

figlio, moglie, o marito &c: come pure se il reo talvolta per sincero, e non inventato, nè mascherato pentimento si sia accusato da se, ovvero se in forza del braccio di giustizia sia egli caduto nell'inquisizione, e nelle carceri? dovendosi dappresso anche rimarcare,

§. 36. Che trattandosi de rubbatorj famosi di prima classe, di borfajuoli, di ladri di strada, o sieno masnadieri, e d'assassini, non occorra d'investigare senza rilevante ulteriore motivo infino tutt'i semplici leggieri furti, latrocinj, e vecchi affannamenti nel caso singolarmente, che per lunghezza del tempo non si potesse venirne bene in chiaro, e si avesse altresì già fatta la scoperta della maggior parte de' delitti più gravi, e più atroci. Quantunque per altro, presentandosi contro un malfacciente più delitti capitali, debba il corpo del delitto venire regolarmente rilevato sopra ciascheduno di essi, quando ciò possa seguire senza perdita di tempo troppo grande.

§. 37. Del resto egli è bensì fuori di dubbio, che s'aspetti unicamente ai soli giudici, e pretori del criminale il rilevare in casi di maleficio il corpo del delitto da se stessi, o secondo lo stato delle cose di farlo a previa loro requisizione rilevare per opera di altri giudici, e che per conseguenza ai magistrati e giudici del civile non sia permesso regolarmente d'arrogarsi un tal diritto in pregiudizio di quelli del criminale. Ma siccome può accadere talvolta, che lo scoprimento del corpo del delitto per varj accidenti, che sopravvenir potrebbero, particolarmente trattandosi di omicidj, d'infanticidj, di veneficj, o sieno atossicamenti, similmente di propicidio, o sia d'omicidio di se medesimo, come anche in que' casi, dove un viandante forestiero, o un testimonia ammalato, e ridotto in pericolo di morte, dovesse affermare il fatto, o le prossime circostanze, non ammetta ritardo alcuno, e per conseguenza convenga soprattutto interessarsi, acciochè venga frettolosamente, e senza perdita di tempo alcuno giuratamente rilevato; dove per altro in caso di tal' ommissione potrebbe o svanire l'occasione di rilevarlo, o almeno venire ritardata l'inquisizione; quindi vogliamo Noi per promovimento delle cause criminali avere non ciò ordinato, e stabilito, che in si fatte emergenze, dove il giudizio criminale fosse assai distante, e il ritardo potesse essere di pericolo al positivo e sicuro investigamento del fatto, siano anche i magistrati, e giudici del civile non solo autorizzati, ma in vigor anzi di questa Nostra legge obbligati a dar di piglio a tutto ciò, che abbisognasse senza indugio per investigazione, e dimostrazione del misfatto, coll' assoluta incombenza, di dover indi trasmettere al competente giudice del criminale per ulteriore giudiziale, e legittimo suo procedimento i rilevati corpi dei delitti, e le deposizioni degli esaminati testimonj.

Dove poscia i giudici del criminale, scoprendovi talor circa la scoperta del corpo del delitto ancor un qualche difetto, o mancamento, puonno, e potranno assolutamente, o passarne da se stessi all'emenda, o far supplire il mancante col mezzo di consuete lettere di requisizione.

Item ut habitis delictis gravioribus in minutiora per ambages indagare haud opus sit;

Ac denique, ut in casibus, ubi periculum in mora est, corpus delicti provisoriè à quolibet etiam iudice civili levare possit, & debeat.



ARTICULUS 27.

de

Indiciis in genere, ac speciatim quoque de communibus indiciis ad inquisitionem.

ARTICOLO VIGESIMO SETTIMO

Degl' indizi in generale, e particolarmente delli comuni ed ordinarj alla speciale inquisizione.

S o m m a r i o.

- §. 1. Senza legitimi indizj non può essere proceduto criminalmente contro niuno.
- §. 2. In cosa consistano gl' indizj legitimi ?
- §. 3. E d'onde scaturiscano ?
- §. 4. Di questi sene danno di rimoti, di propinqui, ed anche di prossimi;
- §. 5. Li quali sono ò communi à tutt' i delitti, ò proprj soltanto à certi misfatti.
- §. 6. Gl' indizj devono essere ò validi in se stessi, ò comprovati da due testimonj;
- §. 7. Bastando tuttavia in certi casi anche un sol testimonio per lor comprovamento.
- §. 8. E potendo similmente tali indizi degenerare pure per via d' incidenti circostanze in un'altra specie, ò ben' anche affatto venire spollati, ò sia snervati col mezzo di riprouve contrarie.
- §. 9. Semplici sospetti, che mancano di verisimile connessione, non sono da considerarsi per indizi legitimi.
- §. 10. Alcuni però di questi puonno fervire di concomitante ammiccolo ai legitimi indizj, che già vi fossero.
- §. 11. Mà quelli all' incontro, che fossero destituti d' ogni naturale, e ragionevole fondamento, sono intieramente, e affattamente da rigettarsi.
- §. 12. Degl' indizj, che specialmente si richiedono all' inquisizione, alla carcerazione, ed anche alla tortura, si tratterà à suo luogo.
- §. 13. Degl' indizj communi all' inquisizione.

Sine legitimis indiciis nec inquisitio, multò minus captura, tortura, aut poena decerni potest.

Indicia delicti legitima quid sint ?

Et unde oriantur ?

Sunt vel remota, vel propinqua, & quandoque proxima.

§. 1. **S**enza legitimi indizj, ò argomenti non si può passare alla speciale inquisizione, e molto meno alla cattura, tortura, ò ad una condannagione; dovendo per conseguenza sempre precedere ragionevoli indizj contro una certa persona, qual rea supposta, comme quelli, che formano la base ai poc' anzi detti atti criminali.

§. 2. Indizj legitimi diconsi tutte quelle circostanze, le quali con il commesso delitto, e col delinquente hanno una sì acconcia connessione, da cui deriva una ragionevole suspizione, e congettura, in forza della quale si può formare contro una certa persona una conseguenza verisimile, tallor anche pienamente fondata, ò sia concludente del malfaccimento da lei commesso.

§. 3. Questi indizj, suspizioni, e congetture sogliono scaturire parte dal delitto istesso, parte dalla persona del sospetto delinquente, ò del danneggiato, e singolarmente dalle circostanze del luogo, e del tempo, della maniera, e dell' occasione, e parte da altre cose, come dall' aver udito à dire, dall' aver veduto, da una scrittura, da un segno, ò da un qualche arredo, con cui fosse stato commesso il misfatto, e per la loro infinità non si lasciano precisamente determinare, mà il più dipende in proposito dal prudente discernimento del giudice.

§. 4. Quanto maggiore, quanto più naturale, e quanto più comprensibile si presenta per via di queste emergenti circostanze la connessione del misfatto col sospetto malfacciente, tanto più verisimile, e più prossima diviene la suspizione, e congettura; quindi anche gl' indizj sono di trè forti: cioè più rimoti, altri assai propinqui, ed altri anche prossimi, ò sieno vicinissimi. Li primi sono quelli, che bensì il più delle volte, non però sempre convengono col delitto, mà tallor sono fallaci, e per conseguenza non si può con sicurezza trarne la conclusione del reo. All' incontro li secondi sono quelli, che per lo più hanno un' esatta connessione col rapportato delitto, e appunto per tal motivo somministrano un concludente fondamento di presunzione, e congettura contro la persona gravata di tali indizj. Di questi posteriori indizj se ne danno anche alcuni, cioè la terza specie, che sono di sì fatta natura, che puonno essere riputati per li più prossimi, e pressochè indubitabili, e che formano per lo meno una mezza pruova.

§. 5. Gl'indizj sono inoltre comuni, e generali, ouvero particolari. Li comuni diconsi quelli, che si addattano alla maggior parte, e quasiche à tutt'i delitti, e che à questi agevolmente si lasciano appropriare; all'apposto poi le particolari sono quelli, che indicano solo certi, e determinati malfaccimenti.

§. 6. Non basta però la pura denuncia di tali indizj, mà questi debbon essere ò da per se notorj, ed affatto liquidi, ò venire sufficientemente provati in caso di contradizione; ed essendo perciò tenuti i giudici del criminale di ben abbadare con esattezza, affinche nessuno di tali legittimi sospetti, congetture, ed indizj resti indifamato, ed irrelevato, mà vengano questi in caso di possibilità resi certi, e credibili, ò per mezzo di alcuni dei loro ministri di giustizia à tal'effetto da deputarsi, ò regolarmente per via di due buoni, e non diffettosi testimonj giurati.

§. 7. Tuttavolta in certi casi è anche bastevole solamente un testimonio per pruova de' legittimi indizi. Cioè *primo*: e in generale allorquando puramente si tratta dell'inquisizione, della cattura, e di cose simili, dove peranche non si dovesse procedere nè colla tortura, nè con una finale condannaggione; e dappresso *secondo*: il sospettato fosse una persona per altro audace, temeraria, ò diffamata; ouveramente *terzo*: il testimonio di assai grande considerazione, e credenza; ò *quarto*: spalleggiata fosse la deposizione da altri gagliardi amminicoli; ò *quinto*: di si fatta natura, che ne risultasse affatto una mezza pruova del delitto istesso; ouver quando *sesto*: vi fossero più indizj sopra il medesimo misfatto, e cadauno di questi venisse solamente pruovato da un testimonio.

§. 8. Essendo quivi pure da rimarcarsi, comechè tallor gl'indizi per altro più rimoti, à cagione della diversità di appartate circostanze, che unire vi si potessero, ricevano la natura delli prossimi, ò sieno vicini, e vice versa eziandio gl'indizj per altro più prossimi, ò vicinissimi possano menomarsi in quanto al loro vigore, ò ben'anche venire intieramente, e affattamente snervati, e schiacciati coll mezzo di ripruove in contrario, e di relevanti obiezioni, come suol accadere nella dimostrazione del delitto, e del misfatto principale istesso; la onde fà d'uopo si badi bene in proposito tanto alla persona de' testimonj, loro idoneità, esame, e giuramento, quanto alla loro deposizione, ed à ciò, che per via di altri testimonj, ò ragioni opposte vien'addotto in contrario; dovendosi poscia formare la conclusione: se, e fino à che segno ne sia stato sventato, e purgato il sospetto che si presenta?

§. 9. Siccome poi la legalità degl'indizj deve ricevere il suo vigore ed effetto dalla verisimile connessione, come qui sopra si è dichiarato sotto il §. 2., così ne siegue all'incontro, che indizj, sospetti, e congetture diversamente qualificate, e mancanti di ragionevole connessione, e probabilità, non possano in conto alcuno essere considerate per legittime.

§. 10. Tali spurj indizj, e sospizioni sono di due specie: gli uni sono bensì in se stessi affatto inammissibili, mà servono nondimeno di qualche amminicolo ad altra pruova, che già vi ci fosse; gli altri all'opposto come non spalleggiati da ragione, ò fondamento alcuno, debbon'essere affattamente rigettati. Agli indizj, che servono d'amminicolo, appartiene trà altri riflessi tutto ciò, che deriva dal sembante, ò sia dal formamento della faccia, dalla nascita, nazione, origine, ò sia discendenza, dalla parentela, professione, religione, dai segni del corpo, dalla qualità dell'animo, dal cangiamento del colore in faccia, dalla favella barbugliante, non meno che dal tremolare, paventare, e simili &c. Le ora ritoccate circostanze s'incontrano bensì più fiate con un delitto, mà molte volte soglion'essere fallaci, e non hanno in se stesse una vera e giusta connessione colle prave azioni; quindi è, che tali circostanze non formano per se stesse alcun legittimo indizio, mà sono unicamente puri amminicoli, ed operano tanto, che un indizio legittimo di già esistente ne venga ò rinforzato, ò debilitato.

§. 11. All'incontro ciò, che unicamente si fonda sopra arti superstiziose ò magiche, sopra il sangue de' disanimati cadaveri, divinazioni, soprannaturali rilevazioni, sopra il detto di persone ossesse, ò di fantasmi, ò sieno spiriti, sopra pubbliche pasquinate, e accuse date sotto coperto nome, ò che altresì vien addotto senza natural fondamento, e verisimilitudine, non può produrre in via di giustizia nè pure un'amminicolo.

Item sunt vel communia, vel singulis delictis propria.

Indicia vel per se liquida, vel regulariter per duos testes probata esse debent.

Ad eorum tamen certificationem, in quibusdam casibus unus testis sufficit.

Hæc ipsa indicia remota, vel proxima quandoque in diversam speciem degenerare, immò per contrarii probationem enervari, vel omnino elidi possunt.

Vagæ conjecturæ, quæ probabilem cum delicto nexum non habent, pro legitimis indiciis haudquaquam censendæ sunt.

Aliquæ tamen harum conjecturarum pro amminiculis indiciorum legitimorum subserviunt.

Illæ verò, quæ naturali fundamento, & probabilitate carent, tanquam spurix penitus rejiciendæ sunt.

colo, e tanto meno ancora un giusto, e legittimo indizio, cosicchè sopra tali spurie circostanze non si dovrà nè inquire, e molto meno proseguire criminalmente.

Quæ indicia ad inquisitionem, ad capturam, & torturam specificè requirantur, eapropter ad sedes congruas sit remissio.

§. 12. Dovendosi in seguito sapere la differenza degl'indizj, cioè quali si richiedano, e siano sufficienti all'inquisizione, alla cattura, ed alla tortura? in questo proposito può bensì in generale servire di norma giudicaria, che per intraprendere la semplice speciale inquisizione sieno anche sufficienti gl'indizj più remoti, i quali però sieno giusti e ragionevoli; mà che all'opposto si richiedano indizj, e congetture propinque per la cattura, e che poi le più prossime, e vicinissime sieno necessarie per passare alla tortura. Tuttavia per rendere più percettibile la differenza, che havvi trà gl'indizj più remoti, propinqui, e più prossimi, e così per più chiaro ammaestramento de' giudici del criminale, abbiamo Noi in questa universale costituzione criminale istradata la cosa in guisa, che alla fine di questo articolo vengono accennati gl'indizj comuni all'inquisizione, così pure li comuni alla cattura nell'articolo 29. e finalmente anche li comuni alla tortura nell'articolo 38., solamente però per modo di esemplo, perchè appunto non è possibile di descrivere tutte le circostanze, e casi sospetti; venendo anche per fine nella seconda parte allegati à ciaschedun misfatto gli speciali indizj, che vi appartengono.

De indiciis communibus ad inquisitionem.

§. 13. Quivi adunque si foggionono esempj degl'indizj alla speciale inquisizione: dovendosi soprattutto notare in proposito, comeche per inquire singolarmente persone vili erranti, ò sia vagabonde, le quali possan'essere credute capaci del misfatto, non faccia di mestieri d'indizj cotanto gagliardi, e propinqui, mà sieno bastevoli à tal'effetto le ordinarie comuni congetture; come farebbe

Primo: Il detto anche d'un solo testimonio, sebben per altro di dubbiosa fede.

Secondo: La voce ò grido commune, derivante e più volte replicato da alcune non sospette, ed onorate persone porge pure un buon indizio tanto più, se il sospetto fosse una persona tale, che già per avanti commessi avesse altri simili fatti, ò sopra d'esso lui ne fosse caduta un assai forte sospizione.

Terzo: Se un delinquente non interpellato confessasse buonamente, e spontaneamente fuori di tortura, chi ne fosse stato complice.

Quarto: Quivi sono anche da riportarsi tutt'i suffeguenti contrasegni, e congetture alla cattura, e tortura: mentre una congettura bastevole alla prigionia, e tortura, tanto più è rilevante per intraprendere l'inquisizione.



ARTICOLO VIGESIMO OTTAVO

ARTICULUS 28.
de
denunciacione.

Della denunciazione d'un delinquente.



S o m m a r i o.

- §. 1. La denuncia de' malfaccimenti, e loro autori apre similmente la via all' inquisizione.
- §. 2. Legitime denuncie sono utili allo stato, e per conseguenza non debbon' essere in alcun modo pregiudiziose al denunciante.
- §. 3. La denuncia è necessaria in riguardo alle persone costituite in ufficio colla soprainendenza de' malfaccimenti.
- §. 4. Ella è anche generalmente necessaria, e incombe à tutti, allorchè si tratti di delitti, che seco tirino una pena di morte, od una corporale più grave.
- §. 5. Dovendosi intendere questa necessità anche in quanto alla denuncia dei mali imminenti, e nocevoli al publico.
- §. 6. La omissione d'una tale denuncia da farsi alla giustizia è da punirsi proporzionatamente secondo lo stato delle cose;
- §. 7. Certe persone però vanno sollevate in qualche maniera dall' obbligo della denuncia.
- §. 8. Ne' rimanenti casi criminali rifiede la denuncia nel libero arbitrio dei denuncianti.
- §. 9. Al rapporto di ciascheduna denuncia deve il giudice principalmente considerare la condizione del denunciatore, e il fondamento della denuncia.
- §. 10. Se il denunciante non è persona sospettata, e se la denuncia è fondata, allora deve la giustizia passare ordinatamente all' inquisizione.
- §. 11. All' incontro però dovrà venire la denuncia ò subitamente affatto rigettata,
- §. 12. ò essere fatta in caso di addotte apparenti e speciose ragioni, che la spalgiafferò, esatta osservazione nella seguente inquisizione alla persona del denunciante, ed alle di lui pruove.
- §. 13. Scoprendosi poi nel decorso la denuncia per affatto irragionevole, e maliziosa, ne dovrà il denunciante essere castigato à tutto rigore.
- §. 14. Mà se fosse provenuta da buon zelo, e stata accompagnata da verisimile fondamento, in tal caso il denunciante debb' essere esentato da ogni pena e dispendio.
- §. 15. Il denunciante è da tenerli per lo più segreto à di lui richiesta.
- §. 16. Un publico denunciante può chiedere à misura delle circostanze la sicurezza di non essere violentato.
- §. 17. E così anche il denunciato può pretendere in certi casi una controscurezza, ò sia cauzione d'essere tenuto indenne.
- §. 18. Dovendo anzi lo stesso giudice secondo la qualità delle cose provvedere in forza del suo ufficio all' indennità del denunciato.

§. 1. **L**a denuncia, ò sia denunciazione segue allorquando per mezzo di taluno vien portato l' auviso al giudice d' un malfacciente, ovvero allorchè il solo delitto vien manifestato in tempo, che per anche incognito è il delinquente. Quella non è precisamente da considerarsi per un' accusa, mà più tosto per un' auvisamento e svegliamento dell' ufficio del giudice, mercè cui per via di somministrati ragionevoli indizj vien' aperta la via all' inquisizione.

Denunciatio indicia iudici suppeditat, ac propterea per eam inquisitioni via panditur.

§. 2. La sperienza fin qui ha dimostrato, che à motivo delle spese, del pericolo, e di altri difagi, alli quali vanno esposte le formali accuse, non si di leggieri taluno si affrischiato di farsi inanzi qual publico accusatore; e Noi fummo appunto giustissimamente commossa da motivi e fondamenti assai rilevanti ad abolire e levare affatto tali private criminali accuse di sopra all' articolo 24. Dacchè però l' interesse dello stato esige, che per sostentamento del buon' ordine, dell' universale sicurezza, e della tranquillità e quiete publica vengano scoperte, e debitamente punite le prave occulte azioni, così resta fuori di dubbio, che le denuncie legitime de' misfatti siano da riguardarsi onninamente per lodevoli e utili al publico, e per conseguenza non possano essere à veruno nè circa il suo onore, e professione, nè altrimenti di menomo pregiudizio, e danno: dovendo però anche per incontrario il denunciante restare ne' dovuti limiti d' una legitima denuncia, nè subito battezzare da se il denunciato nella sua denuncia vocale, ò in iscritto per caso d' esempio: per un furfante, per un ladro, ingannatore &c. Mà unicamente rapportare il solo puro fatto, e gl' indizj del delitto da denunciarsi, e successivamente rimettere alla sola giudiziale cognizione, in quanto il denunciato ne potesse essere colpevole.

Legitimæ denunciaciones, præferrim sublatis nunc accusationibus privatis, statui publico sunt admodum utiles, nec ulum exinde denunciantium præjudicium nascatur.

§. 3. La denuncia dei criminali è ò necessaria, ò volontaria. Necessaria vuol' essa essere rispetto à tutt' i Nostri tribunali, e uffizj, non che ai subalterni loro

Necessaria est denunciatio respectu officialium, quibus cura observanda-

rum legis transgressio-
num specificè demanda-
ta est.

ministri, quali sono gli ufficiali del fisco, gl'ispettori, scorridori, e simili, ai quali incombe d'invigilare in forza del loro ufficio sopra certi malfaccimenti, e trasgredimenti delle leggi, e di darne il successivo dovuto rapporto. Dove poi, se da canto di simili ufficiali venisse omissa la dovuta insinuazione e denuncia, dovrà la trascuraggine loro, singolarmente in evento d'un concorso favore, dono, o d'una segreta intelligenza, venire ben sensibilmente punita dal competente loro tribunale secondo lo stato delle cose.

Generaliter autem, &
intuitu omnium subdito-
rum est necessaria, quo-
ad delicta pœnam mor-
tis, vel corporalem gra-
viorē ingerentia.

§. 4. Ella è inoltre necessaria, ed anzi generalmente in riguardo à quei misfatti, i quali à tenore delle Nostre leggi seco portano una pena di morte, od una corporale più grave, e che appunto perciò, come malfaccimenti più gravi, e per conseguenza pure tanto più nocevoli allo stato non sono da tacerfi, nè da sottrarsi al degno castigo. Vogliamo quindi per via di questa Nostra normale ordinazione, previamente già enunciata di sopra all'articolo 24. §. 4., avere con ciò seriosissimamente ingiunto à tutt'i Nostri sudditi, e terrazzani dello stato, in particolare però ai magistrati, ai giudici, ai rappresentanti comunali, ed ai ufficiali delle rispettive superiorità, di dovere, tantosto scoperto un misfatto commessosi della predetta qualità, subitamente denunciarlo assieme col delinquente tallor consaputo, e con tutte le circostanze al competente giudizio criminale, ouvero in caso, che questo fosse troppo distante, al loro foro ordinario per ulteriore notificazione da spacciarsi al competente giudice del criminale, acciocchè in tal maniera possano venire più sicuramente, più spedatamente, e più efficacemente eseguite le inquisizioni.

Quæ eadem denunciandi
necessitas etiam de hu-
jusmodi delictis immi-
nentibus intelligenda est.

§. 5. La medesima obbligazione di denunciare in giudizio corre, e intender deve eziandio secondo il metodo già prescritto di sopra all'articolo 3. §. 13. e 14. rispetto à tutti quei mali, e prave azioni bensì non peranche effettivamente commesse, mà verisimilmente imminenti, e dannevoli al publico, quallor appunto il consapevole di queste non si trovasse in istato d'impedirle da per se stesso.

Denunciationis necessa-
riæ omisso pro rei quali-
tate severè puniendā est.

§. 6. Se poi taluno con premeditato tacimento d'un tal'imminente, o già seguito misfatto, e del malfacciente à se noto, venisse dimostrativamente convinto d'aver contravenuto à questa universale obbligazione, dovrà quegli in caso, che sopra il tacimento, e l'omessa denuncia, o sopra l'occultazione d'un delitto fosse già determinata dallo statuto Nostro una precisa pena, essere colla medesima punito in conformità della legge, ed arbitrariamente soltanto castigato à misura del dolo, colpa, o trascuraggine, che vi si scoprisse, allorchè circa l'omissione della denuncia nulla venisse di preciso ordinato, e determinato nel Nostro statuto; ed oltre di questo se per una tal reticenza, ed occultazione del misfatto, o del malfattore l'inquisizione si rendesse più difficile, e più dispendiosa, si avrà da riflettere al risarcimento delle spese; in caso poi, che una persona esente dal foro criminale si fosse resa rea di tal reticenza, ed occultazione, il giudizio criminale avrà da farne il rapporto al tribunal superiore per l'ulterior ordinazione, che vi fosse necessaria.

à qua tamen denunciandi
obligatione cognati, &
affines proximi, item
conjuges suò modò ex-
empti sunt.

§. 7. In proposito però è da notarsi, qualmente da questo debito di denunciare (toltone il crime di lesa Nostra Maestà, di alto tradimento, e d'una sedizione pericolosa allo stato, come pure fuori dei mali, e malfaccimenti verisimilmente imminenti e dannevoli al publico) in tutti gli altri delitti debbano in forza di ciò essere esentati li parenti, consanguinei fino al terzo grado, e gli affini fino al secondo grado inclusivamente, e così pure li conjugati, e per conseguenza nel semplice caso dell'omessa denuncia d'un misfatto già commessosi, nè venire obbligati alla discolpa, nè à portarne la pena.

Denunciatio voluntaria
est, quæ citra obligatio-
nem legalem suscipitur.

§. 8. Volontaria, o arbitraria è la denuncia in tutti gli altri criminali avvenimenti, la di cui notificazione non fosse per obbligo prescritta, come *primo*: in più leggieri delitti, sopra i quali non è inflitta nè una pena di morte, nè una corporale più grave; *secondo*: quando la denuncia vien data da parenti eccettuati dall'obbligazione di denunciare; *terzo*: quando il fatto di un delitto, e il delinquente già fosse divenuto noto alla giustizia, e così, sebben cessata già l'obbligazione di darne la denuncia, nondimeno talun raportasse volontariamente nuovi fondamenti di accusazione per convincere via più il malfacciente del commesso suo reato.

In omni denunciatione
judex præprimis quali-
tatem denunciantis, &

§. 9. Seguendo una denuncia o dal danneggiato, o da talun'altro, sia poi ella necessaria, o volontaria, deve il giudice del criminale osservare principalmente,

pri-

primo: se il denunciante sia d'un onesto fare, e procedere? se non viva in difamici-
 tia col denunciato, e così la sua denuncia provenga da un zelo retto, e buono? *se-*
condo: la denuncia deve contenere indizj ragionevoli, e credibili, e il denunciante è
 obbligato di somministrare fedelmente tutte le à lui note circostanze del misfatto com-
 messo, del luogo, tempo, e simili, come pure tutti gli opportuni avvisi, e ammini-
 coli per convincere il reo tallor scoperto e manifestato nel tempo stesso: dovendo egli
 anche congiuntamente secondo le circostanze, mancando tallor altrimenti la pruova,
 ne cadendo per altro alcuna difficoltà sopra la sua persona, e se ciò così anche richie-
 desse l'importanza dell'affare, per conseguenza sempre à prudente pensamento e ritro-
 vamento del giudice, confermare la sua denuncia e deposizione coll'attual giuramento,
 ovvero sotto l'obbligo del suo ufficio, quallor il denunciante fosse obbligato à dar simile
 denuncia in forza del suo impiego, e avesse già in generale prestato il giuramento rela-
 tivo à tutte le incombenze del suo incarico.

§. 10. Ritrovandosi ora, che il denunciante non sia soggetto à verun sospet-
 to, e che la denuncia abbia buon fondamento, deve il giudice, in seguela di questa,
 investigare principalmente la veracità del fatto, e dappresso rilevare debitamente gli
 occorsi indizj contro il reo denunciato, ò altrimenti probabile, indi passare alla cattura
 in caso di esistenza di congetture legittime, e bastevoli à tal'effetto, e proseguire in se-
 guito ordinatamente il processo d'inquisizione.

§. 11. Scoprendosi all'incontro subito da principio, che la denuncia proven-
 ga da pura invidia, da odio, da spirito di vendetta, da maliziosa temerità, ò da puro
 interesse, ovvero anche da persone vili, e di cattiva fama, e che dappresso la denun-
 cia stessa sia mancante di probabile fondamento, allora non solamente non è questa
 d'accettarsi, e così nè pure da passarsi sopra una tale non fondata denuncia all'inquisi-
 zione, e molto men alla cattura del denunciato, mà dovrà inoltre il denunciante esse-
 re punito secondo la qualità dell'affare, e del torto imputato.

§. 12. Venendo però tuttavia addotte tali considerabili e verisimili circostanze,
 le quali potessero indurre ragionevolmente il giudice del criminale all'intraprendimento
 della speciale inquisizione, e tallor anche à decretare la cattura, singolarmente dove
 fosse da temersi tallor il fuggimento dell'inculpato, dovrà il giudice in tal'evento far'
 esatta osservazione in decorso alla condotta del sospetto denunciante, e costringerlo al-
 la pruova delle causali della proposta imputazione. Se poi in seguito di ciò il denun-
 ciante, sopra i di cui allegati speciosi motivi fosse taluno stato inquisito, ò ben'anche
 arrestato, non giustificasse entro il termine da prefigergli li denunciati indizj, ne
 producessse gli offerti testimoni, allora il denunciato (quando anche il giudice del cri-
 minale nulla potesse addurre contro di esso lui in forza del suo ufficio) è da dimettersi
 dall'inquisizione, e dall'arresto, e nel medesimo tempo da obligarsi il denunciante à
 dovergli prestare una piena soddisfazione.

§. 13. E se poi in decorso della causa si rilevasse, essere stata data la denun-
 cia maliziosamente, falsamente, e con disegno cattivo, non si dovrà difficoltà ad
 affolvere in tal caso, e à dichiarare per immune il denunciato, ed all'opposto à con-
 dannare il calunnioso imputatore al compenso dell'affronto, de' danni, e delle spese, non
 che à misura delle circostanze à procedere criminalmente contro il denunciante qual te-
 merario calunniatore, ed à punirlo sensibilmente.

§. 14. Se finalmente la denuncia fosse di sì fatta natura, che con questa ben-
 sì non si potesse convincere il denunciato, e nè pure bastevoli fossero le congetture
 all'intraprendimento della tortura, il denunciante però, per altro non sospetto, avesse
 tuttavia dimonstratamente adottati motivi, e indizj ragionevoli, apparenti, e baste-
 voli per passare legittimamente all'inquisizione, e alla cattura; tanto più se trattandosi
 di criminali emergenze dannevoli al pubblico, seguita ne fosse la denuncia per zelo lode-
 vole, non dovrà il denunciante essere nè punito, nè condannato alle spese.

§. 15. à chiunque denuncia un malfacciente, stà in libertà di spacciarsi publi-
 camente per denunciante; ogni qual volta però egli non si spacci per tale, mà ricer-
 chi d'essere tenuta segreta la sua persona, non conviene regolarmente al giudice, à ri-
 chiesta eziandio dell'inculpato, di propalarlo. Mà nel caso, che la denuncia venisse
 in seguito ritrovata falsa, ò affatto infondata, farà il giudice obbligato di manifestarne

l'im-

momenta denunciacionis ponderet.

Si denuncians suspicione caret, & denunciatio legitimis instructa fit indicis, inquisitio inchoanda est.

Contrarium si apparuerit, iudex denunciacionem vel omnino rejiciat,

Vel adductis ad inquirendum causis sat speciosis, admittat quidem, sed denunciantis actiones in decursu diligenter observet.

Si postea denunciatio falsa, & calumniosa comperita fuerit, denunciator omni cum rigore puniendus est.

Quodsi verò denuncia- tio bonò animò proces- ferit, vel verisimilibus argumentis nixa sit, de- nunciator nec poenæ, nec sumtuuum refarcitioni subiaceat.

Denunciator, si petierit, regulariter propalandus non est.

l'imputatore, acciocchè l'incolpato à torto, possa cercare contro lo stesso la sua indennità e soddisfazione.

Si palam denunciavit, vel aliunde detestus fuit, potest imminente periculo cautionem de non offendendo petere.

In certis casibus etiam denunciato cautionem de reconvictione licet exigere.

§. 16. Accadendo poi, che il denunciato avesse fatte minaccie al denunciante, e che probabilmente fosse da temersi, che quegli le mettesse in esecuzione o per se stesso, o per altri, in tal caso un denunciante publico, o altresì reso palese ha ragione di pretendere una sicurezza di guarentigia, cioè una sufficiente sicurtà d'essere tenuto illeso per via di mallevadori, o di gaggi, o in mancanza di questi per mezzo d'una cauzione giuratoria.

§. 17. Vice versa farà pure lecito al denunciato di ricercare una consimile sicurtà, o mallevadoria à oggetto di futura sua indennità e convenevole soddisfazione, solamente però ne' due seguenti casi, o quando *primo*: il denunciante maliziosamente procrastinasse di addurre frà tre giorni, o in evento entro quel termine da prefigergli giudizialmente le vantate prove, e fondamenti della sua imputazione; ovvero *secondo*: allorché il denunciato subito da principio dimostrasse con buona verisimiglianza la falsità, e temerità della denuncia portata contro la sua persona. In tutti e due questi casi è tenuto un denunciante non possessionato di prestare à richiesta del denunciato una cauzione o sicurezza fidejussoria, o pignoranzia, che à giudiziale pensamento sia sufficiente: dovendo il medesimo in mancanza di ciò essere tutamente ritenuto e custodito fino all'esito dell'inquisizione.

Immò pro re nata judex ex officio ejusdem indennitati debet prospicere.

§. 18. Ogni qualvolta però il denunciante non fosse noto al denunciato, o bensì noto, mà egli o per semplicità, o per balordagine non si sapesse contro lo stesso aiutare, ed indi in decorso dell'inquisizione si manifestasse affai probabile da un canto l'innocenza del denunciato, e dall'altro un disegno malizioso di calunniazione per parte del denunciante, dovrà il giudice in forza del suo ministero essere sollecito à ricercare dal denunciante non possessionato, come si è detto poc' anzi, una bastevole sicurezza d'indennità, e non volendo, o non potendo egli prestarla, prenderlo infratanto prigione fino alla definizione della causa, affinché successivamente contro un denunciante ritrovatosi falso, possa essere dietro all'ordinato di sopra proceduto col dovuto castigo.

ARTICULUS 29.

de

Incarceratione reorum,
& de indicis ad capturam.

ARTICOLO VIGESIMO NONO

Dell'incarcerazione, e degl'indizi necessarj alla cattura.

S o m m a r i o.

Si prenota, comechè le seguenti regole universali modificative riguardanti la carcerazione de malfaccenti non debban'essere di pregiudizio ai privilegi particolari delle provincie.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>§. 1. Toftoché ha luogo la speciale inquisizione, convien riflettere nel medesimo tempo, se anche si possa inoltrarsi alla carcerazione?</p> <p>§. 2. Non essendovi causa sufficiente per passare alla cattura, mà un giusto sospetto per altro sopra qualcuno circa il delitto commessosi, dovrà nondimeno contro lo stesso essere intrapresa l'inquisizione senza venire alla cattura.</p> <p>§. 3. Nel qual caso dipende la cosa dal saggio pensamento del giudice: come abbia egli ad istradare tal inquisizione, se per una, o l'altra via?</p> <p>§. 4. Trattandosi poi della cattura d'un delinquente sospetto, è da tenersi e farsi soprattutto una differenza trà le persone.</p> | <p>§. 5. Gente vaga, ordinaria, vile, e specialmente non possessionata può venire arrestata senza riguardo.</p> <p>§. 6. Persone nobili, o altresì di buona condotta, e di non cattiva fama, non sono subitamente d'abbordarsi coll'attuale arresto.</p> <p>§. 7. Particolarmente per delitti più lievi, quando l'incolpato fosse bastevolmente possessionato, o subitamente prestasse sicurtà.</p> <p>§. 8. Eccetocchè venisse taluno per delitti più lievi attrappato sul fatto, ovvero non si avesse peranche bastevole notizia della precisa qualità del delitto, e del delinquente.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- §. 9. La cauzione, o sicurtà è bensì ammissibile per evitazione dell'imminente arresto in delitti più lievi, non però in alcun modo, dove si trattasse di più gravi.
- §. 10. Ma se taluno già fosse prigioniero, non potrebbe nè pur sempre per delitti anche più lievi venire rilasciato sull'offerta d'una cauzione.
- §. 11. La cauzione, o sia sicurtà della comparigione è da determinarsi dal giudice, deve essere pignoranzia, o fidejussoria, ed in mancanza di offejuosa comparisa se ne

cade in commesso, vale à dire, diviene caduca.

- §. 12. Per fine vengono addotti esemplificatamente i comuni indizj alla carcerazione.
- §. 13. Ma in quanto agli speciali, che accadono circa ciaschedun misfatto, si vegga la seconda parte.
- §. 14. Del rimanente, se, ed in che guisa possa essere accordato l'asilo à malfaccenti contro la cattura? si riportasi in proposito alle altre normali determinazioni.

La Nostra sovrana mente non è di abolire, e levare per via di quanto vien' ordinato nel presente articolo circa l'incarcerazione de' malfaccenti, que' particolari privilegj, che in alcuni de' Nostri stati ereditarj trovansi ben stabiliti e introdotti rispetto alla fidejussione e al vincolo appoggiato sulla buona fede, e credenza di certe persone forprese in un delitto; mà quivi vengono solamente in generale prescritte, e così senza il menomo pregiudizio degli appartati privilegj di un'ò l'altra provincia, le regole generali da osservarsi nella carcerazione de' malfaccenti per legge e norma giudiziale.

§. 1. Costando liquidamente del corpo del delitto circa un misfatto commesso, ed essendovi dappresso congetture ragionevoli contro una certa persona, che la stessa ne sia il delinquente, in tal caso aperta si è la via alla speciale inquisizione à norma dell'articolo 24., dovendosi però in proposito considerare nel tempo stesso ogni volta, se anche vi concorrano cause bastevoli per poter arrestare legalmente un tal reo sospetto?

§. 2. Quallor poi non si scoprissero sufficienti legittimi indizj per passare alla cattura, ouvero per altro si condizionata fosse la cosa, che per altra ragionevole causa da ritoccarci qui dappresso dovesse venire risparmiato l'arrestamento al reo sospetto, nulla dimeno dovraffi incaminare contro il medesimo la speciale inquisizione, in maniera però, che durante la difamina possa l'inculpato scolarci à piede libero.

§. 3. In tal caso dipende dal prudente pensiero del giudice: in che modo egli trovi per ispediente d'indirizzare contro l' sospetto l'inquisizione? potendo ciò seguire à misura delle circostanze in varie maniere, o col citare il sospetto à presentarsi personalmente in giudizio, costituendolo ivi sopra le interrogazioni da formarigli, e così via proseguendo ordinatamente contro di lui l'inquisizione; o con imporre allo stesso di dover presentar la sua discolpa in iscritto sopra gl' indizj da comunicargli; o finalmente anche col commettere ad una persona dell'uffizio à tal' effetto costituita di dover introdurre un'ordinata accusa contro il medesimo à cagione del delitto imputatogli.

§. 4. Acciochè però in questo particolare vi sia una norma direttiva, onde sapere, in che casi possa aver luogo la carcerazione de' sospetti delinquenti senza verun'ostacolo, ed in quali altri all'opposto non possa essere sì di leggieri intrapresa, o ben' anche affatto omissa? convien badare prima di tutto, comechè siasi da fare una giudiciofa differenza trà le persone.

§. 5. Posciacchè trattandosi di gente ordinaria, singolarmente non possionata, vaga, o ben'anche di dissoluti costumi, e di cattiva fama, dove temer si potesse lo sfugimento, puossi di questa assicurarsi senza esitazione anche à spinta di più leggier sospetto, ed in caso ancor di dubbiezza, si bene per più gravi, che per più legieri delitti mediante la cattura: dovendo però il giudice, in caso d'una cattura da farsi, ordinare à quelli, ai quali viene commessa, che il denunciato e sospetto venga catturato con moderazione senza singolar violenza, e pericolo della di lui vita.

§. 6. All'incontro persone nobili, o singolarmente privilegiate in alcuni degli stati Nostri ereditarj, ouvero per altro conspicue, e di buona fama, tenute da ognuno per oneste, e nè pure sospette di fuga non dovranno (à riserva d'un grave misfatto) regolarmente esser messe subito in prigione. Dovendo in ciò i giudici usare una saggia moderazione per non comparire neghittosi nel far imprigionare i malfaccenti, e con ciò dar occasione al loro sfuggimento; e anche per non venire tacciati di una

Prænotatur: per regulas generales, quæ de captura reorum hic præscribuntur, privilegiis locorum particularibus non derogari.

Dum inquisitio specialis instituenda venit, pendendum simul: an ad capturam procedi possit?

Si captura non habet locum, indicia tamen de reatu legitima suppetunt, reus libero pede inquirendus est.

Quo casu iudici pro re nata dispiciendum: quemadmodum inquisitionem tractari expediat?

Quoad actualem arrestationem facienda est inter ipsas personas differentia.

Vagi, viles, deteriorisque famæ homines, si de reatu suspecti sunt, absque longiori cunctatione prehendi possunt.

Nobiles, honoratiorisque personæ carceri regulariter non statim mancipandi sunt.

troppa precipitanza verso persone per altro onorate, e di non cattivo nome, e cagionare con ciò alle medesime fuor di proposito vergogna, e disonore, e il più delle volte anche gran perdita di tempo, e disagio in quanto alla salute. Mà poi, se ad essi giudici del criminale occorresse un qualche dubbio circa la carcerazione, dovranno immantinente ed in segreto consultarne il Tribunal superiore per successivo loro regolamento.

Præsertim in delictis levioribus, quibus nec pœna mortis, nec pœna corporalis gravior imminet, si simul possessionati sint, vel cautionem idoneam mox præstiterint.

At verò in his quoque delictis minoribus carceratio quandoque locum fortitur, si reus in flagranti deprehensus fuerit, vel si de qualitate personæ, aut de gravitate delicti necdum factis confiterit.

Cautio, ut dictum, ad avertendam incarcerationem in levioribus quidem, nequaquam verò in delictis capitalibus permittitur.

Post incarcerationem legitime factam captivus ex criminibus capitalibus nunquam, ex levioribus autem quandoque erga cautionem dimitti, & libero pede se defendere potest.

Cautio de iudicio se semper sistendo per iudicem determinanda, & per pignora, vel fideiussores præstanda est.

§. 7. Per maggior ischiarimento della cosa è da notarsi, che per più leggieri criminali, i quali seco non portano alcuna pena di morte, nè una corporale delle più gravi, essendo l' incolpato sufficientemente possessionato, ovvero venendo da un non possessionato subitamente prestata una idonea fidejussione, e sicurezza, non sia nè pure da procedersi coll' arrestamento verso persone altresì di buoni costumi, e conosciute: sempreche la prigione non venga tallor intrapresa per oggetto dello stesso castigo.

§. 8. Accadendo però anche in tali più leggieri delitti, che taluno venisse sorpreso sul fatto ò nel perseguimento, nè potesse tallor venire agevolmente convinto del commesso reato senza prenderlo prigione; ovvero quando subito non constasse, se egli sia bastantemente possessionato, ò appunto quello stesso in effetto, per il quale si spaccia; ò pure fosse incerto, se talvolta il delitto non potesse andare esposto ad una pena corporale à misura delle circostanze, che vi concorrono; ò se il reo segretamente si tenesse nascosto, ne volesse lasciarsi rinvenire; ouveramente se anche un delitto sebben per altro più leggiero fosse accompagnato da circostanze particolarmente scandaiose; in questi si fatti ed altri simili avvenimenti potranno benissimo essere imprigionate à saggio pensamento del giudice anche persone altresì non diffamate, ò venire rinchieste secondo la situazione delle cose coll' arresto di casa, ovvero altrimenti ritenute fino ad ulteriore investigamento in un luogo onesto e sicuro di custodia.

§. 9. La cauzione poi, ò sia sicurtà e fidejussione, come si è detto qui sopra al §. 7., e ammissibile in delitti lievi à oggetto di rimuovere da se l' arresto; ed opera, che una persona per altro di buona condotta possa purgarsi à piede libero per rapporto ad una prava azione, che ad essa vien' imputata. All' opposto però in malfaccimenti più gravi, che tirano dietro à se una pena di morte, ò una corporale più grave, non potrà, ne dovrà regolarmente, cioè fuori del caso d' un particolare provincial privilegio, aver luogo cauzione, ò sicurtà veruna senza l' espresso Nostro sovrano consentimento, mà essere ciaschedun delinquente indistintamente ogni volta incarcerato. Essendo medesimamente ogni uno autorizzato, e rispettivamente anzi obbligato in simili più gravi delitti, di arrestare i notorj delinquenti, e di consegnarli successivamente al dovuto luogo di giustizia à norma del già ordinatosi di sopra all' Art. 19. §. 24. e 25.

§. 10. Tanto meno potrà pure un delinquente già caduto nelle carceri per simili più gravi delitti capitali, essere nuovamente dimesso e posto in libertà sopra qual si sia cauzione; anzi in delitti eziandio più leggieri, quando il reo già fosse prigione, e del fatto ormai convinto, ò questo già notorio, non si dovrà sulla cauzione rilasciare niuno, specialmente se già vicina fosse la condannaggione. Mà poi se in simili più lievi malfaccimenti il processo si potesse tirare in lungo, potrà il prigione essere dimesso dalle carceri sopra una idonea fidejussione, e sicurezza di compariggione fino alla sentenza.

§. 11. La cauzione, ò sicurezza, in forza della quale l' incolpato deve obbligare à non ritirarsi di là, mà à presentarsi ad ogni chiamata personalmente al banco di giustizia, dovrà essere prestata con idoneo pegno, ò sicurtà fidejussoria, e pria determinata dal giudice ad una certa somma pecuniaria secondo lo stato delle cose. Se poi indi l' inquisito non si presentasse entro il termine giudizialmente prefissogli, mà fosse contumace, vale à dire, se ne restasse fuori disubbidientemente, ò affatto si desse alla fuga, dovrà venire assolutamente incassato l' importo della cauzione divenutane caduca, e impiegato l' avanzo, che rimanesse dopo il diffalco de' danni e spese, nel modo, e maniera ordinata di sopra all' Art. 8. §. 8. ed oltre à ciò ancora essere punito il delinquente in caso che capitasse nelle mani, colla pena prescritta al suo delitto.

§. 12. Dacchè però, per passare alla cattura, si richiedono soprattutto de' bastevoli indizj, così ne vengono quivi addotti alcuni essempli di ordinarij e comuni, i quali si puonno incontrare quasi in ogni misfatto, cioè:

Primo: Quando il reo sospetto fosse una persona sì temeraria, ò ardita, di cattivo credito, e grido, che si potesse crederlo capace del seguito malfaccimento; ouvero

Secondo: Se pria già si fosse messo al cimento di commettere, ò effettivamente avesse commesso un simile misfatto, e di tal commessione fosse stato credibilmente incolpato.

Terzo: Se egli fosse stato ritrovato in luoghi ò tempi pericolosi, e opportuni per commettere il fatto.

Quarto: Se un delinquente fosse stato veduto nel fatto, ò per istrada ad approssimarsi, ò à lontanarsi dal sito del delitto, ò avesse una tale sembianza, vestito, arma, cavallo, ed altro, siccome fu veduto avere il delinquente.

Quinto: Se la persona sospetta abitasse, ò conversasse con persone tali, che commettessero de' simili malfaccimenti.

Sesto: Se fosse stata nemica e grande invidiatrice del danneggiato, gli avesse pria minacciato, ouveramente avesse d'attendere un'utile grande dal misfatto.

Settimo: Se lo stesso lesò, ò danneggiato per buone ragioni addossasse à qualcheuno il misfatto, di là morisse, ò con giuramento lo affermasse.

Ottavo: Se taluno percagione d'un misfatto si desse alla fuga.

Nonno: Se un malfacciente messo alla tortura, ò fuori di questa indicasse un'altro, da cui si potesse ben'arguire la commessione del misfatto, e lo stesso anche ne fosse sospetto, ò infamato. Molto meno si potrà

Decimo: Scrupoleggiare intorno la carcerazione da intraprendersi, allorchè un testimonio indiffetoso, e degno di fede deponesse di propria scienza, che taluno ne fosse il reo, Come non meno

Undecimo: Allorquando il delinquente si denunciasse volontariamente da se medesimo, nè si scorprisse in lui alcun sconvolgimento de' sensi, ò sia niuna infenfataggine, dovrà egli sopra tale sua propria denuncia essere accettato prigione: dovendosi però generalmente rimarcare,

Duodecimo: Che non avendo tallor il giudice indizj ancor affatto bastevoli per la cattura, mà si isperanzasse di poterne scoprire, e rintracciare, debba singolarmente rispetto à persone tali, cui l'arresto, ò la prigionia ridondasse in scemamento del loro onore, farle guardare da lungi attentamente, acciocchè infrattanto non possano fuggire.

§. 13. Finalmente la seconda parte di questa criminal costituzione dinoterà à suo luogo (come già sopra si è detto all' Art. 27. §. 12.) gli speciali indizj, che si richiedono per poter in ciascheduna causa criminale passare alla cattura.

§. 14. Se poi del resto, e in quai casi possa essere utile a' malfaccienti il rifugio in luoghi sacri od altri privilegiati per iscanfo dell'arresto? fu di ciò furono già tanto da Nostri lodevolissimi predecessori, quanto da Noi stessa fatte promulgare à universale notizia varie ordinazioni le più salutevoli, per limitazione dei luoghi di franchigia e così detti asili assai nocevoli al publico stato, colla contenutavi e prescritta inviolabil norma ed istruzione, come abbianfi à contenere in simili emergenze i Nostri tribunalisti, superiorità, e giudici, non che tutti i Nostri sudditi, e abitanti dello stato, alle quale Noi ora per tanto ci rimettiamo fino ad altra giustissima Nostra risoluzione.

Cum autem sine legitima causa nemo incarcerationis sit, adducuntur communiora indicia, quæ ad capturam sufficiunt.

De indicis specialibus, quæ ad singula crimina pertinent, in parte 2da suis locis congruis fiet mentio.

An, & quatenus confugium ad loca asyli delinquentibus patrocinetur? fit remissio ad constitutiones publicas.



ARTICULUS 30.

quid post incarcerationem rei præprimis fieri oporteat?

ARTICOLO TRENTESIMO

Cosa sia da farsi dopo la seguita incarcerazione.

S o m m a r i o.

- §. 1. Dopo la carcerazione deve seguire primieramente la diligente visita del delinquente, e il sommario suo costituito.
- §. 2. In che casi sia necessaria la perquisizione, o sia visitazione del carcerato,
- §. 3. E in che maniera debba essere indirizzata, e diretta?
- §. 4. Dell'intraprendimento del sommario costituito, e della utilità, e necessità di questo.
- §. 5. In che modo e forma sia da istituirsi.
- §. 6. Anche da canto de' giudici del civile, i quali fossero i primi a sorprendere il reo, debb'essere intrapreso, e formato tal sommario esame.
- §. 7. Se il prigioniero in tal primo costituito si spacciasse per innocente, dovrà essere ammonito a dimostrare con amminicoli la spacciata sua innocenza.
- §. 8. Se poi egli ne adducesse alcuni, dovrà tosto il giudice informarsi ex officio sopra la loro veracità.
- §. 9. Terminato il sommario esame è da considerarsi: se il prigioniero abbia dimostrata pienamente la sua innocenza; o se subito da principio
- §. 10. Abbia confessato il suo reato, o se pure
- §. 11. Ne sia stato intieramente convinto; ovvero
- §. 12. Rimasto nella semplice negativa? o se nulladimeno abbia addotti alcuni verisimili pretesti, ed opposizioni?
- §. 13. Ne' primi 3. casi è da procedersi colla giudiziale sentenza senza niun ritegno;
- §. 14. E nell'ultimo caso debb'essere seguita ordinatamente l'inquisizione;
- §. 15. Con abbreviare però, quanto più sarà possibile, il processo in delitti più lievi.

Post factam rei apprehensionem subsequitur ejus visitatio, & examen summarium.

Visitatio, seu perquisitio in casibus, ubi instrumenta, aut documenta sceleris supersunt, est necessaria.

Eaque plerumque res suspectas, quandoque etiam perlustrationem corporis pro objecto habet.

Incarceratus mox summariter examinandus est, idque vel ante, vel post visitationem, prout circumstantiæ id exegerint.

Præscribitur modus instituendi examinis summarii.

§. 1. **A**lla seguita cattura, e incarcerazione del diffamato deve tosto succedere, *primo*: La visitazione d'ogni intorno dello stesso, ed anche della sua abitazione secondo l'esigenza delle circostanze: come pure *secondo*: Il sommario esame del medesimo senza il menomo ritardo.

§. 2. La diligente ricerca, o sia visitazione deve seguire comunemente in que' casi, dove secondo la qualità del delitto sogliono restare addietro de' contrasegni del fatto, come à dire degli arredi, delle lettere, arme, ed altre cose, per caso d' esempio: appresso ladri, falsificatori di monete, ed altri simili malfaccenti, e che nel decorso contribuiscono molto assai al più celere convincimento del reo.

§. 3. La onde in simile stato di cose debb'essere fatta senza ritardo intorno al prigioniero non solo una esatta giudiziale perquisizione delle sue vestimenta, fagotti, fardelli, e simili, mà ben'anche della sua abitazione, camera, solajo, e degli armari, e scrigni, per iscoprire, se nulla vi si ritrovi di sospetto? e nel medesimo tempo anche, trattandosi di persone assai vili, incognite, e di pericolosi malvaggi, sopra i quali possa cadere un ragionevole sospetto, dovrà essere percorso e visitato il loro corpo per iscoprire, se non abbiano de' segni di tortura già sostenuta, od un bollo improntatogli à fuoco per castigo?

§. 4. Subito terminata la visita, o ben'anche avanti, secondochè le circostanze tal volta lo richiedessero, dovrà il giudice passare senza verun' indugio al sommario costituito dell'incarcerato: essendo questa precauzione assai salutare, e necessaria, perchè appunto il più delle volte col mezzo d'un esame ed interrogazione si celere si ricava di più, che dappoichè l'inquisito ebbe tempo di pensare à sotterfuggi, e pretesti, e di mantellare i suoi misfatti con inventate menzogne, e fessata ostinazione.

§. 5. Nell'intraprendimento di questo sommario costituito sono subito, per quanto sia possibile, da formarsi alcuni interrogatorj secondo le sapute circostanze, e quella cognizione, che in allora si possiede; poi devesi primieramente interrogare l'inquisito della cagione del suo arresto, e premessa l'ordinaria interrogazione circa il suo nome, patria, età, religione, professione, libertà, o suggezione, stato libero, o conjugale, successivamente solo in generale delle sue azioni, e occupazioni, dove finqui siasi trattenuto, e sopra altre circostanze ispedienti pel proseguimento dell'inquisizione; ed in caso che confessasse il delitto, ricercare ulteriormente, come, dove, con chi,

chi, con cosa, quando, e perchè abbia egli commesso il fatto? ed all'opposto, persistendo nella negativa del delitto, presentargli, se è possibile, à dirittura in faccia i testimonj, che fossero alla mano per suo convincimento, e notare dappresso fedelmente à protocollo tutto ciò, che occorre: incumbendo però al giudice si bene in questa sommaria esamina, che negli articolati costituiti, di astenersi onninamente da qualunque minaccia, promessa di grazia, ò suggestione di risposta, e da simili illegitimi procedimenti, come il di più già viene ordinato in proposito nel susseguente Articolo.

§. 6. Se poi il sospetto non venisse catturato dalla stessa giustizia criminale, mà da un giudice che non hà il mero impero, allora dovrà per la ritoccata ragione, cioè per ricavare più facilmente la verità del prigioniero sbigottito, e che al primo affalto non si fa subito sviluppare, venire subitamente costituito (come si è detto) dallo stesso giudice del civile con tutta sommarietà, ed indi rimesso senza ulteriore indugio al giudice del criminale assieme col sommario costituito, e con il corpo del delitto talor congiuntamente rilevatosi, ed anche con tutti gl'indizj, e amminicoli, che servivano tanto di aggravazione, che di disculpamento del suo reato.

§. 7. Se il caduto nelle carceri negasse nel sommario costituito il malfacimento imputatogli, dovrà essergli interrogativamente suggerito: se, ed in che maniera egli possa pruovare d'esserne innocente? souvenendolo specialmente dappresso, se possa indicare, e dimostrare d'essere stato, al tempo del delitto commessosi, appresso persone in siti, e luoghi, d'onde si ricavasse, ch'ei non potesse averlo commesso? la qual suggestione vien' ad essere necessaria, perchè taluno, sebbene innocente, pure per semplicità, ò trepidazione non sa che addurre per giustificazione della sua innocenza.

§. 8. Se poi sopra di ciò avesse dimostrata il prigioniero nella enunciata maniera, ò con altri rilevanti amminicoli la sua innocenza, allora dovrà il giudice del criminale rintracciare le più spedite informazioni sopra tale addotta disculpa, acciocchè l'innocente non patisca, ed in evento il male non resti impunito. E quallor il prigioniero, ò i suoi parenti volessero produrre à tal fine de'testimonj, dovranno questi essere debitamente ricevuti, ed esaminati senza ritardo.

§. 9. Terminato il sommario esame incombe al giudice del criminale di considerare: se l'inquisito fin à quel tempo abbia purgata e dimostrata pienamente, e solitamente la sua innocenza? ò se all'incontro

§. 10. Abbia egli subito da principio confessato il delitto, ed indi nella conferma del suo costituito, riassunto nel terzo giorno, ò poco dopo sopra la sua deposizione, lettagli avanti di parola in parola, habbia rinnovata irrevocabilmente la precedente sua confessione avanti al congregato criminale giudizio? e se per altro anche intorno alla veracità dello spontaneo seguito suo confessamento non vi sia alcun rilevante ostacolo à norma dello prescritto nel seguente articolo 32.º ouvero

§. 11. Se subito incontanente sia egli stato convinto del misfatto senza aver potuto addurre cosa alcuna di probabile in sua disculpa? ò finalmente

§. 12. Se il medesimo senza snervare, e confutare i legali indizj, che militano contro d'esso lui, sia persistito continuamente nella negativa?

§. 13. Ne' primi 3. casi, scoprendosi chiaramente la qualità della causa, non è da trattarsi ulteriormente senza necessità; mà senza dimora alcuna da procedersi da canto d'un giudizio criminale legalmente adunato ò all'affoluzione, ò alla condanna naggione dell'inquisito.

§. 14. All'opposto nell'ultimo caso, come anche allorquando l'inquisito avesse dappoi nella conferma del suo costituito ritrattata giudizialmente la precedente sua confessione, e del pari allorchè il medesimo à fronte della pruova addottasi contro d'esso lui, ò in generale allegati avesse per sua giustificazione alcuni verisimili, per anche non rilevati amminicoli, e opposizioni, in tale stato di circostanze ancor dubbiose si dovrà proseguire ulteriormente l'inquisizione senza indugio à norma di questa Nota criminal costituzione.

Quod à quovis etiam iudice civili, si delinquens ab eoprehenditur, formandum, & iudici criminali una eum persona rei transmittendum est.

Si incarceratus in summario examine delictum negaverit, admonendus est, ut vel diversam ubi-cationem demonstraret, vel alia innocentiae suae adminicula suggerat.

Hæc si per reum adducta fuerint, iudex sine mora de indaganda eorum veritate sit sollicitus.

Peracto summario examine dispiciendum est, an incarceratus suam innocentiam mox liquido deduxerit? vel An illico factus fuerit, & intra, vel post tri-duum in reassumta constitutione confessionem judicialiter confirmaverit? vel

An statim plenè convictus fuerit, nec aliquid in sui defensionem potuerit adferre?

An verò citra indiciorum elisionem delictum simpliciter negaverit?

In prioribus tribus casibus, citra ambages causa confessim decidenda est.

In ultimo casu, uti & si confessionem revocaverit, aut si aliqua pro sui defensione verisimilia argumenta attulerit, inquisitio secundum normam infra præscriptam ulterius proseguenda est.

Id tamen pro regula generali notandum: in causis criminalibus levioris momenti summarissimè procedendum, ac pro re nata reos extra ordinem, & arbitrariè coercendos esse.

§. 15. Quivi però è da notarsi per regola generale, che in criminali più leggieri, concernenti specialmente persone ordinarie suddite, e povera gente, debba essere, per quanto sia possibile, sommarissimamente proceduto. Per il che in simili men considerabili delitti, dove subito dal sommario costituito si può raccogliere, che per convincere à pieno il delinquente potrebbe occorrere ancor un diffuso processo informativo, e il conducimento d'una lunga inquisizione, è da troncarsi piuttosto la causa, ed à misura delle circostanze, e dello stato della medesima farà, ed è più conforme alla giustizia, che il sospetto delinquente venga punito con una pena arbitraria commensurata alla probabilità delle congetture, di quello ch'egli debba più lungamente ancor languire nello squallore e disagio dell'arresto à cagione d'una perdurante lunga investigazione; posciacchè in difetto la troppa durata dell'arresto riuscirebbe più volte e più grave, e più sensibile della pena medesima determinata à tal più lieve delitto.

ARTICULUS 31.
de
examine speciali, & idoneis articulis inquisitionibus.

ARTICOLO TRENTESIMO PRIMO

Dell'ordinario esame, e degl'interrogatorj.

S o m m a r i o.

- §. 1. L'esame sommario, e l'ordinato, o sia l'articolato vanno insieme d'accordo in quanto alla sostanza d'un'amichevole difamina.
- §. 2. La differenza però consiste in questo: che nel primo il prigioniero vien costituito subitamente dopo la cattura, mà solo in generale, e che basta registrare le sue risposte senza gl'interrogatorj.
- §. 3. Dove all'opposto il posteriore seguir deve dopo un maturo preparazione sopra formali interrogatorj, dovendosi quivi annotare à protocollo tanto gli articoli, che le risposte.
- §. 4. Gl'interrogatorj sono o generali, o speciali.
- §. 5. I generali puonno essere omessi allorquando dal sommario esame già se ne avesse tratta piena cognizione, e notizia.
- §. 6. Altrimenti però sono questi ogni volta da premettersi all'articolato esame.
- §. 7. Nell'intraprendimento poi dell'ordinato costituito è da interrogarsi primieramente il prigioniero sopra i generali articoli,
- §. 8. Indi della cagione del suo arresto, con ammonirlo à dover narrare sinceramente il fatto colle sue circostanze.
- §. 9. In questa sua narrazione non lo si deve interrompere, perchè non venga frastornato, e confuso.
- §. 10. Mà se egli prescindesse affatto dalle circostanze, o le narrasse senza ordine, si dovrà formare perciò allo stesso de'speciali interrogatorj adattati alla materia.
- §. 11. Circa il modo e forma di concepire gli articoli d'inquisizione nulla si può prescrivere di certo; tanto solamente servendo di regola, che tutte le circostanze considerabili sieno da investigarsi per mezzo d'interrogazioni.
- §. 12. Per il che anche il giudice non è legato ai suoi interrogatorj precedentemente formati, mà deve secondo le emergenze frammescolarne, ed inserirvene de'nuovi durante il costituito.
- §. 13. Terminato l'esame, deve questo essere letto avanti all'inquisito di parola in parola, e per tal mezzo confermato il suo detto.
- §. 14. Tal confermazione di costituito, o sia di risposte è di essenziale necessità rispetto à ciaschedun' esame.
- §. 15. Un' esame incominciato non dovrà essere dimezzato, e dipartito senza motivo assai rilevante.
- §. 16. Finito l'esame è da ponderarsi: se tutte le circostanze sieno già pienamente investigate, o no?
- §. 17. Nel primo caso, quando null'altro si possa investigare, si dovrà passare assolutamente alla sentenza.
- §. 18. E nel secondo si dovrà proseguire gli esami fino alla totale evacuazione di quanto ancor si potesse investigare.
- §. 19. Che più esami possano venire conscritti assieme in un corso, ne fu fatta menzione già di sopra all'articolo 20. §. 15.
- §. 20. E così pure di sopra all'art. 20. leggevi ordinato il metodo di formare ordinatamente il protocollo nell'intraprendimento degli esami.
- §. 21. Per istruzione del giudice vengono ancora soggiunte alcune regole principali da osservarsi in ogni inquisizione: cioè
- §. 22. Dovranno gli articoli, o sia interrogatori essere chiari, semplici, acconci, e non superflui;
- §. 23. Nè si dovrà suggerire, e quasi mettere in bocca all'inquisito le parole, e ciò, che egli debba rispondere.
- §. 24. Negando però egli il fatto, potranno essergli obbiettate senza esitazione quelle circostanze già scoperte, e rilevate.
- §. 25. Nè si deve in oltre interrogare nominatamente sopra certi complici:

§. 26. Eccettochè il reo non ne volesse nominare alcuno, e vi fosse tutta via una gagliarda congettura di complicità contro taluno;

§. 27. Non dovendo però egli venire giammai interrogato giuratamente in quanto ai complici, e nè pure rispetto à se, ed al suo detto, se potrebbe egli ciò affermare con giuramento?

§. 28. Come nè anche sopra altri delitti, de' quali non vi fosse alcun' indizio;

§. 29. Ciocchè però patisce una limitazione in cattivacci malandrini perniziosi al pubblico, ed anche in delitti, che sogliono venire iterati.

§. 30. Negl' interrogatorj non si dovrà valersi di alcuna menzogna, nè di altre dolose illusioni,

§. 31. Nè di lusinghe di grazia, e di alleggerimento di pena,

§. 32. E molto meno farsi lecito di minacciare, e percuotere.

§. 33. Se poi l'inquisito non volesse affatto rispondere, o rispondesse non attamente, dovrà bensì essere minacciato d'un più severo procedimento, mà se anche tal minaccia nulla giovasse, consultar dovrasse il Tribunal superiore:

§. 34. La qual precauzione sarà medesimamente da osservarsi nel caso, che il prigioniero si fingesse pazzo, o muto.

§. 35. Mà se poi fosse effettivamente mutolo, o sordo, dovrà essere ricavata la risposta o per via d'una sua deposizione in iscritto, o à forza di motti, e cenni.

§. 36. Dovendosi dappresso in ogni costituito por mente à tutti li movimenti, e gesti dell'inquisito.

§. 1. **L'**esame sommario ed il regolare, o sia lo speciale convengono nel punto principale, stantechè tutti e due consistono in una benevola interrogazione, e tendono ugualmente allo scoprimento della verità: se, e fino à che termine l'indiziato ne sia colpevole, o innocente? dovendosi nel tempo stesso osservare sì nell'uno, che nell'altro di questi esami quelle regole generali, che qui dappresso vengono prescritte per legitimo intraprendimento d'un amichevole costituito.

§. 2. Si distinguono però trà loro in questo: che il primo vien'indirizzato subito doppo l'incarcerazione ex abrupto, vale à dire: in un tratto, o sia in tutta fretta, ed interrogato l'indiziato solamente in generale sopra le precedenti sue azioni, e operazioni, ed in ispecie della cagione del suo arresto, come si è detto nell'antecedente articolo; dove pure per maggiore speditezza non fa punto di mestieri, di registrare à protocollo gl'interrogatorj, che si formano al prigioniero in tal sommario costituito, mà basta, che vengano in quello scritte, e notate le di lui risposte esattamente, e bene intelligibilmente senza la menoma mutazione.

§. 3. Dove per lo contrario nella istituzione del formale esame deve precedere un deliberato, e giudizioso preparamento, ed incombe al giudice investigante di armanire avanti tratto, tutto ciò che ancor mancasse per auveramento e liquidità del corpo del delitto, e per rilevare à pieno gl'indizj tendenti à convincere, o à disculpare l'indiziato, e poi di ponderare deliberatamente tutte le circostanze risultanti dall'inquisizione generale tallor preceduta, dagli indizj manifestatisi, dalle ricevute testimonianze, ed altre informazioni e auvisi, come pure dal sommario costituito, ponendo le une à confronto colle altre, indi concepire in iscritto, e puntatamente con numeri correnti in cifra gl'interrogatorj, che fanno à proposito, e di disporre, e per così dire, concatenare li medesimi con buon'ordine, e per quanto sia possibile in si fatta maniera, che quasi sgorghi un'interrogatorio dall'altro, e divengano le interrogazioni via più gagliarde, cioè più penetranti per convincere l'inquisito del suo reato, e perchè ne possa lo stesso, vedendosi in tal guisa ridotto alle strette, e superato, venire tanto più attivamente commosso à confessare la verità.

§. 4. Gl'interrogatorj sono o generali, vale à dire: adattabili à tutti i mal-faccenti per iscoprire il loro nome, stato, e vita finqui menata, onde venire in qualche modo in cognizione della precedente loro condotta e maniera di vivere, e così pure delle buone, o cattive presunzioni, ed anche delle circostanze mitiganti, o aggravanti, che trar sene possono: essendosi già fatta menzione di questi generali questi nell'antecedente Artic. al §. 5., o sono speciali, cioè diretti, e appropriati precisamente al delitto medesimo.

§. 5. Gl'interrogatorj generali circa il nome, età &c. puonno nel formale articolato costituito venire omissi à buon pensiero del giudice allorchè già ne constasse liquidamente del preceduto sommario esame.

Examen summarium, & speciale, seu articulatum, quoad substantialia inquisitionis benevolæ conveniunt;

In eo tamen differunt, quòd in summario reus ex abrupto, & plerumque tantum generaliter interrogetur, insuperque sufficiat, solas responsiones ad acta referri.

At verò in speciali examine articuli inquisitionales deliberato, & cum prudenti interrogatorum successivarum coherencia præviè concipiendi, reus dein articulatim examinandus, & tam interrogatoria, quam responsiones protocollo verbotenus inferenda sunt.

Interrogatoria sunt vel generalia, quibus in vitæ conditionem inquiritur, vel specialia ad ipsum factum directa.

Generalia in examine articulato tunc possunt omitteri, dum de iis ex summario examine jam liquidò constat.

Pro reliquis vero casibus semper in examine articulatam præmittenda sunt: adhibito tamen circa aptitudinem interrogationum iusto moderamine.

Præparatis iis, quæ ad ritè peragendum examen articulatam necessaria sunt, reus sistatur ad iudicium, & imprimis super articulis generalibus examinetur;

Deinde ratio capturæ ipsi significanda, admonendusque est, ut factum cum circumstantiis genuinè recenseat.

In facti recensitione nequaquam interpellandus, & omnia, quæ profert, fideliter conscribenda sunt.

Si facti circumstantias vel omnino non, vel non omnes, vel confusim enarraverit, per interrogatoria specifica easdem erui necesse est.

§. 6. Mà peraltro, dove 1^{mo}. il sommario costituito ò fosse stato affatto omeffo, ò pure difettosamente eseguito, ouvero 2^{do}. le risposte date dal prigioniere nel sommario costituito sopra i generali interrogatorj fossero sospette, e incredibili, per conseguenza utile si rendesse il ripetimento di quello per iscoprirne la menzogna, e finalmente 3^{zo}. dove non suole precedere alcun sommario costituito, cioè quando è permesso à taluno di scolarfi à piede libero fuori di prigione; in tutti questi casi dovranno essere ogni volta premessi nel formale articolato esame i generali interrogatori, con auvertimento però: qualmente quei ordinari quesiti, lo stato de' quali già prima fosse notorio secondo la distinzione delle persone, abbiano come superflui à stare in disparte; dipendendo ciò dal discreto discernimento, e saggio bilanciamento del giudice.

§. 7. Preparato e istradato nella ritoccata guisa l'affare all'intraprendimento del formal costituito, si dovrà di mattina far condurre in giudizio il prigioniere, indi articolatamente interrogare lo stesso, ed anzi da principio in generale

1^{mo}. Come egli si chiami?

2^{do}. D'onde origini, vale à dire, qual sia la sua patria, e chi li suoi genitori?

3^{zo}. Di che età?

4^{to}. Di qual religione?

5^{to}. Se libero, ò soggetto, e à chi?

6^{to}. Di che stato, condizione, uffizio, ò professione egli sia?

7^{mo}. Se sia ammogliato, e abbia figlj? ouvero ancora celibe?

8^{vo}. Dove siasi trattenuto un tempo avanti?

9^{no}. Con qual compagnia?

1^{omo}. Se, e che beni, e facultà egli possieda?

1^{imo}. Se altre volte sia stato in arresto? dove? perche? e come ne sia stato dimesso e rilasciato?

E cosa per altro somministrasse l'opportunità della persona.

§. 8. In seguela di ciò lofi deve interrogare, per qual motivo sia stato incarcerato? e di che venga incolpato? se poi dicesse simulatamente di ciò non sapere, gli si dovrà rimostrare senza esitazione ò difficoltà il motivo e la cagione del suo carceramento, con interrogarlo di seguito sopra il misfatto in riga agl'indizj, che sù di questo già si fossero scoperti, e con ammonirlo dappresso seriosamente bensì, mà senza minaccia, à dover narrare veramente tutta la serie del fatto.

§. 9. Confessando egli, si dovrà lasciarlo raccontare da se il fatto colle sue circostanze, senza tagliarli le parole, ò interrompere il suo ragionamento, e registrare fedelmente e chiaramente il tutto nella guisa e colli medesimi accenti, che egli profert, senza neppur cangiare una parola; e accadendo tallor., che l'inquisito doppo una lunga negazione solamente verlo la fine del costituito si disponesse al confessamento, per questo non si dovrà interrompere l'esame, quand'anche avesse questo à durare di più del solito suo tempo, mà avendo egli una buona volta cominciato à confessare, dovrà essere ascoltato coll'intiera sua deposizione finocche avrà fatto fine al suo racconto.

§. 10. Non ispiando però egli le circostanze del fatto medesimo, ò se le narrasse con molta disordinazione, oscurità, ambiguità, e inverisimilitudine, ouvero ne avesse omeffe alcune, si dovrà sù di queste interrogarlo alla difesa, vale à dire: minutamente per via di speciali quesiti, e continuare con tale esame sintonocchè sopra tali circostanze si avranno ricavate dall'inquisito le chiare risposte. Mà quelle circostanze poi, sopra le quali si suol inquirire pressocchè in ogni delitto, vengono per lo più investigate colli seguenti interrogatorj;

Primo: Cosa l'abbia indotto à tal fatto? e come vi si sia risolto, e accinto?

Secondo: Dove sia seguito?

Terzo: A che tempo?

Quarto: Per mezzo di che, in che modo, e maniera?

Quinto: Quante volte, alla presenza, ò veduta di chi?

Sesto: Chi l'abbia in ciò assistito, ò chi n'abbia preso parte saputamente?

Setti-

Settimo: Se l'assistenza sia stata prestata avanti 'l fatto, nel fatto, o dopo il fatto, ed in che guisa?

Ottavo: Come si chiamino gli affiliatori, o participatori?

Nono: Dove questi facciano la loro dimora?

E come già nella seconda parte di questa costituzione criminale faranno da ritrovarsi a suo luogo i quesiti speciali, che voglion essere ulteriormente ancor formati ed evacuati circa ciaschedun malfaccimento.

§. 11. In generale però è da rimarcarsi, che rispetto al concepimento e disponimento degl'interrogatorj non si lasci compartire una regola, e norma certa, costante, e adattabile a tutt'i casi: poiche tanto la qualità dei delitti, quanto la cognizione di ciascheduno di essi, della quale espressamente si va in traccia, come non meno le circostanze o mitiganti, o aggravanti, che ne insorgono, puonno essere affatto diverse, e le une tutto differenti dalle altre; per conseguenza debbon'anche le interrogazioni secondo la varietà dei delitti, e loro circostanze venire a saggio giudizial pensamento ordinate e disposte in questa, od altra guisa. Pure di certo, e costante evvi, che tutte le circostanze, che occorrono circa il misfatto, e che tendono o all'aggravazione, o alla discolpa del denunciato, siano esattamente da esprimersi negl'interrogatorj, e su di queste interrogarsi l'inquisito.

§. 12. E sebbene, com si è detto qui sopra al §. 3., abbia il giudice pria dell'istituzione del formale costituito a concepire gli articoli e quesiti preparatorj, non è per tanto egli affretto a quelli, ma se nell'attuale costituito adducesse il prigioniero nelle sue risposte delle nuove circostanze, incomberà onninamente ad esso giudice, per rilevare la sussistenza, o insuffistenza di queste, di proporre nel decorso dell'esame de' nuovi quesiti adattati alle addotte nuove circostanze, e d'inserirli acconciamente negli altri già preparati.

§. 13. Seguita la deposizione del carcerato, è così terminato il primo amichevole costituito, dovranno o subitamente dopo il finito esame, quando l'opportunità lo permetta, o se lo stesso tallor in quel giorno fosse sopraffatto dal pavento, e sbalordimento, il terzo giorno susseguente, o accadendo un qualch'altro impedimento, presto dopo, essergli nuovamente lette avanti di parola in parola le sue deposizioni e risposte, e venire interrogato, se tale sia la retta sua mente? o se abbia ancor d'aggiugnervi, e da ritoccare qualche altra particolarità? indi aggiunta ogni volta la sua risposta all'antecedente sua deposizione, tanto se consistesse in una rivocazione, quanto se nella conferma, o in qualche cambiamento del suo detto di prima, o in qual si sia altra cosa, ed essere successivamente sottoscritto il protocollo da tutti gli assistenti ministri di giustizia.

§. 14. In forza d'una si fatta ripetuta prelezione del detto di prima, e della risposta seguita su di quello, dovrà ciascun costituito indistintamente, tanto se taluno fosse stato costituito, ed esaminato formalmente, o sia articolatamente, quanto se sommariamente, venire confermato come un atto giudiziale legittimamente intraprendutosi, ed essere all'opposto riguardata per illegale, e punibile l'omissione di questo. Noi richiediamo questa conferma di costituito qual punto essenziale, perche appunto può darsi facilmente, o che l'inquisito non si sia espresso bene, o ben'anche affatto erroneamente, ovvero dimenticato d'aggiugnervi una rilevante circostanza, o che anche il cancelliere non abbia scritto, o registrato rettamente qualche cosa per inavvertenza, o mala intelligenza, o che altramenti possa essere nato un qualche sbaglio; dovendosi in seguito di giustizia permettere all'inquisito, di poter emendare sul momento il commesso errore, dove in difetto sarebbe cosa ingiusta, il condannar taluno sopra una deposizione erroneamente seguita, supponendola per vera sua confessione.

§. 15. Incominciatosi tantosto il formale costituito, dovrà il giudice proseguirlo senza interruzione, nè pria cessare, finchè l'inquisito non sia esaminato sopra tutto il contenuto negli articoli anticipatamente concepiti, e con ciò assolto il primo amichevole esame. Quindi non dovrà in regola un costituito venire dipartito, e intrapreso a pezzi in diverse sessioni e tempi: ma se tuttavia si dasse, che o per ostinazione dell'inquisito (per esempio: se egli non volesse più oltre rispondere, o si fingesse d'essere ammalato, e confuso) o per motivo di qualch'altro accidente, e impedimen-

Pro formandis articulis inquisitionibus certum, & perpetuum exemplar ob varietatem casuum præscribi nequit; id tamen sit pro regula: super omnibus circumstantiis tam aggravantibus, quam lenientibus reum interrogandum esse.

Ex hac eadem ratione judex ad articulos præviè conceptos non alligatur, sed pro re nata in ipso examine novos inserere potest, & debet.

Examen, dum finitum, inquisito prælegendum, & is super veritate responsionum constituendus est.

Requiritur autem ejusmodi constitutum super quolibet examine non tantum articulado, sed & summario.

Examen semel captum regulariter uno tractu absolvendum, nec citra necessitatem in plures sessiones partiendum est.

mento non si potesse terminare l'esame, allora potrà questo dietro le circostanze venire anche dimezzatamente intrapreso; secondocchè il giudice ritroverà essere ispediente, ed in tal caso il dipartito esame farà da considerarsi per uno, e per conseguenza da passarsi al ripetimento, o sia conferma del costituito solamente dopo la totale terminazione del esame.

Peracto examine iudex perpendat: an omnes circumstantiæ, quoad fieri potest, legaliter pervestigatæ sint? an verò aliqua circumstantiæ indagandæ remaneant?

§. 16. Tenutosi il primo amichevole costituito, e seguitane la sua conferma, deve il giudice ponderare e disaminare deliberatamente: se l'inquisito abbia data una propria e chiara risponzione affermativa, o negativa sopra tutti gl'interrogatorj? e se tutti gl'indizj, e circostanze presentatesi per sua aggravazione, o discolpa sieno già state rilevate in quanto sia stato fattibile, nè altro in seguito rimanga da investigarsi dappresso? ouveramente per lo contrario: se l'inquisito si sia stesso contraddetto nelle sue deposizioni, negando di nuovo il confessato innanzi, ponendo in contesa il detto de' testimonj rimostratogli, o sortendo in campo con recenti circostanze, che abbisognino d'una nuova investigazione, o se anche d'altronde sieno pervenuti nuovi indizj contro l'inquisito? e in generale se la prima deposizione sia di si fatta natura, che per legittimo investigamento della ragionevolezza, o irragionevolezza delle occorse nuove circostanze si renda necessaria ancor una ulteriore disamina, e inquisizione.

Si nil amplius, quod indagari possit, superest, progrediendum est ad ferendam sententiam;

§. 17. Nel primo caso non fa bisogno di altro esame, mà può venire con ciò conchiusa l'inquisizione, ed essere proceduto col dovuto suo ordine al proferimento della sentenza, come simigliantemente fu ordinato circa il sommario costituito nell'antecedente articolo 30. principiandosi dal §. 10. fino al §. 13.

Sin verò novæ ad inquirendum emerferint circumstantiæ, ulteriori inquisitioni per nova examina additionalia tandiu insistendum est, donec tota inquirendi materia exhausta sit.

§. 18. Nel secondo caso vuol'essere indispensabilmente necessario, che il giudice inquirisca più oltre, e si renda esattamente chiaro intorno à tutte le inforte nuove circostanze, e dopo tale premessa formi gli ulteriori adattati inquisizionali articoli colla medesima precauzione ordinata qui sopra al §. 3., indi si accinga all'intraprendimento del secondo amichevole costituito dell'inquisito, con presentargli avanti in evento le lettere, arme, arredi, od altre cose sospette ritrovategli indosso, o anche con porre à di lui confronto i testimonj; ed emergendo tallor anche in questo secondo esame delle nuove peranche non rilevate circostanze sì à favore, che contro l'inquisito, debba successivamente passare al terzo, ed ad altri successivi costituiti ancora, fintantochè sia intieramente esaurta tutta la materia, sopra la quale possa essere conseguita, e rintracciata ancor una qualche opportuna e valevole notizia. Dovendosi finalmente, se null'altro si possa investigare, venire alla conclusione dell'inquisizione.

Plura examina reassumpta in eodem protocollo conscribi posse, jam supra insinuatum est, dummodo ad finem cuiusvis examinis constitutum superaddatur.

§. 19. Di sopra all'art. 20. §. 15. fu fatta menzione, qualmente, dove tale sia il costume, possano venire conscritti di seguito più articolati esami, e compresi sotto una sola giudicial ferma, purchè non venga sopra ciaschedun particolare esame tralasciata, mà bensì ogni volta aggiunta in fine di cadauno de' medesimi la essenziale sua confermazione quivi avanti prescritta, e comunemente nomata constitutum.

Qua methodo in suscipiendis examinibus protocolli formari, & dirigi oporteat, pariter supra Art. 20. jam pluribus ordinatum fuit.

§. 20. Il ritoccato 20. articolo contiene medesimamente la norma, e ordinazione precisa del metodo da osservarsi per formare e condurre legittimamente il protocollo nell'intraprendimento e ricevimento degli esami, la dove per conseguenza si dovrà ricorrere in proposito.

Pro pleniori iudicis inquirentis instructione subjunguntur quædam regulæ generales, quæ in tractanda inquisitione observandæ sunt.

§. 21. Acciocchè però nel conducimento del processo d'inquisizione, ed in ispecie nell'intraprendimento degli esami, ove il giudice debb'essere con ugual zelo sollecito tanto nel cercare di convincere i rei, che nel difendere e liberare gl'innocenti, vengano tenuti via più sicuramente lontani tutti gl'ingiusti, e illegittimi procedimenti, abbiamo Noi quinci à tal'effetto determinate per universale osservanza le ulteriori regole, che seguono qui dappresso, cioè:

Interrogatoria sint clara, in singulis non nisi una circumstantia contineatur, non sint superflua, sed apposita, ac tandem in eo numero, ut factum cum circumstantiis eruantur.

§. 22. *Primo:* Dovrà il giudice formare in succinto con tutta brevità, chiarezza, e con buona intelligenza, vale à dire, intelligibilmente tutti quelli interrogatorj, che vanno à ferire il fatto; *secondo:* comprendere in cadauno di essi una sola interrogazione, e circostanza, e non accumularne più insieme; *terzo:* lasciare da parte tutti li superflui e inutili quesiti, e regolare li medesimi unicamente dietro quelle tali circostanze, per via delle quali venga l'inquisito o aggravato, e ridotto à confessare, o posta in chiaro la sua innocenza; dovendosi dappresso *quarto:* formarne tanti, quanti sieno bastevoli per comprendere, ed evacuare tutto l'occorrente si rispetto alla qualità

lità del fatto, che alle sue circostanze; cioè chi? cosa? dove? con chi? perchè? come? e quando l'abbia commesso?

§. 23. In oltre è d'avvertirsi, che il giudice non suggerisca, o dica avanti al prigioniero le circostanze del misfatto, e quasi lo instruisca, come abbia a rispondere? tali illeciti interrogatorj farebbono, se già nel quesito medesimo venisse presa di mira una certa cosa, o persona, per caso d'esempio: se l'inquisito non abbia commesso il fatto sulla fiera, o di notte tempo? se non vi sia stato N.? se sia seguito in questa, o quella guisa? e simili &c. Ma si deve interrogare: dove, a che tempo, in presenza di chi, in che maniera abbia egli commesso il fatto?

§. 24. Salvocchè il delinquente non lo volesse da se medesimo confessare, mentre in tal caso potrebbe venir espressa senza esitazione nell'interrogatorio una o l'altra circostanza ormai stata provata o per via di legitime congetture, o di testimoni. Per esempio nell'omicidio, o ammazzamento: come puoi tu negare l'omicidio, in tempo che ti si ha veduto colla spada insanguinata presso del cadavere, o non lungi da quello? nel ladroneccio, e rubberia: tu sei pure fortito con una cassa sopra le spalle fuori di quella casa, in cui seguì il furto? si sono pur ritrovati presso di te de' grimandelli, chiavi false &c. e così via in altri delitti, acciò che alla rimonstranza di cotali vicini indizj venga l'inquisito seriamente bensì, ma con discrezione ammonito a confessare la verità.

§. 25. Per l'anzi detto principio, che in regola non sia da suggerirsi interrogativamente all'inquisito nè una certa circostanza, nè una qualche certa persona: non potrà niun giudice ne' casi, dove il misfatto può, o debb'essere seguito in compagnia di altri ausiliatori, farsi lecito d'interrogare il prigioniero nominatamente sopra un certo complice, ma dovrà solo interrogarlo in generale: chi ne sia stato il suo assistente? nominandone poi egli uno, o più, dovrà essere ulteriormente ricercato: dove questi possa essere rinvenuto, come si chiami? come sia formato, e vestito? come, dove, quando, e quante volte, non men che in qual maniera egli abbiagli prestata assistenza al fatto? dovendosi poscia subito passare similmente alla cattura di tali ausiliatori e complici, quando a seconda dell'istruzione data di sopra all'artic. 29, §. 12. vers. 9. possano essere creduti capaci del commesso malfaccimento, affinchè gl'incolpati, venendo in cognizione del carceramento del loro compagno, non possano isfuggire, come suol accadere comunemente, ma bensì essere parimente imprigionati, e posti a confronto col carcerato ancor in tempo di sua vita.

§. 26. Ma se l'inquisito non deponesse di niuno, e tuttavia vi fossero bastevoli sospizioni, e indizj contro d'uno, o più complici, dal di cui canto si lasciasse agevolmente congetturare la partecipazione del misfatto, e si potesse credere, che l'inquisito ne fosse precisamente ragguagliato, in tal caso è già permesso di nominare interrogativamente il complice, e di formare sopra la sua persona alcuni interrogatorj: dovendosi però in proposito avvertire, e rimarcare una volta per sempre,

§. 27. Comechè niun inquisito possa essere incaricato d'un giuramento sopra la sua deposizione, sia che riguardi il fatto suo proprio, o quello de' complici, sia alla fine dell'esame o durante l'inquisizione, e che ne pure debba essere interpellato, se possa prendere sopra la sua coscienza o con giuramento affermare ciò, che depose? restando vietato universalmente un tale ingiusto e illegale procedimento, qual'incentivo a lordi spergiuri.

§. 28. Ne pure si dovrà interrogare il prigioniero sopra altro delitto, fuorchè di quello, di cui vi sono gl'indizj, o di quanto necessariamente ridonda dal fatto medesimo, o a questo è annesso. Ma se poi il reo non ricercato confessasse un'altro fatto, o delitto, si dovrà registrarlo, indi interrogare, come sopra si è detto, il prigioniero delle circostanze di questo, e successivamente anche inquirire su delle medesime.

§. 29. Questa regola però poc' anzi mentovata patisce la sua eccezione, allorchè si afferrasse sul vero fatto de' malandrini, e rubbatori di strada, e simil sorta di pericolosa gentaglia, nè si potesse rintracciare altro avviso, se non che sieno persone saputamente perniziose; potendosi benissimo inoltrarsi cogli interrogatorj verso simil chiatta de' pubblici vagabondi, e notorj cattivaccj, e interrogare i medesimi con ogni dili-

Abstinendum à suggestio-
nibus, quibus vel certa
circumstantia, vel certa
persona indigetur.

Quòd si autem reus fa-
ctum negaret, permiffum
omnino, ad ejus convi-
ctionem circumstantias
jam aliunde probatas ipsi
objicere.

Ex priori principio in-
terrogatoria super alio-
rum complicitate incer-
tam personam haud diri-
genda, sed generaliter
formanda sunt.

Pro re nata tamen super
certis quoque personis,
de complicitate valde
suspectis, nominatenus
interrogari potest;

Sed durante inquisitione
nunquam nec de suo fa-
cto, nec de complicibus
in vim juramenti qua-
rendus,

Nec super aliis delictis,
de quibus non exstant
indicia, interrogandus
est.

Quod tamen exceptio-
nem patitur in publicis
graffatoribus, periculo-
sisque vagabundis, uti
& in delictis, quæ in eo-
dem genere solent re-
peti.

diligenza non solo sopra quel fatto, in cui furono sorpresi, mà ben anche sopra tutto ciò, che simili persone diffamate pubblicamente per dannevoli, sogliono fare e commettere comunemente, e così pure sopra i loro compagni, e ausiliatori. Del pari non si estende in verun modo la sopradetta regola à quei delitti d'una medesima specie, i quali, come farebbono i reati libidinosi e venerei, i furti, le bestemmie, e simili, sogliono venire volontiermente ripetuti; dovendosi quivi inquirire non solo sopra la semplice denuncia dell'ultimo malfaccimento, mà eziandio in casi di rassembranza d'abitudine sempre investigare congiuntamente il numero di tali commessi reati, e quante volte sieno questi stati ripetuti.

Abstinendum ab omnibus dolosis persuasionibus;

§. 30. In oltre per cavare la confessione dalla bocca del prigionere non si deve prevalersi di niuna menzogna, nè di altra dolosa illusione. Come farebbe, se il giudice con una insufficiente promessa dicesse all'inquisito, che già da altri sia stato confessato, e deposto contro di lui il suo delitto, e così via discorrendo di più altri consimili ingannevoli seducimenti, per via de' quali un'uomo semplice può essere indotto alla confessione d'un fatto, o di alcune circostanze che vi si presentano, in tempo che egli o non ha commesso il delitto stesso, o che almeno diverse ne possono essere le circostanze.

à promissione gratiæ, vel mitigationis pœnæ;

§. 31. Nè anche dovrà essere giammai promessa all'inquisito l'impetrazione della grazia, o dell'alleggerimento della pena, nè di tanto venire lusingato sulla confessione da farsi, di quanto venisse interrogato: Posciachè il far grazia dipende solo da Noi qual sovrana principessa dello stato, e così da canto del giudice una simile promessa, che non può egli mantenere, verrebbe ad essere una punibile seduzione. Mà se però si presentassero dappresso circostanze tali, che per tal mezzo potesse venire scoperto un grave misfatto, e ouviato il male ulteriore, per conseguenza si dovesse indispensabilmente passare à cotal rimedio, allora debb'essere da canto del giudice riferito con tutta celerità un sì fatto avvenimento al Tribunal superiore, da questo inoltrata à Noi la relazione, e attesa sù di ciò la Nostra graziosissima risoluzione.

multò magis à minis, & verberibus.

§. 32. Nè pure dovrà il giudice nell'amichevole costituito abordarre acutamente l'inquisito, o ben'anche usare affatto delle minacce di tortura, o di altro verso lo stesso, e molto meno cercare di ricavare la verità con bastonate, od altri rigidi procedimenti; mà se l'inquisito sopra le interrogazioni, che gli si fanno, risponde à tuono, quantunque neghi il misfatto, o le circostanze, che vi influiscono, nè altro più resti da investigarsi, dovressi di seguito senz'altro illegale costringimento, compiuta in tal modo ordinatamente l'inquisizione passare ad una interlocutoria, o finale sentenza.

Ogni qual volta però venisse contravenuto à queste Nostre normali ordinazioni, non potranno simili risposte seguite per isperanza di grazia, per timore della tortura, o per via di percosse, quand'anche ne fosse stata ricavata una qualche confessione, meritare la menoma considerazione, mà dovranno essere nel pronunziamento della sentenza risguardate per affatto inutili, nulle, ed invalide.

Sin verò pertinax, vel omnino non, vel non appositè responderet, modò legitimò ad id compellendus est.

§. 33. Mà se l'inquisito non volesse affatto rispondere alle dimande fattegli, o manifestare secondo la qualità del misfatto il luogo, dove fosse da ritrovarsi il corpo del delitto, che à lui debb'essere noto, o non dare veruna chiara, e precisa risposta; allora potrà benissimo il giudice costringerlo à tanto con acre minaccia: e quand'anche ciò nulla giovasse, dovrà essere ragguagliato il Tribunal superiore coll'accoppiamento degl'atti d'inquisizione sin là fabricatisi, e consultato il medesimo sopra il modo da tenersi per costringere l'ostinato inquisito ad una acconcia risposta.

Si mutum, vel amentem se fingeret, rei veritas debite exploranda, & comperta fraude contra eum tamquam pertinacem priori modo procedendum est.

§. 34. Dandosi poi tallor il caso, che il prigioniere si fingesse pazzo, o muto, si dovrà per iscoprire la furberia spiare soprattutto segretamente il suo modo di far e di procedere per mezzo del custode, e guardiano delle carceri, ed in caso di bisogno far rilevare il vero stato della cosa da addretti medici e chirurghi, ed alla scoperta in fine d'una maliziosa simulazione, procedere nella maniera e forma mentovata poc' anzi nel precedente §.

Quòd si autem revera mutus, aut surdus esset, mediante scriptura, vel

§. 35. Mà se l'inquisito fosse effettivamente muto, sapesse però scrivere, in tal caso debbono essergli dati à leggere gl'interrogatorj, con obligarlo à rispondere à cadauno in iscritto, e lo stesso debb'essere praticato, se fosse sordo, e sapesse scrivere.

re. Dove per lo contrario, se non sapesse nè leggere, nè scrivere, dovrà essere interrogato à forza di assicuranti motti, ed in tal guisa anche registrate le sue risposte fedelmente però e con ogni cautela e saviezza.

§. 36. E in generale ogni volta, che si costituisce un inquisito, è da farsi esatta osservazione à tutti i di lui movimenti e gesti, come à dire al pavento, timore, trepidazione, cangiamento di colore, rassegnazione, animosità, coraggio, e à ciò, che per altro può somministrare un qualche ammiccolo per ischiarimento maggiore della sua reità, ò innocenza, con farne una giunta per modo di annotazione sotto quell'articolo, dove accadeffe qualche cosa simile da rimarcarfi.


congruis signis responsiones eruendæ sunt.

Et generaliter in omni examine ad statum animi inquisiti, nempe ad tremorem, pallorem, per viciam, constantiam semper respiciendum est.

ARTICOLO TRENTESIMO SECONDO

ARTICULUS 32.
de
reo confesso, & de confessionis revocatione.

Della confessione del reo, e della rivocazione di questa.



S o m m a r i o.

- §. 1. Per passare alla condannaggione richiedesi, che il reo sia confesso, ò convinto: qui si tratta del reo confesso.
- §. 2. La confessione debb'essere chiara, distinta, fondata, giudiziale, e costante.
- §. 3. Dichiarazione del primo requisito circa la chiarezza della confessione;
- §. 4. Del secondo: riguardante la distensione, ò sia le circostanze del fatto;
- §. 5. Del terzo, che concerne il fondamento di essa;
- §. 6. Del 4to che venga fatta in giudizio formale;
- §. 7. Del 5to che l'inquisito persista in quella immutabilmente.
- §. 8. Se la confessione bensì fosse imperfetta, ma il reo altramenti convinto, dovrà questo venire sentenziato per convinto.
- §. 9. Dove però la confessione è difettosa, nè si può rintracciare altra pruova, distinguer debbesi:
- §. 10. Se quella sia ò affatto falsa?
- §. 11. ò possa bensì essere vera, ma non vi sieno altri indizj da investigarsi, onde poter procedere ulteriormente?
- §. 12. ò se per lo contrario l'inquisito, stante la probabilità della sua confessione, sia eziandio aggravato di altre ragionevoli presunzioni?
- §. 13. Venendo ad essere questa osservazione tanto più necessaria, allorchè una confessione imperfetta vien snervata ancor maggiormente mediante la rivocazione.
- §. 14. Essendo all'opposto la confessione in se stessa legittima, e tuttavia venendo rivocata, si dovrà attenersi alli seguenti Principj, cioè.
- §. 15. Se l'inquisito fosse legittimamente confesso, ed anche convinto, quantunque poscia rivocasse la sua confessione, dovrà nondimeno essergli inflitta la pena ordinaria.
- §. 16. Dove unitamente alla confessione vi fosse una semipruova, ò de' legali indizj, venendo quella rivocata, è da procedersi più oltre à misura della mezza pruova, e secondo la qualità degl'indizj.
- §. 17. Della rivocazione della confessione fatta durante la tortura verrà trattato à suo luogo.
- §. 18. Quallor vi fosse l'unica confessione senz'altre pruove, e senza indizj, e questa venisse rivocata, si dovrà prima di tutto sospendere l'esecuzione;
- §. 19. E possedendo per altro una tal confessione tutti li sudetti requisiti, per conseguenza essendo in se stessa legittima;
- §. 20. Dovrà badare il giudice: se il rivocante abbia potuto addurre cause legittime e bastevoli della seguita sua erronea, e non vera confessione?
- §. 21. ò se gli addotti motivi della rivocazione sieno stati in se stessi non rilevanti, ed appresso così circostanziata la precedente sua confessione, che non abbia potuto agevolmente provenire da altri, che dal vero reo?
- §. 22. ò finalmente: se le cause della rivocazione bensì non fossero state rilevanti, tutta volta però si rendesse dubbiosa, per essere stato notorio il fatto colle sue circostanze, e per averlo in seguito il confitente potuto fingere facilissimamente?
- §. 23. In generale però è da notarsi, che se anche il confitente fosse innocente, tuttavia simili false confessioni sieno da punirsi condegnamente, quando derivino da malizia, ò da dolofo disegno.

§. 1. **N**iuno, il quale ò non sia confesso, ò convinto d'un malfaccimento, può essere condannato alla pena ordinaria determinatavi. Qui si tratta della confessione, che un'inquisito fa ò spontaneamente, ò sforzatamente per via di legittima tortura, e di seguito si tratterà della pruova e dimostrazione del delitto.

Sine legitima confessione, aut convictione nemo poenâ ordinariâ potest affici.

Confessio debet esse perspicua, completa, fundata, judicialis, & constans.

Ad perspicuitatem requiritur, ut confessio non sit dubia, vaga, generalis, illativa, néve conditiones, aut limitationes contrarias contineat.

Completa fit confessio per enarratas simul circumstantias.

Fundata est, si factum, & recensita facti circumstantiæ per decursum inquisitionis veræ compertæ sunt.

Judicialis est, si in iudicio formato deponitur, vel extrajudicialiter facta coram iudice, & a fessoribus confirmatur.

Constans denique, si reus citra variationem perpetim in ea persistit.

Si Confessio imperfecta, sed inquisitus aliunde convictus est, condemnatio faciendâ ex convictione.

Si præter imperfectam confessionem nulla alia suppetit probatio, dispiciendum: an confessio planè falsa sit? vel an vera quidem esse possit, sed aliis indiciis destituta sit? ac tandem an confessus aliis quoque indiciis gravetur?

§. 2. La confessione, acciocchè possa fare una piena pruova contro il confitente, debb' essere *primo*: chiara, distinta; *secondo*: difesa, ò sia circostanziata; *terzo*: fondata; *quarto*: giudiziale; e *quinto*: costante.

§. 3. Alla chiarezza osta, se la confessione vien fatta con parole e termini troppo generici, oscuri, ambigui ed equivoci, ò per via di semplici segni, e moti, ò soltanto dimezzatamente, ed imperfettamente, ouvero sotto certe condizioni, e giunte tali, le quali ò affatto escludano il delitto, ò la pena ordinaria almeno, del pari quando si riporta immediatamente non tanto alla persona medesima del confitente, quanto ad altri: potendo eziandio tanto meno essere tenuta per propria e chiara quella confessione, la quale vien congetturata dall' unica taciturnità, ò dalla sola contumacia, vale à dire, dalla comparigione disubbidientemente omessa, ouvero dedotta da un seguito componimento, ò altramenti soltanto per modo di conseguenza.

§. 4. Non basta inoltre, che l' indiziato confessi solo semplicemente d' aver commesso il delitto, mà perchè la confessione sia compiuta, vale à dire, ottenga il giuridico suo vigore, dovrà essere difesa, e circostanziata; cioè: deve lo stesso ò da se medesimo, ò sopra gl' interrogatorj formatigli aver esposte distesamente tutte le principali circostanze occorse intorno al fatto; dal che ne siegue, che la confessione divien via più credibile, singolarmente quando tali circostanze si sieno nel seguitone loro investigamento auverate, e manifestate di tal maniera, che non possano essere note agevolmente ad altri, che al sol malfacciente.

§. 5. La confessione vien' à mancare di fondamento, se non concorda colle notizie rilevatesi avanti, ò doppo, con il corpo del delitto, e colle descritte sue circostanze; se contiene cose impossibili, contraddittorie, inverisimili, e false affatto, ò in parte; se non dichiara niuna causa, ò fa menzione solamente di non fondati motivi del fatto; se proviene da errore, precipitanza, ò inconsiderazione, se vien cavata à forza d' interrogatorj suggestivi, promesse, minacce, od altri mezzi simili non convenienti, ò se finalmente anche vien fatta in un processo informale, & condotto illegalmente.

§. 6. Giudiziale dicesi quella confessione, che vien fatta davanti al giudice competente del criminale, ed anzi in giudizio fornito mediante un formale vocal costituito, ò sia esame. Ciò poi *imo*. che vien confessato non avanti al competente giudice del criminale, mà solamente verso persone private, ò in iscrizioni, ò davanti ad altri giudici; ò bensì *2do*. inanzi al giudice competente del criminale, mà solo in segreto fuori di giudizio ordinatamente formato, ò alla presenza di esso giudice intervenuto à caso; ò finalmente *3zo*. bensì in congregato criminale giudizio, non però in un formale esame d' inquisizione, mà in un' altro atto giudiziale, come in una deposizione de' testimonj, e simili &c. è da considerarsi solamente per una cosa estragiudiziale, e in cause criminali non produce alcuna piena pruova, mà al sommo un indizio assai propinquo, come si dirà à suo luogo.

§. 7. La costanza della confessione consiste in questo, che non solo non venga rievocata, mà che anzi nella susseguente confermazione di costituito, cioè alla prelezione delle precedenti risposte, e deposizioni venga la medesima per lo meno in quanto al merito, vale à dire, circa il punto principale nuovamente affermata.

§. 8. Mancando quindi la confessione degli accennati legali requisiti, e così essendo imperfetta, è da vedersi: se si possa altramenti investigare contro il confitente una qualche legitima e bastevole pruova, la quale se ad un tratto vi fosse, verrebbe à supplire l' imperfetta non asseverata confessione, ed in tal caso avrebbe luogo la pena ordinaria contro il medesimo, qual reo convinto,

§. 9. Ogni qual volta però, che fuori della confessione imperfetta non si potesse rintracciare niun' altra pruova, si dovrà discernere: *primo*: se la confessione sia stata ritrovata fuor d' ogni proposito senza il menomo fondamento, e per conseguenza falsa; ouver *secondo*: se possa bensì essere in se stessa vera, mà di presente rintracciare non si possano indizj bastevoli al proseguimento del processo? ò se *terzo*: si accostino alla probabilità d' una diftettofa confessione ancor altre legali presunzioni, e congetture?

§. 10. Nel primo caso, se taluno per ignoranza, balordaggine, confondimento, costernazione, od annojamento della vita denunciasse se stesso falsamente, o è spinto d'un simile incentivo si confessasse reo d'un malfaccimento da altri imputatogli, e poscia falsa si scoprisse cotal sua confessione, dovrà egli non solo per cagione del non commesso delitto restarsene totalmente impunito, ma venire dappresso à misura delle circostanze aggiutato e soccorso con mezzi e spirituali, e temporali. Per lo contrario poi in che modo abbiassi à punire particolarmente una simile non vera confessione, quando essa provenga da temerità, malizia, od altra dolosa cagione, o impulso? verrà già ordinato qui sotto al §. 23.

Primo casu falsa confessio pœnam delicti non patitur.

§. 11. Nel secondo caso: dove la confessione può bensì essere vera, ma per difetto de' legali requisiti non produce piena pruova, nè vi sono altre congetture, e contraffegni del delitto commessosi, che aggravino l'inquisito, in tale stato dubbioso di cose non si ha da passare nè alla condannaggione, nè all'assoluzione, ma da sospendere infrattanto l'inquisizione, e da dimettere dall'arresto l'inquisito, finche fortano il luce contro lo stesso de' più vicini indizj. E così pure in generale, dove non consta del corpo del delitto, nè posson' essere rintracciate circostanze verisimili per rapporto al commesso misfatto, si dovrà considerare per non fondata la unica esistente confessione, e sopra una tale incredibile accusazione di se medesimo non potrà venire inflitto verun castigo, quando non vi concorra una singolare malizia.

Secundo casu, tametsi confessio vera esse possit, deficientibus tamen aliis indiciis confessus interim dimittendus, donec indicia sufficientia emeruerint.

§. 12. Nel terzo caso, se unitamente all'imperfetta confessione si facesse innanzi un testimonio, o l'inquisito fosse gravato ancor di altri vevoli indizj intorno al commesso delitto, dovrà il giudice bilanciare appuntatamente la qualità delle circostanze, che vi si accostano, e discernere misuratamente à seconda delle altre regole e principj contenuti in questa criminal costituzione: se contro un tal confesso, e altresì congiuntamente gravato inquisito possa essere proceduto col dettamento d'una pena straordinaria, ouver anche secondo lo stato delle cose specialmente in delitti più leggieri coll'ordinario castigo?

Tertio denique casu, si quis præter confessionis verisimilitudinem aliis quoque indiciis oneratus sit, pro diversitate circumstantiarum ad pœnam vel ordinariam, vel extraordinariam procedi potest.

§. 13. Questa Nostra norma regolativa, seguita sopra li poc' anzi toccati 3. casi vien' anche ad aver luogo, se il confitente persistesse tuttavia nella sua sebben difettosa confessione: quindi sarà tanto più duopo l'attenersi à questa medesima determinazione, allorchè una confessione in se stessa già imperfetta fosse stata maggiormente ancor debilitata da una rivocazione seguita dappresso; dovendosi però, in quanto all'anzidetto terzo caso, se colla confessione accoppiati vi fossero de' gagliardi indizj, e il confesso rivocasse doppi la sua confessione, considerare nel tempo stesso ulteriormente: se appunto l'inquisito particolarmente in delitti più gravi non sia piuttosto da mettersi alla tortura à norma e misura di altre Nostre regole, in questa costituzione già inserite.

Hæ regulæ obtinent, dum quis in confessione imperfecta perseveravit, multo magis itaque locum sortiuntur, si ejusmodi confessio revocata sit.

§. 14. Mà quallor la confessione non fosse sottoposta à niuna legale difficoltà, per conseguenza di si fatta natura, che avesse ad operare contro il confesso una piena pruova, e nondimeno venisse dallo stesso successivamente rivocata, in tal'evento dovranno essere osservate le seguenti regole modificative. Cioè

Quodsi autem confessio perfecta, quæ plenam operatur probationem, revocata fuerit, sequentibus principiis insistentum est.

§. 15. Venendo rivocata una confessione legitima, ed appresso essendovi contro l'inquisito una piena pruova, non si ha punto à badare ad una tal rivocazione, che seguisse durante, o dopo l'inquisizione, avanti, o dopo la sentenza (come istessamente si è detto di sopra al §. 8. della difettosa confessione) mà si dovrà procedere coll dettamento della pena ordinaria: salvochè il rivocante avesse addotte delle nuove ragioni verisimili, e circostanze tali, le quali snervassero la preceduta pruova o in tutto, o in parte. Per esempio: se egli dimostratamente rappresentasse, che li testimonj venuti in campo contro d'esso lui fossero corrotti, falsi, o per altro inabili, ouvero che un altro avesse commesso il fatto à se imputato; o che al tempo del delitto si fosse ritrovato in un'altro luogo, e così via &c.

Si confessioni perfectæ accesserit convictio, non attenda revocatione reus pœnâ ordinariâ afficiendus, nisi ipsam simul probationem enervaverit.

§. 16. Mà se alla legitima confessione vi fosse aggiunta solamente una femipruova, o altresì un grave sospetto, e delli urgenti indizj contro l'inquisito, in tal caso à fronte anche della seguitane rivocazione, si dovrà procedere contro il femiconvinto, o per altro assai gravato inquisito à norma di altra Nostra legal ordinazione colla tortura, in delitti più lievi però, dove la tortura non ha luogo, con una con-

Si præter perfectam confessionem adest femiple-na probatio, aut gravia indicia, pariter non obstante revocatione pro modo incompletæ probationis, & secundum con-

qualitatem iudiciorum procedendum est.

De revocatione confessionis in tortura depositæ sub loco tractabitur.

Sin verò sola confessio nec ulla probatione, nec iudiciis suffulta sit, & postea revocetur, præprimis sistenda venit Executio.

Et præsuppositò, quod talis confessio supradictis requisitis instructa, ac proin perfecta sit;

Judici dispiciendum est: an revocans justas possit adducere causas, ex quibus de errore, & falsitate confessionis clarè pateat? quo casu absolvendus est.

An verò nullam probabilem revocatæ confessionis causam attulerit, ac præterea præcedens confessio ita qualificata fuerit, ut nonnisi à reo provenire potuerit? quo casu ad torturam, & pro certis circumstantiis ad pœnam quoque vel ordinariam, vel extraordinariam procedi potest.

An denique causæ revocationis vel nullæ, vel leviores adstruantur, confessio tamen exinde reddatur dubia, quia factum cum circumstantiis fuit notorium, & à confitente sibi perperam fingi potuit. Quo casu prudens iudicis subintrat arbitrium: an revocans vel simpliciter, vel ab instantia absolvendus?

condanna arbitraria, ò ben'anche affatto col dettamento della pena ordinaria secondo la gravità delle circostanze, che vi si accoppiassero. Eccettocchè l'inquisito unitamente alla revocazione avesse addotti nuovi rilevanti amminicoli di sua innocenza, mediante i quali la preceduta semipruova, ò gli altri indizj venissero in tutto, ò in parte debilitati, ouvero intieramente snervati e confutati.

§. 17. Riguardo à quelli poi in particolare, che da principio negano il misfatto, e perciò messi per giusto motivo alla tortura, lo confessano nel tormento, indi però ò ancor durante la tortura, ò doppo questa rivocano tal loro fatta confessione, già seguirà in proposito all' articolo 38. la precisa Nostra determinazione, e norma da osservarsi col profeguimento, ò ripetimento della tortura in evento d'una emergente si fatta revocazione.

§. 18. Mà se la confessione fosse in se stessa bensì perfetta e legitima, non però spalleggiata altrimenti contro il confesso nè da una pruova, nè da bastevoli legitimi indizj riguardanti il delitto commesso, per conseguenza si dovesse passare alla condannaggione del confitente à spinta puramente della propria volontaria sua confessione, indi però venisse questa dallo stesso rivocata ò durante, ò doppo l'inquisizione, avanti, ò doppo l'intimazione della sentenza, ò pur anche nell'atto stesso, che sostener dovesse l'estremo supplizio, e perciò venisse à mancare tutta la base della condannaggione: in un sì fatto avvenimento è da fermarsi subito l'esecuzione della sentenza.

§. 19. Egli è cosa in proposito da per se chiara, che stante una tal confessione debba pure liquidamente constare del corpo del delitto, cioè: de' contrasegni del misfatto effettivamente seguito e confessato dall'inquisito, e che dappresso la confessione debba essere sì condizionata, che le circostanze dal medesimo deposte, sieno state ritrovate veritiere nell'informativo, vale à dire, nel seguitone investigamento, e che per conseguenza possa benissimo l'inquisito aver commesso il confessato malfaccimento; poiche per altro una tal confessione, dove mancasse la pruova del corpo del delitto, e la verità delle deposte circostanze, farebbe da considerarsi per difettosa, e imperfetta à seconda della dichiarazione fatta qui sopra al §. 14, e 5.

§. 20. Presupposto adunque, che legitima e perfetta sia la confessione, dovrà il giudice in caso, che dal confesso venisse rivocata, considerare: se l'inquisito sia stato in grado di addurre e giustificare tali motivi rilevanti della sua revocazione, mediante i quali chiaro si presenti l'errore, ò altresì la insossistenza della confessione, e perciò ne venga bastantemente rintuzzata e ribattuta la presunzione legale infortane dalla confessione? dovendo in evento d'una tal fondata discolpa venire assolto l'indiziato e dal delitto, e dalla pena determinativi.

§. 21. Ouvero se l'inquisito non solamente non abbia addotti motivi solidi e sussistenti della sua revocazione, mà se inoltre sia stata la precedente sua confessione accompagnata da tali particolari circostanze verificatesi nell'investigamento, che non abbiano potuto essere note agevolmente ad altri, che al vero delinquente, così che da una confessione fornita di sì fatte circostanze abbia dovuto scaturire ò una fondata legale probabilità, ò ben'anche affatto una certezza infallibile del delitto da lui commessi? E in questo caso potrà il giudice dietro le altre regole, e temperamenti passare alla tortura, ò anche in evento, trattandosi specialmente di delitti più leggieri non capitali, al dettamento d'una pena arbitraria, ò secondo lo stato delle cose alla pena ordinaria istessa.

§. 22. ò finalmente: se le causali della revocazione sieno state in se stesse bensì affatto irrilevanti, mà generalmente già noto il malfaccimento confessato contro di se dall'inquisito assieme colle deposte circostanze, e ciò abbia potuto pervenire à sua notizia per via della pubblica voce, e fama, di modo che da una tal confessione non possa appunto essere tratta la conseguenza, che egli ne debba essere il reo, mà ben' in evento essere possibile, che per noja della vita, per malizia, ò per altra cagione abbia falsamente deposto contro di se il fatto generalmente notorio assieme colle circostanze del pari già resesi note pubblicamente? in tal caso si lascia al prudente arbitrio del giudice: se in un simile stato dubbioso di cose, ritrovandosi inverisimile la revocazione, sia il rivocante da assolvervi à misura delle circostanze ò intieramente, ò da dimet-

dimet-

dimetterfi infrattanto folamente dall'iftanza ed arreffo fino al rintracciamento di altri indizj, ò da porfi alla tortura, ò da caricarfi d'una pena estraordinaria, ò ben' anche in delitti più leggieri, fopra de' quali non è ftabilita niuna pena nè corporale, nè capitale, da condannarfi affatto alla pena ordinaria dettatavi dallo ftatuto?

§. 23. Del rimanente è da notarfi in generale, che fe taluno à diftegno, ò fia per efprefsa malizia, e dolofe mire s' inventaffe ogni sorta di prave azioni non inveltigabili, e deponesse quefte contro di fe falſamente, indi poi ò dalla ſua rivo-cazione, ò altramenti ſi manifeſtaſſe la falſità, e furberia, debba un tal furbo e dolofe eſſere punito più, ò meno ad arbitrio, e anche ſecondo la qualità delle circoſtanze con una ben fenſibile pena corporale, non già per cagione del miſfatto, ch' egli non comiſe, mà bensì per motivo della ſua frode e malizia.

aut quomodo puniendus fit?

Hoc tamen generaliter notandum: falſo confitentem, eſi ex delicto, quod confefſus eſt, condemnari nequeat, ob falſitatem confeſſionis, ſi dolofe, vel malitioſe facta fit, condignè puniendum eſſe.

ARTICOLO TRENTESIMO TERZO

Della pruova e dimoſtrazione dei delitti per via di teſtimonj.

ARTICULUS 33.
de
probatione criminum per
teſtes.

S o m m a r i o.

- §. 1. Li facinoroſi vengono per lo più convinti per via di teſtimonj.
- §. 2. Del numero de' teſtimonj per convincere un malfacciente.
- §. 3. Queſti teſtimonj però debbon' eſſere idonei.
- §. 4. La inabilità di queſti proviene ò dalla natura,
- §. 5. ò dalle leggi.
- §. 6. Sene danno ancora degli altri, non già inabili à far teſtimonianza, mà che ne ſono ſoltanto diſpenſati, ed iſcuſati.
- §. 7. Annotazione ulteriore riſguardante la inabilità de' teſtimonj.
- §. 8. I teſtimonj debbon' eſſere anche giurati.
- §. 9. E queſto giuramento non può eſſere indulto ſotto preteſto d' uno ſpeciale privilegio, ò ſia eſenzione.
- §. 10. Nè anche à quei teſtimonj per altro inabili, ſe ſi ha di biſogno della loro teſtimonianza.
- §. 11. All' oppoſto quegli uſſiziali già giurati per gli affari criminali in generale, dovranno confermare la loro depoſizione ſotto tal già preſtato giuramento;
- §. 12. E così pure dovranno gli eccleſiaſtici far teſtimonianza ſotto la loro fede, e credenza ſacerdotale.
- §. 13. Fà duopo inoltre, che la depoſizione de' teſtimonj ſegua ſopra il miſfatto ſteſſo, e non ſopra ſemplici circoſtanze;
- §. 14. Che derivi da vera, e certa ſcienza;
- §. 15. Che ſia eziandio credibile, e conforme;
- §. 16. Non che giudiziale nel tempo ſteſſo;
- §. 17. E che anzi ſegua vocalmente.
- §. 18. Non eſſendo da tal giudiziale, e vocal depoſizione nè anche eccettuate le perſone per altro eſenti.
- §. 19. E finalmente fà di meſtieri, che l'eſame de' teſtimonj venga intrapreſo con ogni legale formalità.
- §. 20. E quantunque per via di teſtimonj foſſe il reo convinto del ſuo delitto, nondimeno dovrà egli eſſere conſtituito e ammeſſo alla diſeſa.

§. 1. **D**a che in affari penali ſogliono i malfaccienti per lo più venire convinti dei loro delitti per mezzo di teſtimonj, i quali però ſieno idonei, e non rigettabili, e che vengano anche eſaminati nella dovuta legal forma; così ſono da oſſervarſi in propoſito le regole, che ſeguono dappreſſo.

Facinoroſorum convictio per teſtes eſt frequentiffima.

§. 2. Per pruova intiera d' un miſfatto abbifoſgnano generalmente due teſtimonj. Un ſolo teſtimonio, quantunque ei foſſe per altro di grandiffima conſiderazione, e autorità, non fà una piena, mà ſolo mezza pruova. Teſtimonj ſingolari, che depoſpongono di coſe, tempi, e luoghi differenti, non ſono da conſiderarſi per più, mà ſolo ſempre per un teſtimonio, ed anzi cadauno particolarmente in riguardo à quella coſa, ò ſia particolarità, ſopra la quale ha depoſto. Qual' effetto e vigore poi ſia da tribuirſi alla ſempriuova? il ſuſſeguente articolo 34. ne ſomminiſtrerà la determinazione.

Ad convictionem rei duobus opus eſt teſtibus: ſingularitas teſtium vim plenæ probationis non obtinet.

Testes debent esse idonei, & omni exceptione majores.

Inhabiles sunt vel natura tales, ob defectum rationis;

Vel ex legis dispositione, quales sunt:

1^{mo}. De crimine infamante condemnati, vel convicti, vel in ejusmodi reatu impliciti.

2^{do}. Testes interessati, vel alia iusta de causa suspecti,

3^{to}. Personæ ignotæ,

4^{to}. Malæ famæ homines,

5^{to}. Inimici,

6^{to}. Denunciantes non quidem generaliter, sed ad normam in Art. 28. præscriptam.

7^{mo}. Ac tandem omnes, qui annum 20mum nondum complerunt.

Aliqui tamen à testimonio perhibendo non tam per legem prohibiti, quam potius excusati sunt.

Notanda specialia quoad inhabilitatem testium:

1^{mo}. Solummodo ad tempus depositionis attendendum esse: an testis sit idoneus?

2^{do}. In delictis atrocioribus, & ubi veritas aliter non potest erui, etiam testes inhabiles, & exemptos adhiberi posse;

§. 3. Idonei però, e indifettosi debbon' essere i testimonj, essendo sotto questi eziandio da intendersi le donne.

§. 4. La inabilità deriva ò dalla natura, ò dalle leggi. Per natura inabili sono tutti quelli, che mancano di sentimenti, e di ragione, come à dire li furiosi, matti, muti, e fordi per natura, persone impuberi, e simili.

§. 5. Per disposizione delle leggi vengono rigettati come inabili:

Primo: Specialmente quelli, che per cagione d'un infamante malfaccimento (sù di che vegasi il disposto di sopra all'art. 10.) furono già ò condannati, ò convinti; come anche quelli, i quali per via d'un sì fatto delitto infamatorio sono caduti nell'effettiva inquisizione, ò cui l'inquisito rimproccia un simile misfatto, e nel medesimo tempo lo rende alquanto verisimile, finche questi ne vengono assolti. Come, e quando poi sia ammissibile la deposizione de' complici à vicenda? sù di ciò si tratterà nell'articolo che segue dappresso.

Secondo: Anche quelli, che ne hanno un qualche interesse, ò che per altro ne sono sospetti d'una qualche complicità, ò sia partecipazione: per caso d'esempio, se nella loro testimonianza fossero stati riconosciuti corrotti, ò ben'anche affatto necessitativi à forza di minacce, ò per qualch'altra rilevante causa sospetti d'una dolosa segreta intelligenza à favore, ò à danno del malfacciente.

Terzo: Così pure gli testimonj non conosciuti, eccettocchè venisse specialmente dimostrato, che sieno persone oneste, indifettose, e fuor d'ogni sospetto.

Quarto: Persone di cattiva fama.

Quinto: Quelli, che verso l'inquisito nodriscono grave inimicizia, rancore, e contrarietà; come pure

Sesto: Li denunciati, e accusatori à norma dell'ordinazione contenuta nell'articolo 28.

Settimo: Persone giovani, che non hanno compiuto il vigesimo anno della loro età; potendo però essere buon testimonio un tale rispetto à quelle cose, che accaderò poco tempo prima, che egli compisse li venti anni, e della cui scienza egli sappia addurre buon fondamento.

§. 6. Altri vengono solamente rispetto à certe persone dispensati, ed iscusati in virtù della legge dal fare testimonianza, quallor da questa si vogliano esimere; cioè li parenti, ed anzi li consanguinei sino al terzo, e li cognati fino al secondo grado inclusivamente; del pari anche li conjugati, loro assistenti, tutori, curatori, figij d'allievo, domestici e casalinghi, sudditi, ò persone altresì vincolate per dovere del lor' ufficio: ciocchè però patisce la sua eccezione, come si ritoccherà subito qui dappresso sotto 'l §. 7. vers. 2. Quallor poi una tal persona esente dall'obbligo di prestare testimonianza, si lasciasse volontariamente adoprare per testimonio, dovrà il giudice, specialmente nel caso, che un tale irrequisitamente si produca istesso per testimonio, e deponga in pregiudizio dell'incolpato, por mente esatta à tutte le circostanze, che possono concorrervi, e ponderare: se al di lui detto, ò sia deposizione, sia d'attribuirsi una piena credenza.

§. 7. Tuttavia rispetto all'inabilità de' testimonj non sono da trascurarsi le seguenti annotazioni; cioè

Primo: Che circa l'inabilità d'un testimonio abbiassi à riflettere al tempo dell'esame, e che la precedente, ò susseguente incapacità non sia da tirarsi in considerazione. La onde se per via d'un fatto infamatorio si fosse taluno attirata l'inabilità di testificare, indi però in forza di speciale Nostro rescritto di grazia riacquistato avesse nuovamente à norma dell'art. 10. §. 12. il pieno suo onore, dovrà un tale di seguito valere onninamente per un idoneo testimonio.

Secondo: Regola bensì costante si è, che in generale quelle persone inabili accennate nel §. 5. non siano d'ammetterfi ad una formale testimonianza, mà ex officio da rigettarsi; questa regola però patisce la sua eccezione in delitti più atroci, dove la verità, e le circostanze del fatto non puonno essere altrimenti rilevate, potendosi in seguito auvalersi eziandio in tali casi della testimonianza di quelle persone, che peraltro in via delle leggi fossero ò inabili, ò esenti, ed anche costringere le medesime à testificare. Nel qual'evento pure resta in arbitrio del giudice di concludere pruden-

den-

dentemente, quanta fede giuridica sia da tribuirsi secondo lo stato delle cose ad un tale per altro rigettabile, o esente testimonio? mentre sebbene il detto d'un testimonio inabile non produca da se stesso niuna semipruova legale, tuttavolta ne può inforgere un indizio maggiore, o minore con amminicoli tali, che a misura delle circostanze sieno bastevoli per decretare la tortura contro persone altresì di cattiva fama, trattandosi specialmente di reati più gravi. E finalmente

Terzo: E da notarsi, che dove si tratta solamente di salvare, e dimostrare l'innocenza dell'inquisito, non abbiassi à badare con tanta esattezza alle qualità, e difetti de' testimonj, purché non manchino di naturale abilità, mà possano essere ammessi anche à seconda della circostanze i domestici, e casalinghi, anzichè i genitori per difesa dei loro figlj, e questi à prò di quelli, non che altri testimonj per altro inabili: eccettochè un tal testimonio in considerazione dello stesso inquisito si fosse reso colpevole d'una dolosa intelligenza, o lasciato subornare.

§. 8. I testimonj in cause criminali debbon'essere giurati, quindi ammoniti pria bastantemente della importanza del giuramento, dovranno ogni volta pria del formale esame prestare il corporal giuramento, del tenore in sostanza: di voler deporre sopra quanto verranno interrogati, la pura e semplice verità per quanto si estende la lor cognizione e scienza intorno all'affare, senza alcuna mentale restrizione, ed equivocamento; e la formula giuratoria sarà da regolarsi dietro la religione di ciascheduno, con auvertimento dappresso: comechè, accostumandosi nella generale inquisizione di rintracciare la previa notizia del misfatto, e del reo, da chiunque ne possa avere probabilmente una qualche cognizione soltanto in generale e senza delazione di giuramento, sia da deferirsi parimente il suddetto giuramento de veritate dicenda à tali testimonj stati da principio esaminati senza giuramento per informazione del giudizio, allorchè poscia mediante uno nuovo formale esame vengano adoptrati per effettuare una compiuta testimonianza.

§. 9. E quantumque i cavalieri e patrizj sieno stati fin qui esenti in alcuni degli stati Nostri ereditarij, avendo eglino in affari criminali deposto solamente sotto la nobile lor fede ed onore, nondimeno vogliamo Noi, che in avvenire sieno anche questi tenuti di prestare in un'affare sì importante per lo meno nelle cause capitali, cioè dove trattasi e del corpo, e della vita degli uomini, il consueto suriferito testimoniale giuramento.

§. 10. Anche testimonj per altro inabili dovranno essere giurati, se vengono affanti à testificare formalmente per necessità in mancanza di altre informazioni e testimonianze: à riserva delli minori, che non hanno terminato il ventesimo anno della loro età, ai quali non è mai da deferirsi il giuramento.

§. 11. All'opposto toccante quelle persone, che per la sperimentata lor'arte vengono adoptrate in affari criminali alle ispezioni oculari, visoreperti, estimazioni de' danni, e ad altre simili funzioni, come farebbono i medici, e chirurghi, le mammane, o sia levatrici, gli stimatori, ed altri intendenti dell'arte, e del mestiere, quando già per avanti prestato abbiano in mani di chi si deve, il formale giuramento in generale per rapporto à simili operazioni, basterà, che depongano, e prestino le loro testimonianze, e relazioni sotto vincolo del giuramento del loro uffizio, che pria già tengono, come già fu mentovato di sopra all' Art. 26. §. 16. 20. 27. e 30.

Noi ordiniamo dappresso, che se i Nostri ministri della camera, o del banco, od altri Nostri uffiziali, generalmente già giurati in quanto alle incombenze del lor ministero, spediscono in seguela degli oblihi del loro uffizio una qualche attestazione, relazione di ritrovato, od altro uffizioso affare commesso ad essi loro in emergenze criminali riguardanti il delitto, o la infedeltà d'un altro uffiziale, e non già un proprio fatto o sia trascorso uffizioso dell'attestante, dovrà, quallor non occorra un qualche dubbio singolare, essere in generale, e in vim corporis delicti creduto à tale atto e attestazione formata in forza del loro uffizio, senza richiesta d'un appartato corporal giuramento; purché eglino abbiano ciò espressamente confermato, cioè: che la cosa sia tale, e non altrimenti in vigore del dovere e giuramento, che seco porta l'uffizio, che tengono.

Ac 3tiò. iis in casibus, ubi de defensione rei agitur, ad inhabilitatem testimonium minus respici.

Testes regulariter debent esse jurati;

Etiam ii, qui privilegio contrariò muniti sunt, saltem in causis capitalibus.

Testi quoque inhabili, qui pro casu necessitatis ad testandum assumitur, juramentum injungendum est, dummodo 20. annis major sit. In rebus artis tamen, ad quarum fidelem functionem quis jam juramento generali judicialiter se obstrinxit, sufficit, ut sub juramento sui officii se subscribat.

Ecclesiasticis specialiter permiffum est, ut sua attestata, & depositiones sub fide sacerdotali corroborarent.

§. 12, Così pure in quanto al clero, Noi ci rapportiamo all' ordinato di sopra all' artic. 26. §. 25., cioè che le persone ecclesiastiche abbiano ad affermare in casi penali le loro testimonianze, e giudiziali deposizioni sotto la loro fede sacerdotale in luogo del corporal giuramento.

Ad legitimum ejusmodi testimonium ulterius requiritur, ut testes super ipso facto, non super solis ejus circumstantiis,

§. 13. Circa il detto di sopra al §. 2., che per convincere taluno d' un malfaccimento abbisognino 2. testimonj, fa di mestieri distinguere con accuratezza la pruova degli indizj da quella del misfatto; non dovendosi confondere l' una con l' altra, nè subito dalla pruova di alcuni indizj comunquemente qualificati trarre à dirittura una pruova del delitto istesso. Acciocchè dunque dal detto d' un testimonio venga costituita una legitima semipruova, ed una piena e perfetta da quello di due, è duopo, che la deposizione de' testimonj si riferisca al merito del malfaccimento istesso, e non ai semplici indizj, e circostanze del fatto.

Nec non de proprio sensu corporeo, & ex certa scientia,

§. 14. Oltre a ciò devono i testimonj deporre di propria loro scienza, e rendere ragione bastevole del loro detto; poiche se non fanno di certo ciò, che depongono, ma solo per via di congetture, o di conseguenza arguiscono, dubitano, o l' hanno inteso à dire da altri, una tal deposizione non è bastante per convincere l' inquisito.

Item verisimiliter, & concorditer,

§. 15. La deposizione debb' essere inoltre verisimile, credibile, concorde, e uniforme. Questa perde la sua credenza, o sia verisimilitudine, quando il testimonio depone or in questa, or in altra guisa, per conseguenza si contraddice, o adducesse delle ragioni inverisimili, o niuna affatto, o vi framischiasse delle false circostanze. Così pure concorde e uniforme non sarebbe la medesima, se li testimonj deponessero di cose, tempi, e luoghi differenti, e così à vicenda si contraddicessero nelle principali circostanze, le quali ridurrebbero la cosa in un' altro notevole aspetto.

Et quidem judicialiter,

§. 16. La testificazione, perche ottenga il legal suo vigore, deve sempre seguire in giudizio. Onde incombe al giudice del criminale di far citare al formale esame quelle persone, che nella premessa generale investigazione furono soltanto ad interim esaminate senza giuramento, ovvero que' testimonj, che per altro potesser' essere rinvenuti, o essendo eglino soggetti ad altra giurisdizione, di ricercare secondo il determinato di sopra all' art. 25. §. 6. la loro presentazione, o di chiedere dal competente loro giudice è esamina di essi, per mezzo di consuete lettere di requisizione; e se ricusassero di comparire senza causa legitima, faranno da costringersi li contumaci alla comparita con tutta ferietà, mediante mandati penali, ed altri acconci mezzi compulsivi; ma quallor per motivo ritrovato rilevante non potessero presentarsi in giudizio, faranno tenuti di deporre, e testimoniare in casa loro nella dovuta legal forma avanti ai ministri di giustizia à tal' effetto da deputarsi.

Ac oretenus deponant,

§. 17. Nè basta quivi, che tallor il testimonio presenti solamente in iscritto il suo rapporto, testimonianza, o relazione in giudizio, ma ogni testimonio dovrà essere vocalmente, ed ordinatamente esaminato sopra li bisognevoli interrogatorj: à riserva de' muti, e sordi, con i quali è da procedersi secondo il metodo prescritto di sopra all' artic. 31. §. 35. Toccante all' incontro que' stranieri, che non fanno il linguaggio del paese, dovrà essere supplito tal mancamento mediante l' assunzione d' un giurato interprete.

idque non obstante quocunque privilegio saltem in causis capitalibus.

§. 18. E sebbene alcuni nobili provinciali de' Nostri ereditarj paesi sieno sin qui stati esenti non solo dalla prestazione del corporal giuramento, come poc' anzi fu detto al §. 9., ma in questo anche privilegiati, che trattandosi di penali testificazioni non abbiano à comparire in giudizio, ma possano rimettere al giudice le loro deposizioni in iscritto sopra gl' interrogatorj e articoli, che loro vengono comunicati; Noi ritroviamo però, che questa maniera di testimoniare in un affare cotanto delicato sia sopramodo di ritardo alla giustizia, singolarmente per motivo, che il giudice scoprendo imperfette le risposte, deve subito incontanente senza molto raggiramento foggugnere ez officio nel vocale esame i nuovi interrogatorj, che facessero à proposito per ottenere una positiva, e assicurante testimonianza. Quindi vogliamo ed ordiniamo, che per l' avvenire, al meno in casi capitali, cioè che risguardano il corpo, e la vita, debbano eziandio essere obligate le persone di condizione, per altro esenti, à deporre

re vocalmente avanti al loro Tribunal competente le testimonianze loro sopra gli articoli, ò sieno interrogatorj, che verranno giudizialmente proposti, e formati.

§. 19. Finalmente per ulteriore legale formalità dell' esame de' testimonj, vi si richiede,

Primo: Che seguito il giuramento, s'interrogli prima di tutto li testimoni mediante i generali quesiti: del nome battesimale, e cognome loro, dell'età, e luogo della lor nascita, dei genitori, religione, professione, ed arte, dimora, amicizia, ò inimicizia, e del commercio loro avuto coll'inquisito, e se intorno alla loro testimonianza sieno stati da niuno instruiti? e sopra quanto inoltre occorresse tallor d'investigare, e sapere secondo la qualità dell'affare. Dappoi

Secondo: Si dovrà passare eziandio à gli speciali quesiti, cioè sopra il fatto medesimo circa il luogo, tempo, ed ora, principio, proseguimento e terminazione di questo, cosa durante il fatto sia seguito, e stato detto, e quali stromenti vi si sieno adoperti? chi sia stato il primo motore, ausiliatore, il caporione, ò chi ancora vi sia stato presente? di che statura, e sembiante sieno stati? dove, e per qual strada andati dopo il fatto? in che luogo presentemente sieno da ritrovarsi? e simili

Terzo: Dacchè però le interrogazioni suggestive non sono ammissibili, nè nella difamina de' testimonj, nè nel costituito de' malfaccenti, così non si dovrà à dirittura interrogare i testimonj sopra il fatto, mà bensì subito dopo i generali quesiti, della causa della lor citazione: cioè se questa sia ad essi nota? e rispondendo affermativamente con narrarne il fatto, si dovrà lasciare, che lo raccontino intieramente senza interrompimento; ed indi soltanto, terminato il racconto, esaminare li medesimi distintamente sopra le suriferite particolarità (quando non fossero già state evacuate) per mezzo di formali, ò sieno ordinati, e stringenti interrogatorj di maniera, che quasi l'uno scaturisca seguentemente dall'altro.

Quarto: Dove poi il testimonio non volesse sortire colla verità, si dovrà rimostrargli la cagione, per la quale si creda, che dell'affare ei debba avere buona notizia, con auvertirlo dappresso iteratamente con tutta energia ed autorità della gravezza dello spergiuro, e della pena determinatavi; e se in fine nulla giovasse, nondimeno però vi fossero degli indizj vicini della cognizione, e scienza, ch'ei ne tenesse, in tal caso si dovrà minacciarlo in primo luogo dell'intraprendimento degli opportuni e commensurati mezzi compulsivi in evento di ulterior sua negazione, e perdurando ancor nella sua pertinacia, dovrà essere costretto à deporre la verità ò col dettamento d'una pena pecuniale, ò coll'effettiva carcerazione, e se anche ciò non bastasse, incomberà al subalterno giudice di consultare il Tribunal superiore: cosa sia da intraprendersi ulteriormente contro un tal pertinace ed ostinato testimonio?

Quinto: Quallor poi egli si riportasse unicamente all'aver udito à dire, allora si dovrà interrogarlo: da chi, quando, dove, e in presenza di chi ei abbia ciò inteso? acciò che si possa inquire più oltre, esaminare su di ciò gli autori, ed essendo questi tallor già morti, ò assai distanti, farne almeno una nota negli atti giudiziali per futura notizia, e auviso.

Sesto: Nel medesimo tempo si dovrà sempre interrogarlo della causa della sua scienza, e della ragione del suo detto, e durante tutto l'esame rimarcare ed osservare diligentemente tutto ciò, che si è richiesto di sopra per potere legittimamente convincere l'inquisito del suo reato.

Settimo: Ciò, che inoltre ridondasse in proprio danno, od ignominia del testimonio, ò formontasse il suo intelletto, capacità, e mestiere, ò come equivoco, e sofisticato lo potesse ingannare, e indurre ad una informe risposta, ò non servisse al caso, non dovrà in conto alcuno influire ne' quesiti.

Ottavo: Dovranno gli esami, per quanto mai sia possibile, venire tenuti di mattina, ò sia avanti mezzo giorno in tempo, che i testimonj ancor sono digiuni, e di buon sentimento, registrate fedelmente à protocollo tutte le risposte assieme cogli interrogatorj formati, parola per parola senza diminuzione, ò aumentazione alcuna; agguinandovi similmente sotto gli articoli, mà solo in modo di annotazione, li gesti, la vacillazione, il cangiamento di colore, ed altre considerabili circostanze rimarcatevi, ò notando queste appartatamente nel caso, che la deposizione del testimonio

Ac denique opus est, ut examen testium debita cum formalitate peractum sit. Videlicet imò. Testis præviè super interrogatoriis generalibus, dein

2do. Super specialibus examinandus,

3tio. Specialibus verò præmittenda est interrogatio: an ei causa citationis sit cognita? quam si noverit, ipse facti ferriem cum circumstantiis recenset.

4to. Si veritatem celat, admonendus sui iuramenti, & hoc nil proficiente multctis, aut carcere ad dicendam veritatem compellendus est.

5to. Si de mero auditu deponit, indagandum in auctores, iisque ad examen vocandi sunt.

6to. à teste ratione dictorum suorum semper est exigenda causa scientiæ.

7mo. Nil immiscendum interrogatoriis, quod in propriam testis ignominiam redundet.

8vo. Examina, quoad fieri potest, ante prandium instituenda, responsa verbotenus adscribenda, simulque ad animi motiones advertendum, in fine depositio testis prælegenda, ac tandem impositò silentio dimitendus est.

dovesse venire da lui stesso sottoscritta; indi poi alla fine dell'esame dovrà essere preletta nuovamente al testimonio tutta la sua testimonianza, e su di questa venire lo stesso interrogato: se tale appunto sia il vero, e preciso suo detto? soggiungendovi di seguito chiaramente di parola in parola la sua conferma, o ver cioè, ch'ei desiderasse di mutare, o di apporvi, e per fine accommiatandolo, o sia licenziandolo coll'autorevole ingiunta del silenzio sopra quante deposé.

9no. Si examen cum eodem teste reassumi necesse fuerit, is juramenti de dicenda veritate prius depositi serio admonendus;

Nono: Ma poi se il testimonio non incontante, e nel decorso del continuato esame, ma sol quando già fosse fuor oltre la foglia del giudizio, volesse cangiare, o rendere più chiara la sua deposizione; o se anche il giudizio medesimo stimasse necessario di esaminare di nuovo un tal testimonio sopra nuovi indizj svelatifi, o sopra la precedente sua deposizione, perche questa venisse maggiormente chiarita, dovrà il testimonio, che nuovamente si presenta, venire ciascuna volta seriosamente ammonito del suo giuramento prestato di prima, e non già essere obbligato a giurare di nuovo.

10mo. Et dum plures concurrunt testes, quisque singulatim examinandus est.

Stante convictione confessio rei quidem non est necessaria, propterea tamen examen convicti haud omittendum, nec ei remedia defensionis praecludenda sunt.

Decimo: E finalmente essendovi più testimonj da esaminarsi, dovrà essere ciascuno di essi esaminato separatamente l'uno dall'altro nel modo, e forma poc' anzi riferita.

§. 20. Se quindi colla riferita legale formalità fu convinto un malfacciente per via di due testimonj, non abbisogna bensì più la sua confessione in quanto al merito della causa; ma tutta via non può essere mai condannato, se pria non lo si ascolti, e però egli è di assoluta necessità, che il reo, quantunque ormai convinto, debba venire per lo meno sommariamente costituito a seconda dell'ordinato di sopra all'art. 30. e possa profittare dappresso de' mezzi ausiliari e difensivi universali per suo discollamento a norma di quanto prescrive l'art. 36.

ARTICULUS 34.

per quas alias probationum species reus de crimine convinci possit?

ARTICOLO TRENTESIMO QUARTO

Se, ed in che modo possa un reo ancor altrimenti venir convinto del misfatto.

S o m m a r i o.

- §. 1. Come freno da considerarsi le altre specie di pruove, che derivano 1mo. da indizj infallibili, 2do. da documenti apertissimi, e certi, e 3zo. dal detto concorde de' complici del delitto?
- §. 2. Toccante la prima specie di pruova vien ordinato, che niuno debba essere condannato a morte per soli, e meri indizj comunquemente mai anche qualificati.
- §. 3. In delitti più lievi però, che feco non portano niuna pena di morte, può a giudiziale pensamento aver luogo la pena ordinaria.
- §. 4. Del pari secondo questo statuto non fanno piena pruova i semplici documenti in cause capitali, o sia dove si tratta di pena di morte.
- §. 5. Potendo bensì all'incontro in casi penali più leggieri secondo lo stato delle cose esser anche inflitta la pena ordinaria in forza di scritture convincentissime.
- §. 6. Rispetto alla terza specie di convincimento, sono bensì in regola i malfaccienti da non reputarsi per idonei testimonj.
- §. 7. Ma non potendo esser noto a persone onorate ciò, che passa, e vien commesso in segreto da canto di bande facinorose, necessaria rendesi in supplimento la pruova, e deposizione de' complici.
- §. 8. Quindi è, che la deposizione de' criminali complici vien' a sortire in forza della legge il vigore d'una valida, e idonea testimonianza, quando vi concorrano certe circostanze.
- §. 9. Tali necessarie circostanze, e legali requisiti vengono quivi accennati.
- §. 10. Lo scoprimento de' complici del delitto può essere estorto col mezzo della tortura;
- §. 11. La quale però non è ammissibile, allorché il reo confessa, e palesa spontaneamente i suoi compagni.
- §. 12. La suddetta deposizione de' complici produce colla sua differenza una semipruova, o una pruova intiera.
- §. 13. Venendo la medesima per lo contrario snervata per mezzo della revocazione, quando null'altro vi si accossi,
- §. 14. Del resto nè l'asserita notorietà,
- §. 15. Nè la scienza privata del giudice,
- §. 16. Nè altre pruove illegittime e fallaci sono bastevoli per produrre una intiera e convincente legal pruova.
- §. 17. Dove poi la pruova non fosse intiera, e perfetta, si dovrà secondo le circostanze o rilasciare interinalmente dall'arresto l'inquisito, o dare allo stesso il giuramento purgatorio, o decretare la tortura, o una pena arbitraria.

§. 1. **S**in qui si è dubitato non poco: se sieno d'ammetterfi ancor altre specie di pruove ugualmente alla confessione, e à quella convincente, che inforge dal detto di due idonei testimonj; cioè *primo*: quelle, che sono fondate sopra indizj indubitati; non che *secondo*: sopra documenti certi e infallibili; e finalmente *terzo*: sopra il detto conforme e unisono di più compagni del misfatto? dovendosi ora usare circa questo importante oggetto una particolar cautela, vogliamo perciò avere prescritta la seguente giudizial norma ad universale osservazione.

§. 2. Ed anzi per quanto riguarda la suddetta prima specie di provamento, ordiniamo, che anche per l'auvenire debba aver luogo la regola fondamentale fino ad ora osservatafi ne' Nostri stati ereditarj, cioè: che in casi penali, che riguardano il corpo, e la vita, ò che tirano dietro à se una condanna pareggiante quella di morte, niuno possa essere condannato à morte, ò ad una pena da riputarfi uguale à quella di morte per sole e mere congetture, e indizj, per quanto forti, e violenti mai esser si vogliano; mà in emergenza di simili gagliardi indizj si potrà procedere secondo lo stato delle cose, ò colla tortura, ò non potendo tallor questa per certe circostanze ottenere il suo effetto, col dettamento d'una pena straordinaria.

§. 3. Per lo contrario in delitti più leggieri non capitali, cioè che non meritano alcuna pena di morte, nè una corporale delle più severe (rispetto a' quali altresì non è duopo, vi sia ogni volta una pruova così esata, e convincente) Noi rimettiamo onninamente al prudente discernimento de' giudici del criminale: se le circostanze, e gli indizj sieno si indubitati, infallibili, e convincenti, che à spinta di essi possa essere con solido fondamento inflitta all'indiziato la pena ordinaria determinata dallo statuto?

§. 4. Toccante la pruova in iscritto, si dovrà similmente attenersi al principio fondamentale fin qui introdotto, ed osservato ne' Nostri stati ereditarj, cioè: che niun documento letterario, ò sia niuna scrittura, la quale contenga solamente una estragiudiziale confessione, possa regolarmente produrre una piena pruova, per conseguenza dietro à tal regola non possa à spinta di sole scritture, e documenti essere decretata contro niuno la pena ordinaria di morte in que' casi criminali, che vanno à ferire la vita, mà bensì proceduto, come si è detto al §. 2. ò colla tortura, ò coll dettamento d'una condanna arbitraria secondo la qualità delle circostanze.

§. 5. Per lo contrario, trattandosi di delitti più lievi, che non tirano dietro à se niuna pena di morte, Noi rimettiamo parimente, secondo l'ordinato poc' anzi al §. 3. circa i veementi indizj, alla giudiziale cognizione: se sia un reo incolpato da riputarfi per convinto dalle sole scritture chiaramente cantanti, e come tale da condannarsi alla pena ordinaria determinata dallo statuto?

§. 6. Quanto alla 3. specie di convincimento per via del detto dei compagni del delitto, vero bensì è, che tali persone, le quali partecipano stesse d'una prava azione, non sieno atte à far idonea testimonianza, e così non possa al lor detto venire attribuita in regola niuna legale credenza.

§. 7. Dacchè però in criminosi intraprendimenti si accompagnano assieme puramente persone di uguale cattivo calibro, e perciò à uomini onorati non si facilmente può essere nulla noto di ciò, che possa, e vien tramato in segreto trà simil sorta di cattivaccj, e da qui appunto verrebbe, che i complici d'un misfatto, non volendosi badare à quanto depongono contro d'essi i malfaccenti, non potrebbero essere scoperti sì di leggieri, mà verrebbero via più incoraggiati à persistere con maggiore audacia, ed ostinazione nella loro negativa; così secondando l'esempio de' lodevolissimi Nostri predecessori, Noi concediamo, e ritroviamo onninamente per necessario, che tanto in clandestini delitti commessi non da una, mà più persone, i quali non lascino dietro à se alcun vestigio ò contrasegno conoscibile, quant'anche in que' casi, dove i malfaccimenti per altro già palesi, e violentemente anche stati commessi, vengono con singular furberia occultati, e soppressi, possa l'incolpato venire interrogato sopra i suoi complici, e questi pure à vicenda sopra dello stesso, e così per convincerli essere adoperate quelle pruove, che in somma puon' essere rinvenute.

Adducuntur tres aliæ convictionum species, rma. ex indiciis indubitatis, 2da ex documentis apertissimis, 3tia ex conspirante, & in unum concordante complicum depositione.

Quoad primam speciem statuitur, neminem ex meris conjecturis, aut ex indiciis, ut ut fortissimis ad pœnam mortis condemnandum esse.

In delictis autem non capitalibus iudex pro re nata ex indiciis indubitatis pœnam ordinariam irrogare potest.

2dam convictionis speciem ex documentis litterariis quod attinet, pariter tenendum pro principio: ex sola scriptura plenam probationem in causis capitalibus non oriri;

In aliis verò delictis pœnam mortis non ingerentibus ex documentis apertissimis ad pœnam ordinariam procedi posse.

Quantum ad 3tiam convictionis speciem, regulariter quidem criminosi non sunt testes idonei.

Cum verò crimina inter facinorosos clam tractentur, & probis plerumque non patefiant, hinc criminorum depositio contra confocios haud excludenda est.

Decernitur itaque, ut criminoforum depositio contra complices, si debitis requisitis instructa sit, vim validi testimonii fortiatur.

Requisita autem sunt frequentia :

1^o. Ut nominatus iis sit moribus, in quem suspicio criminis merito cadere possit.

2^{do}. Ut inquisitus tantum generaliter de complicitibus fuerit interrogatus, & is sua sponte complicem nominaverit.

3^{to}. Ut enarret facti circumstantias, quomodo, quo loco, & quo tempore socius, quem nominavit, ei praesto fuerit.

4^{to}. Ut nulla inter nominantem, & nominatum intercedat inimicitiae causa, nec ei quidquam praeter reatum communem obstat.

5^{to}. Ne nominans vacillet, sed confessionem postea ratificet, eamque morte confirmet.

Si inquisitus, qui socios criminis habere debuit, non fatetur confocios, in capita complicum torquendus est.

Si vero sponte sua, & benevole complices manifestaverit, & manifestatio supradictis requisi-

§. 8. Laonde comandiamo, che se un malfacciente, che nella commessione del fatto ebbe degli auxiliatori, occultatori, consiglieri, o compagni, avesse deposto di qualcuno nell'esame amichevole, o nella tortura, il quale con consiglio, o con opera gli abbia assistito à commettere il malfaccimento verificatosi, o fatta compagnia, possa benissimo un tal nominato complice venire imprigionato, e messo alla tortura, non che essere proceduto contro lo stesso, colla pena ordinaria di morte, allorchè vi fosse la conforme deposizione di più complici d'un medesimo delitto, accompagnata però dalle seguenti circostanze, e non altrimenti: posciacchè secondo la presente Nostra ordinazione una sì circostanziata deposizione d'un malfacciente ha da operare cotanto, che il deponente sia da riputarsi in tal caso per un perfetto testimonio, e che sopra il suo detto possa venire giudicato nella medesima guisa, che sopra quello d'un altro indifetto testimonio.

§. 9. Le predette circostanze, e requisiti sono li seguenti :

Primo: La persona, che dal confesso o convinto delinquente fu nominata per complice, o sia auxiliatrice, dovrà essere di tal condizione, che meritamente si possa sospettare e crederla capace d'un simile misfatto, vale à dire, contro la quale vi sia ancor un'altro sospetto, e degli indizj, i quali producano una tal quale presunzione del delitto ad essa imputato.

Secondo: Non dovrà essere al deponente rimostrata, o suggerita per nome una certa persona, sia nell'esame istituito fuori, o nella tortura, e nè pure interrogato il medesimo di essa in specie, mà solo in generale: chi gli abbia assistito al malfaccimento? dovendo però in seguito tal persona venire dall'interrogato medesimo nominata, ed indicata.

Terzo: Dovrà la deposizione contenere minutissimamente tutte le circostanze, in che modo, come, dove, quando, e quante volte il nominato gli abbia dato mano, e vi si sia ritrovato? e venire per lo meno per altre vie rilevata sicuramente, e scoperta per vera una, o l'altra circostanza.

Quarto: Si richiede inoltre, che al deponente non possa venir fatta niun'altra obiezione, la quale lo rendesse rigettabile dal far testimonianza, fuorchè solo ch'ei sia complice del delitto. Dovendosi quindi inquirire con sollecitudine: se, e per qual motivo sia stato il deponente inimico verso il nominato, o abbia avuto un qualche rancore, o contrarietà? o se per altro il deponente sia di sì mala fama, e privo di coscienza, che si possa presumere, voler egli maliziosamente rendere sfortunato un'altro?

Quinto: Dovrà il deponente in tal suo detto seguito nel tormento, o fuori di questo, starsene costante fino alla morte senza rivocarlo. mà per maggiore sicurezza pria dell'intimazione della sentenza di morte venire brevemente interrogato: se egli ardisca morire sopra quanto depose, e specialmente contro N. N. qual complice? affinché con tal replicata conferma corrobora la verità della deposizione col mezzo della sua morte.

§. 10. Accadendo però talor, che un reo venisse convinto d'un misfatto tale, che senza l'altrui opera non avesse potuto essere commesso, mà non volesse confessare e nominare i suoi compagni, si potrà costringerlo primieramente alla manifestazione de' medesimi per mezzo d'interrogatorj più stringenti, vale à dire, estratti compendiosamente da tutti li rilevati atti, e circostanze tendenti à tale oggetto, e successivamente pure, come si foggiungerà à suo luogo, mediante la tortura; fermandosi però in quel grado, in cui egli manifesta i complici nel modo, e maniera ordinata di sopra, senza inoltrarsi al grado per altro suffeguente. Seguita poi in tal maniera la confessione, e questa indi venendo dal tormentato sì nella confermazione del costituito da intraprendersi il terzo giorno appresso, come anche nell'ultima interrogazione pria dell'intimazione della morte (come si è detto qui sopra al §. 9. vers. 5.) e così affermata costantemente fino all'estremo supplizio, si dovrà onninamente porre giudiziale riflesso ad una tal deposizione, come subito si accennerà qui dappresso.

§. 11. Per lo contrario non è da concedersi, che un inquisito, il quale persista costantemente nella sua denuncia, e spontanea amichevole ed anche verisimile confessione, e denominazione de' complici, venga ancor à tal fine abbordato colla tortura,

tura,

tura, ò sol' anche atterrito mediante la presentazione del carnefice coi penali fuoi arredi, quacche dovesse corroborare per via del martoro la verità della sua deposizione, mà basta già, che il medesimo continuamente perseveri senza vacillazione nel suo detto, e nella difesa denominazione degli auxiliatori, occultatori, configliatori, ò de' fuoi compagni, e che legitimamente confermi nella predetta maniera tal sua costante deposizione.

§. 12. Ora siccome da una si fatta deposizione proveniente da un solo complice, inforge una semipruova, e à misura delle circostanze (come si dirà à suo luogo) forma pur questa contro il nominato un bastevole indizio all' intraprendimento della tortura; così nel caso, che due complici deponessero con tutte le furriferite circostanze di un terzo per appunto così qualificato, e per altro sospetto, come fu detto di sopra, andassero d' accordo in tutte le circostanze, e sopra tal lor deposizione morissero, sarà un tal denominato complice da riputarfi per convinto, e da condannarsi nella guisa medesima, come se fosse stato convinto da due altri indifettosi testimonj.

§. 13. Mà dove avvenisse, che il deponente rivocasse alla fine la sua denuncia, e deposizione, si dovrà ponderare, se egli abbia fatta tal rivocazione per giusta causa, e alleggerimento della sua coscienza, ò se pure possa essere seguita verisimilmente per pura simulazione à fine di risparmiar il nominato, ò per insegnamento altrui? nel primo caso cessa affatto l'imputazione del nominato, quando egli non sia gravato ò sia indiziato per altro; nel posteriore poi deve il giudice prudentemente considerare, se tuttavia le circostanze indicate dal deponente e ritrovate vere, non porgano secondo lo stato delle cose un indizio legitimo, se non alla tortura, almeno però all' ulterior inquisizione, e rintracciamento del denunciato?

§. 14. La notorietà pubblica d' un seguito malfaccimento consiste, ed è fondata nella scienza della maggior parte delle persone d' un luogo. Siccome però l' afferita notorietà può essere talvolta una cosa semplicemente divulgata, e senza fondamento, così non merita la medesima una piena fede, quando non venga invigorita dalla confessione del reo, ò non fosse fondata sopra una tal testimonianza, che fosse bastevole per convincere lo stesso.

§. 15. Ciò che in privato e noto al magistrato circa il delitto, ò il delinquente, non serve nè pure così schiettamente di pruova alcuna, e niun giudice può condannare taluno per privata sua scienza, mà è duopo per effettuare una legale pruova, che lo stesso per questa volta deponga l' ufficio suo di giudice, e si lasci adoprare ordinatamente per testimonio.

§. 16. Fuori della confessione, e delle suddette maniere di convincere non potrà generalmente aver luogo in cause criminali alcun' altro convincimento, e tanto meno ancora si potrà servirsi di quelle pruove anticamente bensì state in uso, mà già da molto tempo abolite, che si facevano per via del fuoco, acqua, e di altri simili fallaci mezzi di provazione.

§. 17: Or se à tenore di questi Nostri premessi principj non vi fosse una compiuta legal pruova, ne segue per lo contrario da se, che in mancanza di questa niuno possa essere condannato alla pena ordinaria stabilita dallo statuto. In considerazione però, che possono tuttavia occorrere contro l' incolpato più, ò meno indizj, e circostanze aggravanti, dovrà per conseguenza il giudice bilanciare in tal caso con esattezza tutte le circostanze, e dipenderà dal giudicio suo discernimento: se, secondo la qualità dell' affare, sia il sospetto ò da dimettersi infrattanto dall' arresto, fino che si scopra degli altri indizj; ò se si abbia à dargli il giuramento purgatorio à misura delle circostanze; ò à porlo alla tortura in caso di esistenza di sufficienti indizj à norma di altre Nostre misure, ed ordinazioni; ò se finalmente à condannarlo ad una pena arbitraria, quallor fosse caricato di gagliardi indizj, nè per legali motivi si potesse intraprendere la tortura.

tis fit prædita, manifestationi citra torturam acquiescendum est.

Ejusmodi qualificata depositio unius complicitis semiplenam probationem, & indicium torturale efficit; ex duorum autem complicum depositione nominatus plene convincitur.

Si denique nominans nominationem revocat, iudicis est pendere: an vera, an ficta sit revocatio? & an aliqua tamen, ac quanta contra nominatum remaneat suspicio?

Ceterum nec asserta notorietas,

Nec privata iudicis scientia,

Minus verò antiquata probationis species legalem convictionem efficiunt.

Sin autem incompleta foret probatio, iudex arbitrabitur: an pro diversitate circumstantiarum vel absolutio ab instantia, vel juramentum purgatorium, vel tortura, vel poena extraordinaria decernenda sit?



ARTICULUS 35.
de
Confrontatione.

ARTICOLO TRENTESIMO QUINTO Del confronto.

S o m m a r i o.

- §. 1. Frà quali persone si acostumi d'istituire il confronto?
 §. 2. Qual sia il fine di questo?
 §. 3. Il confronto de' testimonj, ò del denunciante coll'inquisito non patisce veruna difficoltà:
 §. 4. Dove per lo contrario convien usare in proposito una particolar cautela, quando li neganti debbon'essere esaminati e posti in confronto con li confitenti complici del delitto.
 §. 5. Il confronto poi dei soli testimonj à vicenda, come anche quello trà i soli complici, che confessano bensì il fatto, mà nelle circostanze si contradicono, non solo può procedere senza verun'ostacolo, mà egli è anzi necessario.
 §. 6. Specialmente, trattandosi di certificarsi della persona: se questa ne sia il reo? non può essere trascurato tale confronto, e ricognizione della medesima?
 §. 7. Regularmente è da istituirsi il confronto in quel giudizio, dove l'inquisito giace prigione,
 §. 8. Ed in proposito da procedersi colla prescritta legale formalità.
 §. 9. Ora sebbene l'ordinazione del confronto dipenda in generale dall'arbitrio e buon pensiero del giudice,
 §. 10. Nulla dimeno può essere talor tale confronto secondo la qualità delle circostanze ò superfluo,
 §. 11. ò in considerazione di certe persone indecente,
 §. 12. E in alcuni casi anche affatto illegale e ingiusto;
 §. 13. Con avvertimento dappresso, comechè tal confronto sia da istituirsi ogni volta pria della tortura.
 §. 14. Finalmente anche il reale confronto mediante la presentata delle armi, strumenti, scritture e cose simili produce in affari criminali il suo buon'effetto.

Confrontatio in causis criminalibus pro re nata inter diversas personas solet institui.

§. 1. Il confronto siegue, e suol venire istituito trà diverse persone:

Primo: Trà il reo, che nega, e li testimonj, che hanno deposto contro lo stesso;

Secondo: Trà il reo, e l'accusatore, ò sia il denunciante;

Terzo: Ouvero trà il reo persistente nella negativa, ed i complici, che confessarono il delitto;

Quarto: ò all'opposto trà il reo confitente, e in neganti complici;

Quinto: Trà i testimonj, che non convengono à vicenda nelle cose principali: ouver'anche

Sesto: Trà i complici bensì confessi della mano prestata al delitto, mà discrepanti trà di loro nelle principali circostanze;

Settimo: E finalmente per certificarsi della persona incolpata: contro la quale fu deposto.

§. 2. Nei primi due casi il fine del confronto si è, che il reo negante ò venga à vista de' testimonj, ò del denunciante presentatogli innanzi, commosso à confessare la verità, ò via più convinto in evento per mezzo del loro deposto replicatogli in faccia. Nel terzo e quarto caso evvi da sperare, che il focio del misfatto, intimorito dalla confessione già seguita degli altri complici venga più facilmente ritenuto dal perseverare nella negativa.

Il quinto e sesto caso ha per suo fine, che per via del concordamento, ò sia conciliamento delle deposizioni de' testimonj, ò de' complici trà di loro discordanti, venga via più sicuramente ricavata la verità del fatto.

E finalmente il settimo caso tende all'rimovimento dell'errore, che può nascere circa la persona del reo denunciato, ò nominato, e così alla certificazione della persona precisamente denunciata, ò nominata negli esami. Dovendosi però in proposito rimarcare bene,

§. 3. Qualmente nel primo, e secondo caso il confronto dell'inquisito coi testimonj, ò col denunciante non soggiaccia per il detto fine à niuna difficoltà, per conseguenza possa venire tanto più liberamente istituito, perche appunto, se veritiero è il testimonio, ò il denunciante, cessa il timore, ch'egli possa per mezzo d'un ostinato

ne-

Finis confrontationis triplex est, vel ut reus negans per testes, per denunciatores, aut per complices in ejus facie deponentes ad confessionem permoveatur;

Vel ut per testium, aut complicum inter se discordantium concordantiam veritas facti plenius eruatur;

Vel ut error in persona per ocularem inquisiti recognitionem removeatur.

Confrontatio inquisiti cum testibus, aut cum denunciatore plerumque difficultatem non patitur:

negamento dell'inquisito venire ritenuto dal replicare, ed affermare di nuovo ciò, che depose innanzi.

§. 4. Per lo contrario toccante il terzo, e il quarto caso: nel confronto, e difamina da farsi in contraddittorio d'un complice negante, e d'uno confitente conviene usare maggior precauzione, ed avanti ben ponderare: se non sia piuttosto da temersi, che all'inquisito di già confessò ne venga aperta la strada al richiamo della deposta sua confessione, che da sperarsi, che il negante complice a fronte del confitente possa essere indotto a confessare il vero? per lo che si dovrà pria bene assicurarsi del detto di quel conscio del delitto, che già si fosse confessato reo, e avesse deposto anche contro il negante compagno di tal misfatto, e interrogare seriamente lo stesso in assenza dell'altro: se egli persista costante nel suo deposto, e abbia cuore ancora di dire la verità in faccia del nominato compagno? potendosi doppio tal premessa cautela, e quando nel deponente non sia si facilmente da temersi d'una qualche vacillazione, lasciar correre l'atto del confronto senza veruna esitazione.

§. 5. Inoltre nel quinto, e sesto caso, dove è i testimonj, o i confessi complici del delitto fossero trà di loro discordi nelle principali circostanze, e per questo appunto non si potesse prestare credenza nè all'una, nè all'altra di tali loro discrepanti deposizioni, farà di bisogno assolutamente d'istituire il confronto e la difamina di essi a vicenda, e di esaminarli tutti congiuntamente in contraddittorio, per arrivare al vero fondo della verità del fatto, e di sue circostanze.

§. 6. Ciò che tocca finalmente il settimo caso, dove trattasi di certificarli: se l'inquisito appunto sia quello, che fu nominato e denunciato da un'altro? in questo particolare non v'ha dubbio, che, inforgendo la menoma dubitazione: se il detto de' deponenti tallor già giustiziati, o altresì morti, o assenti, o la testimonianza de' testimonj non potesse tal volta ferire un'altra persona, che quella dell'inquisito? non si possa ad una si fatta deposizione, o testimonianza tribuire in niun modo la forza, e virtù d'un legittimo giudiziale convincimento. Quindi per accertarsi pienamente in una tal emergenza della precisa nominata persona, intorno alla quale accadeffe un qualche sebben menomo dubbio, egli è indispensabilmente necessario, che in modo proprio e agevolmente fattibile vengano posti a confronto coll'incolpato gli ancor sopravvivi deponenti, testimonj, o denunciati, acciòchè lo riconoscano in persona: dovendosi considerare questo posterior confronto, quando inappresso non vengano esaminati in contraddittorio, per un semplice ravvisamento, e riconoscimento della persona del delinquente.

§. 7. Fuor d'impedimenti assai rilevanti il confronto è da istituirsi regolarmente in quel giudizio criminale, dove giace prigioniero l'inquisito, dovendo pur'essere citati ad ivi comparire li testimonj, o venire richiesto il competente lor giudice ad obbligarli a presentarsi, quallor fossero sotto aliena giurisdizione, e necessario dappresso venisse ritrovato il confronto; mà in evento che da canto del giudizio criminale non potesse venire effettuata la necessaria comparza de' testimonj avanti al loro foro, si dovrà rivolgersi al Tribunal superiore, affinche di là ne seguano gli opportuni dirizzamenti, ed ordinazioni. E se tallor occorresse di confrontare, e di esaminare in contraddittorio alcuni compagni del delitto, arrestati in differenti curie criminali, o ben'anche affatto in diversi paesi, in tal caso è da intraprendersi il confronto di scambievolmente concerto de' giudici del criminale in questo, o quell'altro luogo, regolarmente però in quel giudizio criminale, dove trovasi arrestato il negante complice del delitto, dovendosi nel tempo stesso usare ogni volta tutta l'attenzione, e darsi la più esatta cura, acciòchè il prigioniero da presentarsi e costituirsi venga tutamente, e con buona custodia spedito, e rimandato. Mà se anche in tal caso nascesse una qualche difficoltà intorno alla rimessa, o sia presentazione, si dovrà pure per toglierla più speditamente, darne parte, come si è detto, al Tribunal superiore,

§. 8. Nell'attuale confronto da istituirsi, proceder deve si con ogni precauzione, affinchè appunto non ne risultino delle illecite imboccate, e suggestioni: quindi la cosa debb'essere indirizzata nella seguente maniera, cioè

Primò: Pria del personale confronto si dovrà rimostrare ed anche secondo la qualità delle circostanze preleggere all'inquisito ciò, che depose contro di lui il te-

Ea verò, quæ inter complices partim confessos, partim negantes instituta est, contrarium quandoque potest effectum producere, & vel ideò cautissime adhibenda est.

Sin autem vel soli testes, vel soli confessi complices in sua depositione quoad puncta substantialia discrepent, ad procurandam dictorum combinationem absque dubio confrontandi sunt.

Sicut & eo casu, dum error personæ nominatæ subesse creditur, confrontatio, seu potius recognitionis personæ proprius necessaria est.

Confrontatio regulariter in foro inquisiti instituetur.

Et quæ legaliter remota omni suggestione sequentem in modum tractanda est. Videlicet

primò. Inquisitus ante omnia confrontetur virtualiter cum depositione te-

stium; & hoc nihil proficiente

2do. Testis coram sistatur, ejusque prior depositio, in quantum inquitum aggravat, punctatim repetatur, & ad quodvis punctum expectatur inquisiti responsio.

3to. Ubi dein dicta testis, & responsio inquisiti juxta se in obversis paginæ lateribus protocollo inferenda;

4to. Confrontatio autem, si plures testes adforent, non simultaneè, sed seorsim cum quolibet peragenda est.

5to. Pariter cautè procedendum, si vel solos testes dissidentes,

6to. Vel solos confessos complices inter se conferre necesse sit.

7mo. Generaliter verò semper ad varias animi motiones eorum, qui inter se confrontantur, attendendum est.

Confrontatio regulariter dependet quidem ab arbitrio judicis,

Sed quandoque vel est superflua,

stimonio, denunciante, ò compagno del delitto, solamente però in sostanza, e nel merito della causa, ed ammonirlo dappresso à non trattenerli ulteriormente sulla negativa, nè lasciarsi porre à confronto coi testimonj, i quali debbano dirgli in faccia la verità.

Secondo: Mà persistendo tuttavia l'inquisito nella negativa, si dovrà chiamare avanti il testimonio, od altro deponente, e procedere ordinatamente in guisa, che per oggetto dell' esame non venga presa la intiera precedente di lui deposizione, mà puramente, e punto per punto quelle cose principali, che immediatamente aggravano l'inquisito. Indi è da preleggerli, ò da rimostrarsi in estratto al testimonio, od altro deponente un articolo del suo deposito, ed poscia da interrogarsi: se egli tenga per vera questa precedente sua deposizione in conformità del prestato giuramento? dovendosi per lo contrario da canto del giudice interrogare sù di ciò anche l'inquisito: se abbia egli qualche giusta eccezione da opporre contro tal detto, ò contro la persona medesima del testimonio? e in tal maniera farà da continuarsi di punto in punto sino alla evacuazione di quanto vi fosse di aggravante.

Terzo: Ciò poi che in tale confronto deponesse il testimonio, od altro deponente alla presenza dell' inquisito, e che dall' inquisito venisse risposto in contrario, dovrà essere registrato insieme a protocollo à vicenda, cioè in una stessa facciata il detto del deponente dirimpetto alla risposta dell' inquisito.

Quarto: Dovendosi in proposito annotare, che occorrendo porre à confronto l' inquisito con più testimonj, debba tale confronto e difaminamento in contraddittorio venire intrapreso non con tutti ad un tratto, mà di seguito appartatamente con ognuno di essi.

Quinto: Colla medesima precauzione farà da procedersi nella difamina, e confronto de' testimonj trà di loro, cioè preposta la rammemorazione del prestato loro giuramento, si dovrà rimostrare alli medesimi la precedente loro deposizione, puramente in quanto si fossero contrariati, e badare unicamente: se i testimonj nel loro esame in contraddittorio si uniscano assieme col loro detto, e se in tal guisa sia da ricavarli la precisa verità? dovendosi però quivi totalmente astenersi d' ogni suggestione, e persuasione; non che

Sesto: Nell' esame in contraddittorio de' complici trà di loro, bensì tutti confessi rispetto al misfatto, mà discordi in alcune principali circostanze, considerare e vedere semplicemente: se da essi possa essere ottenuta senza la menoma suggestione, e persuasiva una sincera, e verace consonanza del loro detto sì, ouero no? generalmente però

Settimo: Nell' istituzione del confronto si deve por mente esatta ogni volta ai gesti, e movimenti dell' animo tanto dell' inquisito, che dei confrontati testimonj, od altri deponenti, ed osservare attentamente, in che positura, e sembiante si sieno messi, se in faccia sieno divenuti rossi, pallidi, ò stati presi da un subito tremito &c. come anche se si sieno fermamente contraddetto l' un l' altro, e se l' inquisito abbia negate costantemente le deposizioni de' testimonj? con segnare in modo di annotazione tutto ciò, che accade di simile, sotto il rispettivo articolo, e del rimanente giammai permettere, che nascano delle animosità, dei bollori, ò sieno sollevamenti d' animo, ò degli attacchi d' onore, vale à dire, delle diffamazioni de' testimonj.

§. 9. Ora sebbene l' ordinamento d' un personale confronto dipenda regolarmente dal prudente arbitrio del giudice, egli è però tallor in certi casi ò superfluo, ò indecente, ò affatto illegale e ingiusto.

§. 10. Il confronto è superfluo, quando il contradicimento e la discrepanza non consiste nelle principali circostanze, mà solo in cofucchie accidenti di niuna considerazione, le quali, venendo anche rilevate, non farebbero nè un prossimo indizio, e molto meno una pruova del misfatto; similmente il personale confronto sarebbe non necessario, e superfluo, quando il precedente virtuale confronto in iscritto di già operato avesse l' effetto della confessione, ò della consonanza. Vale à dire: quando l' inquisito alla prelezione, ò rimostranza fattagli d' una deposizione, ò testimonianza altrui, avesse già confessato il fatto; ouero quando il testimonio, ò il complice del delitto, il quale nella sua deposizione fu discorde da quella degli altri testimonj, ò complici, si fosse già uniformato colle deposizioni degli altri testimonj, ò compagni stategli poste avanti.

§. 11. Indecente è il confronto tra coniugati, ed anche tra vicini congiunti, i quali pure puonno iscusarsi dal testimoniare secondo la determinazione fatta di sopra all' articolo 33. §. 6., similmente persone nobili, o per altro ragguardevoli sono da risparmiarsi ed esentarsi in affari criminali dal personale confronto tanto tra di loro, che con altri: eccettocchè questo in casi assai importanti venisse istituito per ordine del tribunal superiore, o da noi stessa comandato: Vel indecens,

§. 12. Affatto illegale farebbe il confronto, se (à riserva del caso contenuto di sopra nell' art. 34. §. 11. fino al §. 13., dove un complice del delitto, concorrendo certi requisiti, deve valere contro l' altro per un testimonio) un uomo per altro onorato, e di buona condotta sopra la semplice e vil deposizione, e denuncia d' un malfacente venisse à suo obbrobrio, e con pregiudizio della buona sua riputazione subitamente posto à confronto coll' inquisito à cagione d' una complicità, che venisse imputatagli senza fondamento. Vel planè illegalis.

§. 13. Dacchè poi secondo la premessa dichiarazione il fine principale del confronto, e dell' esaminamento in contraddittorio si è, di giugnere per via di ciò via più fidatamente, e sicuramente al fondo della verità, così appunto per tal cagione ha luogo il medesimo in tutt' i trascorsi criminali si gravi, che leggieri; dovendosi però in que' casi, dove à spinta d' una pertinace negativa si può passare alla tortura, istituirlo prima dell' intraprendimento di questa. Tuttavia però potrebbe accadere à misura e secondo la qualità delle circostanze che tallor facesse duopo di ripetere anche il confronto doppo la tortura, ed eziandio doppo la pubblicazione della finale sentenza; cioè nel caso, che uno dei confessi compagni del delitto solamente doppo la tortura, o la pubblicazione predetta, rivocasse la precedente sua confessione; nel qual caso però detta ripetizione di confronto dovrà sempre farsi avanti dall' adunato giudizio criminale, e non già sulla piazza, o palco del supplizio, e con usare eziandio ogni volta in simili emergenze tutta quella auvedutezza, e precauzione raccomandata, e ingiunta qui sopra al §. 4., vale à dire, che si debba sollecitamente prevedere: se tallor il nuovo confronto non potrebbe essere piuttosto di nocimento, che di utile? Tandem notandum: confrontationem regulariter ante torturam debere institui.

§. 14. Oltre al personale, o scritturale confronto (mediante il quale per convincere il reo vengono presentate avanti nella predetta guisa o le persone, o le testimonianze e deposizioni in iscritto) vien' ad essere assai profitevole anche il reale confronto, il quale non è altro, che una esibizione, e dimostrazione di quelle armi, arredi, scritture, e cose simili, col mezzo delle quali fù commesso il delitto, o che furono ritrovate nel luogo d' esso delitto, e che in somma somministrano contro una certa persona un gagliardo indizio di reità. Quindi à seconda della qualità delle circostanze egli è onninamente necessario, che simili cose vengano presentate avanti o all' inquisito stesso per convincerlo, e ricavare una vera sua confessione, ouvero à terze persone, le quali ne abbiano cognizione, affinchè le riconoscano, e riconosciute giuratamente affermino, e depongano: se tali cose appartengano all' inquisito, o sieno state ritrovate presso dello stesso, o nella di lui abitazione, o nel luogo del commesso delitto? con quanto inoltre potesse contribuire in simil sorta di avvenimenti per aggravazione, o disculpamento del inquisito. Præter personalem, & virtualem superest confrontatio realis, quæ eò tendit, ut arma, instrumenta, aut litteræ, aliaque res ad convictionem rei deservientes vel inquisito, vel aliis personis ad recognoscendum exhibeantur.



ARTICULUS 36.

quæ defensionis remedia
inquisitis competant ?

ARTICOLO TRENTESIMO SESTO

Quando, e qual difesa sia da concedersi agl'inquisiti.

S o m m a r i o.

- §. 1. A Niuno incolpato d'un delitto è da toglierli la difesa.
- §. 2. Dovendosi tuttavia distinguere: se l'inquisizione sia ancor pendente, o già terminata ?
- §. 3. Durante l'inquisizione non sono da comunicarsi al prigionere nè gl'indizj in iscritto,
- §. 4. Nè da permettergli, che egli stesso presenti in giudizio degl'interrogatorj, sopra i quali si abbia ad esaminare i testimonj;
- §. 5. E nè pure da concedergli un'avvocato, od altri assistenti.
- §. 6. Stando però in ogni modo in sua libertà di poter addurre istesso in giudizio tutti gli amminicoli e circostanze opportune per sua difesa, acciocchè vengano registrate, e legalmente rilevate.
- §. 7. Oltre a ciò, subito doppo compiuta l'inquisizione, devesi assegnare allo stesso un termine à deliberare per la vocale sua difesa, e giustificazione,
- §. 8. E poscia ascoltare e ricevere accuratamente, non che registrare à protocollo tutti gli addotti amminicoli di sua discolpa.
- §. 9. Sicchè in regola non è da darli al prigionere nè anche terminata l'inquisizione alcun avvocato, od altro difensore.
- §. 10. Eccettocchè ciò venisse permesso ed accordato dal medesimo giudizio criminale per rilevanti motivi.
- §. 11. Nel qual posterior caso è da permettersi al difensore l'accesso al prigionere, e l'ispezione degli atti per concepimento della scrittura, o sia libello difensivo,
- §. 12. Ciò però sulla previa formal sua fidejone, o sia promessa di voler con buona fede, e senza inganno o frode alcuna trattare il suo ufficio.

Defensio nemini, qui criminis arguitur, deneganda est.

§. 1. **L**a giustizia, e l'equità richiedono, che chi vien' indiziato, o accusato d'un qualche malfaccimento, e per via di ciò inquisito criminalmente, abbia à profittare per sua difesa e rifugio

di tutti i bisognevoli mezzi ausiliari, e difensivi.

Discernendum tamen; an inquisitio adhuc in pendenti, an jam completa sit ?

§. 2. In questo particolare però, perchè venga osservata una retta misura, e sappiano i giudici del criminale: cosa in virtù della legge possa venire accordato, o no ad un' incolpato per sua difesa? si dovrà principalmente badare e discernere: se l'intrapresa inquisizione sia soltanto incominciata, e ancor pendente, o se sia già terminata ?

Durante inquisitione reo nec indicia in scriptis communicanda,

§. 3. Durante l'inquisizione non è da permettersi, che vengano comunicati in iscritto gl'indizj all'inquisito, se tallor egli per sua discolpa li ricercasse; mà dovrà il giudice convertire li medesimi in articoli, o sieno interrogatorj, e sù di questi interrogare ordinatamente l'inquisito.

Nec ei concedendum, ut interrogatoria, ad quæ testes respondere debeant, conficiat,

§. 4. Similmente non è da concedersi, che l'inquisito stesso presenti in giudizio alcuni interrogatorj, sopra i quali si debba esaminare li testimonj; quantunque ei possa somministrare liberamente al giudice le circostanze inservienti al suo discolpamento; incombendo in seguito ad esso giudice di formare ex officio le opportune interrogazioni intorno à tali addotte circostanze, e poscia di esaminare sopra di queste articolatamente, e giuratamente li testimonj predetti.

Nec advocatus, aliûve defensor ei admittendus est;

§. 5. Nè anche è da permettersi al prigionere durante l'inquisizione alcun difensore, avvocato, od assistente, posciacchè più volte si è appreso per isperienza, che il malfaccenti furono per tal mezzo soltanto ammaestrati ne' sotterfugj, invigoriti à persistere pertinacemente sulla negativa, e così prematuramente messa in disordine tutta l'inquisizione.

Liberum tamen ipsi usque manet, omnia defensionis suæ adminicula adducere, ut in acta referantur, & legaliter relevantur.

§. 6. Per lo contrario è da lasciarsi agl'inquisiti l'assoluta libertà di addurre da se per il decorso dell'inquisizione tutto ciò, che essi credono, possa essere giovevole, o per dimostrazione della loro innocenza, o per discolpamento del fatto, o di qual si sia altro loro giovamento; nel qual caso il giudice inquirente, che nel processo d'inquisizione funge le parti dell'attore, del reo, e di giudice in un tempo stesso, e così eseguir devetutto quello, che à ciascheduno di questi tre incombe di fare in partico-

ticolare, e tenuto ex officio d'investigare speditissimamente, e di rilevare legalmente tutto ciò, che l'inquisito addusse per sua giustificazione.

§. 7. Or sebbene dietro à ciò sia da una parte in libertà dell'inquisito di esporre difesamente durante l'inquisizione ogni e qualunque cosa, la quale servir possa per sua difesa, dall'altra parte però anche incomba all'inquirente giudice à spinta degli obblighi del grave suo incarico, di por mente esatta à tutto ciò, che può ridondare in utile dell'incolpato, e di ridurre il tutto, per quanto sia possibile, in legittima certezza, e così non manchino in modo alcuno agl'inquisiti que' mezzi ausiliari, e difensivi, che loro occorrono; tuttavia per assicurazione, ed agevolamento sempre maggiore della difesa spettante ai prigionieri, vogliamo con ciò aver ordinato, che ogni volta, subito terminata l'inquisizione, cioè quando si è già disposto tutto il bisognevole fino al proferimento della sentenza, venga assegnato ancor all'inquisito un termine di 3. giorni ad deliberandum, ed in appresso insinuato allo stesso: comechè entro tal termine egli abbia ben' à riflettere, cosa, e quai legittimi amminicoli egli ancor sia in grado di addurre ulteriormente per sua discolpa ò mitigazione della pena, e in generale per suo utile e vantaggio? stantechè sù di ciò ei verrebbe ascoltato nel giorno, che gli si prefige, ed il tutto registrato fedelmente ex officio.

§. 8. Scorso il termine dato à deliberare, ed essendo à ciò pronto l'inquisito, allora il giudice dell'inquisizione ha da portarsi da quello, e ad ascoltare gli amminicoli della sua difesa. Ora ciò, che il medesimo adduce per sua discolpa, sussidio, e difesa, dovrà essere notato à protocollo con ogni diligenza, e accuratezza unitamente pure alle circostanze mitiganti, che risultano dal processo d'inquisizione, ò che per altro furono investigate, e in generale venirvi aggiunto ex officio tutto ciò, che in qualsivoglia modo potesse essere di giovamento all'inquisito, con accoppiare successivamente cot'al' atto conclusionale al processo suddetto.

§. 9. Quindi è, che nè anche, compiuta l'inquisizione, potrà essere à niun malfacciente dato un'avvocato, mà coll'anzidetto procedimento dovrà essere intieramente conchiusa l'inquisizione, perche appunto mercè del medesimo vien provveduto à sufficienza alla difesa dell'inquisito, ed anche scanfato ogni superfluo ritardo.

§. 10. Mà se però l'incolpato espressamente ricercasse un'avvocato per conducimento della sua difesa, e per concepimento d'una scrittura difensiva, in tal caso vogliamo aver rimesso al saggio discernimento del inquirente giudice: se tal ricerca d'un difensore sia da esaudirsi sì, ouver no? dovendosi però quivi prendere per norma giudiziale, che, in chiari aperti fatti, e in generale, dove il ritardo fosse di solo, ed unico obietto, non abbiassi à prestare orecchio à tale ricerca, mà solamente allorquando l'inquisito dicesse di non esser in grado di proporre da se gli amminicoli e fondamenti della sua difesa, e tal sua asserzione per motivo di semplicità, paura, ò imbecille sanità, che in lui si manifestasse, ò perche la causa criminale in se stessa fosse assai intrecciata à cagione delle importanti circostanze, che vi si accoppiassero, ò per via di altre rilevanti cause, che emergessero, venisse ritrovata fondata. Le causali però, per cui gli si è negata, ò concessa l'assistenza dell'avvocato, sono da notarsi ogni volta à protocollo, e da annettersi al processo d'inquisizione.

§. 11. Nel caso quindi, che per formare le sue difese, gli venga concesso un'avvocato, ò in mancanza di questo un'altro uomo addritto, si dovrà permettere à tal difensore l'abboccamento col carcerato, in presenza però d'alcuni ministri di giustizia, comunicare allo stesso gli occorrenti atti inquisizionali, e concedere in appreso, che vengano prodotti, ed esaminati que' testimonj tallor per anche necessarj, e somministrati à tal fine li punti opportuni, sopra de' quali abbia il giudice ad esaminarli, e che in fine possa essere presentata agli atti una scrittura difensiva sottoscritta dal prigioniere, e dal difensore medesimo, ò sotto la sola sottoscrizione di questo posteriore, qualor il prigionere non sapesse scrivere:

§. 12. dovendo però ogni volta premettere il difensore la formal fidazione, ò sia promessa in giudizio, di non voler suggerire al carcerato pravità niuna, che tendesse à sopprimere la verità, mà puramente vedere, e difaminare: se tallor l'inquisito non abbia tralasciato d'indicare, e di pruovare à pieno qualche particolarità, la quale servisse per sua discolpa, ò per alleggerimento della pena.

Completa inquisitione reo tempus deliberandi pro sua defensione ex officio assignandum est.

Quo elapso iudex omnia defensionis adjumenta à reo excipiat, & protocollo inferat.

Regulariter itaque reo nec post completam inquisitionem defensor adjungendus:

Nisi iudex inquirens legitimam dandi defensoris causam habeat;

Quo casu defensori, ut libellum defensionalem aptè possit exarare, liber aditus ad captivum, simulque actorum inquisitionum inspectio permittenda est;

Sed is idem defensor, antequam causæ se immisceat, spondere debet, senil subdole ad supprimendam veritatem, sed omnia bona fide actorum esse.

AR-

ARTICULUS 37.

quid peracta inquisitione fieri oporteat?

ARTICOLO TRENTESIMO SETTIMO

Cosa sia da farsi, terminata l'inquisizione.

S o m m a r i o.

- §. 1. Terminata l'inquisizione, sono d'articolarsi ordinatamente tutti gli atti fabricati;
 §. 2. E in certi casi si dovrà pure annettervi una esatta descrizione, o sia dettaglio dell'inquisito.
 §. 3. Siccome però di sovente accade, che vien decretata interlocutoriamente la tortura pria di passare alla finale sentenza, così nel prossimo articolo si tratterà di quella, e del modo, in cui debba essere intrapresa.

Post finitam inquisitionem acta in rotulum ex officio redigenda, & iudici sententiam ferenti tradenda sunt.

§. 1. **T**erminata l'inquisizione in maniera, che nel merito della causa non vi sia più altro da rilevare, per conseguenza rimanga dappresso il proferimento della sentenza di assoluzione, o di condannazione dell'inquisito, dovrà quel tale, cui incomba il conducimento dell'inquisizione, aver cura, che (come già si è detto di sopra all'art. 20.) vengano in buon'ordine arrotolati ex officio, e così senza l'intervento dell'inquisito tutti gli atti inquisizionali, e consegnati chiusi sotto sigillo al giudizio, che proferisce la sentenza, per evitare appunto ogni frode, e falsificamento.

Præviè tamen, præsertim in delictis gravioribus descriptio personæ inquisiti concinnanda, eaque actis inquisitionibus adjungenda venit.


§. 2. Da canto però del giudice inquirente è da notarsi d'appresso, che in delitti più gravi, singolarmente se si trattasse di pericolosi cattivaccj, debba ogni volta venir preso e formato un' esatto dettaglio, o sia descrizione della lor persona; cioè dovrà venire fidatamente descritto il prigioniere, dove ciò già non fosse seguito subito da principio o durante l'inquisizione, almeno doppo la terminazione di questa, non solo secondo l'esterior suo sembiante in faccia, e negli occhj, capelli, andatura, positura, singolar gesti, contrasegni del corpo, ed esteriori difetti; item se egli sia di statura grande, o piccola, pingue, o magro, e di che colorito, ciera? e simili &c. Ma eziandio secondo la qualità sua interiore del corpo, e dell'animo: se egli sia robusto e gagliardo, o gentile, e debole, sano, o malaticcio, ouvero per altro soggetto à mancamenti interni; come pure se lo stesso sia ardito, o timido, di buon' o cattivo sentimento, o secondo lo stato delle cose à quali altre singolari passioni, e notori abituali costumi dedito? o se fosse una donna, se essa tallor sia gravida, preventivamente però, per quanto dipendesse dal sapere, e conoscimento o de' medici, o de' chirurghi, o delle levatrici, istituito da queste, o da quelli il doveroso disaminamento, e prestata in iscritto la relazione del lor ritrovato, indi sottoscritta da parte del giudizio tal descrizione, e aggiunta agli atti d'inquisizione; acciocchè li sentenziatori o nel dettamento della tortura, o della pena medesima possano farvi gli opportuni riflessi à misura della qualità delle circostanze, e perchè anche in tutt'i casi, che non si preveggono, quallor il reo scappasse, o doppo il sostenuto castigo si lasciasse sorprendere in nuovi delitti, possa egli più facilmente essere conosciuto, e ravisato.

Cum verò causæ criminales non semper definitivè terminari queant, & sæpius tortura interlocutoriè decerni debeat, hinc in proximo articulo materia torturæ tractabitur.

§. 3. E siccome non sempre può essere proceduto definitivamente col dettamento della pena ordinaria, o all'assoluzione dell'incolpato, mà di sovente debb'essere decretata mediante una sentenza preliminare, o sia interlocutoria la tortura contro quegli, che nega il misfatto, e che dappresso però è gravato di forti indizj; così vogliamo Noi nel prossimo seguente articolo prescrivere per norma le necessarie regole, e temperamenti da osservarsi nell'intraprendimento della medesima con ritoccare i motivi, e le causali, per le quali possa venire istituita, e come, quando, e contro quali persone intrapresa.

ARTICOLO TRENTESIMO OTTAVO

Dei motivi e indizj sufficienti alla tortura, non che quando, contro chi, e come questa sia da istituirsi?



S o m m a r i o.

- §. 1. Cos'è sia la tortura?
- §. 2. Questa deve ogni volta venire decretata per mezzo di sentenza interlocutoria.
- §. 3. Ma non ha luogo, se il reo altresì già è confesso, o convinto; se il corpo del delitto non è rilevato; o se non vi sono indizj bastevoli alla tortura.
- §. 4. Gl'indizj alla tortura sono sì condizionati, che o cadauno per se stesso è sufficiente per tal intraprendimento,
- §. 5. o più presi insieme fortiscono tal'effetto.
- §. 6. Si deve però ogni volta por mente: se gl'indizj alla tortura non vengano tallor snervati dagli ammiccoli della discolpa?
- §. 7. Dappresso è duopo, che ciaschun' indizio alla tortura sia dimostrato per via di due testimonj; e in generale
- §. 8. Ha luogo la tortura solamente in que' casi, dove trattasi d'una pena di morte; potendo negli altri aver luogo al sommo lo spaventamento;
- §. 9. Questa spaventazione vien eseguita o con pure parole di minacciamento, o ben'anche con permettere, che il carnefice possa metterè mano all'inquisito.
- §. 10. Siccome poi in generale la tortura è da decretarsi con tutta circospezione;
- §. 11. Così a spinta dello statuto medesimo ne vanno anche esenti alcune persone.
- §. 12. Annotazione principale da osservarsi avanti l'intraprendimento della tortura.
- §. 13. La tortura può anche venire talvolta istituita interpolatamente in più giorni.
- §. 14. Pria di porre all'effettiva tortura l'inquisito, e fuori del luogo del tormento, debb'essere lo stesso ogni volta benignamente ancor ammonito à confessare la verità,
- §. 15. E doppio solamente, quando non fruttal benigna ammonizione, dovrà essere trasportato nella cava del tormento,
- §. 16. Ed ivi nuovamente esortato con serietà la più penetrante à confessare il vero.
- §. 17. Le specie di tortura consistono I. ne'fibrili, II. nella legatura, o sia allacciamento; III. nell'eculeo; IV. nel fuoco.
- §. 18. Le pedicche di ferro, o sieno li cosiddetti stivali spagnuoli non formano alcun grado particolare di tortura, mà vengono solo applicati agli uomini in luogo di un'altro grado, che non potesse venir eseguito.
- §. 19. Gli accennati gradi di tortura però debbon'essere prudentemente commensurati alla qualità del delitto, della persona, e delle circostanze.
- §. 20. Durante la tortura incombe ai ministri di giustizia di fissare gli occhj costantemente sopra l'inquisito, e di aver cura,
- §. 21. Che vengano fedelmente registrate tutte le risposte, e movimenti dell'inquisito.
- §. 22. Incominciando l'inquisito à confessare, si dovrà subitamente fermar il corso alla tortura;
- §. 23. Mà se egli or confessasse, ed or nuovamente negasse, si dovrà distinguere: se
- §. 24. Durante la tortura egli abbia rievocata la confessione? nel qual caso si bene, che anche
- §. 25. Allor quando le principali da lui afferite circostanze venissero ritrovate false, sarà da proseguirsi colla tortura; ouveramente
- §. 26. Che il richiamo della confessione sia seguito, terminata già la tortura? e in questo posterior caso
- §. 27. La tortura non potrà essere regolarmente più oltre intrapresa fuori di nuovi emergenti indizj,
- §. 28. E nè anche in generale venire giammai ripetuta più di tre volte, mà in regola dovrà essere assolto l'inquisito, che negativamente ha sostenuto la tortura.
- §. 29. Nulla di meno però un tal torturato può venire talvolta condannato ad una pena straordinaria.
- §. 30. Finita la tortura, si ha subito à racconciare le membra al tormentato, ed à somministrargli ogni ajuto; in fine doppo la tortura
- §. 31. Deve venire inevitabilmente costituito ogni volta il torturato, e con ciò seguire la conferma della sua confessione.
- §. 32. E in generale non dovrà essere permesso al carnefice, e a' suoi famigli alcun illegale procedimento.

ARTICULUS 38.

de
iudiciis torturalibus, &
quando, contra quos, ac
quomodo tortura in-
stituenda sit?

§. I. **L**a tortura è un mezzo compulsivo legale per indurre in mancanza d'una piena pruova un negante delinquente fortemente indiziato del commesso delitto o à confessarlo, o in evento per purgare il medesimo dal sospetto, e indizj, che lo aggravano.

§. 2. Ad effetto però di poter passare alla tortura fa di mestieri, che da canto del giudizio criminale ordinatamente congregato venga pria con decreto interlocutorio conosciuto, e deciso: se gl'indizj sieno bastevoli alla tortura? in che modo, e grado di tortura debba venire tormentato, ed anche sopra quali precisi articoli interrogato l'indiziato nell'attuale tormento? e se non precede una cotal decisione, non può un

Tortura est remedium
eruedæ veritatis subsidi-
arium.

Ad inferendam verò tor-
turam opus est prævia
iudicis interlocutione,
per quam tortura decer-
natur.

giudice nè anche minacciare il prigioniero della tortura, e molto meno dargliela effettivamente: avendo messa perciò Noi una tal sentenza riguardante il dettamento della tortura per la sua importanza trà i casi eccettuati di sopra all' Art. 21. §. 5.

§. 3. Nel formare tal'interlocuzione deve il giudice auvertir bene:

Primo: Se forse non esista già per altro l'intera pruova? Mentre se il delinquente già pria fosse confesso, è pienamente convinto del delitto, il dettamento della tortura verrebbe ad essere superfluo, ed illegale; ed in tal caso è da procedersi senza esitazione per via di sentenza definitiva colla pena ordinaria determinata dallo statuto.

Secondo: Bisogna vedere: se il delitto, di cui vien' incolpato il prigioniero, sia effettivamente seguito? e se così sia stato legittimamente investigato, e formalmente rilevato il corpo del delitto secondo la Nostra determinazione messa di sopra all' Art. 26., non potendo Niuno in mancanza di ciò essere abbordato colla tortura; e

Terzo: Convien principalmente ponderare: se vi sieno motivi e indizj bastevoli per intraprendere cotal tortura?

§. 4. Ora per quello riguarda i sufficienti indizj alla tortura, non è agevolmente possibile di descriverli tutti, pure vogliamo per miglior istruzione accenarne qui vi esemplificativamente alcuni generali e comuni, e poscia verranno nella seconda parte nominatamente espresse intorno a ciaschedun delitto le speciali, e particolari congetture e presunzioni bastevoli per intraprendimento della medesima. Sicchè sotto gl'indizj generali e comuni alla tortura trovansi li seguenti. Cioè

Primo: Un motivo sufficiente alla tortura si è, quando il delitto è provato contro l'incolpato per via d'un idoneo non diftoso testimonio, ed oltre al detto d'un tal singolar testimonio vi concorre ancor ò un'altro fondato indizio, ò almeno questa particolarità, che l'inquisito sia per altro una persona sospetta, e di cattiva condotta, la quale possa benissimo essere creduta capace della commessione del misfatto imputatole.

Secondo: Venendo talun sorpreso sul fatto aperto, ò sia in flagranti, e tuttavia negandolo temerariamente, nè potendo venire d'altronde convinto a sufficienza, dovrà essere sù di ciò torturato.

Terzo: Se un malfacciente, che nella commessione del misfatto ebbe degli affiliatori, occultatori, consiglieri, ò de compagni, avesse deposto, ò nominato qualcuno nell'esame amichevole, ò nella tortura, il quale al commesso suo, e verificatosi malfaccimento lo avesse assistito con fatti, ò consiglio, ò fattagli compagnia, ad un tale denominato potrà validamente essere data sù di ciò la tortura, purchè vi concorrano dappresso le circostanze, e requisiti accennati di sopra all' Art. 34. §. 9. e non altrimenti.

Quarto: Venendo legalmente dimostrato, che talun si sia vantato estragiudicialmente, ò abbia confessato liberamente d'aver commesso un malfaccimento, il quale per altro sia persona, che possa essere creduta capace; dovrà il giudice criminale inquire, se il fatto sia accaduto nel luogo, sito, e maniera, e con tutte le circostanze, come vanta l'inquisito? e venendo tal vantazione ritrovata vera in tutte le sue parti, potrà il vantatore, che poscia ancor negasse il vantato delitto, venire posto validamente alla tortura.

§. 5. Si danno anche molte forti d'indizj, cadauno de' quali non è sufficiente per se solo alla tortura, ogni qual volta non venga accompagnato, e spalleggiato da alcuni altri consimili, come per esempio.

Se l'indiziato fosse una persona sì audace, temeraria, e sfrontata, ed anche di nome, e grido sì cattivo, che si potesse tenerlo capace del delitto commessosi.

Ouvero, se altre volte già egli avesse commesso ò tentato di commettere un tal delitto, ò prima ne fosse stato già incolpato, e denunciato, purchè tal diffamazione, e denuncia non derivi da inimici, ò sfacciati, mà da gente disinteressata, imparziale, e retta.

Se la persona indiziata venisse trovata in luoghi pericolosi, sospetti, ed opportuni alla commessione del delitto.

Decerni autem tortura nequit, si reus jam confessus, aut convictus sit; item si de corpore delicti non constet, aut si legitima indicia deficiant.

Legitima ad torturam indicia vel ejus sunt qualitates, ut singula ad torturam sufficiant;

Videlicet imò. qualitata unius testis de ipso facto depositio;

2do. Si in flagranti deprehensus temerè factum negaret;

3tio. Si à complice quis indicatus sit, & requisita supra dicta accesserint;

4to. Si extrajudicialis confessio aliis adminiculis suffulta sit.

Vel ita comparata sunt, ut non quidem se folis, sed conjunctim sumpta, effectum torturæ sortiantur.

Si indicatus tam malæ famæ sit, ut suspicio criminis in ipsum cadere possit;

Si tale crimen prius jam perpetravit, vel perpetrare conatus, vel à priori jam infimulatus est;

Si in locis ad delictum congruis repertus est;

Se taluno al tempo del delitto, per esservi stato istradato, ò di ritorno, fosse stato veduto in quella figura, e con quelle medesime armi, vestimenti, cavallo, od altre cose, siccome fu descritto il delinquente.

Se uno nel commettere il delitto perde, e lascia dietro à se giacere, ò cadere in terra qualche cosa, per caso d' esempio il suo mantello, spada, cappello, scarpe, e simili cose; ouvero anche se poscia, seguendosi la traccia fulla neve, fango, ò polvere, si potesse scoprire, e congetturare, che tali cose sieno state infallibilmente del delinquente, ed ultimamente nel suo potere pria della perdita fattane, ò che le pedate siano state quelle precise dello stesso.

Se l'indiziato avesse da qualche tempo coabitato, e si fosse affocciato con persone tali, che commettono simil sorta di malfaccimenti.

Se una tal persona sospetta potesse essere stata indotta à delinquere per invidia, inimicizia, per minacce precedute, ò per isperanza di riportarne qualche utile, ò guadagno; specialmente però le minacce sole danno più volte un' indizio gagliardo, e sufficiente alla tortura, quando il minacciante fosse un' uomo tale, che potesse porre in effetto le parole, e che per avanti avesse minacciato qualcuno, ed anche eseguito il suo minacciameto.

Se lo stesso offeso imputasse il misfatto à qualcuno per certi motivi, e sù di ciò morisse, ò affermasse giuratamente tal sua imputazione.

Se taluno per via del delitto si dasse alla fuga, e non potesse assegnare niuna ragionevole causa, per la quale ei sia fuggito?

A questi indizj si aggiungono eziandio le circostanze emergenti d'un cambiamento di colore in faccia, d'una vacillazione, ò falsità di risposte; item le pratiche esercitate durante la prigionia, un aggiustamento ò sia transazione seguita in segreto sopra il denunciato delitto, la costante nominazione d'un complice, quand' anche li requisiti, determinati di sopra all' Art. 34. §. 9. non concorressero tutti à puntino, ouvero anche la confessione fatta da uno precedentemente ò avanti ad un giudice illegittimo, ò per altro diffettosa, e simili.

Se quindi in un inquisito si riscontrano più indizj di questi comuni e generali enunciati nel presente paragrafo, ò se ad una simile presunzione vi si accoppiassero ancor degli altri contrassegni particolari risultanti dal fatto medesimo, potrà benissimo secondo la qualità della causa, e sue circostanze, non che à prudente giudicial discernimento esser decretata la tortura.

§. 6. Tutti però gl' indizj alla tortura sono da intendersi colla sua modificazione, cioè nel caso che l' incolpato non adducesse in contrario un qualche amminicolo, ò sia eccezione, colla quale, provandola egli, venisse à schiacciare l' altrui detto, ò à levare il sospetto; perlocche si dovrà sempre ascoltare la discolpa dell' inquisito, e ben pria di saminare, ed investigare la verità delle sue asserzioni; mentre dove la discolpa del reo fosse più fondata, e più verisimile degli indizj inforti à di lui carico, non può, nè de ve aver luogo la tortura pria del rintracciamento, e scoprimento di proue più forti, e convincenti.

§. 7. Dovendosi non ignorare dappresso, comeche qualunque indizio, sopra di cui abbiassi à decretare la tortura, venendo eccezionato, ò posto in dubbio, esiga generalmente la provazione mediante il detto di due testimonj nel modo, e maniera, come fu già dichiarato di sopra all' articolo 27. §. 6. 7.

§. 8. E affinche la tortura non riesca più grave della pena istessa, dovrà per conseguenza venire istituita, e inflitta in effetto solamente in que' misfatti, che seco tirano una pena di morte; ed all' incontro negli altri non capitali, mà esposti ad una pena corporale delle più gravi, concorrendovi delle circostanze fortemente aggravanti, potrà aver luogo al sommo il solo spaventamento colla tortura, e nè pur questo in delitti più leggieri. Parimente non si dovrà per puro esasperamento della pena di morte, se il delinquente confessò, ò convinto d' un commesso delitto si fosse già reso reo di morte, passare sì di leggieri all' effettiva tortura per cagione d' un altro anche maggiore misfatto, che potesse aver commesso, mà si potrà al sommo minacciarlo di questa. Finalmente anche in que' casi, dove insorge qualche dubietà: se il delitto possa essere ca-

Si ad locum, vel ex loco delicti ire, vel redire, vel tunc temporis similibus in armis, vel vestitu, quo reus erat, visus fuerit; Si ex rebus, aut signis in loco delicti repertis, quis delicti reus esse possit argui.

Si hominibus, qui ejusmodi crimina perpetrant, cohabitavit, vel se sociavit; Si insignis invidia, inimicitia, vel minæ præcesserint;

Si læsus aliquem ut reum denunciaverit, idque morte vel juramento firmaverit;

Si quis temerè, & sine rationabili causâ fugæ se dederit.

Quibus accedunt circumstantiæ palloris, tremoris, variationis, clandestinæ transactionis, & similia.

In quo multifariorum indiciorum concursu tortura pro re nata decerni potest.

Sed habenda simul ratio adminiculorum, quæ reus pro sui exculpatione attulit, ac probè perpendendum: an non forsan indicia torturalia in totum, vel pro parte hoc ipso jam elisa sint?

Præterea requiritur, ut quodvis indicium, quod torturam operetur, per duos testes probatum sit.

Et generaliter tortura tantum in causis capitalibus; in non capitalibus verò graviolem tamen pœnam corporalem ingerentibus sola terrore, contra in levioribus nec ista locum obtinet.

pitale, ò esposto ad altro più leggier castigo? non debb'essere messo l'indiziato all'attuale tortura, mà venire del pari soltanto atterito con questa.

Territio autem in verba-
lem, & realem dividitur.

§. 9. Il terrore, ò sia lo spaventamento, che vien'apportato colla tortura, differisce dall'effettiva tortura in questo, che per via di questa posteriore vien tormentato il corpo dell'inquisito, e per lo contrario l'anteriore non cagiona dolore alcuno, mà si ferma nel recato sbigottimento. Tal spaventazione però siegue ò con semplici parole di minacciamento, senza che il carnefice metta mano all'inquisito, ouvero con ordinare al carnefice di doverlo effettivamente afferrare; quindi ella è una semplice verbale, ò reale minaccia di tortura.

Verbalis in sola minita-
tione subsistit;

Quella consiste in questo, che l'indiziato vien gradatamente minacciato in primo luogo della tortura, indi messo à fronte del carnefice, poscia condotto nel luogo dello stramento, ò sia nella cava del martoro, la dove il carnefice pone innanzi, e rimostra all'inquisito li penali stramenti, con ciò lo intimorisce aspramente, e poi si mette in positura tale, come se lo volesse effettivamente afferrare per dargli la tortura.

Per realem verò denota-
tur manus injectio, quin
tamen corpori cruciatus
inferatur.

E questa posteriore si estende ancor più oltre, cioè il carnefice mette mano effettivamente all'inquisito, lo conduce allo scabello del martoro, ed in fine anche gli applica, per caso d'esempio i fibili, ò il legame, senza contorcere però, e senza allacciare. Ora siccome l'indirizzo della spaventazione nell'una, ò l'altra maniera secondo la qualità delle circostanze, e delle persone dipende dall'arbitrio del giudice, così tanto nel decreto d'interlocuzione si ha da prescrivere ogni volta chiaramente: fino à che segno abbiassi à procedere cogli anzi detti gradi della medesima? quant'anche nell'eseguimento di questa da badare giudizialmente colla maggior attenzione, che oltre il limiti del decretato non venga proseguita, e distesa; con rimarcare dappresso, che l'inquisito ad ogni grado di terrore debba venire con brevi e acconci interrogatorj esortato à confessare la verità, indi ricondotto nella primiera sua prigione col previo avvertimento: che s'intende di dargli ancor qualche tempo à deliberare: di là poi à due ò trè giorni essere costituito, e prelettogli il sostenuto suo esame ad effetto di riportare la conferma della sua deposizione con interrogarlo, se egli non voglia, ò non abbia altro d'aggiugnervi?

Uti jam generaliter tor-
tura non nisi summa cum
circumspectione decer-
nenda est;

§. 10. Ora essendo la tortura in se stessa una cosa di somma importanza, e di pregiudizio irreparabile, ci promettiamo per conseguenza in questo particolare onninamente tanto in generale da tutt'i giudici del criminale, quanto in specie dalla vigilanza dei Tribunali superiori un procedimento il più circospetto, e sollecito, acciocchè niuno senza legittime cause venga posto al martoro, mà bensì osservata la giusta misura nell'intraprendimento della tortura giudizialmente decretata, à fine di non costringere tallor per via di tal mezzo indebitamente esercitato un'innocente à confessare un delitto, ch'ei non commise; e così Noi vogliamo anche con ciò

Ita & aliqui per legem à
tortura expressim exem-
pti sunt.

Et imò, quidem ii, qui
rationis usu destituti
sunt;

§. 11. Aver esentate, ed eccettuate espressamente dalla penale interrogazione alcune persone colla seguente modificazione però, cioè:

Primo: Gl'insensati, fatui, e così anche gli uomini sempliciotti, e deboli di mente; item que' sordi, e muti, dai quali per via di certi moti e segni non si può cavare la verità, non puonno affatto essere posti alla tortura, e nè manco venir minacciati di questa.

2do. Impuberes;

Secondo: Fanciulli sotto 14. anni non puonno venire interrogati con maggior rigore, che con minacciare, ò finalmente anche dare loro alcune frustate, eccettocchè la malizia superasse l'età, ciò che si rimette al prudente pensamento e conoscimento del giudice.

3tio. Qui ætatem 60. an-
norum egressi, simúlque
debiles sunt;

Terzo: Un vecchio d'anni 60., e più; semprecchè non fosse sì vegeto, e robusto, che potesse sostenere la tortura senza perdita, ò sia detrimento della sua salute, il che pure vien rimesso al giudiciale arbitrio e discernimento.

4to. Decrepiti, vulne-
rati, valetudinarii;

Quarto: Un difettoso, ò sia decrepito, gravemente ferito, ò per altro infermiccio, in cui fosse da temere, che potesse morire, non può venire costretto più acutamente di quanto ei possa sostenere senza maggior suo danno, e rispettivo offendimento: simili persone però, rispetto alle quali per la costituzione del loro corpo si rendesse troppo pericolosa l'effettiva tortura, come sarebbero persone impuberi, vecchi ed in-
appref-

appresso decrepiti, o per altro deboli, e difettofi &c. puonno fecondo la qualità delle circoftanze venire atterriti colla medefima.

Quinto: Inoltre una donna gravida, o di parto: doppo il tempo del parto però fi dovrà dare la creatura à balia, e poſcia potrà eſſere anche, mà alquanto più leg- 5to. Fæminæ gravidæ, puerperæ;

Seſto: Non dovranno nè pure venire poſte alla tortura le perfone di più alto rango, inferite nella matricola degli ſtati Noſtri ereditarj; e nè manco quelle, che ſono coſtituite in dignità conſpicue, e di alto onore, è coſì nè pure Noſtri conſiglierj, Dottori, ed incoli nobilitati, fuorchè ſi trattaffe di crime di leſa divina, ed umana Maeflà, di tradimento dello ſtato, e di altri ſopragravi delitti. 6to. Perſonæ in dignitate conſtitutæ.

§. 12. Decretata poi validamente contro taluno la tortura, ha il giudice pria del eſeguimento di queſta ad oſſervare quanto ſiegue: cioè

Primo: Se il decreto d'interlocuzione non conteneſſe già in ſe ſteſſo certi interrogatorj da formarſi precipamente all'inquiſito poſto alla tortura, mà ſoltanto determinaffe in generale, che lo ſteſſo doveſſe venir martoriato fino à queſto, o à quel grado; o preſcriveſſe in evento puramente in generale, di dover eſſere coſtretto l'inquiſito à confeſſare la verità à cadaun grado, o ſia fermata di tortura per via di brevi, e acconj interrogatorj; in tal caſo dovrà il giudice, che ha da dirigere la tortura, ancor prima del'indirizzo di queſta dipartire, e diſtribuire il fatto ſteſſo in certi brevi interrogatorj, vale à dire: egli deve pria preparare ſopra il delitto, come lo raffigurano gl'indizj, alcuni ſuccinti, chiari, ben ponderati, ed ordinatamente diſpoſti queſiti, dipendendo il numero di eſſi dal giudicioſo ſuo arbitrio, e poſcia interrogare ſù di queſti penalmente l'inquiſito, acciocchè il povero uomo non venga per via di ciò indebitamente indugiato e intertenuto ſulla tortura. Obſervanda quædam generalia, ad quæ ante torturam reflecti oporteat; nempe imò. Ut pro actu torturæ brevia, eique congrua interrogatoria ſemper præparentur, niſi in ipſa jam ſententia interlocutoria ſpeciatiim expreſſa ſint.

Per eſempio trattandoſi d'un'infanticidio, dove la madre del parto uccifo inquiſita perſiſte fermamente nel ſuo detto, d'aver data alla luce la creatura già morta: nella tortura da intraprenderſi contro d'eſſa debbon venire principalmente formati li ſeguenti brevi queſiti: 1mo. Non hai tu partorita la creatura viva? 2do. Come l'hai tu privata di vita? 3to. Dove poſcia l'hai tu meſſa? altro eſempio d'un furto commeſſo da più perfone di notte tempo. 1mo. Non hai tu di notte trà gli 11. e li 12. gennaro di queſt'anno dato mano à dirubbare con violenta invaſione il NN. nel ſuo alloggiamento? 2do. Che compagni hai tu avuto in queſto fatto? 3to. Chi lo ha ſpiato preventivamente? 4to. Come l'hai tu, e i tuoi compagni effettuato? 5to. Dove ſono pervenute le rubbate coſe? e coſa hai tu acquiſtato per tua porzione? prima di tutto poi nel mentovato primo eſempio è da formarſi, e tratto tratto da ripeterſi all'inquiſita il primo interrogatorio; come pure d'aggiungerviſi in decorſo per modo di ammonizione: qualmente già vi ſieno degl'indizj troppo forti del parto ſuo venuto vivo alla luce, e però non debba trattenarſi col malizioſo negamento, e laſciarſi tormentare inutilmente; e quanto altresì tallor puono ſomminiſtrare le circoſtanze, e la qualità della cauſa. Sinchè poi l'inquiſita ſopra il primo interrogatorio perſiſte nella negativa, farebbe coſa affatto ſuperflua e inconcia il paſſare agli altri queſiti: ſe, ed in che guiſa la creatura partorita abbia perduta la vita: dovendoſi in ſeguela di ciò regolarſi generalmente in tutt'i caſi di tortura ſecondo queſt'annotazione à miſura dello ſtato delle coſe.

Secondo: Non ſi dovrà giammai intimare all'inquiſito il contenuto intiero dell'ordinata, o ſia decretata tortura, e nè pure manifeſtare, fino à che ſegno debba giugnere la tormentagione, tanto ſe abbia à conſiſtere nel ſemplice atterramento, quanto ſe effettivamente in uno o più gradi, ouver'anche affatto doveſſ'effere eſeguita, mà benſi tenerla pienamente in ſegreto, ed inſinuare ſoltanto allo ſteſſo all'approſſimamento del tempo dell'eſecuzione del decreto, che per motivo di gravi indizj cadenti à ſuo carico ſia ſtata decretata contro di lui la tortura, dovendo egli d'appreſſo venire ſeramente, e peſantemente ammonito, à voler oramai confeſſare colle buone, e non laſciare, che ſi paſſi all'effettivo intraprendimento della tortura, e martirizzamento del ſuo corpo. 2do. Ne tenor ſententiæ torturalis quoad genus, & gradus torturæ torquendo propaletur;

Terzo: Dappreſſo convien notare ulteriormente 1mo. che la tortura venga ſolamente intrapreſa cogli arredi penali qui ſotto preſcritti; 2do. ſecondo l'ordine pre- Item 3to. ut tortura modo hic præſcripto;

scritto delli sotto notati gradi di martoro; e 370. in una misura tale, che convenga colla costituzione corporale dell' inquisito, e per conseguenza non venga usata nè una troppa dolcezza, e indulgenza, la quale la renda inefficace, nè un troppo rigore, che tallor apporti all' inquisito un danno irreparabile circa il corpo, ò la salute; item 4to. che non venga troppo allungata, ed anzi 5to. per lo più intrapresa di mattina, e à stomaco digiuno dell' inquisito da torturarsi: mà se poi per cause rilevanti dovéssè venire istituita doppo mezzo giorno, non si dovrà dare al reo, fuori d'un refrigerio, pria niente, ò pur assai poco à mangiare, ed à bere; dovendo pur 6to. venir eseguita in un giorno feriale, ò sia di di lavoro; e comunemente 7mo. terminata di seguito in un giorno, quallor l' inquisito perseverasse costantemente nel suo negamento; e finalmente 8vo. venire sempre assunto un medico, ed un chirurgo, e se ciò non potesse essere, al meno un' addritto chirurgo, il quale abbia l' occhio, e presti ajuto al martoriato.

Et 4to. non solitariè, sed coram iudice, & assessoribus peragatur;

Quarto: Che la penale interrogazione, ò sia la tortura (come già in generale si è ordinato di sopra all' Artic. 20. §. 3. circa tutti gli atti giudiziali del criminale) non venga istituita dal solo giudice, Vicario della prettura, ò sia giurisdizione, dal solo sindaco, ò come mai egli si chiami; mà bensì anche coll' assunzione di due assessori, e del cancelliere, ò attuario dell' ufficio, e così colla debita sua legal forma. E finalmente

Ac tandem 5to. ut in concursu plurium torquendorum debilior præfortiori torturæ subiciatur.

Quinto: Essendo da porfi alla tortura, per un medesimo delitto un' uomo, ed una donna, ò un debole, ed un gagliardo, si dovrà sempre incominciare dalla donna, ò dal più debole, ouveramente da chi secondo tutte le apparenze, e congetture potesse più presto confessare la verità, e venire tallor per via di ciò anche convinto il suo compagno senza altro tormento.

Tortura quandoque etiam intercalariter adhiberi potest.

§. 13. Solamente poc' anzi fu stabilito, che la tortura sia da terminarsi generalmente di seguito in una giornata: mà siccome più volte auviene, che alcuni già pria stati torturati per altri delitti, ò ritrovati d' una compleffione di corpo particolarmente gagliarda, per lo più però gli giudei accostumati all' ostinato negare, od altri cattivaccj da lungo tempo esercitati in ogni sorta di prave azioni, venendo addirizzata, ed eseguita di seguito la tortura, sono pressochè insensibili, e senza poter trarre dalla bocca loro la verità, sostengono il martoro; così, trattandosi di perverse e nel mal invecchiate persone, può ben la tortura secondo la qualità delle circostanze à giudicioso conoscimento del Tribunal superiore, qual caso eccettuato e altresì sottoposto alla cognizione del medesimo, venire dipartita in 2. ed anche 3. giornate, e così essere data interpolatamente.

Sed inquisitus semper ante torturam in confessorio iudicii inquisitorii ad confessionem benevolè admonendus.

§. 14. Dovendosi ora in seguela di tutto ciò passare all' effettivo eseguitamento della tortura, avrà prima il giudice in presenza delli 2. assessori, e del cancelliere, consequentemente in confessorio dell' adunato giudizio d' inquisizione ad esortare, e rammemorare l' incolpato nuovamente, ed anzi ancor pria del di lui trasporto nella cava del martoro, con parole seriose, mà moderate nel tempo stesso: comechè troppo veementi sieno gl' indizj, che guereggiano contro la sua persona, e però voglia più tosto confessare colle buone la leale verità del fatto, che dar motivo all' intraprendimento dell' imminente tortura.

Et hac admonitione nil proficiente tunc primum ad locum torturæ transferendus,

§. 15. Se quindi colle buone ei confessa il tutto, cessa la briga di doverlo interrogare penalmente, e persistendo costantemente nella sua confessione, non può più essere torturato. Mà se per lo contrario non volesse disporfi l' indiziato à confessare il vero, allora debbesi dare di piglio in primo luogo à tutto ciò, che si è detto di sopra al §. 9. dell' atterramento, con presentargli il carnefice, farlo svestire, e trasportare nella cava del tormento, poi mostrargli gli stromenti penali, e afferratolo dal carnefice, farlo sedere sullo scabello, ò sia nel luogo del martoro, e finalmente dargli un grado di tortura doppo l' altro.

Ac denique in loco torturæ iterum ad dicendam veritatem ferio exhortandus est.

§. 16. Prima di tutto però, giunto l' inquisito alla cava del tormento, ò al luogo consueto, e destinato per la tortura, ed ivi accesi li lumi, non che il tutto già stando pronto, e in apparecchio, debbonfi replicatamente obietargli in primo luogo le congetture ed indizj, che fanno contro di lui, ed esortarlo con parole commotive tanto avanti, che doppo la mostrata fattagli del penale arredo, à non porfi al cimento di

far martoriare il suo corpo, mà à voler piuttosto colle buone deporre la verità. Dove poi, incominciatosi il martoro, debb'egli, comè si è mentovato di sopra al §. 12. verfi. I. con brevi e acconçj quesiti, ò già stabiliti nel decreto di tortura, ò per altro preparati innanzi, venire tratto tratto ammonito à confessare la verità.

§. 17. Ora toccante le specie del martoro, e i gradi di questo, ò sia della tortura, Noi vogliamo quivi per allontanare tutt'i modi arbitrarj, e stranieri di martoriare, aver con ciò ordinato per legge e norma, che la tortura ne' Nostri regj statj ereditarj di Boemia venga generalmente usata nel modo e maniera, come di presente si pratica nella Nostra città capitale di Praga secondo la descrizione quivi annessa sotto al N. 3., e nelle provincie Nostre ereditarie austriache secondo l'uso, e consuetudine di Vienna città di Nostra Residenza, nella maniera descritta nell'aggiunta sotto al N. 4.

Dalle già dette descrizioni, e figure contenute sotto li N. 3. & 4. si ricava, che negli stati Nostri di Boemia la tortura abbia à consistere *imo.* ne' fibili, ò sia nel torchietto de' pollici con - ò senza picchiare sopra lo stretto; *2do.* nella legatura, ò sia allacciatura per davanti, *3zo.* Nell'eculeo colla distensione, e stiratura del corpo sopra la scala: *4to.* nell'applicamento del fuoco al corpo disteso, e stirato sopra la scala;

Per lo contrario nelle Nostre austriache provincie *imo.* Ne' fibili con - o senza picchiamento, *2do.* nella legatura, ò sia allacciamento per di dietro con uno, ò più, al sommo trè intermessi legamenti, *3zo.* nella corda, ò sia nella pura elevazione per aria con una, ò più, al sommo trè intercalate, ed alla seconda e terza intercalata, ò sia grado coll'appensione de' contrapesi: essendo inappresso il Nostro serio, e preciso comando, che dovendo taluno essere martoriato con tutt'i gradi di tortura, non si possa, nè debbasi forpassare le poc' anzi mentovate specie di tormentazione.

§. 18. E se ben' anche sieno usitate e da usarsi eziandio in avvenire per tormento negli stati Nostri ereditarj le piedicche ferree, ò sia gli stivaletti spagnuoli, non dovranno però questi stivali à torchio venire applicati come un grado appartato di tortura, mà solamente quando il giudice ritrovi ispediente di farli applicare in luogo d'un altro penale strumento, cioè quando, trattandosi di uomini, non fossero à seconda delle circostanze da intraprendersi agevolmente contro l'inquisito, ò i fibili, ò allacciatura, ò l'eculeo, ò la corda.

In che modo e maniera poi abbiano ad essere intraprese effettivamente tutte queste specie di tortura? ne somministrano già l'opportuno ammaestramento parte le aggiunte registrate sotto li N. 3. & 4., e parte l'istruzione, che spacciamo separatamente ai Nostri Tribunali superiori per ulterior informazione dei giudici del criminale loro subalterni. Dovendosi però

§. 19. Ben' osservare in proposito le seguenti regole, e temperamenti, cioè

Primo: Che tutt'i gradi di tortura sieno solamente da dettarsi, allorquando si tratti di delitti troppo esecrabili, ed atrocissimi, e nel medesimo tempo si abbia à fare con furfantaccj affai ostinati e induriti,

Secondo: Per altro poi che nel decretare una tortura più acre, ò più mite sia sempre da tenersi una equa e ragionevol misura per non far troppo, nè troppo poco. E siccome in generale la specie del martoro deve sempre venire determinata, e misurata secondo la qualità del delitto più grave, ò meno grave, secondo le forze maggiori, ò minori del delinquente, e secondo la varietà delle circostanze; così ne siegue da se, che non si possa prescrivere sù di ciò una regola certa, mà dipenda dal giudicio pensamento del giudice: se, ed in qual maniera sia l'inquisito da torturarsi à misura, e secondo lo stato delle cose? consequentemente

imo. Se debba venire solamente atterito colla tortura, e con quanti gradi d'atterimento sia da procedersi? ovvero

2do. Se in seguito abbiassi ad applicare i fibili col picchiamento, ò senza, e quivi poscia à fermarsi? ò pur

3zo. Se senza, ò doppo l'applicamento dei fibili sia da intraprendersi la legatura, e allacciatura, ed anzi ne' stati austriaci con uno, due, ò tre intermessi legamenti? ò inoltre anche

Tortura pro terris Bohemicis ea, quæ Prage usitata est, pro Austriacis provinciis ea, quæ Viennæ recepta est, normaliter præscribitur.

Nrus. 3tius.

Nrus. 4tus.

Gradus torturæ Bohemicæ sunt imò. Polletrum, 2do. fidiculæ. 3tio. equuleus. 4to. Ignis.

Gradus torturæ Austriacæ sunt imò. polletrum, 2do. fidiculæ, 3tio. equuleus, cum consueta expectatione ultimorum duorum graduum.

Pedicæ ferreæ autem non ut ulterior gradus, sed solummodo ut surrogatum alterius instrumenti torturalis adhibendæ sunt.

Quemadmodum verò instrumenta torturalia applicanda sint? in allegatis sub Nro 3. & 4. clarius dilucidatur.

Ubi tamen notanda sequentia, imò. Torturam per omnes gradus non nisi in criminibus atrocissimis discernendam;

2do. In reliquis verò casibus moderamen torturæ pro qualitate delicti, personæ, & circumstantiarum adhibendum;

Ac proin vel solam territionem,

Vel simul & polletrum, seu compressionem pollicum, Aut insuper etiam fidiculas,

Ac ulterius & ipsum
equuleum,

Vel loco polletri, aut
equulei pedicas ferreas,

Vel denique pro re nata
omnes torturae gradus
decernendos,
Respectu foeminarum au-
tem ultra polletrum, &
fidiculas nunquam pro-
cedendum esse.

3to. Ut adeoque iudex
stante hoc arbitrio tortu-
ram facile ad iustum mo-
dum attemperare queat.

4to. Id tamen praepriis
advertendum, ut instru-
menta, & gradus tortu-
rae in sententia specificè
semper exprimantur.

Durante tortura persona
iudicialis constanter oculo-
rum in inquisitum defigan-
t,

Curamque gerant, ut om-
nes inquisiti responsiones,
& animi motiones
fideliter adnotentur.

Si inquisitus fateri inci-
pit, tortura illico sisten-
da venit.

4to. L'eculeo, ed anzi quello sopra la scala con strappata, ò senza; mà quello per aria, ò sia la corda con una, due, ò trè intercalate, come pure con ò senza strappata, ò sia battimento di corda; ouveramente

5to. Non potendosi à misura delle circostanze applicare ò i fibili, ò l'eculeo, se l'inquisito, sostenuta l'allacciatura, sia d'affliggerli subitamente colle piediche ferree, ò sia stivali spagnuoli; ò generalmente

6to. Con tutt'i gradi di tortura? dovendosi però notare d'appresso,

7mo. Che, trattandosi di donne, non possa essere proceduto più oltre, che coll'applicamento dei fibili, e di seguito colla legatura, ò allacciatura, ò pure in evento coll'applicamento dei soli fibili, ò secondo le circostanze colla sola legatura, e allacciamento.

Terzo: Venendo in tal guisa rimessa al giudiciale arbitrio la determinazione della specie del martoro, farà per conseguenza cosa assai facile il cogliere nell'emergenze secondo lo stato delle cose una ragionevole adeguata misura nel dettamento della tortura; venendo quivi ulteriormente ancor ingiunto à quei ministri di giustizia, che hanno à sopra vegliare, e a dirigere l'intraprendimento della tortura, di dover soprassedere nel caso, che i decretati gradi di tortura non potessero venir eseguiti senza pericolo evidente della vita, ò senza un qualche grave danneggiamento del corpo, e di dover riferirne l'auvenimento al giudice sentenziatore, e attenderne da questo l'ulteriore comando. E dacchè in tal maniera

Quarto: Consiste nel solo conoscimento del giudice: fino à che segno, ò grado sia la tortura da intraprendersi? così è cosa pure da per se chiara, che nel decreto interlocutorio debba venire chiaramente espressa la quantità, e qualità de' gradi di tortura da darli all'inquisito, acciocchè i ministri di giustizia, cui incombe d'invigilare, che venga esattamente eseguita la tortura, sappiano regolarli. e dare al carnefice le opportune, e bisognevoli istruzioni in conformità delle cose decretate.

§. 20. Durante la tortura non dovranno gli uffiziali e ministri deputativi scostarsi dal luogo del martoro, e nè pure infrattanto fare ò intraprendere qualche cos' altro, mà osservare incessantemente l'inquisito colla maggior attenzione; e non potendo egli tallor sostenere la incominciata tortura senza pericolo di vita, ò di grave danno, ouvero cadendo in svenimento, ò se per auventura egli patisse un qualche inaspettato malore, per esempio una rottura, ò crepatura &c. si dovrà immantenente fermare il corso al tormentamento, ordinare, che gli si dia bastevole ristoro, e campo di ricuperarsi, e risanarsi, e secondo la qualità della causa, ò soprassedere colla tortura fino ad altra ordinazione, ouveramente proseguire con questa, ogni qualvolta ritornato di nuovo in se (per esempio da un lieve deliquio) si trovasse fuor di pericolo di vita, ò di grave detrimento.

§. 21. Nello stesso tempo incombe al giudizio di fare le necessarie providenze, acciocchè dal cancelliere, ò da quegli, che conduce il protocollo, vengano, per quanto sia possibile, annotate chiaramente, e intelligibilmente tutte le parlate, e i moti, l'abbattimento, ed il pavento dell'inquisito, come non meno l'intero atto della tortura, cioè: cosa l'inquisito abbia detto alla presentata delli sromenti penali, al legamento, e così via à ciaschedun grado, qual sia stato il suo sembiante, il suo pavento &c. quanto tempo abbia durato un grado, come questo si sia terminato, e come incominciato il secondo? cosa frammezzo sia seguito? e come il tutto terminato? dovendo pure venire in quanto al dolore rimarcata la sensibilità maggiore, ò minore dimostrata dal martoriato, e principalmente registrate colla maggior diligenza tutte le sue risposte, e deposizioni, e nè con dolo, nè per trascuraggine esser omessa, ò aggiunta la menoma parola.

§. 22. Tosto che però l'inquisito principia à confessare la verità, si dovrà intanto fermarsi col tormentamento, dargli sufficiente libertà di rispondere alli propositi interrogatorj senza eccitazione di effettivo dolore, e così via ulteriormente interrogarlo sopra le circostanze del fatto: non dovendo però indi essere accettata la deposizione e confessione fatta dal tormentato nell'attuale martoro, mà bensì solo venire di nuovo registrato, e tenuto per valido ciò, ch'egli depone cessata la tortura.

§. 23. Siccome però anche più volte accade, che gl'inquisiti or confessano, or di nuovo negano, e parte nella tortura, parte doppo la terminazione di questa rinvocano la lor confessione; così vogliamo per istruzione del giudice, di lui contegno, ed esatta osservanza aver prescritte intorno à ciò le seguenti regole modificative, cioè.

§. 24. Se un inquisito, subito principiato, ò non peranche terminato affatto un grado di tortura, confessasse qualche cosa, tosto però levato via, ò giù dal martoro, negasse nuovamente il confessato; in tal caso, quand'anche l'inquisito ripigliasse la confessione, si dovrà nondimeno terminare contro lo stesso intieramente quel grado intermesso, ò sia non eseguito compiutamente, senza esasperamento però, vale à dire: senza torcigliare, tirare, ò frignere più forte &c. e poscia solamente accettare la confessione; mà in evento di sua renitenza, ed ostinazione dovrà venire ancor più oltre martoriato. Per maggior intelligenza servirà il seguente paragone:

Primo: L'inquisito è condannato alla tortura; nell'atto che il carnefice gli applica per esempio i fibili, ed incomincia soltanto à frignerli, ò sia à torcigliare, egli confessa; levati via però i fibili, e più oltre non martoriato richiama, e nega il tutto ò subito, ouvero allorquando fuori della camera del martoro vien nuovamente interrogato, e costituito nel luogo solito di giustizia. In tal caso dovrà il giudizio subito, seguita la revocazione, far abondare di nuovo l'inquisito perseverante in quella, col medesimo tormento dei fibili, e quantunque poi egli trasferito nuovamente nel luogo del martoro, promettesse di confessare, e di non più rinvocare, ò in effetto anche confessasse, nulladimeno dovranno essergli riapplicati i fibili, senza esasperazione però (come sopra si è detto) e colla solita modificazione della lor prescritta durata cioè con supplire ciò, che ancor mancasse per compiere il grado intiero, e poscia soltanto, senza passare al susseguente grado, potrà essere accettata per veritiera la sua deposta confessione.

Secondo: Mà se l'inquisito avesse già sostenuto un'ò l'altro grado di tortura, e solamente doppo nel seguente grado confessasse il delitto, indi però ò nella camera del tormento, ò successivamente nel luogo solito di giustizia di nuovo lo rinvocasse, allora non si principia già più dal grado ormai terminatosi, mà dal prossimo seguente, esempigrazia dall'allacciatura, dall'eculeo, ò dalla corda, e non ostante la nuova sua confessione non si cessa, nè si desiste, finchè quel grado non si è compiuto nella consueta sua misura, come poc'anzi si è dichiarato; dovendosi anche osservare la medesima regola, e procedere in guisa consimile, allorquando in un grado ulteriore di tortura seguisse la revocazione da canto dell'inquisito. Egli è però cosa da per se chiara, che se l'inquisito sempre negasse, ò di seguito ogni volta à ciaschedun grado richiamasse ciò che avesse confessato, ò desse delle risposte affatto inconcie e inadeguate, ouvero anche per frastornare il corso della tortura confessasse soltanto altri delitti, sopra de' quali non fosse decretata la tortura, in tutti questi casi debba venire contro lo stesso senza nuovo decreto interlocutorio compiutamente eseguita l'intiera tortura nella maniera e forma, come fu decretata, ed ordinata.

§. 25. Ora siccome al giudice incombe altresì in forza del suo uffizio d'inquirire incontanente, e senza indugio colla maggior esattezza nella verità e fondamento di tutte quelle circostanze, colle quali l'inquisito confessa il fatto durante la tortura (semprecche per avanti già non sieno state legittimamente rilevate, ed ormai resesi notorie, e palesi alla giustizia) ond'essere à portata di giudiziosamente ponderare, se sian vere, ò nò le cose deposte, e narrate dallo stesso, e per conseguenza abbiassi à prestar fede? così per lo contrario in quel dato caso, che l'inquisito per interrompere, e scanzare il martoro avesse bensì confessato il malfaccimento, mà con alcune non vere principali circostanze, mutanti sibene il fatto, che la pena, le quali poscia nell'investigamento venissero ritrovate affatto false, si dovrà proseguire colla tortura tanto, come se non avesse confessato nulla del delitto, rammemorandolo però pria autorevolmente della maliziosa, e affatto falsa sua deposizione inquanto alle narrate circostanze principali del misfatto: la qual tortura dovrà inappresso anzi venire compiutamente eseguita (come si è detto poc'anzi) quallor egli ostinatamente insistesse in questi non veritieri suoi narramenti, e sotterfugj.

Sin verò varianter modo fateatur, & mox iterum neget, quod fassus est, tunc distinguendum erit:

An durante adhuc tortura fiat revocatio? quo casu

Perinde ac eo in casu, si enarrata ab ipso circumstantiæ falsæ deprehenduntur, tortura identidem proseguenda est.

An verò post completam
jam torturam revocet ?

§. 26. Mà se l'inquisito, sostenuta nella forma, e modo decretato l'intera tortura, ò immantenente, ò poco dopo rivocasse la sua confessione, in tal' emergenza caso non può il giudice senza ulterior conoscimento, e nuovo decreto d' interlocuzione inoltrarsi à ripeterla, mà è tenuto di riferire, e presentare di nuovo tutto il processo della tortura assieme cogli atti precedenti d' inquisizione all' adunato confesso criminale, il quale poscia deve giudicare e riportare d' appresso la conferma del Tribunal superiore: se l'inquisito, che, terminata la tortura, rivocò la sua confessione, sia nuovamente, e in che maniera da torturarsi?

Quo casu tortura haud
facile reassumenda,

§. 27. Per prescrivere però anche in questo caso una positiva, e sicura norma giudiziale, Noi ordiniamo con ciò, che se taluno ò di continuo negativamente, ò, come si è detto avanti, variantemente or negando, or confessando, sostenuta avesse à pieno la decretata tortura, ed in fine poi rivocasse la sua tallor deposta confessione, non debba un tale sopra li medesimi indizj venire regolarmente torturato più d' una volta. Pure tal regola patisce la sola, ed unica limitazione, nel caso che, sostenuto il primo tormento, emergessero altri indizj affatto nuovi, rilevanti, e per se stessi bastevoli al dettamento della tortura.

Toccante poi in particolare quei tali, che, sostenuta compiutamente la tortura, richiamano quel, che hanno confessato sul fine della medesima, qui è da distinguersi: se il rivocante abbia portate in campo alcune ragioni, e motivi verisimili d' una erronea, e non veritiera confessione? ovvero se semplicemente soltanto sotto unico pretesto d' aver confessato pel dolore, ò timore dell' ulterior tormentamento, e senza addurre niun' altra probabile causa, abbia richiamata la premissa sua confessione? il primo caso appartiene sotto la regola posta nell' introito, cioè che più oltre non abbia ad essere torturato; mà nel secondo caso una rivocazione inverisimile, maliziosa, e temeraria farà da considerarsi per un indizio sufficiente al ripetimento della tortura. Quindi è, che un tal rivocante può essere messo alla tortura à saggio discernimento del giudice la seconda, e secondo lo stato delle cose specialmente in delitti sopragravi, infino anche la terza volta alla pariglia di quegli, contro il quale inforgevano altri nuovi torturali indizj; dovendosi però dappresso rimarcare in generale: che avendo l'inquisito sostenuta intieramente la tortura dettatagli per via del primo interlocutorio, si renda necessario ogni volta un nuovo interlocutorio, per poterla ripetere la seconda, e terza fiata.

Et generaliter ultra tri-
nas vices nunquam repe-
tenda, sed tortus, qui
torturam negativè exan-
tlavit, regulariter ab-
solvendus est.

§. 28. Più di trè volte però non deve niuno venir torturato; mà chi sostiene trè fiata il tormento, e non ha confessato nulla, ò pure doppo richiamato avesse ogni volta il deposto, dovrà comunementè venir assolto, e liberato, come purgato si bastantemente mediante la sostenuta tortura dai precedenti indizj, e sospetti, che l'aggravano. Tutta volta non potrà dire un tal tormentato, che gli si abbia fatto torto: perche la presunzione, e gl' indizj stanno per il giudice, e per tal ragione appunto deve anche il martoriato pagare, se n'è in istato, la cibaria, e le spese giudiziali nel caso, che colpevolmente abbia dato motivo, e ansa agl' indizj e sospetti inforti contro la sua persona; e in generale non può accadere sì facilmente, che taluno venga ingiustamente tormentato, imperciocchè secondo il presente Nostro statuto i decreti, coi quali vien dettata la tortura, debbono passare, qual caso eccettuato, sotto più alta cognizione del Tribunal superiore.

Quandoque tamen & is,
qui torturam negativè su-
stinuit, ad pœnam extra-
ordinariam condemnari,
vel relegari potest.

§. 29. Con tutto questo però non solo uno perseverante nella negativa, il quale ha sostenuta negativamente, e costantemente la tortura per rapporto al delitto principale, quando abbia confessati altri malfaccimenti, ò delle circostanze, e trascorsi punibili intorno al misfatto principale, ovvero di quelli, ò di questi ne sia stato giuridicamente convinto; mà ben' anche un confitente, e doppo la terminazione della tortura di nuovo negante inquisito, venendo ritrovata affatto inverisimile, e maliziosa la sua rivocazione, può essere condannato ad una pena straordinaria, ò secondo la qualità delle circostanze, quando fosse una persona troppo sospetta, e pericolosa, sfrattato dal rispettivo distretto, ò ben' anche essendo straniero, quantunque non confesso, nè convinto, nondimeno qual persona pericolosa allo stato, venire bandito affatto da tutti gli stati Nostri ereditarij.

§. 30. Se l'inquisito, come più volte accade, avesse patito un qualche danno, o sia dislogamento de' suoi membri per via del sostenuto martoro, si dovrà senza ritardo farglieli ben racconciare dal chirurgo, e procurargli ogni ajuto, quiete, e sostegno occorrevole, come appunto già di sopra al §. 12. vers. 3. &. Noi abbiam' ordinato, e con ciò di nuovo ordiniamo, e comandiamo generalmente, chi i giudici del criminale nell'intraprendimento d'una tortura debbano assumere ogni volta, e aver presto alla mano un'addritto chirurgo: acciocchè in caso d'un qualche sciagurato avvenimento si possa prontissimamente accorrere al tormentato col bifognevole soccorso.

§. 31. Circa poi la conferma della confessione dopo il tormento, Noi ordiniamo, che, seguita ordinalmente la tortura, e notate diligentemente, e chiaramente le torturali risposte, non che sedatifi nel torturato i dolori, debba il giudice due, o tre giorni dopo la tortura (quando ciò possa essere) far condurre il carcerato dalla prigione nel luogo solito, o sia al banco di giustizia, e prelettagli quivi dal cancelliere alla presenza degl'intervenuti alla tortura, la deposta sua confessione, interrogarlo sù di questa discretamente: se tal suo confessamento sia vero in ogni parte? e se sù di questo ei possa vivere, e morire? ora se il reo si rimette spontaneamente alla sua confessione, o non interrogato rammentasse ancor qualche cosa, si dovrà registrare il tutto fedelmente alla sua deposizione, e poscia passare col dovuto suo ordine alla sentenza definitiva, quando nel merito della causa nulla occorra di nuovo. Mà per lo contrario rivocando egli la torturale sua confessione, dovranno' essere prese per norma le regole qui sopra prescritte al §. 23. fino al §. 28., ed anche in tal caso, quando niun' altra tortura avesse più luogo, si dovrà istradare la faccenda al pronunziamento della finale sentenza.

§. 32. Finalmente poi è da notarsi, che al carnefice, e suoi famiglij sia proibito al sommo, l'auvalersi nella tormentazione de' riti superstiziosi per estorquere con ciò, o per mezzo di smoderata crudeltà la confessione del vero. Poichè il carnefice nell'eseguimento delle sue incombenze deve attenersi appuntamente all'istruzione, e comando del giudice, che dirige la tortura, e che pria deve dire, e chiaramente spiegare, non che in evento preleggere ad esso carnefice li decretati gradi di tortura, nulla potendo essere intrapreso dallo stesso senza il previo ordine giudiziale. Mà se mai forpassata venisse illegittimamente la retta misura del decretato martoro, non potrà ridondare in pregiudizio alcuno del martoriato la torturale sua deposizione, ed anzi quei ministri di giustizia, i quali affedettero all'atto della tortura, e che n'ebbero la direzione, ed in ispecie quei tali, à di cui carico tendesse l'illegale procedimento, dovranno essere dimessi dall'ufficio, o sia deposti, ed in appresso condannati per sodisfacimento ad una pena pecuniale à prò, e vantaggio del tormentato.

Post finitam torturam
torto membra luxata per
chirurgum reponenda,
eique prompta medela
suppeditanda.

Ac tandem depositio
torturalis in banco juris
in vim benevoli consti-
tuti ratificanda, & ro-
boranda est.

Quibus accedit generalis
admonitio, ut carnifices,
eorumque famuli à su-
perstitiosis ritibus, &
crudelitate abstineant.



ARTICULUS 39.
de
sententia criminali.

ARTICOLO TRENTESIMO NONO

Della sentenza criminale.

S o m m a r i o.

- §. 1. Terminato il processo criminale si ha tosto à passare con speditezza al pronunziamento della penale sentenza;
- §. 2. E questa è ò interlocutoria, ò definitiva.
- §. 3. Alcuni punti principali da osservarsi soprattutto in ogni condannaggione.
- §. 4. Li processi criminali non sono da riferirsi in estratto, ò sia compendiosamente, mà bensì per disteso, preleggendo tutti gli atti.
- §. 5. Nel riferimento si deve por mente esatta alla legalità del processo, come non meno à tutte le circostanze; e nel medesimo tempo
- §. 6. Ben ponderare, qual sentenza conforme alle leggi, e à questa criminal costituzione possa essere proferita?
- §. 7. Se abbiassi à dettare all'inquisito la tortura?
- §. 8. Ouvero ad affolverlo, e liberarlo affatto?
- §. 9. ò pure à dimetterlo intanto unicamente dall'inquisizione, ed arresto fino alla sortita di più gagliardj indizj?
- §. 10. ò à condannarlo alla pena ordinaria determinata dallo statuto?
- §. 11. ò à caricarlo d'una pena straordinaria?
- §. 12. ò se finalmente si debba dargli il giuramento purgatorio?
- §. 13. Riferito il processo, come debbano venire raccolti li voti degli assessori, e come formato il conchiuso?
- §. 14. Generalmente però deve operare in questa importante materia il giudicioso, e moderato arbitrio delli sentenziatori. E per fine
- §. 15. Vien' anche approvato il modo di procedere sommariamente in casi di più lievi delitti, usitato ne' tribunali superiori.

Terminato processu criminali mox procedendum est ad ferendam sententiam,

Quæ est vel interlocutoria, vel definitiva.

Præmissis autem in iudicio criminali ad subsecuta observanda reflectendum est.

1mo. An iudicium criminale legali Assessorum numero, & qualitate consistet?

2do. An delictum, super quo cognoscendum, non forsitan præscriptione jam sit abolitum?

3tio. An causa criminalis, de qua agitur, non sit casus exceptus, ad iudicem superiorem devolvendus?

4to. An reus unum tantummodo, vel pluram diversa crimina commiserit?

§. 1. **T**erminato e conchiuso il processo criminale ò sopra d'una preceduta formale accusa, mentovata all'art. 24., ò per via d'inquisizione intrapresa dall'ufficio criminale, della quale si è trattato di sopra all'art. 25., ouveramente per mezzo di altra specie particolare di criminal procedimento, di cui si accenerà il di più qui abbasso, si dovrà speditamente passare al proferimento della penale sentenza.

§. 2. Ella è ò interlocutoria, ò definitiva. Quella consiste in un previo conchiuso, ò decreto del consiglio, il quale non è nè assolutorio nè condannatorio, mà tende puramente all'ulteriore legittimo proseguimento del processo criminale; e questa posteriore è un giudizio, che decide definitivamente, e che ò condanna l'inquisito, ò lo assolve.

§. 3. Affinchè sappiano però i giudici del criminale, cosa sia soprattutto da osservarsi nel pronunziamento d'una penale sentenza? abbiam voluto prescrivere ai medesimi le susseguenti regole per loro norma, e osservazione. E anzi

Primo: Nel pronunziare un decreto criminale, sia egli interlocutorio, ò definitivo, vuol' essere cosa indispensabilmente necessaria, e soprattutto osservabile, che il giudizio sentenziante sia fornito ordinatamente di sufficienti, e capaci persone, mà come poi tal'adunato giudizio debba essere legalmente formato, e costituito? il 20. Articolo ne porge di sopra la distesa istruzione.

Secondo: Si deve anche auvertire: se il delitto, sopra il quale si è criminalmente processato, non sia già prescritto, e per conseguenza non più sottoposto à verun punimento secondo il determinato di sopra all'Art. 16., Ed in oltre

Terzo: Se la emergente causa criminale non sia tallor un caso eccettuato da rimettersi alla cognizione del Tribunal superiore: essendo già seguita l'opportuna ordinazione all'Art. 21. di sopra, intorno à tali eccettuati casi criminali. Come non meno

Quarto: Se il reo abbia commesso un delitto soltanto, ò diversi altri misfatti, e sopra tutti sia stato formato il processo criminale? dovendosi in tal caso attenersi alla Nostra determinazione stabilita di sopra all'Art. 14.

Quinto: Non dovrà inoltre la sentenza venir giammai concepita alternativamente, o sia per vicenda, vale a dire: condannato taluno ad una, o l'altra pena corporale, o capitale, per esempio, ad essere decapitato, od impiccato &c., ma bensì dettata una precisa certa pena, e se anche questo Nostro statuto in una, o l'altra emergenza riponga più pene nell'arbitrio del giudice, si dovrà stabilirne, e chiaramente esprimerne una sola, ed anzi tra queste la più eseguibile, e la più adattata allo stato delle cose. In quei casi però, dove sopra il delitto venisse determinata primieramente una condanna pecuniaria, e soltanto una pena corporale per corregimento del reo, in caso, che sia incapace di pagare la pecuniaria, e generalmente pure in tutte le condanne pecuniarie può benissimo venire concepita la sentenza in tal maniera, che il reo abbia da pagare la pena pecuniaria prescritta, e in difetto debba essere caricato di questa, o quella corporale, come tanto già si è ordinato di sopra all' Art. 4. §. 5.

Sexto: E finalmente, dove si trattasse nel tempo stesso di restituzione d'una qualche cosa, o di rifacciamento de' danni, dovrà pure a un'otta, vale a dire, congiuntamente venir su di ciò conosciuto nella sentenza, quantunque anche in mancanza di tal conoscimento resti altresì il danneggiato in riserva il diritto di pretendere separatamente il privato suo sodisfacciamento, come fu rimarcato di sopra all' Art. 4. §. 17. ed anche all' Art. 19. §. 38.; dovendosi dappresso nelle condannaggioni secondo la qualità della causa non porre in dimenticanza le spese criminali.

§. 4. Toccante la relazione dei processi criminali, Noi ordiniamo, che questi non debbano ne' fori subalterni criminali venire semplicemente riferiti in estratto, perchè in tal guisa potrebbero in pregiudizio dell'inquisito restare indiscusse alcune circostanze, le quali rammentano bensì al referente di niuna considerazione, ma possano dagli altri assessori, venendo in proposta, venire riguardate per assai rilevanti. Dovranno quindi gli atti criminali essere ordinatamente presi alla mano pezzo per pezzo, e così pure preletti, e bene difaminati.

Ai soli presidenti però dei Tribunali superiori vogliamo aver riposto nel giudicio loro arbitrio: se a misura delle circostanze vogliano, e ritrovino ispediente il far riferire le cause criminali, che giungono ai loro dicasterj superiori, o in estratto, o secondo l'importanza dell'affare per difeso, facendo preleggere similmente tutti gli atti, & in caso di bisogno, specialmente in fatti criminosi assai confusi, ambigui, o sopragravi, dare anche al referente un'aggiunto, o sia corruferente.

§. 5. Alla proposta, e lettura degli atti criminali hanno ad osservare li sentenziatori colla maggior esattezza: se gl'indizj, e motivi, che diedero impulso all'inquisizione, all'arrestamento, ed in evento alla tortura, sieno a ciò stati bastevoli? e debitamente provati? come pure se sia stato rintracciato, e formalmente rilevato il corpo del delitto? e se anche, e quali circostanze vi sieno, che mitighino, o aggravino la pena? inoltre se le deposizioni, per via delle quali devesi provare o il delitto stesso, o le principali sue circostanze, sieno seguite giuratamente col prescritto buon ordine, e legal forma? e così via &c. Dovendo eglino nel dare i loro voti riflettere onninamente e giudiziosamente a tutte queste particolarità, ed in evento anche disporre, che vengano suppliti, ed emendati tutti li mancamenti, falli, e difetti che talor vi scopriessero. In generale però vogliamo alli medesimi aver ingiunto con ciò autorevolissimamente, di dovere in ogni criminale conoscimento andare a piombo, e sicuro, e non caricare la cosa nè troppo, nè troppo poco, e nè manco farsi lecito di usare un rigore, o dolcezza illegale, e ingiusta, ma bensì procedere, e sentenziare piú esattamente, e giustamente, come appunto richiedono le circostanze del fatto, e come suggerisce, e determina questa Nostra criminal costituzione.

§. 6. Specialmente incombe a quelli, che pronunziano la sentenza, di pensare con maturità di consiglio: in che modo e guisa abbiassi a proferirla nel merito della causa? vale a dire,

1^{mo}. Se contro l'inquisito sia da decretarsi la tortura? ovvero

2^{do}. Se abbiassi ad assolverlo, e liberarlo affatto? o purr

3^{zo}. a dimetterlo unicamente dall'inquisizione, ed aresto, ponendo a registro intanto la sua persona, finchè si fanno avanti più forti indizj?

5^{to}. Ne sententia plures pœnas alternativè continet, exceptâ pœnâ pecuniariâ, in cujus defectum pœna corporalis furrogari potest.

6^{to}. Ad id quoque respiciendum: an non reij cujusdam restituendæ, præstandæque indemnitàtis, ac sumtuum criminalium faciendâ sit mentio?

Processus criminales non extractivè, sed per extensum prælegendo actitata omnia referendi sunt.

Ubi tamen limitatio respectu judicium superiorum additur.

Ad quid in relatione, & prælectione actorum criminalium potissimum attendi oporteat? & ut in judicando semper pro ratione circumstantiarum securè, & secundum præscriptum huius ordinationis procedatur.

Præsertim maturè deliberandum: quemadmodum circa materialia, & meritum causæ sententia ferenda sit?

4to. ò à condannarlo alla pena ordinaria determinata dallo statuto?

5to. ò à caricarlo d'una pena straordinaria? ò finalmente

6to. Se debbasi dargli il giuramento purgatorio?

Eúmque in finem apponuntur aliquæ regulæ directivæ: quibus in casibus reus torturæ subji- ciendus?

§. 7. Acciochè quindi in questo particolare ottengano i giudici del criminale un qualche ammaestramento, dovranno eglino nell'ordinazione della tortura osservare quanto vien determinato nell'antecedente Articolo. Mà occorrendo una qualche fondata dubitazione: se appunto gl'indizj sieno bastevoli per decretare la tortura? si dovrà risolvere, che debba essere ò fermata l'inquisizione, e dimeffo interinalmente dall'arresto l'inquisito (come si ritoccherà più distesamente qui abbasso al §. 9.) ouvero secondo lo stato delle cose, se l'inquisito tuttavia fosse aggravato d'indizj assai gagliardi derivanti per sua colpa, dettata piuttosto un'adequata straordinaria pena, che intrapreso il duro mezzo compulsivo del martoro.

Quando simpliciter?

§. 8. Per lo contrario si dovrà con formale sentenza assolvere, liberare, & dichiarare totalmente immune l'indiziato per di lui giustificazione, allorchè sia stato ò da taluno falsamente denunciato; ò per colpa dell'inquirente uffizio tirato nell'inquisizione senza cause sufficienti; ouver quando i legittimi indizj inforti contro la sua persona fossero stati bastevolmente schiacciati, e snervati ò per via degli addotti suoi amminicoli d'innocenza, ò col mezzo del giuramento purgatorio impostogli, e formalmente prestato: ò mediante la tortura negativamente sostenuta, colla modificazione però prescritta, in quanto à questa posteriore, nel precedente Articolo al §. 28. e 29.; restando in tal caso l'assolto, in quanto al delitto imputatogli, libero da ogni altro assallimento, come già fu ordinato di sopra all'Articolo 15. §. 3.

Et quando tantum ab instantia, & ab observatione iudicii absolvendus?

§. 9. Mà se per mancanza di pruove bastevoli non potesse di presente aver luogo contro l'inquisito nè la tortura, nè la pena ordinaria, nè una straordinaria, tuttavia però fosse gravato lo stesso d'indizj in qualche maniera rilevanti non peranche purgati, ò sia schiacciati, e per conseguenza ancor sospetto del delitto commessosi; in tal'evento non dovrà egli venire assolutamente dichiarato libero, e sciolto dal malfaccimento imputatogli, mà soltanto fermata l'inquisizione, finchè sortono in luce indizj più gagliardi, ed infrattanto messo di nuovo in libertà; dovendosi però nel tempo stesso far nota giudiziale in atti del sospetto, in cui ancor perdura un tal'inquisito circa il misfatto imputatogli, e conservare con tutta diligenza il processo inquisizionale fabbricatosi contro lo stesso.

Quando ad pœnam ordinariam,

§. 10. Toccante il dettamento della pena ordinaria, qui vi ha duopo in generale, che il reo ò stesso sia confessò del delitto, ò pure pienamente convinto per via di testimonj; in quei casi però, dove non si tratta d'una pena di morte, nè d'una corporale delle più gravi, può venire inflitta eziandio la pena ordinaria per affai veementi, e convincenti indizj, come già più distintamente si è ordinato di sopra all'Artic. 34. §. 3. & 5.

Vel extraordinariam condemnandus?

§. 11. All'incontro proceder devesi con una penale straordinaria, allorquando il Nostro statuto ò non determina una certa pena sopra il delitto; ò ripone nel giudiziale arbitrio la specie del punimento, come sopra fu dichiarato all'Art. 7. §. 3.; ouver quando l'inquisito non è confessò, nè convinto del misfatto; e nè anche può aver luogo la tortura, tuttavolta però vi fosse una semipruova, ò degl'indizj assai forti del delitto da lui commessò; ò quando la pena ordinaria per cagione delle concorrenti mitiganti circostanze voless'essere commutata in una straordinaria; ouver'anche quando secondo la norma contenuta nell'antecedente Articolo al §. 29. un torturato malfacciente non avesse bastantemente purgati gl'indizj, che tendono à di lui carico. Del rimanente chi ha sostenuto il decretato castigo, non può più venire comunemente punito per quello stesso reato, essendosi già sù di tal particolare determinato l'occorrevole di sopra all'Artic. 4. §. 14. E finalmente

Et quando denique iuramentum purgatorium ei deferendum sit?

§. 12. Il giuramento purgatorio ottien luogo, e debb'essere dato comunemente, allorquando esiste bensì una semipruova, ò vi sono per altro delli forti indizj, non però bastevoli per passare effettivamente ad una condannaggione, e dove anche la tortura, ò per motivo di privilegio, od esenzione, che ne godesse la persona, ouvero per mancanza di sufficienti indizj non può essere decretata; dovendosi quivi au-

ver-

vertire, che la ricusata prestazione di tal giuramento sia da considerarsi, ed accettarsi per una confessione del misfatto. à persone vili però, e di cattiva fama, come anche generalmente in que' casi criminali, che vanno à ferire la vita, ò che feco tirano una pena corporale delle più gravi, non si dovrà si di leggieri per timore dello spergiuro deferire all'indiziato il giuramento per sua giustificazione, mà piuttosto interrompere, e fermare intanto l'inquisizione, ò secondo la qualità delle circostanze passare al dettamento d'una pena straordinaria.

§. 13. Letti, e riferiti debitamente tutti gli atti criminali, dovrà il giudice, ò quegli, cui s'aspetta la presidenza nel congregato giudizio criminale, chiedere sù di questi primieramente il parere dal referente, e poscia dagli altri assessori, facendo registrare li voti con ogni esattezza. Indi poi incombe al giudice di formare il conchiuso secondo la maggioranza dei voti: e queste tallor essendo eguali, dovrà egli aderire à quel sentimento, che terrà per più equo e ragionevole; mà se egli affatto non si sapesse risolvere, in tal'evento deve passare la causa criminale, qual caso dubbio, sotto la cognizione del Tribunal superiore unitamente cogli atti, e colle ragioni si dell'una, che dell'altra parte. Formato poi il conchiuso secondo la maggioranza de' voti, ed estesa la sentenza, dovrà questa venire sottoscritta, e segnata dal giudice, e da tutti gli assessori.

§. 14. Questi sono i principali principj, che deve osservare il giudice nel pronunziamento delle sentenze, restano però tuttavia rimesso ogni volta al saggio suo discernimento: come, e in qual maniera abbiassi à sentenziare nelle cause criminali secondo la multiforme differenza dei misfatti, delle persone, e delle circostanze? nel medesimo tempo vogliamo aver ingiunto con ciò ai giudici del criminale per norma decisiva universale, di dovere preferire ogni volta la dolcezza al rigore in quelle cause criminali affai intrecciate, gravi, ò sia difficili, e dubbie, ove circa il dettamento d'una pena ò più acre, ò più mite occorresse una qualche fondata scrupolosità, e dubitazione.

§. 15. Noi ci vogliamo del rimanente aver aggiunto ancor questo per conclusione, che siccome ne' Nostri Tribunali superiori èvvi in più luoghi ben'introdotta il modo di procedere soltanto sommarissimamente in emergenze di criminali più lievi, e particolarmente in que' casi, che appartengono alla pulizia, che vanno à turbare la pubblica sicurezza dello stato, e che tendono in frode, e scemamento de' Nostri provinciali, e camerali proventi; accostumandosi di esaminare, e discutere tali trasgredimenti di precetti ò in pieno consiglio, ò per via d'una commissione espressamente ordinata, ed indi di condannare li trasgressori fuor di figura di formale processo, cioè per via d'un semplice deciso, ò decretazione, e sommaria cognizione di causa alla pena promeritata, e determinata dallo statuto; così tal metodo introdotto d'inquirire, e giudicare speditissimamente sopra que' casi penali più leggieri, non soggetti à pena di morte, nè à niun più grave corporale, possa pur'essere onninamente continuato, ed osservato per l'auvenire; purché non vengano trascurati gli punti essenziali del criminale procedimento, cioè la propria confessione del reo, ò il sufficiente convincimento per mezzo di testimonj giurati, ò di prove affai forti, e indubitate, e che il confesso ordinato à tal giudicamento sia fornito del numero bastevole di 7. ò almeno di 5. consiglieri.

Quemadmodum proposito processu criminali vota colligenda, & conclusum formandum, ac sententia subscribenda sit?

Et hæc sunt generalia principia, quæ in iudicando observari oporteat; salvo tamen prudenti iudicis arbitrio, si pro re nata aliquo moderamine opus sit.

Ac tandem usitatus superiorum tribunalium summarius procedendi modus in delictis levioribus approbatur.



ARTICULUS 40.
de
formandis, seu concipi-
endis sententiis crimi-
nalibus.

ARTICOLO QUARANTESIMO

Del concepimento delle sentenze.



S o m m a r i o.

- §. 1. La sentenza deve racchiudere in se il giudice, l'inquisito, e il denunciante, il delitto, e la pena. §. 2. Non posson'essere dettate, che pene usitate ;
§. 3. E come debban'essere concepite le criminali sentenze?

In sententia iudex, reus, accusator, delictum, & poena debet exprimi;

Et non nisi poenae usitae dictandae sunt.

Formulae sententiarum, quae pro re nata in dictandis poenis criminalibus applicari possunt, in fine hujus ordinationis sub Nro 5to. adjectae sunt.
Nrus 5tus.

§. 1. **N**el concepimento delle sentenze dovrà essere chiaramente espresso il nome del sentenziatore, dell'inquisito, ed anche dell'accusatore, se vene fosse, narrato brevissimamente il delitto, indi determinata nominatamente la pena, mà omesso per lo contrario tutto ciò, che potesse cagionare una qualche sedizione, ò scandalo, ò ridondare in vergogna, discredito, ò imputazione del prossimo.

§. 2. Non sono da dettarsi pene nuove, mà solamente di quelle, che sono usitate secondo 'l prescrito in questa criminale costituzione, ò pur secondo la concessione di altre ordinazioni vigenti in queste provincie. Quali pene però sieno per lo più in uso ne' stati Nostri ereditarij? già se n'è fatta difesa menzione di sopra, principiandosi dal 5. fino al 10. Articolo, e si tratterà separatamente ancora nella seconda parte delle pene specifiche, ò sia dei generi di castigo appropriati, ed adattati à ciaschedun delitto.

§. 3. E per tal qual'ammaestramento de' giudici del criminale intorno l'accordo e chiaro concepimento delle sentenze, si assolutorie, che condannatorie di persone cadute nell'inquisizione, Noi ne abbiamo difesamente aggiunti in fine di questo criminale statuto alcuni esempi, ò formole sotto il Nro 5., dalle quali si può ricavare à sufficienza: come le sentenze secondo la qualità delle circostanze possano nelle differenti specie di castigamento venire presso à poco succintamente concepite, e formate.



ARTICOLO QUARANTESIMO

PRIMO

Dell'intimazione della sentenza.

ARTICULUS 41.
de
publicatione sententiæ
criminalis.

S o m m a r i o.

- §. 1. Al condannato è da intimarsi la sentenza senza ritardo assieme col genere della pena contenutavi;
- §. 2. Con questa differenza però, che quello, il qual vien condannato a spinta della pura sua confessione, debba prima venire benevolmente ancor costituito sopra il confessato malfaccimento; e così anche
- §. 3. Riportata nuovamente avanti la intimazione della sentenza la conferma del deposto da quel tale, che nominato avesse de' complici ne' suoi costituiti.
- §. 4. Dove per lo contrario non occorre altro nuovo costituito rispetto a delinquenti ormai convinti, e nè anche dove non fu dettata veruna pena di morte.
- §. 5. La publicata sentenza deve regolarmente esser messa subito in esecuzione; mà talvolta viene ò sospesa affatto,
- §. 6. ò solamente differita à tempo.
- §. 7. Il più delle volte però vien fermata l'esecuzione delle sentenze per via del ricorso, di cui per conseguenza si tratterà espressamente nell' Articolo dappresso.

§. 1. **S**eguita, e poscia confermata anche la sentenza ne' casi, dove la conferma è necessaria da canto del Tribunal superiore, deve questa successivamente in un certo giorno determinatovi venire preletta in congregato giudizio al reo condotto avanti, ed in tal guisa essergli intimato ciò, che contiene la sentenza, per rapporto al delitto tendente à suo carico, con auvertirlo nello stesso tempo, senza verun ritenimento, della pena, à cui è condannato: con questa differenza però,

§. 2. Che essendo fortita la sentenza di morte, e fondandosi la condannazione puramente nel confessamento dell'inquisito, senza che altronde ne sia stato convinto, in tal caso debba il condannato per maggior sicurezza venir condotto, come si è detto di sopra, dalle carceri in congregato giudizio, indi essergli posta avanti, ò letta giù primieramente un'altra volta la precedente sua confessione, e poscia interrogato di nuovo buonamente: se egli fermamente persista in quella? ed anche cosa in evento egli abbia ancor da souvenire? or venendo dallo stesso replicatamente confermato il delitto, si dovrà subito di seguito intimargli per disteso la sentenza, e così la morte, e il giorno dell' esegimento; mà rivocando egli per lo contrario in tal giudiziale costituito l' antecedente sua confessione in tutto, ò in parte, ouvero auvalendosi di tali nuove aggiunte, le quali mutassero notabilmente il reato, ò lo rendessero per lo meno dubbioso, si dovrà in tal caso soprassedere coll' intimazione della sentenza, e secondo lo stato delle cose andare avanti col processo.

§. 3. Nella medesima guisa dovrà essere proceduto anche in quel caso, che un malfacciente in decorso dell' inquisizione avesse confessato, e deposto contro de' suoi complici del delitto, dovendo un tale pria dell' intimazione della sentenza di morte essere nuovamente costituito sopra il deposto, concernente i suoi compagni, ed anzi interrogato con questa giunta: se ardisca egli sopra la sua deposizione vivere, e morire? come già si è dato intorno à ciò il preciso ammaestramento di sopra all' Art. 34. §. 9. vers. 5. & §. 10. Dove poi, seguitane la confermazione, si dovrà intimargli la sua sentenza di morte, e per maggiore sicurezza, ove si tratta di convincere i complici del misfatto, iteratamente costituirlo in giudiziale confesso sopra la precedente sua deposizione la giornata, ò sera avanti del giorno indetto all' esecuzione: mà sulla piazza del supplizio, per non frastornare il malfattore già preparato all' eternità, non si dovrà istituire altro costituito nè sopra il proprio suo malfaccimento, nè in quanto ai suoi complici.

§. 4. Per lo contrario venendo il reo condannato à morte, qual legitimamente, e pienamente ormai convinto, e tanto più trattandosi di casi penali più leggieri, e

Lata sententia criminalis reo citra moram, etiam quoad genus pœnæ publicanda est,

Ea tamen cum differentia, ut si quis ex sola confessione ad mortem condemnatus sit, ante publicationem sententiæ denuo super confessato crimine constituatur; ac dein, si confessionem confirmat, ei sententia protinus publicetur, sin verò revocat, processus in ordine continetur.

Quæ prævia constitutio ante indictionem mortis etiam eo in casu necessaria, immò & post publicatam sententiam denuo repetenda est, si condemnatus per decursum processus complices nominavit.

Contra si quis ex crimine capitali per testes convictus est, aut si pœ-

na non est capitalis, ejusmodi in casibus citra novum constitutum ei sententia propediem publicanda est.

Sententia publicata regulariter statim executioni mandari debet: sistenda tamen quandoque venit executio, vel eo cum effectu, ut ipsa quoque poena dictata in via juris tollatur, aut in via gratiae mitigetur;

1^o. Si condemnati innocentia in continentibus probari potest;

2^o. Si per fide dignam personam aggratiatio à principe concessa nunciatur;

3^o. Si testes, ex quorum depositione quis condemnatus est, dicta revocant, vel eorum testimonium falsum esse detegitur;

4^o. Si contra sententiam capitalem recursus interponitur.

Vel tantum ad tempus suspenditur executio, donec impedimentum superveniens cessaverit:

1^o. Si femina condemnata est gravida;

2^o. Si reus intermedio tempore usum rationis amisit;

3^o. Si in gravem morbum incidit;

4^o. Ob impenitentiam, aut denique

5^o. Si alia sistenda executionis iusta causa emerferit.

Cum verò inter causas executionis suspensivas frequentissima sit beneficium recursus, hinc in subsequo articulo norma legalis pro recursu praescribitur.

non capitali, non farà di mestieri d'indugiare la pubblicazione della sentenza, mà dovrà questa essergli pubblicata, ed intimata nella predetta forma senza alcun ritardo.

§. 5. Intimata la sentenza si passa regolarmente alla pronta sua esecuzione. Mà oltre al caso eccettuato poc' anzi, dove taluno rivoce la sua confessione, per la quale unicamente egli fù condannato, vi sono ancor più cause legittime impediendo ogni tempo l'esecuzione della sentenza, tanto avanti, che doppo l'intimazione di questa, e per fino anche nell'atto stesso, che il delinquente venisse condotto al supplizio, ò già si ritrovasse sulla piazza di questo; cioè

Primo: Allorchè il condannato, ò qualcun'altro in sua vece potesse dimostrare incontanente la di lui innocenza per via di pruove evidenti; facendo chiaramente constare, esser egli dimorato altrove al tempo del delitto commessosi, ò ritrovarsi ancor in vita il divulgato ucciso, ò pure se il vero reo per liberazione dell'innocente si presentasse da se, e simili &c.

Secondo: Se una persona degna di fede, e fornita di credenziali bastevoli mediante l'annunzio della grazia da Noi impetrata, desiderasse di fermare l'esecuzione.

Terzo: Se i testimonj richiamassero la loro deposizione, per cui l'inquisito è stato condannato à morte, ò per altra via venisse scoperto essere falsa la loro testimonianza.

Quarto: Se il condannato, ò qualcun'altro in piè suo avesse interposto il ricorso contro l'emanata sentenza; nel modo, e maniera, come vien distintamente ordinato nel susseguente Articolo.

§. 6. Ne' seguenti casi però si dovrà soprassedere per qualche tempo all'esecuzione dell'intimata sentenza, finchè sarà levato il sopravvenuto impedimento;

Primo: Se la sentenziata persona si desse per gravida, e tal'asserzione venisse ritrovata vera, ò pur dubbia.

Secondo: Se tallor la medesima per pusillanimità, od altre cause cadesse affatto di sentimento, ò sia avesse perduto l'uso di ragione, e ciò in realtà senza simulazione ò apparenza; inoltre

Terzo: Se il condannato cadesse nel frattempo in una grave malattia; ò anche in conducendolo al luogo del supplizio, ò esistendo già sù di questo svenisse per debolezza, ò il mal caduco, ò qualch'altro simile accidente lo affalisse, non si dovrà durante il male, ò lo svenimento eseguire la sentenza, mà infrattanto differirla, ed eseguirla solamente allorquando sarà rinvenuto. Non essendo però comprese sotto questa limitazione quelle persone di continuo deboli, ò malaticcie; poichè in quanto à queste, quando per altro sieno sane di mente (come già si è determinato di sopra all'Art. 11. §. 7. delle pene corporali) può e debb' essere assolutamente proceduto coll'esecuzione anche in casi penali di morte.

Quarto: Come non meno se il delinquente condannato à morte si dimostrasse impenitente, nel qual caso però non si dovrà soprassedere di più di alcuni giorni oltre il consueto tempo, e poi si dovrà passare contro l'impenitente in ogni modo all'esecuzione della sentenza.

Quinto: E finalmente se il Tribunal superiore per altre assai rilevanti cause trovasse à proposito di sospendere intanto l'esecuzione.

§. 7. Dacchè però la più parte dei malfaccenti è solita, seguita l'intimazione della pena, di prendere ò in via di giustizia, ò in via di grazia il suo rifugio da Noi qual sovrana principessa dello stato, e da un canto non essendo da ricusare a' delinquenti tal'ultimo mezzo d'ajuto, e di difesa, dall'altro però nè anche da permettersi, che si faccia abuso di simili ricorsi, e che per via di questi venga indugiata indebitamente l'amministrazione della giustizia vindicativa, così nel seguente Articolo abbiamo prescritta la distinta legal norma, ed ordine, da osservarsi precisamente in quanto al ricorso.

ARTICOLO QUARANTESIMO

SECONDO

ARTICULUS 40.
de
recursu in causis crimi-
nalibus.

Del ricorso in cause criminali.

S o m m a r i o.

- §. 1. Nelle cause criminali non è da ammetter-
si alcun' appello, mà vien concesso il ri-
corso à pro dei condannati.
- §. 2. Regole direttive: come abbiati à tratta-
re un tal ricorso?
- §. 3. Le cause criminali, che in giudizio som-
marissimo vengono discusse, hanno l' esclu-
sione dal ricorso: mà in tutte le altre con-
dannazioni vuol essere concesso;
- §. 4. Purchè il condannato spontaneamente vi
s' infinui; essendo per lo contrario vieta-
to, che altri glielo suggeriscano.
- §. 5. Pure trà li ricorsi vi ha la seguente dif-
ferenza, che in alcuni casi penali vien so-
spesa à tempo l' esecuzione della senten-
za, e che in altri all' incontro non abbia
luogo tal sospensione.
- §. 6. Ne' casi penali di morte, di scopa, ò di
bollo à fuoco produce l' insinuato ricorso
la sospensione della pena.
- §. 7. Tal' effetto sospensivo però procede so-
lamente, allorquando il ricorso fù inter-
posto in tempo legittimo, cioè entro 48
ore.
- §. 8. Nei predetti 3. casi può essere interposto
il ricorso anche con egual effetto da cer-
te altre persone in vece del condannato.
- §. 9. Fuori di questi 3. casi non opera il ri-
corso alcun' effetto sospensivo, mà forti-
sce nondimeno il consueto suo corso de-
volutivo.
- §. 10. Interposto il ricorso, come abbiati à pro-
cedere alla concessione d' un legale affi-
sente, ò di un' altro, che concepisca la
scrittura di ricorso, e così anche coll' in-
troduzione di questo.
- §. 11. E cosa sia da farsi, se il dato assistente
si dimostrasse moroso nel concepire, e
presentare tal scrittura di ricorso.
- §. 12. Introdotta questo, quali sieno le parti,
e le incombenze del giudice criminale, e
come abbia egli d' accompagnarlo al Tri-
bunal superiore?
- §. 13. Ai Tribunali superiori vien tribuita la
potestà di rigettare, ò di amettere il
ricorso, colle seguenti osservazioni però:
- §. 14. Che soprattutto debba venire matura-
mente ponderato: se in via di giustizia si
sia legalmente proceduto?
- §. 15. Ed indi istituita la consulta: Se il ri-
corrente sia degno di aggraziamento?
- §. 16. Venendo poi egli giudicato à pluralità
de' voti immeritevole della grazia, il ricor-
so farà da considerarsi per rigettato, e per
conseguenza da eseguirsi contro lo stesso
la sentenza uscita in via di giustizia.
- §. 17. Mà se per lo contrario la maggioranza
de' voti lo reputa degno di grazia, in tal
caso è da lasciarsi al ricorso il suo cam-
mino,
- §. 18. E sù di ciò da spacciarsi ogni volta alla
corte una ordinata, e ben fondata rela-
zione.
- §. 19. Al che tutto ancor si aggiunge per nor-
ma giudiziale, à quali principj abbiano à
por mente i Tribunali superiori nel ri-
gettare, ò nell' amettere i ricorsi?
- §. 20. Di che numero di consiglieri debba es-
sere fornito à tale consulta il Tribunal su-
periore?
- §. 21. E quali motivi possan' essere regolar-
mente addotti per ottenere un tal sovra-
no aggraziamento?

§. 1. **Q**uantunque in cause criminali non abbia luogo l' appello, non
vogliamo però alli condannati aver attraversato il ricorso à
Noi; potendo eglino addurre in questo non solo tutti quei mo-
tivi, che in via di grazia posson' essere loro profittevoli, mà in evento eziandio tutto
ciò, che à lor credere possa essere di lor giovamento in via di giustizia.

§. 2. Come poi tal ricorso concessibile ai condannati debba essere insinuato,
e poi indirizzato, e portato ai Nostri Tribunali superiori, non che umiliato à Noi
medema secondo la qualità della causa? qui ne vien fatta la seguente legale determi-
nazione.

§. 3. Quelle sole, ed uniche cause di giudizio sommarissimo accennate à suo
luogo vanno escluse dal beneficio del ricorso, dovendo quivi la pronunziata sentenza
stataria, ò sia sommarissima venire senza perdono, e ritardo immediatamente ese-
guita contro i condannati malfaccenti. Fuori di questo è libero à tutti li condanna-
ti di prendere il loro rifugio à Noi, ed interporre à tal fine il ricorso. Intendendosi
già da per se,

§. 4. Che ciò dipenda dall' arbitrio del condannato: se voglia per motivi ri-
levanti, che tallor ci avesse, auvalersi del ricorso, ò acquietarsi spontaneamente alla
promeritata condannaione. La onde non è lecito, mà bensì proibito con ciò serio-

In causis criminalibus
non habet locum appel-
latio, indulgetur tamen
recursus tanquam com-
mune remedium, quo &
gravati per sententiam,
& implorantes gratiam
uti queant.

Regulæ directivæ, quem
admodum iste recursus
tractandus sit?

à sententiis criminalibus
iudicio summarissimo la-
tis non datur recursus,
à reliquis autem omni-
bus condemnationibus
interponi potest.

Dummodo condemnati
sua sponte recursum in-
finient; nec enim ab
aliis temere suggeren-

us, multo minus in-
vis obtrudendus est.

In recursibus ea notabilis
intercedit differentia, ut
in quibusdam causis sista-
tur, in aliis vero non fi-
statur executio.

In illis causis, quæ pec-
nam mortis, fustigationem,
aut flagitatis inu-
sionem inferunt, recur-
sus effectum suspensi-
vum operatur;

Sed iste effectus suspen-
sivus tantum tunc oritur,
si recursus legitimo tem-
pore interpositus est.

In prædictis 3. casibus
recursus loco condemna-
ti etiam à tertiis quibus-
dam personis interponi
potest.

Extra hos casus recur-
sus tantum sortitur effe-
ctum devolutivum.

Quatenus interposito re-
cursu assistens recurren-
ti dandus, ac dein scrip-
tura recursualis instru-
enda, & introducenda
sit?

Quid si assistens in exa-
rando cursu moram tra-
xerit?

famente, che niuno ardisca per distornamento e prolungamento dell'esecuzione delle sentenze, di suggerire di propria autorità ai condannati malfattori l'interposizione del ricorso, e molto meno di spingerli ben'anche affatto ad interporlo contro il lor volere. Ma fino à che segno possano anche interporlo alcune terze persone in luogo di essi? verrà tosto ordinato qui sotto al §. 8.

§. 5. L'interposizione del ricorso deve sempre avere il suo corso prescritto qui sotto senza differenza dei delitti, e delle pene aggiudicate: colla notabile distinzione però, che in certi casi penali venga sospesa l'esecuzione della sentenza dal tempo del ricorso legittimamente interposto fino alla venuta della risoluzione del giudice superiore; dove per lo contrario in altri casi penali l'interponimento del ricorso non opera alcun'effetto sospensivo, mà non ostante la introduzione di esso ha da ottenere il suo esegimento la decretata pena.

§. 6. In casi penali d'un danno irreparabile, ed anzi nomatamente nei soli seguenti, cioè quando è sortita la sentenza di morte, scopa, o bollo à fuoco, opera il ricorso interposto à debito tempo l'effetto sospensivo, vale à dire, che si abbia à soprasseder coll'esegimento della pena, finchè segue la superior decisione, e secondo la qualità della causa, fino all'arrivo della sovrana Nostra risoluzione.

§. 7. Il termine legale, entro cui nelli poc' anzi ritoccati casi penali è da interporli il ricorso operativo della sospensione della pena, vien stabilito con ciò à 48. ore dal tempo dell'intimata sentenza; se poi all'incontro entro tal dilazione fosse stata o affatto trascurata, o ritardata l'interposizione di tal ricorso, non si avrà più à badare all'introducimento di questo, seguito troppo tardi, o sia fuor di tempo, mà si dovrà senza trattenimento proseguire e passare all'esecuzione della sentenza, quallor non sopravvenisse frattanto l'inibitorio da canto del Tribunal superiore, o di Noi stessa.

§. 8. Nei ritoccati casi penali, ove si tratta d'una pena di morte, scopa, o bollo à fuoco, Noi concediamo, che in vece, ed in nome del malfacciente possa eziandio validamente e colla medesima virtù operativa della sospensione della pena venire interposto il ricorso entro il termine fissato di sopra di ore 48. per parte de' suoi genitori, figlivoli, marito, o moglie, sorelle, o fratelli, o dal suo dinasta, o sia padrone territoriale.

§. 9. Fuor degli anzidetti casi penali può il ricorso in tutte le altre condanna-
zioni tanto avanti, che doppo la terminazione delle ore 48, e così in ogni tempo essere preso alla Nostra volta; mà un tal ricorso non produce alcun effetto sospensivo dell'esegimento della sentenza; dovendosi tutta volta ex officio ancor à questi ricorrenti, e chieditori di grazia prestare nel modo, e maniera (come vien ordinato in generale rispetto à tutt'i ricorsi nel susseguente §.) ogni officiosa assistenza, e promovimento, e spacciare, si tosto sia possibile, i loro ricorsi, e supplicazioni alle rispettive superiorità,

§. 10. Toftocchè un condannato delinquente interpose il ricorso, o sia il rifugio alla via di grazia, stà bensì in sua libertà il concepire da se il libello di ricorso, o il lasciarlo formare da qualche singolar suo confidente; mà in mancanza di ciò incombe al giudice criminale di assegnargli senza il menomo ritardo un avvocato, e in difetto di questo un'altro intendente soggetto, non che in evento una persona dello stesso criminal confesso, e di permettere à tal formatore del ricorso tanto il libero accesso, e abboccamento col ricorrente, quant'anche l'ispezione degli atti inquisizionali, ciascuna volta però alla presenza di alcune persone dell'ufficio, o sia ministri di giustizia, e di dargli le copie occorrevoli del processo d'inquisizione, non che di assegnarli nel medesimo tempo un termine congruo, e commensurabile secondo il com-
porto delle circostanze, non però si di leggieri oltre 14. giorni, entro il quale egli abbia ad apprestare la scrittura di ricorso dirizzata ogni volta al sovrano Nostro personaggio, à sottoscrivere la medesima unitamente col supplicante, quando questi sappia scrivere, altrimenti però solamente in nome dello stesso, ed indi à presentarla al giudizio criminale per ulteriore giudizial disponimento.

§. 11. Se mai l'avvocato costituito o il formatore del ricorso altrimenti asse-
gnato al ricorrente ne indugiasse indebitamente l'estensione e l'apprestamento, dovrà il giudice colla debita affunzione dei ministri di giustizia farsi alla volta del condannato,

rice-

ricevere dallo stesso e fedelmente annotare tutti gli amminicoli, che adduce tanto in via di giustizia, che in via di grazia, e successivamente spacciare ex officio alla rispettiva superiorità assieme col suo ben fondato parere il protocollo sottoscritto, e segnato nel modo, e maniera, come vien' ordinato nel susseguente §.; rimanendo poscia il moroso avvocato, o sia assistente da castigarli severamente da canto del Tribunal superiore à misura della sua colpa.

§. 12. Presentata però à tempo debito la scrittura di ricorso al giudizio criminale, deve questo accompagnarla senz'alcun ritardo al Tribunal superiore mediante la sua relazione, la quale sia fornita di tutti gli atti, ed in appresso anche di tutte quelle ragioni, e motivi tanto addotti dal reo condannato per sostegno del suo ricorso, che contenuti tallor particolarmente nel processo d'inquisizione, o per altro stati rintracciati dal giudizio criminale, li quali sieno profittevoli al ricorrente, senza prolissità però soverchia, con soggiugnervi anche in fine il giudizial suo parere: se, e fino à che segno possa il ricorrente tallor essere graziato?

§. 13. E perchè anche ne' Nostri Tribunali superiori vi sia una sicura norma osservabile intorno à tali ricorsi, e chiedimenti di grazia, Noi abbiamo risoluto, per promuovere più speditamente il ministero di giustizia, di rimettere ai Tribunali superiori il giusto conoscimento in qualunque delitto (à riserva de' casi, dove Noi vogliam' essere singolarmente informata) se il ricorso di grazia sia d'ammetterli, o da rigettarli? compartendo con ciò ad essi la giudiziale autorità necessaria à tal fine, il tutto però in modo, e maniera, come siegue dappresso.

§. 14. All'arrivo d'un ricorso ha il Tribunal superiore, istituendo la consulta, à difaminare prima d'ogni altra cosa la proporzione del delitto, e della dettata pena, o come si acostuma di dire, i meriti della causa, bilanciando maturamente: se secondo lo prescritto in questa Nostra criminal constitutione si sia proceduto legittimamente in tutto e per tutto, e se il reo sia stato riscontrato, o nò coll'adequata penale, vale à dire, nè troppo mitemente, nè troppo severamente, mà à misura del suo reato? se in seguito la proferita sentenza sia da confermarli, o da riformarli in via di giustizia?

§. 15. Doppo tale premessa ha il Tribunal superiore ad istituire la consulta: se il ricorrente à spinta delle causali, e motivi addotti sibene da lui stesso, che aggiunti ex officio dal giudice del criminale, e che per altro anche cadessero in proposta, sia da riputarli degno, o nò del compartimento d'una Nostra grazia.

§. 16. Se per maggioranza de' voti forte il conchiuso, che non vi sieno causali sufficienti per poter istradare al Nostro Trono la causa in via di grazia à favore del ricorrente, in tal caso è da riputarli per rigettato il ricorso, e di seguito incombe al Tribunal superiore di subitamente notificare l'emanato suo deciso confermativo, o riformativo della prima sentenza al giudice subalterno del criminale coll'aggiunta, qualmente tal'uscita superior decisione debba venire intimata al ricorrente nel modo, e maniera ordinata nell' antecedente Art. 41. §. 1. intorno l'insinuazione della prima sentenza, ed indi eseguita speditissimamente senza ulteriore ritardo contro il malfacciente secondo la Nostra legal norma prescritta nell' Articolo 43. §. 1. che siegue dappresso.

§. 17. Mà tendendo la pluralità de' voti à considerate il ricorrente per degno d'un qualche aggraziamento in forza degli addotti e presentati fondamentali motivi, si dovrà al ricorso lasciare onninamente il suo camino, tosto riferire à Noi il caso coll' accoppiamento di tutti gli atti criminali, addurre similmente le causali meritevoli di grazia, dappresso aggiungervi il parere consultivo circa la qualità dell'aggraziamento, che potes' essere concesso al ricorrente, e sù di ciò attendere la Nostra sovrana risoluzione. Dovendosi rimarcare dappresso,

§. 18. Che il Tribunal superiore abbia à formare colla brevità più possibile le sue relazioni, e parere da spacciarsi alla Nostra volta senza framischiarvi narrative inutili, e non confacenti al caso, dovendo premettere soprattutto in queste relazioni una specie del fatto, o sia narrazione dell' avvenimento non oscura, e affatto conforme agli atti d'inquisizione, con allegare chiaramente il preciso tenore delle prodotte, che fanno à proposito, indi ritoccare la sentenza coll'aggiunta delle giuridiche ragioni, che mossero l'animo de' sentenziatori à passare al pronunziamento di essa, ed

Quemadmodum porrecta scriptura recuruali iudex criminalis suo officio defungi debeat?

Judici superiori potestas tribuitur recursum denegandi, vel admittendi, observatis tamen subsequis modalitatibus:

Ut ante omnia ponderentur merita causæ, an in via juris legaliter processum fuerit?

Et postmodum delibetur: an recurrens aggratiatione dignus sit, nec ne?

Si per pluralitatem votorum gratiâ indignus esse judicatur, recursus eo ipso evanescit, & sententia executioni mandanda est.

Si vota maiora recurrentem gratiâ dignum pronunciant, recursui deferendum,

Et eapropter distincta relatio aulæ porrigenda est.

in fine far digressione consultiva principalmente all'importanza ò non importanza degli amminicoli di aggraziamento addotti dal ricorrente.

His tandem superadditur: ad quæ principia iudex superior in dene-gando, vel admittendo recurfu reflectere,

§. 19. Li Tribunali superiori nel consultare sopra l'antidetta questione: se il ricorso sia da ammetterfi, ouvero da rigettarsi? hanno à porre per fondamento i due seguenti principj: cioè:

Primo: Che in delitti sopragravi (della natura de' quali si è fatta menzione di sopra all' Art. 2. §. 4.) non venga dato ascolto al ricorso, se non se puramente in que' casi, dove lo potesse richiedere una causa di somma importanza consistente ò nella persona del reo, ò nel reato istesso; come pure

Secondo: Che non si di leggieri sia da negarsi il ricorso negli altri misfatti, salvoche già fosse nella sentenza per rapporto alle circostanze, che alleggeriscono il delitto, stato fatto un giusto ed equo ragguaglio, e pareggiamento trà il delitto, e la pena, e che nè la persona, nè il fatto nelle sue circostanze meritassero altra grazia, ciocchè rimesso viene al giusto discernimento dei Tribunali superiori.

Et quo confiliorum numero in eiusmodi deliberatione uti debeat?

§. 20. Finalmente esige l'importanza della materia, e Noi vogliamo con ciò aver ordinato positivamente per legge, che al risolvimento de' ricorsi nel caso, che il ricorrente sia condannato ad una pena di morte, debba essere istituita la consulta da canto de' Tribunali superiori in un confesso di 9, ò per lo meno di 7. Configlieri, e di 5. Configlieri almeno, allorchè non si tratti di alcuna pena di morte; e secondo la qualità delle circostanze, se la causa criminale fosse ò assai importante, ò molto dubbia, ò se i voti dati in un dipartito confesso fossero sortiti uguali, e così la totale definizione della causa dipendesse unicamente dal voto decisivo, ò sia per altre simili urgenti ragioni, che ancor dar si potessero, dovrà essere proposta ogni volta in pieno consiglio à buon ritrovamento del capo del Tribunal superiore, ed anche dato in cause criminali più importanti un coriferente al referente pure à giudizio di chi presiede in detto Tribunale superiore.

Quæ motiva gratiæ regulariter adduci possint?

§. 21. Toccante in fine li motivi, che posson' essere addotti per conseguimento della sovrana Nostra grazia; Noi vogliamo in proposito aver lasciato in libertà de' ricorrenti, e de' giudici, di rappresentare tutto ciò, che quelli credono, possa essere di loro giovamento, e che questi giudicano profittevole per impetrare l'aggraziamento del malfacciente.

Quindi posson' essi addurre liberamente non solo quegli amminicoli, che si sono ritoccati di sopra all' Art. 11, §. 11., mà ben' anche tutte quelle altre circostanze degne d'una qualche considerazione, le quali secondo lo stato delle cose, specialmente se più di esse concorrano ad un tratto, ed il delitto non si accosti à troppa malvagità, possano forse tuttavia commuoverci al compartimento della grazia.



ARTICOLO QUARANTESIMO TERZO

ARTICULUS 43.
de
executione sententiæ
criminalis.

Dell'esecuzione della sentenza.

S o m m a r i o .

- §. 1. Entro quanto tempo sia da porsi in esecuzione ciascuna sentenza dopo la sua intimazione?
- §. 2. E cosa si abbia singolarmente ad osservare in quanto al condannato dopo la pena di morte intimatagli fino all'atto dell'esecuzione?
- §. 3. Se il condannato richiama la sua confessione, si deve regolarsi secondo i principj normali di già somministrati nell'Art. 32. e 41.
- §. 4. Cosa si abbia a fare, se nel frattempo gli sopravvenisse una infermità, o sconvolgimento de' sensi, o affatto sene morisse.
- §. 5. Pria che venga giustiziato, debb'essere promulgata la pace del giustiziere,
- §. 6. E senza legittima causa non si deve lasciarsi attraversare l'eseguimento della sentenza.
- §. 7. Ammonimento ai sacerdoti assistenti, che non debbano dar ansa alcuna ai delinquenti per la negazione della verità.
- §. 8. Toccante le formalità accostumate nel giorno dell'esecuzione, si dovrà stare per tanto a quella osservanza finqui bene introdotta in ciaschedun Tribunale di giustizia?

§. 1. **N**on essendovi niuna causa di sospensione, di cui si è già ordinato il bisogno nelle precedenti 2. Articoli, deve il giudice esser sollecito, che senza indugio si passi all'esecuzione della pubblicata sentenza in conformità del pieno suo contenuto; la onde le sentenze assolutorie dovranno incontante venir eseguite mediante la libera dimissione dell'inquisito; e così anche senza ritardo, e sì tosto sia possibile, a misura delle circostanze, quelle condannazioni riguardanti una pena corporale; e finalmente quelle, mercè cui li malfattori vengono condannati a morte, esigono l'effettivo loro eseguimento per lo più il terzo giorno dopo l'intimazione di morte, vale a dire, il 4. giorno dopo inclusivamente alla giornata della seguitane intimazione: essendo però eccettuati da queste posteriori capitali sentenze li casi di giudizio statario, o sia sommarissimo, come già verrà trattato a suo luogo.

§. 2. Ora per quanto concerne in particolare le condannazioni di morte, qui deve si por mente a quanto siegue, cioè:

Primo: Che subito seguita la intimazione di morte, e del giorno del supplizio, debba venire insieme esortato il delinquente a prepararsi bene; rimossa ogni occasione, che potesse pregiudicare alla salute dell'anima sua; ed anche impedito ogni accesso di pericolosa gente, la quale potesse suggerirgli del male; e del rimanente accordata con ogni precauzione l'entrata a quelle persone, che desiderassero di vedere il povero malfattore, solamente il primo giorno, in cui viene esposto, e quest' anzi non altrimenti, che nel caso ch'egli lo ricercasse.

Secondo: Deputantogli pure subitamente degli affidui, e zelanti sacerdoti, i quali debbano esortarlo alla santa confessione, e comunione, ed anche nel conduimento al supplizio confortarlo, incorragirlo, ed assisterlo diligentemente fino alla morte, con ulteriore avvertimento, che il delinquente debba essere munito di SS. Sagramenti il giorno prima dell'esecuzione, potendo indi essere ripetuta la sola confessione nel luogo di giustizia: e che in tali circostanze,

Terzo: Specialmente però in tempo, che si è per passare all'esecuzione, non gli si dia a bere vino di soverchio, affinchè non divenga stupido, o debile d'intelletto. In oltre

Quarto: Che il giudice, dopo avere nel giorno dell'esecuzione, che dovrà essere di lavoro, premessa un'altra volta in cospetto della folla del popolo la pubblicazione della sentenza, e rimesso al carnicone il delinquente, debba (dove così si acostuma) rompere la bacchetta, indi alzarla, e ò in persona portarsi al luogo del supplizio, o deputare a tal'effetto un'altro ministro di giustizia, il quale abbadì, che la sentenza

Sententiæ absolutoriæ in continentibus; condemnatoriæ non capitales pariter absque mora, ut primum fieri potest; capitales autem triduo post publicationem executioni mandandæ sunt.

Observanda specialia post sententiæ capitalis publicationem: imò. Exequendus enixè statim admoneatur, ut ad mortem se præparet, & removenda sunt omnia, quæ salubrem præparationem impediunt;

2do. Seduli Sacerdotes ei mox adjungantur, qui ad mortem usque spiritaliter ei assistant, curamque gerant, ut SS. Sacramentis muniatur?

3tio. Excessivus vini potus, qui intellectum hebetare possit, ei haud indulgendus est; &

4to. Denique judex in die executionis, præmissis consuets folennibus, personam judicialem ad locum supplicii deputet, quæ de peracta executione referat.

tenza

tenza venga secondo il suo contenuto debitamente eseguita. Successivamente può il carnefice interrogare un tal deputato, se abbia giustiziato à dovere? e poi il deputato darne il rapporto al giudice.

Si condemnatus delicti confessionem revocat, regulis supra jam præscriptis insistendum est.

§. 3. Se il condannato sopra l'ultima pubblicazione della sentenza, ò anche sulla piazza del supplizio negasse le precedenti sue confessioni, si dovrà onninamente attenerli alle regole prescritte di sopra all' Art. 32. circa il richiamo della confessione, ed anche all' Art. 41, ove si è trattato della sospensione dell' eseguitamento della sentenza; dovendo per conseguenza anche il deputato venire dietro tali regole anticipatamente istruito per suo contegno, e necessaria direzione, ò sia ordinazione del carnefice.

Quid agendum sit, si intermedio tempore morbus, aut mentis alienatio exequendum inceserit, aut interim mortuus sit?

§. 4. Come abbiassi à fermare l'esecuzione in evento, che il malfattore avanti ò dopo l'intimazione della sentenza, ò nel conducimento, ò sulla piazza medesima del supplizio venisse sorpreso di repente da un qualche malore, ò perturbamento de' sensi? l'Articolo 41. §. 6. già ne somministra di sopra l'opportuna determinazione. Ma se poi accadeffe, che il delinquente premorisse all'evento della pena, in tal caso convien distinguere: 1mo. se sia morto avanti la condannazione; 2do. Dopo la pubblicazione della sentenza di morte nelle carceri; ouver 3zo. solamente nell'attual conducimento, ò ben'anche sulla piazza medesima del supplizio.

Nel primo caso: se peranche non fù sentenziato, ed in quanto al denunciato delitto fino allora nè confesso, nè convinto, non potrà essere il disanimato suo cadavere riscontrato in niun modo penale, mà dovrà alla pariglia d'un altro del suo stato, e religione venire onorevolmente sepolto.

Nel secondo caso: Dove la sentenza di morte già fosse stata contro di lui pronunziata, ò lo stesso ormai confesso, ò convinto del commesso delitto morisse nelle carceri, dovrà essere regolarmente sepolto senz'altro castigo in quel luogo destinato per i malfattori, semprecchè dal giudice superiore secondo lo stato delle cose, cioè in misfatti troppo abbominevoli e infami non venisse tallor ordinato in conformità dello prescritto di sopra all' Articolo 4. §. 16, di dover contro il di lui corpo morto intraprenderli ancor à publico specchio, ò sia esempio, e maggiore abborrimento una qualche penale dimostrazione, od altro atto d'infamazione; mentre in tal'emergenza dovrebbe il cadavere del malfattore morto nelle carceri, quando ancor dopo morte fosse da eseguirsi qualche cosa intorno à quello, venire condotto sopra d'un caretto, ò con cavalli, ò dalli famigli del giustiziere al luogo del supplizio, altramenti però, quando null'altro fosse da istituirsi contro il cadavere, essere questo à dirittura portato, e sotterrato in quel luogo, dove soglion venire interrati altri malfattori. E finalmente

Nel terzo caso: Se il condannato morisse nell'attual conducimento, ò allorchè si trovasse già sulla piazza del supplizio, si dovrà nelle inasprite pene di morte (delle quali si è trattato di sopra all' Art. 2. e 5.) come sarebbe l'abbruciare, squartare &c. proseguire l'esecuzione, finchè si può, senza verun'altra previa domanda, ed eseguire contro il morto suo cadavere ciò, che determina la sentenza; mà trattandosi di pene ordinarie di morte, non può esser intrapreso altro contro il defonto, mà dovrà venire il suo corpo interrato secondo lo prescritto nell'Articolo che siegue dappresso.

§. 5. Avanti che venga effettivamente giustiziato il malfattore, si dovrà sulla piazza del supplizio far promulgare pubblicamente, che, se anche nell'eseguitamento accadeffe una qualche sciagura, il colpo non andasse à seconda, il laccio si rompesse &c. niuno ardisca, nè si cimenti sotto pena corporale, della robba, e vita, di por mano al carnefice, ò fuoi famigli, al condannato, ò ai ministri di giustizia, e molto meno di eccitare sù di ciò un qualche tumulto.

§. 6. Quindi è, che inopinati accidenti non possono, nè debbono ritenere il giudice, ò i suoi deputati dall'eseguitamento della sentenza, e però Noi vogliamo in vigore di questa Nostra ordinazione aver levati ed aboliti tutti quegli abusi, dove il popolaccio è solito à credere sinistramente: che dopo i 3. colpi di sciabla, essendo ancor vivo il malfattore da giustiziarli, ò rompendosi tallor il laccio, ò presentandosi una qualche donna per maritarsi col condannato, e per via di tant'altri simili erronei supposti, debba appunto essergli condonata la pena; mà per lo contrario Noi vogliamo, e comandiamo, che à fronte di tutti questi illegitimi pretesti, decretata una

volta

In loco supplicii publicè promulgandum, ne vis fiat carnifici, si executio fors malè successerit?

Et sententia non attentis quibuscumque illegitimis prætextibus ad effectum deducenda est.

volta la pena di morte contro il malfacciente, debba questa contro lo stesso essere messa in effettiva esecuzione.

§. 7. Inoltre vengono con ciò seriamente ammoniti anche li confessori, e direttori di coscienza, e ci promettiamo onninamente dalla loro esatta attenzione, che non daranno talor anza alcuna al delinquente di coprire la sua malizia, o quella de' suoi ausiliatori, o di negare la verità mediante il richiamo del premesso confessamento: mentre un tal' attentato, come illegittimo, ed affai pernizioso al ben publico, quando ne si venisse in cognizione, verrebbe già, e dovrà venire considerato, e riscontrato con giusto, e serio risentimento.

§. 8. Del resto, siccome nel giustiziare i malfattori condannati à morte, specialmente nel giorno dell' esecuzione si osservano varie formalità secondo la consuetudine di ciaschedun paese, così ci acchetiamo intanto graziosissimamente à tali osservanze, e riti giustiziali e forensi, in quanto essi sieno in ciaschedun luogo ben' introdotti, ne ci venga portato in contrario verun gravame, o lamento.

Additur admonitio, ne confessarii condemnatos ad revocationem instigent.

Solemnitates in die executionis adhiberi solitæ pro more cujusque regionis retinendæ sunt, donec aliud statuatur.

ARTICOLO QUARANTESIMO QUARTO

ARTICULUS 44.
de
sepultura reorum.

Della sepoltura de' rei morti nelle carceri, o giustiziati.

S o m m a r i o.

- §. 1. La onorata Cristiano-Cattolica sepoltura conviene regolarmente anche ai cadaveri delle condannate persone,
- §. 2. Quando il reo non sia di un'altra religione, o non osti la notoria di lui impenitenza.
- §. 3. Per contrario alcuni malfattori vengono dichiarati dallo statuto per indegni d'essere onoratamente sepolti;
- §. 4. Ma in quei luoghi, dove vige una qualche particolare ordinazione circa la sepoltura de' giustiziati, ritengono tale loro speciale indulto.
- §. 5. La onde in casi chiaramente decisi debb' essere appuntamente osservato lo statuto per rapporto à tal sepoltura.
- §. 6. Ma in dubbiosi avvenimenti risiede comunemente nella cognizione, e discernimento dei Tribunali superiori il destino, ed assegnare una onorata, o ignominiosa sepoltura.
- §. 7. Unicamente i casi dubbj: se il reo sia morto cattolico, o impenitente? sono da rimettersi al conoscimento, e giudizio del foro ecclesiastico.
- §. 8. Ritrovando in tal caso il foro ecclesiastico il cadavere immeritevole di terra sacra, allora incombe al giudice secolare di ordinarne la diversa sepoltura.
- §. 9. Dovendo però in tali emergenze essere speditissimamente proceduto sì da parte del giudice ecclesiastico, che da canto del secolare.
- §. 10. La concessione de' cadaveri alle facultà mediche, per farne l'anatomia, dipende dalla determinazione dei Tribunali superiori.

§. 1. **L**' onesta sepoltura perviene regolarmente anche ai cadaveri de' malfattori, quando non ne sieno da questo Nostro statuto espressamente esclusi. Ora però per chiaro intendimento, e dilucidazione di questa regola fondamentale, e della sua eccettuazione, sono da offerirsi li susseguenti regolamenti; cioè dovranno essere onorevolmente sepeliti

Primo: Gl'incarcerati bensì per causa d'un delitto capitale, mà non confessi, nè convinti di questo, i quali muojono nelle carceri pria, che sorta la sentenza, come già si è ordinato poc' anzi nell' antecedente Articolo §. 4. vers. 1.

Secondo: Quei tali, che per via d'un delitto, il qual secondo le leggi Nostre non sia infamatorio, si sono resi rei di morte.

Terzo: Tutti quelli, sopra il cui commesso delitto non è determinata veruna pena di morte, mà soltanto una corporale, quand' anche ne fossero confessi, o convinti, o affatto già condannati, ed indi morti pria dell' eseguiimento della sentenza,

Cadavera reorum quoque, nisi per hanc ordinationem expressè prohibeantur, honestè sepelienda sunt; videlicet

1.º. Si reus necdum confessus, aut convictus; vel

2.º. Si ex delicto capitali quidem, sed non infamante poenam mortis meritus; vel

3.º. Si ex delicto non capitali qualicumque condemnatus est,

4to. Tametsi poena corporalis tempus necdum compleverit; ac denique
5to. Inventa hominum cadavera, si non extant indicia propitidii.
Mox dictis cadaveribus nec communio cameterii deneganda est, nisi status religionis, aut manifesta impenitentia eos inde excluserit.

Honestà autem sepultura regulariter indigni esse declarantur.

zmò. Qui ex delicto infamanti mortem subeunt;
2do. Vel ejusmodi criminis rei ante executionem in carcere moriuntur: quo tamen casu iudicis superioris arbitrio locus est.

3to. Qui in ipso actu capitalis delicti intamantis, imò generaliter, qui in qualunque facinore divinis, humanisque simul legibus graviter repugnante occumbunt.

4to. Ac tandem & ii, qui ex conscientia criminis, aut ex desperatione mortem sibi inferunt; nisi mentis alienatio praecesserit.

Salvo tamen jure magistratum, quibus circa funerationem punitorum speciale quid indultum est.

In casibus itaque hic clare decisis iudices praescriptum legis adamussum sequantur necesse est.

In casibus autem dubiis cognitio de privatione, vel admissione honestae sepulturae ad iudicem superiorem pertinet.

Quarto: Ouveramente in decorso della durata del gastigo; e per fine

Quinto: Le persone ritrovate morte, dove non vi si sopra indizio, o segno bastevole, che stesse si sieno violentemente uccise.

§. 2. La sepoltura onorata delle anzidette persone si estende anche al godimento, e partecipazione della terra sacra, dovendo elleno per conseguenza esser sepolite nel cimitero ordinario, purchè in tutta la loro vita sieno state dedite alla fede cristiano-cattolica. Posciacchè persone di altra religione sono da interrarsi nel modo, e maniera, come si sepeliscono gli altri della lor credenza secondo 'l costume introdotto in ogni luogo. Non dovendosi nè anche ai malfattori contenuti nella precedente limitazione, sebben cattolici di nome, mà morti in notoria indurita impenitentia, dare niuna sepoltura in luogo sacro, mà riporli altrove fuor del cimitero.

§. 3. Noi vogliamo per lo contrario aver dichiarati regolarmente per indegni d'una onesta sepoltura i seguenti malfattori, e per conseguenza (quando i loro corpi non vengano distrutti dal fuoco, o non restino altrimenti esposti à publico specchio, per esempio sulla forca, o intrecciati sulla ruota) dovranno essere sotterrati o nel recinto dello scorticatore, o sotto 'l patibolo, o dove per altro soglion'essere riposti i malfattori secondo l'uso di ciascedun luogo; cioè

Primo: Tutti quelli, che vengono giustiziati per un delitto infamatorio.

Secondo: Ed anche tu ti quelli; che per causa d'un delitto infame caricato della pena di morte, già sono condannati, o almeno confessi, o convinti del misfatto, e che muojono pria dell'esecuzione della sentenza, come già si è determinato in proposito nell'antecedente art. 43. §. 4. vers. 2. Noi vogliamo però tuttavia in quanto alli ritoccati malfaccetti, che muojono nelle carceri, aver riposto nel giudicioso arbitrio dei Tribunali superiori: se simili rei à misura delle circostanze, singolarmente in delitti non assai gravi, ed in considerazione, che si fossero durante la prigionia dimostrati penitenti, non sieno tallor da risparmiarsi dal disonorevole sotterramento.

Terzo: Quelli, i quali periscono, o sia muojono nell'attual commissione d'un delitto infamatorio, o in un malfaccimento da per se grave, il quale mortalmente repugni alla legge divina, e umana.

Quarto: Ed anche quei tali, che premeditatamente o per mala e rea coscienza d'un commesso misfatto, o per disperazione si uccidono stessi; mà non già quelli, che per alienazione di mente si danno stessi la morte, venendo in proposito già determinato il di più nella seconda parte di questo statuto intorno al crime di propitidii

§. 4. Mà dove i cadaveri dei giustiziati rei, rimasti penitenti fino alla lor morte, per sovrano indulto de' lodevolissimi Nostri predecessori, venissero in vece d'un disonorato sotterramento, sepeliti in terra sacra secondo il rito cristiano-cattolico, Noi vi ci acchetiamo ancor per l'avenire fino ad altro sovrano Nostro comandamento.

§. 5. Sicche toccante la decisione della questione: seu un malfattore sia da sepelirsi onorevolmente, o schernevolmente? Noi poniamo ed ordiniamo in proposito, che ne' casi quivi di già chiaramente espressi e decisi abbiassi à stare per l'appunto al Nostro statuto senza recedimento veruno, e così pure sieno tenuti i subalterni giudici del criminale di attenersi senza ulterior insinuazione al chiaro prescritto di questa Nostra sovrana legge.

§. 6. Solamente in quanto ai rei di morte per causa d'un delitto infame, che muojono nelle carceri pria dell'esecuzione della sentenza (circa i quali abbiamo qui sopra al §. 3. vers. 2. rimessa al saggio discernimento del Tribunal superiore la condonazione della disonorevole sepoltura) come anche generalmente in tutt'i casi dubbj, dove ai giudici inferiori occorresse una qualche rilevante difficoltà: se il caso emergente sia compreso propriamente sotto gli espressi, ed intesi dal Nostro statuto? avranno i giudici del criminale senza indugio, ed anzi, se il reo fosse ancor vivo, per quanto sia possibile, avanti l'intimazione della sentenza di morte, mà dove si trattasse d'interrare un cadavere d'uno di già morto, ad insinuarsi, e consultare con ogni celerità il Tribunal superiore, non che attenderne la decisione per successivo loro regolamento. All'incontro sono pure tenuti i Tribunali superiori d'istituire dal loro canto in simili emergenze, e sopra tali rapporti, che non patiscono la menoma remora, la spedissima consulta nell'abitazione anche del presidente del consiglio in evento, che

non

non fosse giorno di giustizia, e di spacciare ex officio il conchiuſione reſcritto colla maggior celerità al giudice, che ſi conſulta.

§. 7. Come dunque poc' anzi ſi è detto, la cognizione ſopra la ſepoltura de' malfaccenti appartiene in caſi dubbj regolarmente ai ſoli Noſtri Tribunali ſuperiori; pu- re vogliamo aver riſtretto un tal diritto à ſegno ragioneuole, che ſolamente in que' ca- ſi dubbj, ſe il delinquente ſia ſtato di religione criſtiano-cattolica? ouero ſe un, per altro Cattolico, per ben fondati motivi non ſia tallor morto impenitente? e così naſ- ceſſe una giuſta difficoltà: ſe trà altri defunti criſtiano-cattolici poſſa egli in un luo- go ſacro eſſere ri-poſto? in tali emergenze ſieno tenuti i Tribunali Noſtri ſuperiori di chiedere la deciſione dal giudice eccleſiaſtico di ciaſcun paeſe ſopra gli atti d'achiu- derſi alla requiſitoriale: ſe un tal delinquente ſia da ſepelirſi nel cimiterio ordinario cattolico? ed in ciò di regolarſi ſecondo la deciſione eccleſiaſtica.

§. 8. Quallor poi dal giudice eccleſiaſtico veniſſe denegata al cadauere la comunione, ò ſia partecipazione del ſacro cimiterio, in tal caſo riſiede ſolo nel giu- diciſo arbitrio de' Noſtri Tribunali ſuperiori: ſe il cadauere à miſura delle circoſtanze ſia da ſotterrariſi come una beſtia in un luogo infame, come à dire nel ſcorticatoio, ò ſotto la forca; ò pure da ſepelirſi alla pariglia di altri acattolici in un ſito ſeparato, mà in ſe ſteſſo non ignominioſo?

§. 9. E ſicome in ſimili auuenimenti haui periculo nell'indugio, che dal- la putrefazione del cadauere inſepolto giacente, ſpecialmente in iſtagione eſtiua non venga arreccato malore alli riſpettivi luoghi, e comunità; così da canto delle cu- rie eccleſiaſtiche ci promettiamo onninamente, che anche per parte loro (come ugual- mente qui ſopra abbiam' ingiunto ai Noſtri Tribunali ſuperiori) ſpaccieranno la richie- ſta deciſione colla maggior ſpeditezza, e colla rimèſſa degli atti alli medefimi: dove in diſetto, venendo differita la riſpoſta oltre modo, e dovere, ſingularmente in tem- po caldo, farà autorizzato il Tribunal ſuperiore per diuerſione del danno, che al publico ne ſovraſta, di ordinare la ſepoltura, come ſteſſo ritroverà più ſpedien- te, ed anche in evento, che à ſuo giudizio veniſſe il cadauere reputato degno di ter- ra ſacra, di farlo ſepelire in ſuol ſacrato, ſenza badare à qual ſi ſia impedimento, che talun fargli voleſſe.

§. 10. E ſicome anche nelle Noſtre ſcuole alte, e riſpettive univerſità le facoltà mediche abbifognano tal volta del cadauere d'un giuſtiziato malfaccente per miglior, e più ageuole addottrinamento, ed eſercitamento anatomico; così vogliamo con ciò aver conferita l'autorità di tal conceſſione ai Noſtri Tribunali ſuperiori, li quali però colla giudizioſa lor determinazione auanno à badare, che vengano conce- duti à oggetto anatomico ſolamente li cadaveri di quelle perſone, che non ſieno di conſpicuo parentaggio, ò naſcita, nè ſtate coſtituite in qualche dignità,

Sin verò quæſtio: an reus ob ſtatum religionis ſuæ, aut ob gravia indi- cia impœnitentiæ com- munionem cœmeterii inter catholicos frui poſſit? dubia foret, cognitio, & deciſio iudici Eccleſiaſti- co relinquenda eſt.

Si Eccleſia reum cœme- terio indignum iudicavit, iudex ſuperior dein arbi- trabitur, quæ alia ſepul- tura ei deſignanda ſit?

Cum verò publicè inter- ſit, cadavera putredini obnoxia ceſſim ſepe- liri, hinc cognitio de ſepul- tura omnem in mo- dum acceleranda eſt.

Quæ corpora medicis ad anatomiam concedi poſ- ſint? iudex ſuperior ſem- per determinet.



ARTICULUS 45.
de
bonis reorum.

ARTICOLO QUARANTESIMO QUINTO

De' beni de' malfaccenti.

S o m m a r i o.

- §. 1. à malfaccenti rimane bensì in regola la libera disposizione dei loro beni; ma questa viene però in certi casi, come si dirà dappresso, o levata, o limitata dallo statuto.
- §. 2. Questi beni debbon' essere primieramente subito sequestrati in que' casi criminali, che seco attirano la confiscazione di essi;
- §. 3. Mà trattandosi d'una indenizzazione, o condanna pecuniaria, si dovrà porre soltanto in sicuro tanta facoltà, che sia bastevole pel rifaccimento, o prestazione della penale.
- §. 4. Dipendendo anzi dal prudente arbitrio de' giudici del criminale: se, ed in quanto sia da procedersi secondo le circostanze colla sequestrazione di tali beni?
- §. 5. Dovendosi anche usare ogni volta la precauzione, acciò la sequestrata facoltà venga per mezzo d'altri amministrata a dovere.
- §. 6. Del resto poi come in generale fuori de' predetti casi, abbiassi a procedere colle sostanze de' malfaccenti? si dovrà osservare la seguente distinzione; cioè
- §. 7. Al primo arrestamento del delinquente debb' essere posto in sicuro tutto ciò, ch'egli tiene presso di se;
- §. 8. Mà in quanto à quelli, che si possono scolare a piede libero, si dovrà almeno assicurarsi di quelle cose, che servono di pruova del delitto, facendole trasferire e custodire in giudizio criminale.
- §. 9. Durante l'inquisizione non può essere innovato, nè intrapreso nulla circa i beni del delinquente, eccettoche fosse duopo di passare ad un qualche provvedimento à spinta di emergenti pericolose circostanze.
- §. 10. Sortendo la sentenza, convien por' mente, e discernere: se l'inquisito sia stato assolto, o condannato in una pena pecuniaria, o corporale, o affatto alla morte?
- §. 11. Nel qual caso posteriore egli è incapace di testamentaria disposizione sopra suoi beni.
- §. 12. Regole ulteriori da osservarsi circa la roba altrui ritrovata presso al delinquente, ed anche rispetto alle proprie di lui sostanze.

Delinquentibus regulariter libera manet bonorum suorum dispositio, nisi eadem per legem adempta, vel restricta sit: uti hic declarabitur.

Præmissis in illis delictis, quibus bonorum confiscatio præfixa est, ea quantocius sequestranda sunt.

Ubi verò solummodo damni dati, vel mulctæ commissæ ratio habenda est, bona in tantum arresto afficienda sunt, quantum ad indemnitàtem, vel mulctam præstandam sufficit.

Et generaliter à prudenti iudicis criminatis arbitrio dependet, an, & in quantum bona reorum sequestranda sint?

Sed iudicis simul officium est, curam gerere, ut bona, & negotia sequestrata intermedio

§. 1. Anche quelli, che si sono resi colpevoli d'un qualche delitto, ritengono regolarmente il dritto della libera disposizione dei loro beni sì in vita, che per via di testamento, e ciò in quanto che tal prerogativa non sia levata, o ristretta dalle Nostre leggi; dovendo in proposito venir osservate le regole, che seguono dappresso. Cioè

§. 2. In quei casi di maleficio, che secondo il Nostro statuto seco tirano la confiscazione de' beni, incombe al giudice criminale di passare senza indugio à quelle necessarie providenze, ed ordinazioni, onde tutta la facoltà del delinquente venga presa in sequestro, e spacciate à tal fine le opportune requisitiarie à quei giudici, e magistrati, sotto la cui giurisdizione si ritrovasse tal facoltà.

§. 3. Per lo contrario in que' casi, dove trattasi dell'indenizzazione del forvranò Nostro Erario, o di un terzo, o ben' anche d'una condanna pecuniaria, si dovrà usare senza ritardo quelle dovute precauzioni, in forza delle quali venga posta sotto sequestro tanta facoltà del delinquente, quanta possa occorrere per coprimento, e afficurazione del danno cagionato, o dell'importare della pena pecuniaria.

§. 4. E giacchè anche possono darfi d'ogni sorta di avvenimenti criminali, dove la vera qualità del misfatto colle sue circostanze sia da principio ancor oscura, e dubbia, mà tuttavia di si fatta natura, che forse possa richiedere una confiscazione de' beni, o una considerabile indenizzazione, o condanna pecuniaria; quindi è, che Noi vogliamo in generale aver rimesso al prudente arbitrio de' giudici del criminale: se credano spediente secondo lo stato delle cose di porre in sequestro, od arrestare provvisoriamente o in tutto, o in parte la facoltà d'un malfaccente, e di dare e spacciare à tal fine gli opportuni e necessarij ordini à chi si deve.

§. 5. Ora trattandosi d'un reo tale, il qual tenga un negozio, o bottega aperta, o posseda de' beni stabili, farà in tutti quei casi, dove il malfaccente per cagione dell'arresto non può acudirè a' suoi proprj affari, tenuto il giudice civile,

le,

le, sotto cui si ritrova il negozio, ò la bottega, ò sotto la cui giurisdizione giacciono li beni stabili, di subitamente disporre in guisa, sopra l'auviso ottenutone, del di lui arrestamento, che il fondaco delle merci, le suppellettili, e gli avanzi debbano venire ordinatamente descritti, ed anche secondo lo stato delle cose stimati e dati infrattanto d'amministrare ad un' idoneo soggetto, e così proseguito fedelmente un tal traffico, professione, ò cultura de' beni stabili fino all'assoluzione, ò condannazione dell'imprigionato proprietario, non che di tempo in tempo resi anche giudizialmente li conti d'una si fatta amministrazione.

§. 6. All'opposto ne' casi, dove non si tratta nè di confiscazione de' beni, nè d'un notevole danno, nè d'una pena pecuniaria considerabile, mà solo d'una corporale, ò capitale da dettarsi secondo la qualità del delitto, non ha bensì luogo ordinariamente la sequestrazione de' beni del delinquente, mà tuttavia discernersi debbesi il tempo della cattura del reo da quello del corso dell'inquisizione, ed anche della condannazione.

§. 7. Catturato il delinquente, debbon'essere per modo di precauzione consegnate in mani della giustizia, ò in altro luogo sicuro deposte tutte quelle cose, e suppellettili, che si ritrovasse avere presso di se, ed in specie se fossero robba d'altrui, ò servissero di pruova del delitto, con farle pure ogni volta esattamente inventariare, ed apprezzare. La medesima precauzione debb'essere parimente usata con que' malfaccenti, che da un'altro foro, ò sia luogo di giustizia, ò da private persone vengono consegnati all'ufficio criminale; dovendosi però distinguere ogni ciascuna volta circa i delinquenti, che vengono spediti e consegnati da altri giudici e magistrati: se sieno persone possedionate, ò no? e attenersi in questo particolare alla Nostra ordinazione seguita di sopra all' Art. 19. §. 28.

§. 8. E quand'anche le circostanze d'un reo fossero tali, che secondo la determinazione contenuta di sopra nell' Art. 29. gli si dovesse risparmiare il personale arresto, e permettere la difesa à piè libero, si dovrà frattanto porre però sempre in sicura custodia quelle cose, che presso del reo, od in qual si sia altro luogo si ritrovassero, le quali ò appartenessero ad altri qual robba altrui, ò facilitassero la pruova del misfatto, e la scoperta del cosidetto corpo del delitto.

§. 9. Durante il corso dell'inquisizione non devesi regolarmente intraprendere alcun arresto sopra i beni dell'inquisito, se non se quando vi dasse impulso un' ò l'altro degli accennati motivi, ò in dubbiose circostanze del fatto rimarcata venisse una qualche segreta trasportazione, ò alienazione della robba.

§. 10. Sortita finalmente contro l'inquisito la sentenza, si dovrà discernere: se *1mo.* egli sia stato assolto; ouver *2do.* condannato ad una pena pecuniaria, ò corporale, ouveramente *3to.* alla morte?

Nel primo caso: l'assolto, quallor intanto fosse stata posta sotto giudiziale sequestro la sua facoltà, dovrà subito venir immesso di nuovo nel libero possedimento di essa.

Nel secondo caso: Dovrà pure al condannato venir rilasciata la restante sua facoltà, diffalcata pria l'importo della condanna pecuniaria, ed abbonato il danno recato ai danneggiati: salvoche fosse dallo statuto determinata inappresso la confiscazione de' suoi beni sopra il delitto commesso. Lo stesso hassi à praticare.

Nel terzo caso: colli malfattori condannati à morte, restano anche questi, sodisfatte le danneggiate persone, padroni e proprietarj del rimanente dei loro beni, sempreche sopra il delitto statuita non vi sia confiscazione de' beni alcuna.

§. 11. Nel qual'ultimo caso però à medesimi, sibene che in generale à tutte le persone infami, vien levata mediante questa Nostra costituzione la facoltà, e capacità di disporre per via di ultima volontà delle lor sostanze, nel modo e forma, come già si è mentovato di sopra all' Art. 10. §. 7.; dovendo perciò tal loro facoltà e beni rispettivi cadere à quelli, à quali legalmente s'aspettano ab intestato.

§. 12. Mà siccome più siate accade, che presso de' condannati delinquenti si trova della robba rubbata, involata, ed altra simile di ragione altrui, senza che il proprietario ne sia noto, ò che anche rimangono delle cose proprie de' giustiziati malfattori, nelle quali non si fa chi possa succedere qual legittimo erede; così vogliamo in

tempore per alios bene administrantur.

Quid de cetero circa bona reorum juris sit? eam in rem tempora capturæ, inquisitionis, & latæ sententiæ discernenda sunt.

Dum reus capitur, simul cum omnibus bonis, quæ secum habet, ad judicem criminalem ducendus est.

Eorum autem intuitu, qui libero pede se possunt defendere, saltem eæ res, quæ ad probationem delicti faciunt, ad locum judicii criminalis transferendæ sunt.

Durante inquisitione circa bona reorum nil innovandum est, nisi ob emergens periculum aliquo remedio provisionali opus sit.

Lata sententia criminali dispiciendum est: an reus absolutus? an ad pœnam pecuniariam, aut corporalem, an verò ad mortem condemnatus sit? Absolutus illico liberam bonorum suorum possessionem recipiat, necesse est;

Condemnato ad pœnam pecuniariam, aut corporalem, solutâ multâ, aut præstita indemnitate pariter residuum ex bonis restituendum est;

Immo & mortis reus reparatò damnò, reliquæ suæ substantiæ dominus manet, nisi fors in uno, alteròve casu simul pœna confiscationis delicto præstituta sit.

Sed etiam cessante bonorum confiscatione damnatus ad mortem manet intestabilis, ejusque substantia ad proximos hæredes ab intestato devolvitur.

Quoad bona reorum a-

apud judicem criminalem asservata, sequentes advertendæ sunt regulæ. proposito prescrivere, ed aver prescritte circa 'l' disponimento di tal robba aliena, ò propria ritrovatafi presso de' malfaccenti, le opportune regole, nel modo e forma, che siegue. Cioè

1^{mo}. Res alienæ, uti furtivæ &c. suis veris dominis, si comperiri possunt, gratis reddendæ sunt.

2^{do}. Si pro recuperatione rerum alienarum nemo se infinuat, aut si morte punitus res proprias relinquit, inde sumtus criminalis deduci potest; residuum lapsò triennio, si interea temporis eas circa res nemo jus suum edocet, ad judicem criminalem devolvitur.

3^{tiò}. Hoc autem jus devolutionis tantummodo in rebus delinquentium mobilibus, quas ad judicem criminalem transferri solitum est, obtinet. Siquidem

4^{to}. Reliqua sive mobilis, sive immobilis reorum substantia, quæ extra forum judicis criminalis reperitur, ad judices locorum ordinarios, sub quibus hæc bona sita sunt, quoad omnes effectus jurisdictionis pertinet.

Primo: Tocante quelle cose altrui, del di cui vero proprietario si possa venire in cognizione, dovranno queste venire gratuitamente rilasciate al legittimo padrone, cui il rubbatore secondo la propria sua confessione le avesse involate, ò il padrone di tal robba potesse con pruova sufficiente, ò anche secondo le circostanze in supplimento della semipruova coll'attual suo giuramento dimostrarne il vero suo dominio.

Secondo: Per lo contrario non essendosi niuno insinuato per tal robba aliena, nè sapendosi, à chi s'aspetti? e del pari eziandio avendo il giustiziato lasciato doppio di se delle cose sue proprie, avra l'uffizio criminale la ragione di diffalcare dall'importo di esse le spese giudiziali inforte nella cattura, e mantenimento del delinquente, nella formazione del processo, e nell'efecuzione della sentenza. Ciocchè rimane ancor oltre à tale diffalco, dovrà essere secondo l'usanza fatto palese, è reso à pubblica notizia, non che lasciato intatto per 3. anni continui da computarsi dal tempo della seguita promulgazione, ouvero venduto, e custodito giudizialmente il prezzo ricavato, quallor si trattasse di cose ò senza dispendio, ò per altro non conservabili; come anche, insinuandosi in tal fratempo i proprietarij per riavere le cose ad essi loro rubbate, ò per altro aspettanti, e così pure li creditori, ed eredi pel conseguimento della propria facoltà lasciata dal delinquente, dovranno gli uni, e gli altri, giustificato il loro titolo, e pretesione, venire esauditi mediante la consegna della robba, e rispettiva eredità, la quale però, passati li detti 3. anni, senza che niuno entro tal termine si sia insinuato, anderà, e dovrà essere divoluta al giudizio criminale. Dovendo si però quivi bene abbadare,

Terzo: Che la poc' anzi riferita Nostra determinazione sia solo da intendersi relativa ai beni mobili, come quelli, che in conformità delle costituzioni, e diritti criminali posson' essere lecitamente segueltrati e custoditi da canto dell'uffizio criminale per uso, e promozione del criminale procedimento: cioè 1^{mo}. tutto ciò, che il reo, che vien sorpreso dal medesimo criminale uffizio, seco porta, conduce, e si ritrova avere presso di se al tempo della sua cattura; 2^{do}. tutto ciò che appartiene alla pruova del malfaccimento, ed alla scoperta del corpo del delitto, ò che qual robba altrui dal reo involata cade in sospetto, e vien ritrovata nella perquisizione del suo allogio, ò altrove; e finalmente in generale 3^{zo}. tutta quella robba de' non possessionati delinquenti, che presso di loro si ritrovasse: essendosi già ordinato di sopra all' Art. 19. §. 28. che vagabonde delinquenti non possessionati debbano anche d'altronde venire spediti e consegnati all'uffizio criminale con tutte le robbe trovategli addosso.

Quarto: Un giudice criminale, à riserva degli anzidetti mobili, non debbe intraltrarsi, nè farsi lecito di por mano alla facoltà mobile del reo, che esistesse sotto altra giurisdizione, e molto meno ancora ai di lui stabili, e fondi giacenti; imperciocchè tal robba de' malfaccenti altrove situata dipender deve in tutti gli emergenti atti giudiziari dalla giurisdizione di quel giudice ordinario del luogo, sotto cui per altro tal robba esiste; dovendo pur essere di là chiesto sopra gli effetti del delinquente il pagamento delle spese criminali non peranche bonificate, e nel caso, che la facoltà del malfattore restasse tallor senza erede, venire con questa, siccome con altri beni privi d'erede proceduto à seconda delle civili Nostre leggi, e della costituzione municipale di ciascun paese.



ARTICOLO QUARANTESIMO

SESTO

ARTICULUS 46.
de
Urphedis.

Delle Orfede.



S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa sia l'orfeda?
 §. 2. Li relegati hanno sempre à prestare un' orfeda; mà quella di non vendicarsi, dipende dall' arbitrio del giudice.
 §. 3. Le orfede in Regola non debbon' essere giuratamente deposte, mà in quanto alla pena uguagliano la forza, e l' effetto delle giurate.
 §. 4. Formola d' una orfeda di non vendicarsi contro niuno.
 §. 5. Formola d' una orfeda di non ritornare nel vietato territorio, ò di non sortire fuor dell' assegnato luogo.
 §. 6. Se l' inquisito ricusa la prestazione dell' orfeda, deve questa in di lui nome venir segnata e sottoscritta da un ministro di giustizia.
 §. 7. Non essendo stata richiesta niuna orfeda, quel delinquente, che si vendica, che ritorna, ò che sorte dal territorio assegnatogli, è da punirsi bensì, mà soltanto con pena arbitraria.
 §. 8. Nella prestazione dell' orfeda è da significarsi al deponente la penale stabilita sopra la violazione di essa.
 §. 9. La prestazione dell' orfeda non impedisce però al deponente, di poter portare per il torto tallor fattogli, il suo gravame al giudice superiore.
 §. 10. Al che tutto ancor si aggiunge, che in regola ne' semplici comandi d' andarsene, non abbiai à esigere orfeda alcuna.

§. 1. **L**' orfeda è una fidazione, ò sia promessa giudiziale, mercè cui quel tale, che doppo la terminazione del processo criminale fù assolto, ò pur condannato ad una pena corporale, ò allo sfratto e bando dal distretto criminale, ò dallo stato, ò à dimorare e confinarsi per sempre in un certo luogo, ò che anche in via di grazia fù caricato d' una pena più mite, si obliga sotto le pene statuite nella seconda parte, ò solamente

1^{mo}. Che non vorrà, nè dovrà per l' inquisizione istituitasi, e per la dettata pena vendicarsi contro niuno; ouver soltanto

2^{do}. Di non ritornare nel territorio, da cui è bandito, ò di non sortire fuori del luogo, in cui è confinato: ouveramente

3^{zo}. Di voler e dovere inviolabilmente osservare ad un tratto tutte e due le condizioni predette.

§. 2. L' esazione dell' orfeda si rende sempre necessaria ne' casi di bando da un luogo, ò di mandata in esilio in un certo destinato distretto; restando all' opposto rimessa al prudente arbitrio de' giudici del criminale l' esazione dell' orfeda di non far vendetta, come quelli, che secondo il lor giudizioso discernimento singolarmente in casi, dove si possa benissimo da canto d' un malvaggio e pericoloso delinquente temere d' un qualche vendicamento, possono esigere tale orfeda, ed all' incontro anche in casi penali più leggieri, e dove non vi sia congettura di vendicanza, risparmiarne la prestazione agl' inquisiti dimeffi con castigo, ò senza.

§. 3. Siqui si è praticato comunemente, di far vigoreggiare le orfede coll' attual giuramento, e di obligare quei temerarij, e malvaggi, che violarono maliziosamente una, ed anche due fiata la prestata orfeda, non ostante il preceduto loro spergiuo, ad una nuova consimile seconda, e terza giurazione. Affinchè però in avvenire tale spergiuo refosi ormai abituato in persone di animo depravato e incattivito, e così pure lo sfregio insolente, che ne viene del divin nome, venga evitato, Noi vogliamo con ciò in generale aver levata, e abolita la giurata affermazione delle orfede (eccettocchè questa non venisse tallor per rilevanti motivi espressamente comandata dai Nostri Tribunali superiori, ò da Noi stessa) ed all' opposto attribuito alle non giurate, ò sia semplici orfede, in quanto alle pene determinate sopra la violazione di esse nella seconda parte di questo codice, quello stesso vigore ed effetto, come se confermate state fossero coll' attual giuramento.

Urpheda est cautio, seu sponso judicialis, eaque fit vel specialiter

1^{mo}. De non vindicando carcerem, & peractam inquisitionem, 2^{do}. De non revertendo in territorium, aut non emigrando ex assignata statione, vel 3^{io}. Simultaneè super utroque.

Respectu relegandorum, & deportandorum urpheda est necessaria; illa verò, quæ ad cohibendam vindictam pertinet, in iudicis arbitrium remissa est.

Ad roborandam urphedam juramentò non opus est, sed urphedæ simplices haud secus, ac juratæ pari pœna afficiuntur.

Formula urphedæ de non ulciscendo carcere, inquisitione, aut pœna inflictæ.

§. 4. La formola dell'orfeda, colla quale si promette di lasciar ogni vendetta, è in sostanza di questo tenore: che il dimesso, o condannato non debba, ne voglia in qual si sia modo e tempo imaginabile nè da se stesso, nè per altrè interposte persone prendersi vendetta del giudice, suoi assessori, uffiziali, sudditi, o sopra i loro beni e terre &c. per quanto si è intrapreso con esso lui, mà acchetarsi in tutto ossequiosamente al giudicato; potendo tale orfeda venir concepita pressò à poco ne' termini seguenti:

Io NN. confesso con ciò in forza di questa obbligatoria (eventualmente però giurata) orfeda, qualmente doppo esser io stato spedito, e consegnato all'uffizio criminale di N., ed ivi pure à spinta degl'indizj contro me inforti criminalmente processato, sia stato per sentenza, e con ragione conosciuto e giudicato: che (quivi è da porsi il tenore della sentenza) e però io prometto, e fò fidagione sotto il più stretto vincolo d'obbligazione (in evento sotto 'lcorporal mio giuramento) di non volere, nè dovere contro il giudice sì civile, che criminale, loro sudditi, appartenenti, o qual si sia altra persona, cercare per motivo degli atti criminali contro me fabricatifi, di far violenza, o di prendermi vendetta alcuna in qual si voglia maniera, o via, nè in persona, nè per altri per me intraposti; nè stesso commettere, nè darvi motivo, od assistenza in alcun modo, mà riporre il tutto sibene in me, che ne' miei in perpetua dimenticanza, e stare onninamente al giudicato. Mà se per caso o io in persona, o per qualcun'altro in luogo e per ordine mio, per li sudetti atti legitimamente contro me intrapresifi, fossi, o fossè per fare la menoma cosa o per vendetta, o con minacce sì contro il giudice civile, che contro l'uffizio criminale, debba con me, come contro un disleale (o spergiuo) violatore d'orfeda essere proceduto senza perdono alcuno à norma della criminal costituzione. In fede di che ho vigorata la presente orfeda col tocco di mano (col mio actual giuramento) e questa consegnata con mia sottoscrizione, e suggello all'uffizio criminale. Ciò seguì in N. li N. del mese N. ed anno N.

Formula urphedæ de non redeundo in ditionem interdittam, aut de non emigrando ex territorio assignato.

§. 5. L'orfeda di non ritornare nel paese e luogo interdetto, o di non fortire fuori del circolo assegnato per confine e dimora del condannato inquisito, debb'essere formata in consimile maniera coll'antidetta obbligazione in caso di trasgressione, ed in sostanza contiene per esempio in un bando generale dallo stato: che il bandito, terminato il tempo della pena, o se anche venisse avanti tal tempo dimesso, o altrimenti liberato, debba subito allontanarsi per sempre da tutti gli stati ereditarj di germania, e vita sua durante non lasciarsi più vedere, e sorprendere in questi, nè entro l'aulica sovvrana residenza, od ovunque mai questa fosse fissata, o si ritrovasse, ed in caso di sua contravvenzione in un' o l'altro punto, essere con ogni rigore proceduto contro di lui qual perfido trasgressore d'orfeda: dovendo pur'essere in caso di conosciuta necessità d'imporre medesimamente ad un pericoloso fursante bandito dallo stato la fidagione di lasciare qualunque vendetta, inferito debitamente e l'un'e l'altro nell'orfeda da formarsi, con auvertimento in generale,

Si reus urphedam præstare renuit, eadem ei prælegenda, illius nomine à persona judiciali subscribenda, & sic pro præstita habenda est, eumque efficaciter obligat.

§. 6. Che, se il reo obbligato à prestar l'orfeda non sapesse scrivere, o pertinacemente ricusasse di prestare la fida, o di segnare l'orfeda, debba questa venire allo stesso chiaramente preletta, e in di lui nome da una persona dell'uffizio sottoscritta, colla seria ingiunta da farsi ad un tratto al reo processato, comechè egli ne sia, ed esserne debba in stretto vincolo di osservarla inviolabilmente, come se desso appunto di proprio suo pugno l'avesse segnata,

Si nulla urpheda exacta fuit, delinquens ultor, revertens, aut emigrans nihilominus puniendus est, sed arbitrariè.

§. 7. Mà se anche per qual si voglia causa non si fosse richiesta niuna orfeda dal dimesso inquisito, o dal reo sentenziato, nulladimeno ne va egli da se onninamente caricato delle predette obbligazioni (cioè di non voler, nè dover cercar vendett'alcuna, nè ritornare nell'interdetto territorio, o partirsene dal luogo di suo confine, e dimora assegnatagli) cosicchè in evento di trasgressione debb'essere gastigato arbitrariamente, e col maggior rigore à misura dello stato delle cose. Dove per lo contrario nel caso della prestata orfeda non si ha più à procedere arbitrariamente, mà bensì colle penali nomatamente à suo luogo statuite sopra 'lcrime di violata orfeda, e ciò senza remissione, e riguardo alcuno, quand'anche il trasgressore non si fosse reso reo di verun'altro delitto.

§. 8. Del resto siccome il crime di violata orfeda, anche senza niun' altro emergente delitto, seco tira delle pene sensibili, ed in fine anche il taglio della testa secondo l'prescritto, che segue nella seconda parte di questo Nostro statuto, così dovrà essere à chi presta l'orfeda, subito seguitane la deposizione, distintamente indicata, e manifestata quella pena, che ha irremissibilmente à seguire sopra l'violamento di essa, che venisse attentato, ed in appresso auvertito seriosamente il deponente, acciò da se non si precipiti, nè vada incontro volontariamente, e con poca considerazione à tal sciagura: dovendo pure ad un tratto venir registrata à giudizial protocollo tal seguita indicazione, e auvertimento del preciso gastigo, che à lui ne sovraffa in caso di trasgressione.

§. 9. Una tal prestata orfeda però (in forza della quale promise l'inquisito, ò il sentenziato di porre in dimenticanza ciò, che s'è intrapreso con esso lui, e per questo di non vendicarsi di niuno) non impedisce in alcun modo, ch'egli non possa all'incontro introdurre, e proporre le giuste sue querele al giudice superiore, e pretendere una giusta sodisfazione, ogni qual volta ei sia in grado di pruovare d'essere stato à torto, e illegalmente processato.

§. 10. à ciò evvi ancor d'aggiugnere, qualmente un semplice comando, ò consiglio dato ad una persona d'andarsene da un certo luogo, ò provincia (del che già fù fatta menzione di sopra all'art. 6. §. 14. vers. 6.) differisca da un formal bando dallo stato, ò da una giurisdizione; perchè quello vien'ordinato per ogni sorta di cause anche politiche, e questo all'incontro solamente in casi di delitto. Nel primo caso d'un semplice comando d'andarsene, vengono senza esazione d'orfeda comandati semplicemente à dipartirsene. Mà nell'altro caso d'un bando, ò relegazione formale dallo stato vengono sempre caricati della prestazione dell'orfeda; li primi al vietato lor ritorno sono da punirsi ad arbitrio più mitemente, e li secondi all'opposto, quai perfidi violatori d'orfeda à rigore della legge. Quindi è, che l'orfeda non ha luogo regolarmente in semplici comandi d'andarsene: mà sta tuttavia in petto Nostro, ed in arbitrio de' Nostri Dicasterj superiori di giustizia l'efigere una formale orfeda in un' ò l'altra emergenza secondo le circostanze, ò subito all'atto del licenziamento, ò per lo meno allorchè tali licenziate persone auvisatamente, e temerariamente ritornano nel vietato luogo à fronte del primo comando, onde via più assicurarsi del loro allontanamento; avendo in seguito una tal persona sorpresa di nuovo à fogggiacere in tal caso qual violatrice d'orfeda à quelle penali determinate di sotto.

Dum urpheda deponitur, eam deponenti semper difertè indicandum est, quæ poena in casum violatæ urphedæ subsecutura sit? Idque factum fuisse protocollo judiciali inferendum est.

Præstatio tamen urphedæ non impedit, quo minus inquisitus, vel condemnatus, si illegaliter cum ipso processum fuerit, querelam suam ad judicem superiorem deterrere queat.

Et tandem notandum: illos, qui citra sententiam criminalem loco quodam, aut provinciâ excedere, ac posthac abesse jubentur, ad urphedam præstandam regulariter haud obstringendos esse.

ARTICOLO QUARANTESIMO SETTIMO

Di alcune specie singolari di processo criminale.

S o m m a r i o.

- §. 1. Li processi criminali sono comunemente da istituirsi nel modo, e forma sinqui prescritta:
- §. 2. Salvoche 1^{mo}. ò per espresso sovrano commandamento, ouver 2^{do}. per ispeciale privilegio del giudice, ò finalmente 3^{to}. per via di questa stessa criminal costituzione fosse determinata una qualche particolar forma di procedere.
- §. 3. Alla terza limitazione appartiene il processo costitutivo, che dicefi quello, allorchè il reo vien interrogato, ed esaminato sopra il suo delitto straordinariamente fuor di figura d'un criminale procedimento.
- §. 4. Potendo solo procedere nella mentovata forma di straordinaria inquisizione in certe circostanze li superiori Tribunali di giustizia:
- §. 5. Mà non già i giudici criminali inferiori senza il previo ordine del Tribunal superiore.
- §. 6. Di quelle 3. particolari specie di procedimento, le quali in forza della legge vengon' ad essere generalmente introdotte, cioè dell'edittale, statario, e purgatorio processo verrà trattato negli articoli, che seguono dappresso.

ARTICULUS 47.
de
singularibus processibus
criminalis speciebibus.

Processus criminales communiter secundum regulas directivas supra positas instituendi, & peragendi sunt.

§. 1. **S**inquì si è chiaramente stabilita la norma osservabile, tanto nell'inquisizione, o sia investigazione ordinaria e comune da istituirsi sopra i delitti, quant'anche successivamente circa il modo di proseguire nel criminale procedimento. Dacchè però risiede in assoluto Nostro arbitrio l'ordinare in qual si voglia criminale avvenimento la forma di processare in questo, od altro modo, ed anche il conferire il diritto d'una privilegiata specie di processo ad un, o l'altro de' Nostri stati ereditarj, e Tribunali di giustizia; così poniamo, e vogliamo con ciò aver posto per regola ferma, e generale: che nel formare i processi criminali sieno da osservarsi comunemente, e generalmente senza traviamiento quelle giuridiche determinazioni poste di sopra; eccetto che vi fosse *1mo.* o un Nostro espresso comandamento da osservarsi rispetto ad un qualche modo appartato di processare in un'ò l'altro emergente caso, ouver *2do.* una qualche sovrana prerogativa, o sia privilegio conferito e concesso al rispettivo competente criminale ufficio, o pur *3zo.* prescritta fosse in questo Nostro statuto istesso una qualche propria, e singolare maniera di procedere criminalmente in un'ò l'altra emergenza.

Nisi *1mo.* expressa nostra in casu quodam specifico dispositio; vel *2do.* singulare aliquod iudicis criminalis privilegium; vel *3to.* ipsa hæc nostra criminalis ordinatio speciallem procedendi formam præscriperit.

§. 2. Il primo caso di eccettuazione risiede nel sovrano Nostro arbitrio secondo quelle risoluzioni, che mai fossimo per prendere in un'ò l'altro criminale successo, vale à dire allorquando comandiamo la difamina, ed inquisizione d'una qualche criminale emergenza da istituirsi in un'ò l'altra special forma, o da canto del giudizio ordinario, o per parte d'un confesso di persone giustiziere espressamente à tal oggetto, e nominate e deputate; la seconda limitazione si fonda ne' Privilegj, e franchigie concessi, e concesse da Noi, o dalli Nostri lodevolissimi predecessori à qualche stato provinciale, o Tribunal superiore di giustizia; ed alla terza appartiene ciò, che subito dappresso, ed anche nelli suffeguenti 3. articoli vien'ordinato.

Exceptio generalis à regula est, quòd inquisitio specialis quandoque extra ordinariam iudicii criminalis figuram tantum commissionaliter, seu, ut dici consuevit, merè constitutivè possit peragi;

§. 3. Noi habbiamo soprattutto ponderato, che essendovi anche de'legittimi indizj d'un commesso delitto, non sia però subito contro persone per altro onorate, e ragguardevoli da procedersi ogni volta, e senza distinzione alcuna con una formale special inquisizione, mà faccia di mestieri di limitare sù di ciò con qualche ragionevolezza l'ordine del criminal procedimento prescritto di sopra per regola generale. à spinta dunque di tal giustissimo riflesso Noi accordiamo, e vogliamo con ciò aver data l'autorità a' giudici superiori, e dicasterj de' Nostri stati, di potere à prudente lor pensiero difaminare civilmente un'ò l'altro delitto, sebben di sua natura tallor criminale, vale à dire, nel modo, & forma, come soglion essere trattate le cause civili, e ciò per risparmio dell'onore dell'incolpato. Sicchè può, e deve secondo le circostanze essere trattato l'affare fuor di figura di criminale processo, o per via d'una discolpa in iscritto da essere ingiunta, ed esatta, o in un'adunata commissione per modo solamente informativo, o come si suol dire, di semplice costituito, esaminato quivi distesamente l'incolpato sopra quanto vien posto à di lui carico, promosso in appresso ex officio tutto ciò, che abbisogna per fondato rintracciamento della verità o col mezzo d'esami de' testimonj, o per altra via, e durante tale difamina secondo la qualità della causa o lasciato libero l'inquisito, o custodito infrattanto tutamente in un luogo di civile arresto; dovendosi poscia alla fine del commissionale maneggiamento passare alla di lui assoluzione, o al condegno castigo, o ben'anche affatto isfradare ad un formale criminal processo, quanto fino à quel dato termine si fosse commissionalmente trattato.

Sed iste constitutivus procedendi modus, seu commissionalis inquisitio non ex libero iudicium arbitrio, sed concurrentibus tantum certis requisitis decernendus est.

§. 4. Non stà però in libero arbitrio de' giudici superiori, e de' dicasterj immediati di convertire à proprio piacimento, come poc' anzi si è detto, in un semplice commissionale maneggio quella inquisizione, che à norma di questo Nostro criminale statuto debb' essere criminalmente istituita; mà siccome di tal proceditura più mite l'unico scopo si è, che venga, per quanto sia possibile, risparmiato l'onore à persone per altro di buona condotta, e fama, e da esse loro allontanata la cattiva riputazione; così tal modo straordinario d'inquisizione dovrà aver luogo soltanto, se s'incontreranno insieme i seguenti requisiti: che *1mo.* l'incolpato sia per altro una persona onesta e ragguardevole; come pure *2do.* che non si tratti di grave delitto, sopra cui sia stabilita una gran pena corporale, o ben'anche affatto la capitale; e che dappresso *3zo.* l'indiziato o sia sufficientemente possessionato nel paese, o altresì per buon fondato motivo non si di leggieri da temersi della sua fuga.

§. 5. All'incontro i giudici inferiori del criminale non puono farsi lecito in conto alcuno, di deviare da per se stessi da questo prescritto universale statuto, e di fervirsi in casi penali d'un straordinario ascolto, e costituito del delinquente, mà presentandosi alla cognizione d'un giudizio criminale una causa di maleficio si condiziona, che fiavi il concorso di tutte le anzidette circostanze, allora incombe al giudice inferiore di tosto manifestarne l'emergenza al Tribunal superiore, e di attenderne il decreto per sua regola e contegno circa il modo da tenersi nel processare l'indiziato.

§. 6. Ciò che finalmente concerne quelle specie singolari di criminale procedimento, vale à dire, il processo edittale, lo statario, e il purgativo, in cui non solo i Tribunali superiori, mà in generale anche tutti li giudici inferiori hanno da procedere immediatamente, e senza insinuarfi, à tenore dell'ordine precisamente prescritto, di queste vien trattato difesamente nelli 3. articoli qui soggiunti dappresso.

Judex autem inferior eum suapte propria, & citra judicis superioris decretum instituire nequit.

De illis denique singularibus processibus criminalibus speciebus, quæ ipso jure generaliter obtinent, in proximis 3. articulis tractabitur.

ARTICOLO QUARANTESIMO OTTAVO

Del processo criminale contro assenti, e fuggitivi malfaccenti.

ARTICULUS 48.
de
processu criminali contra reos absentes, & fugitivos.

S o m m a r i o.

- §. 1. L'assenza d'un reo è ò puramente casuale, ò ella deriva da una fuga pensatamente intrapresa.
- §. 2. Se vi è speranza, ò presunzione, ch'ei possa ritornare, allora attender debbesi segretamente il di lui ritorno.
- §. 3. Mà per altro gli assenti e fuggitivi delinquenti debbon'essere senza indugio inseguiti colla maggior diligenza.
- §. 4. E con esattezza nel tempo stesso ogni volta devesi inquirire nel misfatto, & sue circostanze.
- §. 5. Quando non possa essere sorpreso, e catturato, si dovrà secondo le circostanze citarlo per via di pubblici editti, à presentarsi alla giustizia.
- §. 6. E porre anche sotto sequestro i di lui beni.
- §. 7. Porgendone però à sua moglie, e figlj il convenevole mantenimento à misura del loro stato.
- §. 8. Presentandosi il fuggitivo al banco di giustizia, gli si dovrà secondo lo stato e qualità delle cose restituire la sequestrata sua facoltà.
- §. 9. Mà morendo nella fuga; si dovrà regolarsi in quanto à suoi beni secondo lo statuto di sopra all'art. 45.
- §. 10. In che circostanze sia da istituirsi contro rei fuggitivi l'edittale processo?
- §. 11. In che consista precisamente la forma, e sostanza di questo processo?
- §. 12. E quando sia da eseguirsi la sentenza ò con affiggerla in sul luogo del supplizio, ò ben'anche affatto in effigie del reo?
- §. 13. Come finalmente sia da procedersi con il reo successivamente capitato nelle forze.

§. 1. **P**iù volte avviene, che delinquenti, ò complici del delitto ò se ne partano dal paese, e sieno assenti per affari, in guisa tale però, che, credendo d'essere ficuri per motivo di supposta occultezza del patrato lor delitto, sperar si possa con buon fondamento il loro ritorno, ò che tali malfaccenti doppo commesso il misfatto, ò subitamente si mettano in fuga, ò ben'anche scappino dalle prigioni.

§. 2. Ogni qual volta verisimilmente sia da presumersi il ritorno del reo, che si crede ficuro, si dovrà con tutta precauzione e segretezza informarsi della qualità, e delle circostanze del reato, e attendere il suo ritorno, quando tallor per altra via non potess'essere più facilmente effettuato il di lui arresto, acciochè all'assente, faccendosi prematuramente palese l'andata sulle tracce della sua persona, non ne giunga sentore, ne così tallor gli si dia campo di prendere la fuga.

§. 3. Mà se del ritorno de'rei, ò complici del reato assenti non vi fosse buona speranza, e tanto più, se già essi presa avessero la fuga, ò si tenessero nascosti, in tal caso dovrà quel giudice, che n'è incaricato dell'investigazione, perseguirli tosto

Criminosus vel casu absens, delictum suum occultum esse sibi persuadens, vel consulto in fugam se dedit.

Si reus nil mali sibi metuens sponte sua rediturus speratur, ejus reditum secretim expectare convenit;

Secus rei fugitivi literis arrestatoris, & subdicialibus, mox persequendi,

con ogni diligenza, e senza perdita di tempo con gente bastevole, ò col mezzo di lettere pubbliche d'arrestamento coll'aggiunta ogni volta della descrizione della persona del reo, ed essendo tallor già fuggiti dallo stato, ricercare con lettere di requizizione, e nel modo per altro consueto, gli esteri giustizieri del lor carceramento.

Et interea temporis ea omnia, quæ ad inquisitionem generalem, & processum informativum pertinent, instruenda,

§. 4. E siccome in generale, e senza eccezzuazione in ogni, e ciascheduna criminale emergenza incombe à giudici del criminale d'inquirire esattamente e prima di tutto in forza del loro ufficio e senza perdita di tempo nel fatto, e sue circostanze; così nel frattempo, finche si viene in cognizione ed all'arresto del fuggitivo delinquente, cura di essi giudici sarà, e dovrà essere di rilevare il corpo del delitto, di esaminare i testimonj, ed in generale di fare, ed intraprendere provvisoriamente tutto ciò, che, capitando il reo nelle forze, possa essere opportuno, e profittevole per convincerlo del commesso misfatto.

Immò pro re nata rei fuggitivi, & latitantes per edictum ad valvas citandi,

§. 5. Non potendosi scoprire in tal maniera, e ridurre il reo fuggitivo al banco di giustizia, dovrà lo stesso ne' casi d'un edittale processo da istituirsi, essere citato edittalmente à discolparsi, e con legal ordine proceduto di seguito ulteriormente contro d'esso, come si dirà subito dappresso.

Illorumque bona simul annotanda, & sequestro subjicienda sunt.

§. 6. In appresso è subito da porsi mente alla facoltà de' malfaccenti fuggitivi, ò ritirati in asilo, ò per altro ascosti, che possedessero in questi Nostri stati ereditarij, accioche appunto tutta la lor robba, e podere per cagione della sola fuga, ò nascondimento (se altresì anche non vi fosse altro motivo di passarne al sequestro) venga da canto dell'ufficio criminale, ò sopra l'insinuazione di questo da quel giudice, sotto la di cui giurisdizione giace la facoltà del fuggitivo delinquente, dovutamente descritta, e sequestrata, ed anche continuato il sequestro sino à tanto, che il reo sospetto si sarà presentato, e purgato del delitto imputatogli davanti à quel giudizio, dove pende l'inquisizione; e ciò affincbe il fuggitivo per mancanza d'alimento ò venga costretto à ritornarsene, ò almeno più sensibile possa riuscirgli il frutto del malizioso suo sfuggimento.

Forum autem administrationem ad modum supra articulo 45to. præscriptum curanda est: salva tamen uxoris, & liberorum congrua sustentatione.

§. 7. Circa l'amministrazione della sequestrata facoltà de' rei fuggitivi, ò nascosti, si dovrà attenersi alle regole prescritte di sopra all'Art. 45. Pure durante la loro assenza debbon' essere convenevolmente mantenute colla sequestrata robba le lor mogli, figlj, e quelli, che trovansi al loro servizio; e tal facoltà può anche in evento à giudizial pensamento essere affidata intanto d'amministrare alla moglie, ò al curatore dei loro figli da deputarsi, od ai prossimi parenti d'un tal reo sulla sicurtà, ed obbligo di renderne esatto conto, e secondo lo stato della causa venirne rilasciata l'intiera annua rendita alla moglie, e figlj, sempreche non superi il congruo lor sostentamento, coll'espresso divieto però, e sotto fidazione, che nulla di tal provento possa essere segretamente applicato à prò del fuggitivo.

Si reus postea in judicio compareat, pro diversitate circumstantiarum sequestratio relaxari potest.

§. 8. Accadendo poi, che il fuggitivo sopra la citazione si presentasse offeso al banco di giustizia, e si offerisse di purgarsi ordinatamente del delitto addossatogli, potrà à conoscimento giudiziale (purchè secondo la determinazione rimarcata di sopra all'Art. 45. nulla per altro osti) venire di nuovo à lui concessa la libera amministrazione de' suoi beni, e secondo le circostanze anche nel corso dell'inquisizione, sul rifaccimento però delle spese giudiziali sino à quel dato termine insorte.

Sin verò contumaciter in fuga persistit, & decesserit, circa relictam ejus substantiam Cynofura supra Art. 45to. præfinita insistendum est. Processus edictalis ex suo fine principali eò tendit, ut aliqua in rempublicam utilitas, in reum verò absentem aliquod incommodum exinde resultet.

§. 9. Mà se persistesse nella contumacia, e poscia constasse della sua morte seguita in tempo di sua fuga, e assenza, in tal caso dovrà essere disposto della rimasta sua facoltà nella guisa, e forma già determinata chiaramente di sopra all'Art. 45. §. 11. e 12.

§. 10. Ora toccante il processo edittale contro rei assenti, è duopo badare principalmente, che non venga istituito superflualmente, inutilmente, e senza effetto. Quindi vogliamo con ciò aver ordinato, e stabilito per norma universale: che ogni qual volta il delitto sia manifesto, e il punimento di questo serva ad altri di specchio ed orrore, e così pure ne avvenga dell'utile al pubblico, ò per via del compimento del processo il reo fuggitivo ne riporti del danno e castigo, possa, e debba contro un tal fuggitivo, resosi ormai bastevolmente sospetto del reato, venir intrapreso ed istituito l'edittale processo, con avvertimento inappresso: qualmente

Primo: Per eccitamento di publico terrore ed efempio in que' casi , dove il fatto fosse troppo abbominevole , di scandalo publico , e fortemente in voga , ouvero potesse tirare dietro à se delle perniziose conseguenze , e cattiva imitazione, sia cosa per lo più affai profittevole , che anche contro assenti venga ordinatamente formato il processo , ed indi proceduto contro d'essi à rigore di giustizia , con publico dimostramento dell' incorso castigo , quanto ciò possa eseguirsi; come pure

Reconsentur circumstantiæ, in quibus aliqua utilitas ex processu edictali in publicum profluere possit;

Secondo: Che anche ai rei assenti possa in qualche modo riuscire sensibile la condannazione, e per tal motivo venga ad essere fondato, ed anche ad ottenere il suo buon effetto l' istituito processo edittale, cioè, quando i malfaccienti per via di ciò patiscono al mondo perdita e danno circa il lor primier' onore, buon credito, ulterior fortuna, e progresso, ò vien' eseguita la pena secondo le circostanze sopra i loro beni; od essi, quai condannati per un fatto infame, s'attirano almeno l' inabilità di testare delle lor sostanze. Dove all' opposto tal' edittale processo, e dimostrazione di publico castigo,

Item illæ, in quibus aliqua incommoda ex tali processu in reos fugitivos pœnæ loco nasci queant;

Terzo: Trattandosi di furfanti diffamati, e di vili persone sprovvedute di facilità, le quali altresì già non hanno niun' onore, e riputazione, mà di continuo l' esito obbrobrioso della scelerata lor vita avanti gli occhi, farebbe di niunissimo effetto, e per tal motivo appunto da considerarsi per inutile, e di niun frutto. Ond'è che il giudice, cui incombe d' inquirire, dando indirizzo all' edittale processo, deve dirigere ogni volta le sue mire allo scopo, e fine principale rimarcato poc' anzi.

Ac tandem & illæ, in quibus processus edictalis nec publico utilis, nec absentibus incommodus, ac proin supervacaneus foret;

Sicchè in que' casi, dove non si abbisogna di processo edittale, basta, che terminato l' informativo (il quale secondo lo statuito di sopra non è mai da tralasciarsi) vengano infrattanto custoditamente conservati appresso l' ufficio criminale tutti gli seguenti atti inquiszionali, ond' essere à portata, alla sorpresa del reo fuggitivo, di farne quell' uso necessario per convincerlo più speditamente del suo commesso delitto.

In cujusmodi casu acta inquisitionalia interim aservanda sunt, donec reum fugitivum apprehendi contigerit.

§. II. La forma, e l' essenziale contenuto del processo edittale consiste *imo.* nella publica citazione del reo fuggitivo; *2do.* nella compiuta investigazione del fatto, e sue circostanze; *3ro.* nel proferimento ed eseguitamento della criminale sentenza. Ora toccante

De forma processus in contumaciam, seu edictali, &

Primo: La citazione edittale dovrà il fuggitivo da canto di quel giudice, cui secondo lo statuito di sopra all' Art. 19. appartiene la criminal giurisdizione, venire provocato, e citato tre volte di seguito di 14. in 14. giorni per mezzo di pubbliche gride, ò sia citatorie edittali à dover presentarsi al banco di giustizia, ed ivi giustificarsi sopra il misfatto tendente à suo carico, ed anzi la terza volta perentoriamente colla giunta: che in caso di ulteriore sua contumacia si passerà ex officio alla sentenza, ed à quanto sia di giustizia. Dovendo pure in queste tre citazioni edittali venire chiaramente espresse le prave azioni, delle quali ei viene incolpato, come rilevatesi dagl' indizj, e pruovazioni esistenti, e tali editti essere affissi à publica ispezione ò sulle porte del magistrato, ò in quelle piazze e siti soliti e destinati à ciò secondo la consuetudine, ed osservanza di ciaschedun luogo. Si dovrà in appresso interinalmente,

1mo. Quidem de absentis citatione,

Secondo: Quando ciò non sia già seguito avanti, rilevare à pieno il fatto colle sue circostanze per mezzo d' esami di giurati testimonj, e con tutti quelli da istituirsi, li quali avessero notizia, e scienza del fatto; e finalmente

2do. De inquisitionis instructione, ac tandem

Terzo: Scorso l' ultimo perentorio termine, senza che il reo entro questo si sia presentato al banco di giustizia, dovrà essere formata la sentenza in un ordinato confesso sopra l' conchiusosi edittale processo, non già à spinta d' una mera congettura, che si volesse trarre dalla semplice contumacia, ò sia taciturnità del delinquente, mà bensì à seconda della pruova legitima risultante dagli atti fabricati, e pria secondo le circostanze deposto il malfacciente per via di publico grido dal suo ufficio, dignità, ed honori, in cui si ritrovasse, indi à porte spalancate publicata nel luogo di giustizia la sentenza, ed anche, in quanto sia possibile, eseguita effettivamente sopra la facoltà del reo condannato. Del resto poi circa le dettate pene corporali, ò capitali si dovrà in regola stare assolutamente alla publicata condannazione.

3tio. De sententia in contumaciam, ejusque executione.

§. 12. Convien però rimarcare in proposito, che contenendo la uscita sentenza una pena corporale, ò capitale da eseguirsi contro il reo assente, possa il suo eseguitamento essere intrapreso in due maniere secondo la qualità delle circostanze; ò *imo.*

Quæ executio quandoque sufficit in loco supplicii sententiæ, & aliquando in rei absentis

effigie (sed non nisi consulto prius summo principe) peragitur.

che il contenuto della sentenza; ò sia il cosidetto manifesto, premessi quelli apparati, e formalità, che si acostumano in ciascun paese nel giorno, che si giustizia, come à dire à drappo rosso spiegato &c. venga pubblicato in cospetto della folla del popolo, e poscia affisso dal carnefice sul luogo destinato pel supplizio; ouvero 2do. inflitta la pena in effigie, e così condotta pubblicamente la statua del reo al luogo del supplizio, ed ivi eseguita la sentenza contro tale statua ò con abbruciarla, ò con appiccarla alla forca &c. Siccome però queste due specie d'eseguimento di sentenza richiedono una circospezione, e delicatezza singolare, nè sono da intraprenderfi, che solo in casi criminali esstraordinarj, e assai importanti; così in tutte quelle emergenze, dove una si fatta esecutiva giustizia venisse creduta opportuna e necessaria, vi si dovrà chiedere pria ogni volta la sovraua Nostra risoluzione.

Dum reus è fuga retrahitur, vel spontaneè iudicio subeundo se obtulit, regulariter inquisitio secundum normam supra præscriptam instauranda est.

§. 13. Accadendo finalmente, che il fuggitivo venisse in seguito da li à breve, ò lungo tempo arrestato, ò spontaneamente si presentasse alla giustizia, in tal' evento, quantunque il processo edittale già fosse terminato, ò ben'anche già stata eseguita la sentenza nella sua effigie, si dovrà nondimeno istituire di nuovo l'inquisizione contro l'arrestato, ò di sua spontanea volontà presentatosi delinquente, e di seguito compiutamente terminarla secondo la norma ordinaria prescritta di sopra; e ciò appunto per maggiore, e totale sicurezza, che non gli venga fatto alcun torto, e perche indi in conformità delle leggi possa egli ò di nuovo venire sentenziato, ò in evento messa legittimamente in esecuzione contro la persona del condannato delinquente quella penale sentenza proferitasi di prima.

Nisi processus statarius, vel purgatorius in locum inquisitionis ordinariæ subintret, de quibus mox tractabitur.

Pure ciò, che quivi si è prescritto della nuova istruzione del processo criminale sul piede della ordinaria legal inquisizione, patisce la sua limitazione, primo: allorchè secondo la natura del delitto proceder debbesi sù due piedi, cioè sommarissimamente col reo attrappato; e secondo: quando il reo, che stesso si offre di presentarsi al banco di giustizia, doppo l'ottenutone salvo condotto, ò per altro, ammesso viene al suo disculpamento in iscritto, od alla così detta purgazione; delle quali due specie di processo verrà trattato qui subito dappresso.

ARTICULUS 49.
de
processu statario, seu
summarissimo.

ARTICOLO QUARANTESIMO NONO

Del processo statario, ò sia del giudizio sù due piedi.

S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa sia il processo statario, ò sia sommarissimo?
- §. 2. Questo processo suol venire ordinato in que' casi, quando un male s'avanza fortemente all'eccesso.
- §. 3. Il giudice però non può procedere con giudizio statario, dove questo non fosse da una legge preceduta ò universalmente, ò in un'ò l'altro stato ereditario di già intodotto, ò venisse in auvenire ordinato.
- §. 4. Prescrizione di regole direttive da osservarsi nel conducimento del processo statario.
- §. 5. Dovendosi quivi soprattuto rimarcare, per via di che in istanza si distingua tal processo dall'ordinario procedimento?
- §. 6. Tutta via però nè anche in questo processo sommarissimo sono da tagliarsi al carcerato i mezzi di difesa naturale:
- §. 7. Doverdosi pure rilevare ogni volta positivamente il corpo del delitto;
- §. 8. E nel medesimo tempo anche, essendo stato da più d'uno commesso il malfaccimento, istituire l'inquisizione sopra i complici.
- §. 9. Se il processo statario si lascia terminare in 3. giorni, infligger debbesi al reo la pena del laccio con tutto affrettamento.
- §. 10. Mà doppo il corso di tempo più lungo si dovrà proceder bensì sommarissimamente, mà colla pena di morte ordinaria determinata dallo statuto.
- §. 11. Quando il retento non sia nè confesso, nè convinto, non è da procedersi sù due piedi, mà bensì à norma di altre regole direttive ordinarie.
- §. 12. In casi graui e dubbiosi dovranno pria i giudici del criminale, se anche il delitto fosse da riscontrarsi sommarissimamente, consultare il Tribunal superiore.
- §. 13. I delinquenti soggetti al giudizio statario sono in regola da inquirire, e sentenziarsi dal prossimo giudice del criminale.

§. I.

§. 1. Il giudizio statario, o sia celere, è una specie di procedimento straordinario, mercè cui in certi misfatti, particolarmente pericolosi alla pubblica tranquillità, vien'istituita l'inquisizione sopra il fatto, e punito il delinquente in tutta fretta con abbreviazione dell'ordine per altro consueto di processare, acciocchè all'offeso pubblico ne avvenga più celere soddisfazione, ed altri furfanti di simile calibro possano per mezzo del punimento, che persegue le tracce istesse di simil sorta di gravi misfatti, venire discoraggiati, e ritenuti dalle prave loro imprese.

§. 2. La sperienza ha dato finqui sufficientemente a divedere, che alcune volte certi delitti diventano più frequenti, è tal volta più vehementemente si difondono o per tutto lo stato, o soltanto in un, o l'altra provincia; e quindi è, che un tal disordine, non rintuzzato a tempo per via di forte ritegno, suol perturbare sensibilissimamente la quiete, e sicurezza pubblica, ed arrecare grandi malanni in detrimento del pubblico bene. Per ostare dunque colli più efficaci, e più forti mezzi a tal male, che si va introducendo, fu già da canto de' Nostri lodevolissimi predecessori introdotto il processo su due piedi contro alcuni più gravi malfaccimenti in alcuni luoghi del Nostro stato ereditario, dove questi vennero troppo in voga; e Noi abbiamo dietro il loro esempio giustissimamente comandato a spinta di quella continua materna cura, che abbiamo de' fedelissimi Nostri sudditi, e del ben pubblico de' Nostri stati, che similmente contro alcuni altri delitti dannevoli al pubblico, procedere debbasi col giudizio statario, o sia sommario; risedendo pur'anche per l'avvenire ogni volta nel sovrano Nostro beneplacito, per interrompere, e sradicare un' o l'altro delitto di qual si voglia genere, talor di nuovo troppo gagliardamente avanzatosi, di usar più rigore, ed a misura delle circostanze di ordinare, che si proceda incontro su due piedi.

§. 3. Dovrà quindi il giudizio statario aver luogo *primo*: solamente in que' misfatti, sopra i quali il processo statario fosse espressamente statuito per via d'una normale ordinazione già per avanti stata promulgata, o che per l'avvenire venisse determinata; e per *secondo*: unicamente in que' Nostri stati ereditarij, dove ciò, mediante gli spacciati sovrani Nostri comandi in considerazione di un' o l'altro reato ormai di presente si trova, o in avvenire verrà introdotto, e così circa il giudizio statario, sottoposto secondo il tempo, e le circostanze ad una mutazione, venir fatto riflesso ogni volta tanto più alle particolari costituzioni delle rispettive provincie, quantoche Noi siamo soliti di conferire ai dicasteri de' Nostri stati il dritto di procedere sommariamente, in alcuni casi bensì in generale, e senza veruna determinazione di tempo, per conseguenza fino ad altro Nostro sovrano comandamento, mà in altri casi entro d'un tempo stabilito, spirato il quale cessa da se tal diritto, quando non venga nuovamente confermato; dovendosi poscia in tali casi procedere di nuovo secondo 'l commune giudiziario sistema.

§. 4. Affinche però per quelle cause, nelle quali proceder devesi statariamente, vi sia una norma generale circa il modo, e forma da osservarsi tanto nell'inquisizione, che nel pronunciamento, ed effeguimento della sentenza, Noi vogliamo aver prescritte le seguenti regole direttive, alle quali si dovrà generalmente attenersi. Dovendosi soprattutto notare:

§. 5. Comechè il processo statario, in quanto alla forma, e qualità sua essenziale differisca dall'ordinario procedimento ne' seguenti punti, cioè

Primo: Nella maniera d'inquirire: dovendosi quivi non solo intraprendere col reo medesimo il costituito brevissimamente senza molte formalità sopra il fatto, e principali sue circostanze, mà ben'anche esaminare giuratamente bensì, mà senza formazione d'interrogatorj formali, e così soltanto sommariamente que' testimonj, che vi fossero, e far registrare a protocollo per mezzo del cancelliere le loro deposizioni con tutte le circostanze.

Secondo: Nel genere della pena di morte: volendo Noi in proposito aver con ciò ordinato, che se per via della sorpresa del reo sul fatto, o per mezzo di pruove, dalle quali ne rimanesse prontamente convinto, o attesa la di lui confessione, la causa fosse di si fatta natura, che dal tempo del seguitone suo arresto al più entro 3. giorni si

Processus statarius, seu summarissimus quid sit?

Iste processus pro re nata in casibus, dum mala invalescunt, decerni solet;

Judex autem eum instituire nequit, nisi in illis delictis, adversus quæ iste processus per legem anteriorem expressam vel generaliter, vel in una, alterave provincia jam introductus est, vel posthac introducetur.

Sequuntur regulæ directivæ, quatenus in hoc judicio statario tam inquirendò, quam exequendò procedendum sit?

Ubi prænotandum: in quibus punctis processus statarius a processu inquisitionis ordinariæ differat? videlicet imò. Quoad modum inquirendi,

2dò. Quoad genus mortis,

potesse terminare l'inquisizione, e passare all'esecuzione della sentenza di morte, e così dar luogo al giudizio sommario; in tali casi, senza badare ad altra pena determinata in questa costituzione criminale, debba la sentenza, se il reo è uomo, contenere la pena del laccio coll'attacco della catena; e trattandosi d'una donna la pena del taglio della testa, e così essere speditissimamente giustiziato il malfattore per maggior terrore, ed abborrimento. Fuor di questi casi però, cioè quando il processo statario non può essere terminato entro il termine stabilito di sopra, dovrà ogni volta venir dettata quella pena ordinaria, che prescrive lo statuto.

3tio. Quoad poenæ executionem, &

Terzo: Nell'esecuzione della sentenza: cioè che in tutt'i delitti sottoposti al giudizio sommario, senza distinguere: se il processo si sia terminato entro li suddetti 3. giorni, o vi si abbia adoprato più tempo? debba la sentenza venir eseguita in 24. ore da computarsi dal tempo della seguitane sua intimazione, qual termine da concedersi al condannato, acciò possa pentirsi de' suoi peccati, e fare la santa confessione, senza che trovi luogo in contrario veruna interposizione di ricorso; e riportandosi anche tallor il condannato a questa, si dovrà niente di meno entro le dette ore 24. proseguire coll'esecuzione della proferita sentenza. E finalmente differisce

4to. Quod iudicium statarium sine iudicis superioris interventu peragatur.

Quarto: Anche in questo, che il giudice inquirente abbia bensì subito a dare il rapporto della stataria emergenza al Tribunal superiore, mà a proseguire in causa senza aspettarne il rescritto, essendo sua incombenza solamente, doppo giustiziato il reo, di prestare al Tribunal superiore per di lui notizia la difesa sua relazione sopra la compiutasi inquisizione, e susseguitanee esecuzione coll'aggiunta del processo.

Reo tamen in hoc iudicio criminali summarissimo defensio naturalis haud præcludenda,

§. 6. Ciò non ostante pertanto anche in questo giudizio criminale sommario non dovrà essere al prigioniero chiusa affatto la strada alla sua difesa, mà bensì dato tutto l'ascolto, a quanto egli fosse a portata di addurre di rilevante per sua legittima discolta, affinché possa lo stesso per via di testimonj in contrario, o anche per via di altri mezzi pruovare fondatamente la pretesa sua innocenza, speditissimamente però entro li sopra determinati 3. giorni, purchè tallor per urgenti motivi non si trovasse a proposito il concedergli a tal fine un termine più lungo: mentre, sebbene in giudizio statario si proceda colla maggior sommarietà, e per così dire senza veruna formalità, non ostante però osservarvi si deve tutto ciò, che ad oggetto della discolta li diritti naturali richiedono, e che seco porta l'essenza, o sia naturalezza della provazione.

Nec levatio corporis delicti intermittenda,

§. 7. Per tal ragione anche, capitando sotto le forze un simile delinquente, debb'essere con tutta speditezza rilevato il corpo del delitto, o sia la certezza, e qualità del commesso reato a norma del prescritto di sopra all'Art. 26. Mà essendo il malfacciente stato sorpreso in flagrante, in tal caso la relazione in iscritto, che ne presta il giudice, che lo spedisce, è da considerarsi, ed accettarsi per pruova del corpo del delitto,

Ac pro qualitate delicti reus in capita complicitum quærendus est.

§. 8. Ne' casi poi, dove il delitto secondo la costituzione delle cose fosse stato commesso da più persone, si dovrà quanto prima costituire, ed interrogare esattamente, e minutamente il reo catturato sopra i complici, cioè: chi sia stato del suo partito, che compagni, ed auxiliatori egli abbia avuto, dove questi si ritrovino? in che luogo egli, e li suoi compagni si sia, e sieno per avanti trattenuto, e trattenuti? e dove eglino abbiano avuto il loro ricetto? e se anche il reo già fosse confessò, o convinto del misfatto, dovrà nondimeno essere messo alla tortura per costringerlo a palesare i complici del delitto, allorchè ostinatamente ricusasse di manifestarli.

Si reus in flagranti deprehensus, vel mox convictus, aut confessus est, in continenti 3. dierum masculus suspendiò, femina gladiò plectatur;

§. 9. Accadendo poi, che il delinquente, trattandosi d'un delitto sottoposto al giudizio statario, fosse stato attrappato sul fatto, o subito confessato avesse il commesso delitto, o incontante ne fosse stato convinto, e che dappresso o non vi fossero de' complici, o gli avesse tosto palesati, per conseguenza potesse venir terminato con tutta brevità il processo statario; allora si è il caso di dover tantosto a norma del determinato qui sopra al §. 5. vers. 2. o impiccare, o decapitare il malfacciente entro il termine dei primi 3. giorni da computarsi dal tempo del seguitone suo arresto.

§. 10. Ma se il malfacciente non venisse sorpreso sul fatto, mà dappoi solamente rintracciato, e imprigionato, e nè confessò, nè convinto persistesse nella negativa, e così dovesse venire legittimamente ancor convinto del suo delitto per mezzo di testimonj, ò de' suoi compagni, ouveramente, essendovi già una semipruova, ò de' bastevoli indizj, fosse duopo di passare pria contro lo stesso alla tortura, ed egli poscia in questa confessasse il misfatto, e per conseguenza ne venisse per maggior corso di tempo prolungato il processo, si dovrà nulladimeno in tutti questi casi, dove più tardi ne seguisse il convincimento, ò la confessione, procedere ogni volta statariamente contro un tal reo, cioè in quanto all' eseguitamento della sentenza prescritto qui sopra al §. 5. vers. 3.; perchè appunto null' altro vi si ricerca, se non se che il delinquente si sia reso reo della pena di morte per cagione d' un commesso delitto, che sia soggetto allo statario procedimento.

§. 11. Accadendo finalmente, che l' indiziato nella stataria inquisizione non confessasse il delitto, nè potesse di questo per altra via venire giuridicamente convinto, allora resta fuori da per se la stataria condannaione, ed in luogo di questa fottentrar deve la sentenza da proferirsi, e regularsi dietro la norma espressa di sopra all' Art. 34. §. 17.

§. 12. Quantunque poi i giudici del criminale nelle cause statarie abbiano à procedere da per se stessi nella sovra prescritta maniera senza attendere alcun superiore decreto; Noi vogliamo però in generale aver ingiunto con ciò alli medesimi, di potere, e dovere in un' ò l' altro emergente caso tallor troppo arduo, ed intricato, ò dove insorgesse una qualche grave dubbiosa circostanza, consultare senza indugio il Tribunal superiore, senza che per via di ciò venga à cessare la proprietà dello statario processo.

§. 13. à tutto questo ancor è d' aggiugnarsi, che venendo il reo, involupato in un delitto statario, sorpreso da canto d' un giudice non dotato del criminale, ò d' una qualche persona privata, debba egli venire spedito, e consegnato al prossimo competente criminale ufficio. Mà se poi un tal' ufficio criminale non potesse apprestare à debito tempo il numero de' sentenziatori prescritto di sopra all' art. 20., e per tale mancanza non fosse in grado di procedere speditamente colla stataria processura e condannaione del reo, in tal' evento farà costretto il medesimo di rimettere subito un tal delinquente assieme cogli esistenti atti, ed indizj, ben guardato e scortato alla più prossima città del sovrano Nostro Dominio, la quale posseda il dritto di sangue, e sia ordinatamente fornita delli personaggi e ministri di giustizia occorrevoli alla condannaione, ed obligato in appresso di abbonare alla medesima le spese criminali, che vi occorrono, quando il reo fosse sprovveduto di beni bastevoli per risarcimento delle medesime.

Sin processus intra hoc tempus absolvi nequeat, effectus quidem iudicii statarii quoad executionem remanet, sed in locum suspendii poena ordinaria subintrat.

Quòd si autem reus nec confessus, nec convictus sit, quoad ejus absolutio- nem, vel poenæ arbitrarie cognitionem jure ordinario procedendum est.

Ceterum iudices criminales admonentur, ut etiam in iudicio statario, si casus arduus emer- rit, ante executionem iudicem superiorem consulant.

Tandem additur: reos delicto statario obnoxios regulariter apud proximum iudicem crimina- lem inquirendos, & judicandos esse.

ARTICOLO CINQUANTESIMO

Del falvo condotto.

ARTICULUS 50.
de
falvo conductu.

S o m m a r i o.

- §. 1. Causa per cui fù introdotto il falvo condotto.
- §. 2. Il falvo condotto vien concesso od in commune, od in special forma.
- §. 3. Che effetto produca il commune, ò sia ordinario falvo condotto;
- §. 4. Come debba essere formata la supplica per impetrare il falvo condotto?
- §. 5. Il chieditore del falvo condotto è tenuto di contenersi entro i limiti di esso, e cosa contenga in se questa obligazione?
- §. 6. Il concedere falvi condotti appartiene al sommo prencipe, mà un tal diritto vien' anche compartito ai Tribunali superiori.
- §. 7. Dove debba essere presentata la supplica per il falvo condotto, e come pria debban' essere prese le opportune informazioni del fatto?

- §. 8. In che casi non abbia luogo la concessione del salvo condotto?
 §. 9. Per quanto tempo sia da concedersi?
 §. 10. Il concesso salvo condotto è da pubblicarsi nei dovuti suoi luoghi, e da garantirsi l'impetrante da ogni ingiusta violenza.

- §. 11. Quando, e per quali cause cessi il salvo condotto?
 §. 12. In cosa consista la proprietà del salvo condotto speciale?
 §. 13. In che maniera debba essere formato il processo criminale contro un munito di salvo condotto?

Quandoque solo metu carceris fuga capitur, reus tamen crimen diluere confidit, eumque in finem pro salvo conductu supplicat.

§. 1. **D**i sopra all' Art. 48. si è ingiunto precisamente ai giudici del criminale, di dovere à spinta delle loro incombenze subitamente inseguire i fuggitivi delinquenti, ed usare la più possibile diligenza per ridurli sotto le forze. Siccome però talvolta accade, che alcuni rei puramente per tema della prigionia si danno alla fuga, e credono tuttavia d'essere forniti di bastevoli legali amminicoli, o per pruovare intieramente la loro innocenza, o almeno per ottenere un'alleggerimento della pena, e però à tal fine per potersi scolare à piè libero implorano il salvo condotto; così non siamo nè pure disinclinata di permettere graziosamente, che à misura delle circostanze possa venire esaudita un tale supplicazione nel seguente modo e forma, e per tal mezzo terminate con maggior speditezza cotali criminali emergenze.

§. 2. Il salvo condotto, il quale in generale sempre ha per fine d'agevolare il chieditore, ch'ei possa difendersi à piè libero fino alla terminazione della causa criminale tendente à suo carico, vien compartito, e spedito o in commune, o in una special forma.

§. 3. Il salvo condotto ordinario è del seguente tenore, ed effetto, cioè che il munito di questo, durante il termine del salvo condotto, non possa da niuno per cagione del commesso delitto, per cui ottenne il salvo condotto, venire arrestato, mà trattenerli presso de' suoi senza contradizione di chi si sia, avere il sicuro accesso, e regresso al-e dal luogo di giustizia, ed in tal guisa pruovare la sua innocenza, o agevolmente addurre i motivi legittimi di sua discolpa. E se tal un temerariamente si facesse lecito d'angustiarlo, e di arrestarlo contro il concessogli sovrano Nostro salvo condotto, un tale caderà e farà caduto nella pena di lesa Nostri Maestà alla pariglia d'un violatore della pace pubblica dello stato.

§. 4. Nel libello, in cui si supplica per il salvo condotto, deve il chieditore di questo addurre *primo*: le causali, per le quali ei supponga di non andare sicuro, e nel medesimo tempo allegare fedelmente i legali suoi amminicoli, per cui possa partecipare dell'implorato salvo condotto; come pure *secondo*: promettere solennemente, di voler, e dover contenersi fino à causa finita, come si conviene ad un munito di salvo condotto: dovendo inappresso un tal libello, in cui si oblige il reo all'osservanza delle poc' anzi dette condizioni, o almeno la procura, che per tal' estensione egli formasse, venir dallo stesso, e due testimonj di proprio pugno sottoscritti, o quallor non sapesse scrivere, firmata da un terzo d'assumerli, il quale vi sottoscriva il di lui nome.

§. 5. La condotta d'un fornito di salvo condotto debb'essere regolata, come siegue:

Primo: Ad un munito di questo incombe di fare la pronta consegna dell'ordine di salvo condotto al giudice, dove pende la causa;

Secondo: Di nulla innovare in quanto alla sua robba, e beni fino à causa finita;

Terzo: Di non portar nè spada, nè arma di forte alcuna; non che

Quarto: Ad ogni giudizial citazione di presentarsi personalmente in giudizio, e di trattare la causa sua criminale colla maggior speditezza senza prolungamento, e ritardo affettato, ed anche senza dolo, e frode.

§. 6. Il compartimento del salvo condotto è d'annoverarsi trà i regali di sovranità, e per conseguenza à Noi sola s'aspetta. Pure per accelerare il disbrigo delle cause criminali vogliamo con ciò aver conferita ai Nostri Tribunali superiori, ed a' quei dicasterj prouinciali immediati, che son dotati del dritto criminale, l'autorità di potere in nome Nostro accordare in forma ordinaria il salvo condotto ai fuggitivi, involuppati in un qualche affare di maleficio.

Salvus conductus, qui semper eò tendit, ut quis libero pede suam causam possit agere, vel communis, vel specialis est.

Salvi conductus ordinarii effectus est, vt reus securè domi suæ commorari, ac tutò ad iudicium ire, & inde redire, siue que defensionem libero pede possit suscipere.

Quid supplicatio pro impetrando salvo conductu continere debeat?

Supplicans obligatur moderamen salvo conductui præscriptum servare, & quæ sint hujus moderaminis regulæ?

Impertitio salvi conductus ad regalia principis pertinet, ejus tamen exercitium pro acceleratione justitiæ judicii superioribus communicatur.

§. 7. Primieramente stà in libertà del reo fugitivo di far presentare, se vuole, il suo ricorso, da drizzarsi però sempre direttamente à Noi, per ottenere il salvo condotto al giudice criminale inferiore, dove pende la causa di maleficio; ò à dirittura ai Nostri Tribunali superiori; ò in evento, appartenendo la causa ad un dicastero immediato, di porgerlo à tal Tribunale; ò ben' anche d'introdurlo ed umiliarlo à Noi stessa. Nel primo caso incombe ai giudici inferiori di trasmettere un tal ricorso al Tribunale superiore, e di ritoccare distesamente lo stato della causa nella loro relazione da spacciarfivi ad un tratto coll'aggiunta degli atti fin là fabricatifi; nel secondo caso ha il Tribunale superiore à ricercare previamentee dall'inquirente giudice una celere relazione; come non meno nel terzo gl'immediati dicasterj à rintracciare le opportune notizie ed informazioni della precisa qualità del fatto; e così pure nel quarto caso stà in petto Nostro di sentire anticipatamente à misura delle circostanze le relazioni, e pareri delli rispettivi Tribunali.

Ubi preces pro salvo conductu exhibendæ sint? & ut præviè super facto exacta petatur informatio.

§. 8. Venendo presentato il ricorso pel salvo condotto, presane l'opportuna informazione, è da ponderarsi supratutto: se l'emergente caso sia di sì fatta natura, che possa aver luogo in via di giustizia il compartimento del salvo condotto? perche questo non è concessibile ne' casi accennati dappresso, cioè

In deliberatione ante omnia perpendendum: an causa pro salvo conductu qualificata sit, vel non?

Primo: Quando il reo già è prigionie, ò può venire per mezzo della guardia ordinata ad infeguirlo, ò delle rilasciate lettere arrestatorie facilmente arrestato;

Secondo: Quando il misfatto fosse ormai notorio, ed innegabile, ed in appresso non potesse il delinquente addur nulla in sua discolpa; come pure

Terzo: Per il solo motivo, che il reo si trovi in asilo, non potrà essere concesso alcun salvo condotto, specialmente se non senza ragione si dubbitasse, che spalleggiato dal salvo condotto non fosse affatto per rifuggire, e ritirarsi in esteri stati.

Mà non occorrendo simili ragionevoli dubbj, ed adducendo il chieditore del salvo condotto alcuni probabili amminicoli in sua discolpa, farà egli via più ragionevolmente da esaudirsi, acciochè à niuno venga attraversata la via alla sua difesa.

§. 9. Il salvo condotto dovrà bensì comunemente, ed in particolare quando si tratta d'istruire il processo per via di testimonj, venir compartito indeterminatamente e senza limitazione di tempo, e così essere inteso e concesso ogni volta fino à causa finita; Noi vogliamo però nientedimeno avere riposto nel sagio discernimento de' Nostri Tribunali superiori: se tallor secondo la qualità della causa in un'ò l'altro caso non sia più spedito di limitare il salvo condotto subito da principio ad un certo tempo, per esempio à 3. mesi, e poscia à spinta de' motivi ragionevoli, che venissero adottati, di accordare di tempo in tempo una, ò l'altra prorogazione di esso, acciochè tallor di questo beneficio non se ne faccia abuso, e col mezzo d'un affettato malizioso indugio possa venir posto in oblio il malfaccimento, e così pure lasciato impune il delinquente.

Qualis terminus salvo conductui præfigendus sit?

§. 10. Affinche però il salvo condotto possa ottenere il suo pieno effetto, dovrà il medesimo per sicurezza dello scortato venire debitamente pubblicato non solo nel luogo di sua abitazione, ò dove egli ha da temere della prigionia, mà ovunque egli lo desidera; incumbendo anche al giudice onninamente, doppo la presentata del rescritto di salvo condotto, di garantire ex officio l'accompagnato da ogni violenza, contraria al salvo condotto, e di procurare allo stesso un libero accesso, e regresso al - e dal banco di giustizia:

Salvus conductus ibi locorum, ubi opus fuerit, publicandus, reusque contra omnem vim injuriam tuendus est.

§. 11. Il salvo condotto non si stende più oltre, che à quel delitto, per cui à taluno fu accordato; quindi un munito di questo può venire imprigionato senza esitazione per un altro misfatto, che già pria, ò doppo l'ottenuto salvo condotto avesse nuovamente commesso. Pure il salvo condotto perde anche il suo vigore in considerazione di quel delitto, per cui fu concesso, e cessa,

Quibus in casibus salvus conductus vel nihil operetur, vel effectum suum amittat.

Primo: Quando fu compartito ad un determinato tempo, e questo ormai sia decorso;

Secondo: Quando lo scortato non si comporta da tale secondo le regole prescritte qui sopra al §. 5., non che

Terzo: Quando egli nel decorso della causa criminale confessasse da se spontaneamente, e senz'addurre alcuna legittima discolpa il commesso delitto, e finalmente

Quarto: Il salvo condotto non dura di più, che fino al pronunciamento della sentenza interlocutoria, ò definitiva: mentre quando è stata data la sentenza, mercè cui egli vien condannato ad una pena corporale, ò capitale, ouveramente alla tortura, cessa il salvo condotto, e deve subito venir incarcerato.

Quæ fit proprietas salvi conductus specialis?

§. 12. Noi abbiamo fingù ordinato, cosa sia da osservarsi circa il commune, ò sia ordinario salvo condotto? ora passando allo speciale, che di concedere Noi sola ci riserviamo, questo si distingue solamente da quello in ciò, che Noi talvolta per motivi affai rilevanti, ò per sovrana Nostra grazia deviamo dal prescritto sistema ordinario, e concediamo al chieditore del salvo condotto ò il portare durante il termine di questo la spada, ò qualche cos'altro di particolare: dovendo del rimanente in tutti gli altri casi venire osservate le sovradeterminate regole generali à sola riserva di quanto faremo per ordinare appartatamente in una, ò l'altra emergenza.

Quæ processus criminalis species cum eo, qui salvo conductu munitus est, instituenda sit?

§. 13. Per levare in fine ogni dubbio circa la specie di procedimento criminale da istituirsi contro il munito di salvo condotto da canto del giudice competente, e come quello davanti à questo abbia à purgarsi? Noi accordiamo in proposito graziosamente, che à differenza delle cause possa essere proceduto anche contro persone munite di salvo condotto ò per via d'un azione fiscalizia, ò d'una formale accusa, ò soltanto costitutivamente per mezzo d'una commissionale difamina nella maniera e forma, come più distesamente abbiam'ordinato della prima specie di sopra all' Art. 23. §. 4. 5., della seconda di sopra all' Art. 24. §. 1. 2. e della terza specie similmente di sopra all' Art. 47. §. 3.; fuori di questo però, e quando non vi fosse legittima causa di procedere in tal maniera, Noi stabilimo, ed ordiniamo con ciò in generale, che in cause di maleficj più lievi, non esposte à pena di morte, nè ad una corporale delle più gravi, debba essere puramente proceduto in modo d'inquisizione secondo 'l prescritto ordine commune, ed ordinario; ed all'opposto in quelle più gravi criminali emergenze, che vanno à ferire il corpo, e la vita, ò dove si tratta di pruovare, e ripruovare ordinatamente un qualche misfatto, debba il fornito di salvo condotto, à sua richiesta, esser'ammesso al processo purgativo (della qual specie foggiongerassi l'occorrente qui subito dappresso) dovendosi pure istituire un tal processo ex officio in evento di confuse ed intrecciate circostanze.

ARTICULUS 51.
de
processu purgatorio.

ARTICOLO CINQUANTESIMO

P R I M O

Del processo purgatorio.

S o m m a r i o.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>§. 1. In cosa consista il processo di purgazione?</p> <p>§. 2. Chi sia ammissibile alla formale purgazione?</p> <p>§. 3. Al purgante sono principalmente da comunicarsi gl' indizj, ch'ei ha da snervare, e nel medesimo tempo da prefigersi un termine all'apprestamento, e trattazione delle sue ragioni;</p> <p>§. 4. Dovendosi però ad un tratto deputare ex officio un'impugnatore, il quale faccia le parti d'un'auversario.</p> <p>§. 5. In sequela di ciò deve il purgante instare entro lo stabilito termine per l'esami-</p> | <p>namento de' suoi testimoni, e produrre in un tempo gli articoli provativi,</p> <p>§. 6. Li quali sono da comunicarsi alla parte auversaria, perchè sia à portata di formarvi gl'interrogatorj; dovendosi successivamente procedere colla deduzione delle pruove, e ripruove secondo lo stile giudiziale ordinario; con auvertire dappresso,</p> <p>§. 7. Qualmente nelle purgazioni non si abbia à badare si esattamente alla qualità de' testimoni.</p> <p>§. 8. Pubblicati gli esami, debbon'essere presentate à vicenda le scritture difensive, ed</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ed offensive, e feriamente costrette amendue le parti à tale presentazione; e finalmente

§. 9. Instrutto il processo purgativo, debb'essere formata la sentenza à misura delle circostanze;

§. 10. Contro la quale può bensì il condannato provocare più oltre; mà trattandosi di pene corporali, e capitali, dovrà pendente il suo appello essere custodito nelle carceri.

§. 1. Il processo purgatorio, ò sia di purgazione è una specie di straordinario criminale procedimento, mercè cui vien concesso à taluno imputato d'un qualche delitto di potersi legittimamente purgare, e snervare gl'indizj, che per parte dell'inquirente giudice gli vengono addossati, col mezzo dell'ordinaria pruovazione, e delle consecutive difensive scritture. Ed un tale procedimento può aver luogo non solo, allorchè l'incolpato ha commesso effettivamente il delitto; mà ben'anche, se taluno si fosse attirato un gagliardo sospetto del commesso misfatto. Dovendo il reo nel primo caso pruovare i giusti motivi di sua discolpa, li quali ò lo tengano immune da ogni pena, ò gliela alleggeriscano; e nel secondo caso snervare concludentemente l'indiziato gl'indizj, che militano contro la sua persona, e con ciò dimostrare la sua innocenza.

§. 2. Al processo di purgazione vengono ammessi per lo più que'rei fuggitivi, che per giuridica loro discolpa ottennero il salvo condotto, nel modo e forma però, come si è ordinato poc'anzi nel precedente articolo al §. 13. Con tutto ciò però Noi accordiamo, che anche à tal sorta di malfaccienti, ò di persone sospette, che sono presenti, e nelle forze della giustizia, possa talvolta venir concesso di potersi giustificare mercè d'un formale purgativo processo; cioè primo: allorchè le circostanze sono di fatta natura, che si possa à norma del prescritto di sopra all' Art. 29. accordare al reo la difesa à piè libero; e per secondo: quando il giudice superiore, cui preventivamente è sempre da insinuarfi tal caso posteriore, riconoscerà per cosa fattibile, e ragionevole l'ammettere il reo al processo purgativo per gli addotti rilevanti motivi.

§. 3. Ammesso il reo, od il sospetto alla purgazione per gli addotti verisimili amminicoli di sua innocenza, ò causali di sua discolpa, debbon'essere allo stesso primieramente comunicati in copia tutti gl'indizi, esami, e deposizioni di testimonj sin la rilevatisi giudizialmente contro d'esso lui, coll'assegnazione d'un congruo termine ordinariamente di 14. giorni, che in evento può essere prorogato ad altri 14., coll'ingiunta di dovere entro tal termine produrre in giudizio li testimonj opportuni alla sua discolpa, e promuovere sù di ciò giuridicamente le sue ragioni.

§. 4. Mà come per legittima instruzione d'un formale processo bisogna deputare un oppositore, il quale solleciti il purgante all'adempimento del suo dovere, e adduca le controragioni, dovrà subito il giudice, dove pende tal processo, ordinare ogni volta ex officio un'avvocato, od altro soggetto capace per curatore, il quale abbia à fare le parti di avversario, e l'impugnatore nella causa, che vien'agitata.

§. 5. Potendo il purgante rinvenire de'testimonj in suo favore, deve egli dal suo canto manifestarli senza indugio col mezzo d'una supplica in giudizio, accoppiandovi ad un tratto gli articoli provativi, sopra de' quali sieno da esaminarsi, e supplicando per il giurato formale loro esame.

§. 6. Successivamente incombe al giudice di comunicare detti articoli all'impugnatore deputato, qual parte avversaria, acciò vi formi li suoi interrogatorj, e di determinare in appresso un giorno al ricevimento de'testimonj abitanti nella sua giurisdizione, ovvero, stando eglino sotto altro foro, ò sia giurisdizione altrui, ò di ricercare la loro presentazione e comparfa secondo l'ordinato di sopra all' Art. 25. §. 6., ò per mezzo di lettere compassuali di requirire il giurato loro esame sopra gli articoli, ed interrogatorj d'annetterli à tali lettere, ed indi anche la rimessa delle loro deposizioni: dovendosi procedere nella medesima guisa anche nel caso, che l'impugnante producessè testimonj in contrario, e così in generale trattandosi di esami, e controesami, ò sia di pruove, e ripruove, seguir l'ordine giudiziario solito, e comune, come si osserva nelle cause, e processi civili.

§. 7. In quanto à testimonj però è quivi da notarsi, che nelle purgazioni, come appunto considerate per naturale difesa, e dimostrazione dell'innocenza di ciascheduno, non sia da farsi sì esatto riflesso alla qualità de'testimonj, mà quando non si

Quid sit processus purgatorius?

Ad purgationem in forma processus ordinarii non modo fugitivi, qui de salvo conductu sibi prospexerunt, sed & rei presentes quandoque admitti solent.

Admissa purgatione reo indicia, à quibus se purget, scriptò communicanda, simulque terminus legalis ad productionem testimonum assignandus,

Et mox curator, qui munere impugnantis, seu adversarii fungatur, ex officio constituendus est.

Quo facto purgans in prefixo termino judicialem depositionem testimonum expetatur, suoque supplicato articulos positionales adjiciat; Hos judex adversario pro formandis interrogatoriis communicet; ac dein testimonum pro, & contra nominatorum citatio, & examinatio more solito peragenda est.

Ubi notandum: ad testimonum qualitatem, dum de purgatione crimine agitur, haud adeò scrupulose respiciendum esse.

sentino delle speciali rilevanti difficoltà, possano per testimonj essere ammesse in difesa degli accusati anche persone tali, che per altro fossero inabili, ò dispensate dal fare testimonianza, ed à misura delle cose anche essere costrette à testimoniare; come già distesamente si è ordinato di sopra all' Art. 33. §. 6. 7. e 19.

Post publicatas attestaciones scripturæ defensoriæ, & impugnatoriæ porrigendæ sunt, eumque in finem pars utraque compellenda est.

§. 8. Terminati gli esami, e contro esami de' testimoni, sono questi da pubblicarsi, e da comunicarsi copialmente ad amendue le parti, dove in seguito l' incolpato ha da presentare la prima sua scrittura difensiva, ò sia purgativa entro 14. giorni, potendosi in evento concedergli una, ò al più due proroghe di tal termine, e lo stesso dovrà essere anche praticato coll' impugnante qual parte auversaria; non che in fine e l'uno e l'altro, quallor fossero più oltre morosi, venire costretti e spinti in forza di determinate penali, e anche queste non fruttando, col personale arresto alla prestazione delle loro scritture difensive, e rispettivamente offensive, ed in tal maniera terminato in generale tutto 'l processo in quattro deduzioni, cioè colla scrittura difensiva, ed eccezionale, come pure coll' ulterior replica, e duplica.

Absoluto processu purgatorio ferenda est sententia.

§. 9. Assolto ed instrutto ordinatamente il processo purgativo, ha il giudice di seguito à badare nel pronunciamento della sentenza: se

Primo: L' indiziato criminalmente abbia dimostrata à pieno la sua innocenza, ò almeno snervati pienamente gl' indizj, di cui ne andava carico? ouvero

Secondo: Se lo stesso abbia per se una semipruova, od almeno se sieno stati passabilmente snervati gl' indizj, che militano contra la sua persona? ò pure

Terzo: Se non essendosi egli anche di presente purgato à sufficienza del delitto imputatogli, venisse tuttavia spalleggiato da alcune verisimili circostanze, la dimostrazione delle quali potesse servire di sua ancor maggiore giustificazione? ò finalmente

Quarto: Se la sua discolpa sia destituita affatto d' ogni fondamento, ed egli all' opposto concludentemente convinto del commesso misfatto? dove poscia nel primo caso, dovrà il medesimo venire totalmente assolto e liberato; nel secondo: ammesso per decreto interlocutorio al giuramento purgatorio, e doppo la prestazione di questo, essere con sentenza definitiva dichiarato sciolto ed immune da ogni pena; mà nel terzo caso: ingiunto allo stesso per via d' interlocutorio decreto di dovere, ed essere obbligato à meglio purgarsi, e giustificarsi, dovendo indi in seguela della seguitane ulteriore sua giustificazione, od essere à misura delle circostanze definitivamente condannato, od assolto da ogni castigo; e finalmente nel quarto caso: dettata, ed inflitta allo stesso la pena ordinaria determinata dallo statuto.

Adversus condemnatoriam salva quidem manet condemnatio ulterior provocatio, & per eam executio sistitur, reus tamen, si poena gravior dictata fuerit, interim carceri mancipandus est.

§. 10. Trovandosi poi il purgante d' essere gravato per via dell' uscita sentenza, Noi accordiamo bensì, che in questa specie di processo possa il gravato insinuare ed introdurre il suo ricorso al giudice superiore, e venendo egli anche quivi condannato, rivolgersi à Noi con implorarne la revisione, dovendosi intanto soprassedere coll' esecuzione della sentenza; mà nondimeno statuimo, ed ordiniamo, che, se il reo fosse stato condannato ad una pena corporale, ò capitale, subitamente si debba assicurarsi infrattanto della di lui persona, finchè forte la superiore, ò la sovrana Nostra decisione.

